

AVVENIMENTI IN SENO AL DMF

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (CPI DMF)

DEL 17 NOVEMBRE 1990

Onorevoli colleghi,

Vi sottoponiamo il rapporto concernente le nostre indagini in merito agli avvenimenti prodottisi in seno al Dipartimento militare federale (DMF) proponendovi di prenderne atto e di inoltrare l'iniziativa parlamentare e le mozioni e i postulati di cui nella parte V.

17 novembre 1990

In nome della Commissione:

Il presidente, Carlo Schmid

Il vicepresidente, Werner Carobbio

I.	MANDATO, ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA.....	1
1.	Mandato.....	1
1.1	Decreto federale dell'8 marzo 1990.....	1
1.2	Limiti del mandato.....	2
1.2.1	Oggetto dell'inchiesta.....	2
1.2.2	Limitazione dell'inchiesta.....	4
1.2.3	La CPI-DMF, commissione parlamentare.....	4
1.2.4	Uffici fuori del DMF.....	5
1.2.5	Privati e istituzioni di diritto privato.....	5
2.	Organizzazione.....	5
3.	Svolgimento dei lavori.....	7
3.1	In generale.....	7
3.2	Provvedimenti cautelativi.....	8
3.3	Confidenzialità.....	9
3.4	Indipendenza della commissione.....	10
3.5	Interrogatori.....	10
4.	Problemi circa la procedura con altre autorità, uffici e privati.....	11
4.1	Consiglio federale.....	11
4.1.1	Cenni generali.....	11
4.1.2	Liberazione dal segreto d'ufficio o militare.....	11
4.1.3	Consegna di documenti ufficiali.....	13
4.1.4	Partecipazione del Consiglio federale alla sedute della CPI-DMF.....	15
4.2	L'incaricato speciale del DMF.....	15
4.2.1	Mandato.....	16
4.2.2	Delimitazione dei lavori della CPI-DMF.....	16
4.2.3	Sicurezza dei documenti.....	16
4.3	Incaricato speciale del DFGP.....	17
4.4	Amministrazione federale.....	17
4.4.1	In generale.....	17
4.4.2	L'Aggruppamento dello stato maggiore generale, in particolare.....	18

4.4.3	Il Controllo federale delle finanze e il Segretariato delle Commissioni delle finanze dei due Consigli.....	18
4.5	Tribunali.....	19
4.6	Uffici cantonali.....	19
4.7	Privati.....	19
4.7.1	Segnalazioni da parte di privati.....	19
4.7.2	Interrogatori e consegna di documenti.....	20
4.8	Possibilità di dichiararsi.....	20
4.8.1	Diritto di esaminare i documenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 LRC.....	20
4.8.2	Diritto di dichiararsi secondo l'articolo 63 capoverso 3 LRC.....	21
5.	Procedimento ulteriore.....	21
5.1	Cenni generali.....	21
5.2	Inchiesta disciplinare del giudice federale Pfisterer.	21
5.2.1	Oggetto dell'inchiesta.....	22
5.2.2	Problemi di delimitazione.....	22
5.2.2.1	Problema della priorità d'inchiesta.....	22
5.2.2.2	Problema dell'esclusività dell'inchiesta.....	23
5.2.2.3	Protezione della confidenzialità.....	24
5.3	Inchiesta amministrativa del professore Voyame.....	26
5.3.1	L'oggetto comune dell'inchiesta.....	26
5.3.2	Problemi di delimitazione.....	27
5.3.2.1	"Procedura richiesta dalla legge".....	27
5.3.2.2	Priorità d'inchiesta.....	28
5.4	Valutazione.....	28
II.	GRUPPO INFORMAZIONI E SICUREZZA (GIS).....	29
1.	Mandato, organizzazione e attività del GIS.....	29
1.1	Introduzione.....	29
1.2	Mandato.....	29
1.3	Organizzazione e attività.....	30
1.3.1	In generale.....	30
1.3.2	Stato maggiore e sezioni ad esso direttamente subordinate.....	31
1.3.2.1	Stato maggiore.....	31

1.3.2.2	Sezione tecnica.....	32
1.3.2.3	Protocollo militare.....	33
1.3.2.4	Servizio d'informatica.....	33
1.3.3	Divisione Servizi d'informazione.....	33
1.3.3.1	Mandato e organizzazione in generale.....	33
1.3.3.2	Sezione procacciamento.....	34
1.3.3.3	Sezione valutazione.....	35
1.3.3.4	Sezione servizio d'informazione della truppa.....	36
1.3.3.5	Metodi per il procacciamento d'informazioni.....	36
1.3.3.6	Fonti d'informazione e collaborazione con terzi.....	37
1.3.3.6.1	Addetti alla difesa svizzeri.....	37
1.3.3.6.2	Informatori.....	38
1.3.3.6.3	Uffici dell'Amministrazione federale.....	40
1.3.3.6.4	Servizi d'informazioni esteri.....	42
1.3.3.6.5	Servizio d'informazioni particolare.....	42
1.3.3.6.6	Organizzazioni private.....	43
1.3.3.6.7	Divisione della condotta della guerra elettronica (CGE).....	46
1.3.3.6.8	Sezione d'informazione dell'aviazione e della difesa contraerea.....	47
1.3.3.6.9	"Il procacciamento" quale parte dello Stato maggiore..	47
1.3.3.7	Valutazione.....	48
1.3.4	La Divisione sicurezza.....	50
1.3.4.1	Mandato e organizzazione in generale.....	50
1.3.4.2	La Sezione tutela del segreto.....	51
1.3.4.2.1	I compiti della Sezione tutela del segreto.....	51
1.3.4.2.2	Procedura e convenzioni per la tutela del segreto, atte- stati in materia di sicurezza.....	51
1.3.4.3	La Sezione SSM.....	53
1.3.4.3.1	Il Servizio di sicurezza dell'esercito.....	54
1.3.4.3.2	La polizia dell'esercito.....	55
1.3.4.3.3	Ufficio prevenzione.....	56
1.3.4.4	Valutazione.....	57
1.4	Direzione del GIS.....	60
1.4.1	La direzione in generale.....	61
1.4.2	La direzione in particolare.....	61
1.5	Personale.....	64
1.5.1	Designazione del sottocapo di stato maggiore Servizi d'informazioni e sicurezza.....	64

1.5.2	Scelta e direzione degli addetti alla difesa svizzeri.	65
1.6	Finanze.....	66
1.6.1	Entità e provenienza dei mezzi.....	66
1.6.2	Controllo delle finanze e vigilanza sulle finanze.....	67
1.7	Controllo parlamentare.....	69
2.	Attività interne del servizio d'informazioni.....	71
2.1	In generale.....	71
2.2	Basi.....	72
2.3	Il rattamento delle organizzazione del fronte da parte dei servizi d'informazione.....	74
2.3.1	L'importanza delle organizzazioni del fronte dal punto di vista della Divisione servizi d'informazione.....	74
2.3.2	L'elaborazione delle organizzazioni del fronte.....	76
2.3.3	Le conoscenze ottenute dalla Divisione servizi d'informazione.....	78
2.4	Procacciamento di informazioni all'interno del Paese..	80
2.4.1	"Vertraulicher Schweizer Brief".....	80
2.4.2	Conferenza "Pace e giustizia" a Basilea, 15 - 21 maggio 1989.....	81
2.4.3	Conferenza internazionale dell'Unione degli avvocati a Interlaken, agosto 1989.....	83
2.5	"Il caso Morat".....	83
2.5.1	Emissione televisiva "Rundschau" del 20 febbraio 1990.	83
2.5.2	Procedimento disciplinare.....	84
2.5.3	Cronologia degli avvenimenti.....	85
2.5.4	Conclusioni.....	90
2.6	Valutazione delle attività in Svizzera.....	92
3.	Attività di osservazione e di intercettazione del GIS.	93
3.1	In generale.....	93
3.2	Osservazioni ottiche.....	93
3.3	Intercettazioni.....	94
3.4	Controlli telefonici.....	96
3.5	Casi singoli.....	97
4.	Controlli di sicurezza nell'ambito militare.....	99
4.1	Definizione e scopo.....	99
4.2	Basi giuridiche.....	100

4.3	Personne controllate.....	101
4.3.1	Appartenenti all'esercito.....	101
4.3.1.1	Procedura.....	101
4.3.1.2	Tattamento, impiego e custodia dei dati.....	104
4.3.1.3	La procedura secondo il diritto anteriore.....	104
4.3.2	Terzi.....	109
4.3.2.1	Procedura.....	109
4.3.2.2	Trattamento, impiego e custodia dei dati.....	110
4.3.3	Impiegati del DMF.....	111
4.3.3.1	Procedura.....	111
4.3.3.2	Trattamento, impiego e custodia dei dati.....	112
4.4	Valutazione.....	112
4.4.1	Critica principale: non è tenuto conto delle esigenze riguardanti la protezione dei dati.....	113
4.4.2	La mancanza di una base giuridica.....	114
4.4.3	Poco chiara determinazione delle competenze.....	115
4.4.4	Controllo secondo criteri estranei.....	115
4.4.5	La mancanza di criteri decisionali.....	116
4.4.6	Registrazione plurima dei risultati.....	116
4.4.7	La nuova ordinanza del Consiglio federale.....	116
5.	Questioni speciali.....	117
III.	Dati personali presso il Dipartimento militare federale.....	121
1.	Introduzione.....	121
1.1	Oggetto dell'inchiesta.....	121
1.2	La politica d'informazione del DMF in rapporto con gli schedari personali della Divisione sicurezza.....	122
1.2.1	Il documento "Sprachregelung" del 20 dicembre 1989...	122
1.2.2	Cronistoria degli avvenimenti.....	122
1.2.3	Conclusioni.....	126
1.2.4	Valutazione.....	127
2.	Raccolta dei dati della Divisione sicurezza.....	128
2.1	Raccolta dei dati della Sezione SSM.....	128
2.1.1	Schedari personali.....	128

2.1.1.1	Origini.....	128
2.1.1.2	Fonti d'informazione.....	129
2.1.1.3	Struttura e contenuto.....	132
2.1.2	Schedario per materie.....	135
2.1.3	Schedario della truppa.....	136
2.1.4	Ulteriori raccolte di dati.....	140
2.1.4.1	Raccolta di dati "LISTER".....	140
2.1.4.2	Informazioni circa contatti personali con membri di missioni diplomatiche estere.....	141
2.1.4.3	Notificazione di viaggi sottoposti a visto da parte di agenti del Dipartimento militare federale.....	142
2.1.4.4	Controllo degli affari riguardanti gli esami degli aspiranti.....	142
2.2	Raccolta di dati della Sezione tutela del segreto (ora Ufficio centrale DMF per la protezione e la sicurezza UCS).....	143
2.2.1	Raccolta di dati riguardanti i controlli di sicurezza	143
2.2.2	Schedari riguardanti la violazione del segreto e la perdita di legittimazioni.....	144
2.3	Valutazione.....	144
3.	La lista dei sospettati militari.....	146
3.1	Origini.....	146
3.2	Basi giuridiche.....	147
3.3	Struttura.....	148
3.4	Contenuto.....	150
3.5	Misure previste.....	152
3.6	Distruzione delle liste.....	154
4.	Attività ostili all'esercito.....	156
4.1	Provvedimenti del comando dell'esercito per parare ad azioni ostili al medesimo.....	156
4.2	Flusso di dati e valutazione delle notificazioni.....	157
4.2.1	Disciplinamento anteriore.....	157
4.2.2	Disciplinamento attuale.....	158
4.3	Contenuto delle notificazioni.....	159
5.	PISA.....	160
5.1	Motivo dell'inchiesta.....	160

5.2	Descrizione del sistema PISA.....	161
5.3	Effettivo dei dati.....	162
5.4	Competenza di elaborazione e di accesso.....	163
5.5	Divieto di collegare il sistema PISA ad altri sistemi di elaborazione dei dati.....	163
5.6	Dati sensibili in PISA.....	164
6.	Altre raccolte di dati personali.....	166
6.1	In generale.....	166
6.2	Dati personali presso gruppi, sottogruppi e uffici del Dipartimento militare federale.....	166
6.3	Dati personali presso le amministrazioni militari cantonali.....	169
6.4	Dati personali presso gli alti uffici di comando dell'esercito.....	169
7.	MIDONAS.....	171
7.1	Motivo dell'inchiesta.....	171
7.2	Descrizione del sistema MIDONAS.....	171
7.3	La faccenda MIDONAS -"Archivio Cincerca".....	172
7.4	Il divieto di memorizzare dati personali nel MIDONAS.....	173
IV.	I SERVIZI SEGRETI.....	177
1.	L'organizzazione di resistenza.....	177
1.1	Situazione iniziale e metodo di lavoro della CPI DMF.....	177
1.2	Gli inizi della resistenza organizzata.....	178
1.2.1	Il postulato Jaeckle 1956 e il mandato de Montmollin.....	178
1.2.2	L'organizzazione di resistenza durante gli anni settanta 182	
1.2.2.1	Il Servizio speciale prima del 1976.....	182
1.2.2.2	Il rapporto sulla politica di sicurezza 1973.....	185
1.2.2.3	Il Servizio speciale all'epoca del colonnello Bachmann.....	185
1.2.3	"Il "Comitato REWI": resistenza nell'ambito della difesa integrata.....	187
1.2.4	Informazione del Consiglio federale.....	189
1.2.5	La faccenda Bachmann/Schilling.....	190

1.3	I preparativi per la resistenza a contare dal 1981...	191
1.3.1	Il documento base del capo dello Stato maggiore del 1981.....	191
1.3.2	La concezione della resistenza.....	192
1.3.2.1	In generale.....	192
1.3.2.2	Scenari d'intervento.....	193
1.3.2.3	L'attivazione dell'organizzazione.....	195
1.3.2.4	L'avvio delle attività di resistenza.....	195
1.3.2.5	Le forme di resistenza.....	196
1.3.2.6	La condotta centrale della resistenza.....	197
1.3.3	Il progetto 26 ("P-26").....	199
1.3.3.1	Mandato.....	199
1.3.3.2	Il potere di disporre dell'organizzazione.....	201
1.3.3.3	Struttura.....	203
1.3.3.4	Effettivo e reclutamento.....	204
1.3.3.5	Armamento.....	206
1.3.3.6	Impianti.....	207
1.3.3.7	Istruzione.....	207
1.3.3.8	Finanziamento.....	208
1.3.3.8.1	Entità e provenienza dei mezzi.....	208
1.3.3.8.2	Controllo delle finanze e vigilanza.....	210
1.3.3.9	Il Consiglio di consulenza / "Gruppo 426".....	212
1.3.3.9.1	Composizione e istituzione del Consiglio di consulenza.....	212
1.3.3.9.2	Compito e attività del Consiglio di consulenza.....	213
1.4	La situazione dell'organizzazione nella struttura statale.....	215
1.4.1	L'indipendenza dell'organizzazione dall'esercito e dall'Amministrazione.....	215
1.4.2	Lo scopo dell'indipendenza.....	216
1.4.3	Le conseguenze giuridiche dell'indipendenza.....	217
1.4.3.1	A livello statale: mancanza di fondamento giuridico..	217
1.4.3.2	Conseguenze di diritto internazionale pubblico.....	222
1.4.3.3	Incongruenze giuridiche.....	223
1.5	Responsabilità.....	227
1.5.1	Responsabilità del Parlamento.....	227
1.5.1.1	La responsabilità in generale.....	227
1.5.1.2	Vigilanza sulle finanze.....	229
1.5.2	Responsabilità del Consiglio federale.....	230

1.5.3	Responsabilità del capo dello Stato maggiore generale	233
1.5.4	Responsabilità degli organi del Controllo delle finanze.....	233
1.6	Valutazione generale.....	234
2.	Servizio d'informazioni particolare.....	236
2.1	Situazione iniziale.....	236
2.2	Cenno storico.....	236
2.2.1	Servizi segreti d'informazioni nella seconda guerra mondiale.....	236
2.2.2	Istituzione di un Servizio d'informazioni particolare da parte del colonnello Bachmann.....	237
2.2.2.1	Mandato al colonnello Bachmann.....	237
2.2.2.2	Informazioni della Delegazione militare del Consiglio federale.....	239
2.2.2.3	Studio anonimo per un Servizio d'informazioni segreto	240
2.2.2.4	I progetti PANA e PEGASUS.....	241
2.2.2.5	L'istituzione di un Servizio d'informazioni partico- lare.....	242
2.2.3	Rapporto del gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale 1980/1981.....	244
2.3	Il progetto P-27 nella sua concezione di base.....	246
2.3.1	La concezione di base "Il Servizio d'informazioni particolare" (Progetto 27) del 1° febbraio 1982.....	246
2.3.2	Il mandato del 25 ottobre 1985 emanato da parte del capo dello Stato maggiore generale.....	247
2.4	Il Servizio d'informazioni particolare dal 1982 sino al 1990.....	248
2.4.1	Mandato.....	248
2.4.2	La posizione dell'organizzazione nella struttura statale	249
2.4.3	Struttura, organizzazione, effettivo ed equipaggiamento	249
2.4.3.1	Struttura.....	249
2.4.3.2	Organizzazione.....	250
2.4.3.3	Effettivo, apparecchi di lavoro, ecc.....	251
2.4.3.4	Assunzione e stipendio dei collaboratori dell'organizzazione.....	251
2.4.4	Attività.....	252

2.4.4.1	Osservazioni preliminari.....	252
2.4.4.2	Intercettazione radio.....	252
2.4.4.3	Rapporti.....	252
2.4.4.4	Interventi operativi.....	254
2.4.4.5	Collaborazione tra il Servizio d'informazioni particolare e il Gruppo servizi d'informazione e sicurezza.....	255
2.5	Finanziamento.....	257
2.5.1	Entità e provenienza dei mezzi.....	257
2.5.2	Controllo e vigilanza delle finanze.....	257
2.6	Il Consiglio di consulenza ("Konrat").....	258
2.6.1	Composizione e istituzione.....	258
2.6.2	Compito e attività.....	259
2.7	La situazione giuridica.....	261
2.7.1	Aspetti di diritto pubblico e costituzionale.....	261
2.7.2	Il problema dello spionaggio attivo nell'aspetto del diritto pubblico internazionale e del diritto penale.	265
2.8	Responsabilità.....	267
2.8.1	Responsabilità del Parlamento.....	267
2.8.1.1	Responsabilità all'atto dell'istituzione dell'organizzazione P-27.....	267
2.8.1.2	Responsabilità nell'ambito della vigilanza sull'organizzazione P-27.....	267
2.8.2	Responsabilità del Consiglio federale.....	269
2.8.3	Responsabilità dell'Amministrazione.....	269
2.8.3.1	Responsabilità del capo dello Stato maggiore generale	269
2.8.3.2	Responsabilità degli organi del Controllo delle finanze.....	270
2.9	Valutazione politica.....	271
2.10	L'idea di un Servizio d'informazioni strategico.....	273
V.	PROPOSTE DELLA CPI DMF.....	276
	Iniziativa parlamentare.....	276
	Mozione 1.....	276
	Mozione 2.....	277
	Mozione 3.....	277
	Mozione 4.....	277

Postulato 1.....	278
Postulato 2.....	278
Postulato 3.....	278
Postulato 4.....	278
Postulato 5.....	279
Postulato 6.....	279
Postulato 7.....	279
Postulato 8.....	279
Raccomandazione al DMF.....	280
Indice delle abbreviazioni.....	XII

Indice delle abbreviazioni

Art.	Articolo
ASMG	Aggruppamento dello stato maggiore generale
CFF	Controllo federale delle finanze
Cfr.	Confrontare
CPI	Commissione parlamentare d'inchiesta
Cpv.	Capoverso
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DMF	Dipartimento militare federale
GIS	Gruppo Servizi informazioni e sicurezza
LRC	Legge sui rapporti fra i Consigli
MIDONAS	Militärisches Dokument-Nachweis-System
PISA	Personal-Informations-System der Armee
SIP	Servizio d'informazioni straordinario
SSE	Servizio di sicurezza dell'esercito
SSM	Servizi disicurezza militari (Sezione)
UCS	Ufficio centrale DMF per la protezione e la sicurezza

I. MANDATO, ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

1. Mandato

1.1 Decreto federale dell'8 marzo 1990

Il 12 marzo 1990, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale decidevano di istituire ciascuno una commissione parlamentare d'inchiesta ai sensi degli articoli 55 - 65 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11). L'Ufficio del Consiglio degli Stati nominava in qualità di membri della commissione gli onorevoli Carlo Schmid (presidente), Esther Bühner, Robert Ducret, André Gautier e Bernhard Seiler; l'Ufficio del Consiglio nazionale gli onorevoli Werner Carobbio (presidente), Max Dünki, Anton Keller, Willy Loretan e Hanspeter Thür.

Secondo il decreto federale del 12 marzo 1990 sull'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta incaricate di chiarire avvenimenti di grande portata in seno al Dipartimento militare federale (DMF) (FF 1990 I 1226) le commissioni (qui di seguito CPI-DMF) erano incaricate di:

"Art. 2

1 L'inchiesta parlamentare verte sull'attività degli aggruppamenti, sottogruppi ed uffici del Dipartimento militare federale che si occupano o si sono occupati del servizio d'informazioni, della sicurezza, della preparazione di misure per situazioni d'emergenza e della gestione di raccolte di dati personali.

2 Nell'ambito di tale mandato, l'inchiesta si estende anche all'attività di uffici ed altri servizi all'interno e all'esterno del Dipartimento militare federale.

3 L'inchiesta integra e approfondisce le indagini a suo tempo compiute dalle Commissioni della gestione.

4 Non rientra nell'inchiesta il comportamento di persone che sia già stato oggetto di sentenza svizzera passata in giudicato.

Art. 3

Le Commissioni riferiscono ai due Consigli in merito alle loro inchieste nonché circa le eventuali responsabilità e lacune

istituzionali accertate. Presentano proposte per provvedimenti di natura organizzativa e giuridica.

Art. 4

Le commissioni presentano il loro rapporto ai due Consigli entro la sessione autunnale 1990.

1.2 Limiti del mandato

1.2.1 Oggetto dell'inchiesta

Inizialmente, a livello della discussione parlamentare, si trattava di risolvere in merito a due opinioni: l'una propensa a sottoporre a inchiesta parlamentare la direzione in generale del Dipartimento militare federale, l'altra incentrata sul presupposto che un mandato di siffatta portata avrebbe esulato dai limiti dell'articolo 55 capoverso 1 della LRC secondo cui l'intervento di commissioni parlamentari d'inchiesta appare giustificato soltanto allorché eventi di grande importanza nell'amministrazione federale richiedano uno speciale schiarimento. Quest'ultima opinione è prevalsa vincolando la CPI-DMF a svolgere la propria indagine entro i limiti del mandato surriferito.

Giusta il decreto federale, la CPI-DMF ha indagato nei seguenti tre campi:

- Servizi d'informazioni e sicurezza

Nell'ambito dei servizi d'informazioni, la CPI-DMF ha chiesto ragguagli in merito ai metodi di lavoro degli organi dei servizi d'informazione del Gruppo informazioni e sicurezza (GIS) ed ha in particolare indagato per accertare se organi di questi servizi avessero raccolto informazioni politiche riguardanti persone in Svizzera o verosimilmente esercitato i così detti "servizi d'informazioni in materia di politica interna e sociale"¹⁾. La CPI-DMF ha pienamente fatto uso della competenza conferitale dall'articolo 2 capoverso 2 del decreto federale e non si è limitata ad indagare soltanto sulle attività degli uffici del DMF e di posti di comando

¹⁾ Per agevolare la lettura, tutte le citazioni sono date in traduzione italiana. Per il testo originale delle stesse si rinvia all'edizione tedesca del presente rapporto o a quella francese se recano l'indicazione 'Traduzione CPI-DMF'

dell'esercito bensì anche su quelle di altre istituzioni, persone nonché uffici fuori del DMF per cui sussistessero indizi di avere svolto in Patria attività d'informazione in favore del DMF e dell'esercito a scapito di cittadini svizzeri.

In questi chiarimenti essa ha coinvolto il Servizio d'informazioni particolare (SIP) che fa parte dei così detti "servizi segreti" (cfr. parte IV n. 2).

Nel campo della sicurezza ha esaminato se gli organi di questi servizi si siano strettamente attenuti a compiti fondati su basi legali oppure se abbiano svolto o svolgano ancora attività contro persone in Patria. Anche qui la CPI-DMF ha coinvolto uffici fuori del DMF e dell'amministrazione.

- Preparazione di misure in caso di stato d'emergenza

In questo campo, la CPI-DMF - attenendosi all'articolo 2 capoverso 3 del decreto federale - è risalita ai "servizi segreti" menzionati dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale nel rapporto riguardante l'"affaire Bachmann" (cfr. "Affare colonnello Bachmann". Rapporto del gruppo di lavoro della Commissione della gestione al Consiglio nazionale in merito al supplemento d'indagini del 19 gennaio 1981, FF 1981 I 483) per accertare in particolare quali di questi servizi esistono tutt'ora, che compiti svolgono, come sono organizzati, di quali mezzi dispongono e come è organizzata l'istruzione. Essa ha attribuito speciale importanza al chiarimento della legalità di siffatti servizi nonché all'osservanza della preminenza della direzione politica.

- Tenuta di schedari personali

Un terzo campo d'inchiesta riguardava gli schedari personali presso il DMF. La CPI-DMF ha esaminato il problema del fondamento legale di siffatti schedari, gli aspetti del flusso d'informazioni, della protezione della personalità, dell'archiviazione e della distruzione delle schede. Particolare attenzione è stata volta al problema dell'informatizzazione di tali banche di dati.

1.2.2 Limitazione dell'inchiesta

La CPI-DMF ha dovuto attenersi alla limitazione sancita nell'articolo 2 capoverso 4 del decreto federale e non coinvolgere nell'inchiesta "il comportamento di persone che sia già stato oggetto di sentenza svizzera passata in giudicato". Tale limitazione, già di per sé ovvia in virtù della separazione dei poteri, si riferiva, nella fattispecie - come deducibile da quanto espresso in Parlamento durante le deliberazioni concernenti il decreto federale - al comportamento dell'ex brigadiere Jean-Louis Jeanmaire, condannato il 17 giugno 1977 dal Tribunale di divisione 2.

Durante i lavori, alla CPI-DMF è stato affidato un mandato supplementare. Infatti durante le sedute del 1° giugno rispettivamente 30 agosto 1990 gli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno trasmesso alla CPI-DMF la petizione del "Comitato d'azione per un nuovo giudizio parlamentare in merito al caso Jeanmaire" del 3 febbraio 1990. Evidentemente la CPI-DMF non poteva giudicare la procedura giudiziaria nel caso Jeanmaire. Nonostante essa ha indagato senza limitazioni di sorta per accertare i ruoli svolti in questa fattispecie dal GIS e dal Ministero pubblico e se siano state appropriate le informazioni allora fornite dai rappresentanti del Consiglio federale e dell'Amministrazione all'opinione pubblica, al Parlamento nonché all'apposita commissione parlamentare che si è occupata del caso. La CPI-DMF allestirà un rapporto speciale in merito a detta petizione.

1.2.3 La CPI-DMF, commissione parlamentare

La CPI-DMF, come aveva già accertato la CPI DFGP, è una commissione parlamentare, non un tribunale penale o un organo d'inchiesta della polizia. Pur godendo di prerogative particolarmente estese, essa è un organo d'alta vigilanza parlamentare in virtù dell'articolo 85 numero 11 della Costituzione federale. Secondo l'articolo 3 del citato DF, la CPI-DMF deve chiarire

"responsabilità e lacune istituzionali accertate" e fare proposte "per provvedimenti di natura organizzativa e giuridica".

Essa ha valutato il comportamento accertato di autorità e persone unicamente sotto il profilo politico. Nell'interesse della protezione della sfera privata, la CPI-DMF ha omesso l'indicazione dei nomi a prescindere dai casi in cui erano già manifestamente noti. Il trattamento di provvedimenti penali o disciplinari spetta agli organi giurisdizionali e all'Esecutivo. Nondimeno tali provvedimenti non dovrebbero intralciare i lavori di una Commissione parlamentare d'inchiesta (cfr. valutazione ad n. 5.4).

1.2.4 Uffici fuori del DMF

Nell'esecuzione del mandato d'inchiesta, sono stati coinvolti oltre agli uffici del DMF e a quelli di comando ad esso subordinati anche uffici cantonali in quanto organi esecutivi per incarico del DMF o altrimenti collaboratori del medesimo.

1.2.5 Privati e istituzioni di diritto privato

Ai fini dell'inchiesta, si è anche fatto capo, per schiarimenti, a istituzioni di diritto privato e a privati. La CPI-DMF si fonda sugli articoli 59, capoverso 3, e 60 LRC.

2. Organizzazione

Sul fondamento dell'articolo 57 LRC, la Commissione del Consiglio degli Stati, il 20 marzo 1990, e quella del Consiglio nazionale, il 22 marzo 1990, proponevano di costituirsi in commissione plenaria. La Commissione si mise al lavoro il 23 marzo 1990 e dopo aver deciso all'unanimità la costituzione in commissione plenaria, tenendo presente l'ordine di priorità dei Consigli, ne ha affidato la presidenza al presidente della Commissione del Consiglio degli Stati e la vicepresidenza al presidente della Commissione del Consiglio nazionale (cfr. art. 57 cpv. 2 LRC).

La CPI-DMF si è organizzata come segue:

- presidenza
- tre sezioni
- segretariato (due segretari commissionali: Karl Hausmann, Jean-Philippe Walter; tre traduttori: Willy Dinkelmann, Yvonne Mäder-Bogorad, Piero Zanetti; una segretaria a pieno tempo: Brigitte Maurer; altre segretarie a tempo parziale per la stesura dei processi verbali: Ingrid Häni, Barbara Abbühl, Christine Güdel, Elisabeth Stierli, Laura Friedrich e Therese Schenk)
- quattro giudici istruttori attribuiti al plenum rispettivamente alle sezioni (Hans Baumgartner, procuratore presso la procura distrettuale di Zurigo; Pierre Cornu, giudice istruttore cantonale a Neuchâtel; Irene Fischer, presidente del tribunale distrettuale di Berna; Hanspeter Kiener, assessore presso il tribunale distrettuale III di Berna; i giudici istruttori erano a tempo parziale a disposizione della CPI-DMF)
- inoltre, la CPI-DMF si è avvalsa dei periti seguenti: professore Etienne Grisel (Università di Losanna) per problemi di diritto pubblico e professore Daniel Thürer (Univeristà di Zurigo) per problemi di diritto internazionale pubblico.

Si è badato affinché nelle sezioni fossero rappresentati consiglieri agli Stati e consiglieri nazionali. Ogni membro della CPI-DMF aveva diritto di partecipare a tutte le sedute delle sezioni ed aveva accesso a tutti i fascicoli. Per contro non poteva farsi rappresentare (art. 5 DF). Un teste aveva ricusato l'audizione davanti a una sezione della Commissione invocando il che secondo la LRC aveva diritto di essere interrogato davanti al plenum. La ricusazione è infondata.

Come la CPI DFGP, anche la CPI-DMF ha dovuto dotarsi di un'infrastruttura indipendente. Il segretario di lingua tedesca della CPI-DMF come anche la sua segretaria sono stati liberati dalle loro abituali mansioni nell'ambito dei Servizi del Parlamento.

Purtroppo la scelta del segretario di lingua francese si è protratta sino al 16 maggio 1990. La CPI-DMF aveva chiesto all'amministrazione del Parlamento di designare una persona adatta scelta tra i collaboratori dei Servizi del Parlamento. Detta amministrazione si è però rifiutata di dar seguito alla richiesta, cosa che inizialmente ha reso notevolmente più difficile la collaborazione con i commissari francofoni.

La CPI-DMF si vide costretta a chiedere alla Cancelleria federale il necessario sostegno in personale. L'ufficio competente propose un candidato senza avvertirla che questi era incorporato militarmente in una sezione dell'esercito appartenente al GIS. Il controllo commissionale mise alla luce tale incompatibilità suscitando una penosa vertenza tra la CPI-DMF e l'ufficio federale in questione. La CPI-DMF non ha quindi accettato il candidato proposto. Essa esprime riconoscenza al Capo del DFEP che le ha messo a disposizione un caposezione francofono.

La CPI-DMF ha fatto uso dei locali già impiegati dalla CPI DFGP nell'ala ovest del Palazzo federale, il che ha comportato, nelle fase iniziale, un indesiderato pregiudizio ai lavori dei parlamentari. L'articolo 56 capoverso 2 della LRC prevede esplicitamente l'istituzione di sottocommissioni per lo svolgimento di singoli compiti d'inchiesta.

Per ragioni discrezionali, gli interrogatori e le audizioni si sono svolti in luoghi diversi, fuori di Palazzo federale.

3. Svolgimento dei lavori

3.1 In generale

La CPI-DMF si è riunita in 58 sedute plenarie dal 23 marzo 1990 al 17 novembre 1990. Le sezioni si sono inoltre riunite in complessivamente 78 sedute. La CPI-DMF ha udito in totale 130 persone come testi o informatori, alcune di esse più volte. Essa ha ispezionato fuori dell'amministrazione federale 4 amministrazioni militari

cantonali come anche 14 comandi di grandi formazioni (corpi d'armata, divisioni, zone territoriali e brigate).

Il 27 settembre la CPI-DMF ha presentato un rapporto intermedio.

La CPI-DMF presenta ora ai due Consigli il presente rapporto finale sulle indagini svolte nonché sulle responsabilità e lacune istituzionali accertate. Inoltre presenta proposte per provvedimenti di tipo organizzativo e giuridico.

3.2 Provvedimenti cautelativi

Visto che l'inchiesta verteva soprattutto sul controllo degli schedari personali del DMF e su quello dell'attività interna del GIS, già prima di riunire le due commissioni i rispettivi presidenti ordinavano, mediante lettera firmata congiuntamente il 15 marzo 1990, al Presidente della Confederazione provvedimenti cautelativi volti a evitare la distruzione di atti concernenti l'attività dei servizi d'informazione o quelli recanti informazioni sulle persone. Questo divieto di distruzione degli atti è stato esteso, per tramite del DMF, a tutti i gruppi e uffici del DMF, a tutti gli alti posti di comando (corpi d'armata, divisioni, zone territoriali, brigate) e a tutte le amministrazioni militari cantonali. Parimente è stato vietato di procedere a modificazioni in impianti e programmi di EED contenenti dati militari come anche di cancellare detti dati; in particolare sono stati menzionati esplicitamente i sistemi d'informazione PISA, MIDONAS e altri sistemi EED interni degli uffici.

In base a un sospetto specifico è stato inoltre disposto che non dovevano essere smontate eventuali installazioni di ascolto di conversazioni telefoniche nell'ambito militare e nell'edificio del Parlamento.

La CPI-DMF ha confermato questi provvedimenti cautelativi il 23 marzo 1990.

Il 9 aprile 1990 in un contenitore di carta usata prelevato da un centro amministrativo del DMF da parte di una ditta bernese di raccolta dei rifiuti sono stati trovati schedari personali classificati riguardanti gli aspiranti sottufficiali e ufficiali dell'Ufficio federale dell'artiglieria. Dall'inchiesta del tribunale militare ordinata dal Capo del DMF è risultato che la distruzione di questi atti era stata eseguita dopo che a detto ufficio del DMF erano state comunicate le istruzioni della CPI-DMF concernenti il divieto di distruzione degli atti personali. Visto il precedente la CPI-DMF ha subito disposto la convocazione dei direttori degli Uffici federali a capo di truppe per interrogarli ed accertarsi che i provvedimenti cautelativi ordinati fossero eseguiti.

3.3 Confidenzialità

Nell'interesse di un'inchiesta efficace e corretta la CPI-DMF ha fatto tutto il possibile per assicurare il carattere confidenziale ai lavori commissionali. Tutti i collaboratori non appartenenti all'amministrazione federale sono stati formalmente assoggettati a quest'obbligo.

La CPI-DMF ha deciso di occupare i locali già usati dalla CPI DFGP e di controllarne severamente l'accesso.

Gli atti allestiti dalla CPI-DMF e quelli ottenuti da terzi sono stati custoditi in armadi di sicurezza e casseforti ed elaborati esclusivamente in questi locali dai membri della CPI-DMF e dai collaboratori incaricati. I membri della CPI-DMF, i segretari ed i giudici istruttori ricevevano valutazioni aggiornate nonché lavori d'indagine sotto forma di esemplari personali contrassegnati con codice d'identificazione. Dopo che il presente rapporto sarà passato davanti alle Camere federali la CPI-DMF deciderà se gli atti da non restituire debbano essere depositati all'archivio del Parlamento oppure direttamente all'Archivio federale.

I membri delle commissioni d'inchiesta come anche i collaboratori da esse incaricati sottostanno all'obbligo, che perdura anche dopo la chiusura dell'inchiesta, di serbare il segreto secondo

l'articolo 61 capoverso 5 LRC. Secondo l'articolo 61 capoverso 5 LCR, la CPI-DMF deve decidere dopo aver udito il Consiglio federale come disciplinare la tutela del segreto. Essa ha deciso che i membri, le collaboratrici e i collaboratori continuano ad essere vincolati all'osservanza del segreto di funzione. Possono rendere noto a terzi, anche nell'ambito di consultazioni parlamentari, soltanto le informazioni provenienti da atti e dichiarazioni pubblicati nel presente rapporto.

Tutte le persone interrogate sono state espressamente avvertite del carattere confidenziale dell'intera procedura e dell'obbligo di serbare il segreto in merito alle loro deposizioni.

3.4 Indipendenza della commissione

La CPI-DMF ha attribuito particolare importanza al fatto che i suoi membri potessero lavorare in modo completamente indipendente dalle istanze sottoposte ad inchiesta. Ogni membro della CPI-DMF ha dichiarato già nella prima seduta di non appartenere a nessun gruppo di consulenza segreto o consiglio segreto del DMF o dell'esercito oppure di un'organizzazione segreta incaricata dal DMF; inoltre ha dichiarato di non fare personalmente parte di nessuna di queste organizzazioni segrete. Tutti i membri della CPI-DMF hanno reso conto in merito alla propria funzione militare; un membro della CPI-DMF si è ricusato conformemente all'articolo 51 OM. I collaboratori della CPI-DMF sono pure stati controllati in merito a eventuali collusioni d'interessi.

3.5 Interrogatori

Nell'interesse della ricerca della verità, la CPI-DMF ha deciso per quanto possibile di interrogare tutte le persone in qualità di testi sotto comminatoria della pena prevista dall'articolo 307 del Codice penale (Falsa testimonianza). Con ciò essa perseguiva una doppia finalità. Da un canto riteneva indispensabile, viste le esperienze fatte dalla CPI DFGP, di assoggettare ogni interrogato all'obbligo imposto al teste di dire la verità. D'altro canto, vo-

leva esternare che non prevedeva di avviare alcun procedimento né disciplinare, né penale. L'unico scopo cui mirava era la ricerca della verità e l'accertamento di responsabilità e di lacune istituzionali ma non il preseguimento di singoli.

4. Problemi circa la procedura con altre autorità, uffici e privati

4.1 Consiglio federale

4.1.1 Cenni generali

Durante tutta l'inchiesta, tra la CPI-DMF e il Consiglio federale vi sono stati frequenti e approfonditi contatti, come voluto d'altronde dalle disposizioni procedurali degli articoli 59, 61 e 62 LRC in cui sono disciplinati i diritti d'audizione e di partecipazione dell'Esecutivo.

Il Consiglio federale ha designato quale suo rappresentante presso la CPI-DMF il Consigliere federale Kaspar Villiger. Questi ha mandato ad agente di collegamento con la CPI-DMF un funzionario della Direzione del DMF. Per il tramite di questo agente sono passati la domanda di produzione di atti da parte degli uffici e dei posti di comando del DMF, le convocazioni di testi come anche il disbrigo di pratiche amministrative. Dopo che l'inchiesta era in maggior parte conclusa, la CPI-DMF ha permesso al Capo del DMF di esercitare attraverso detto funzionario il diritto di prendere visione degli atti giusta l'articolo 62 LRC.

4.1.2 Liberazione dal segreto d'ufficio o militare

Conformemente all'articolo 61 capoverso 4 LRC, ove occorra interrogare funzionari su fatti soggetti al segreto d'ufficio o all'obbligo di serbare il segreto militare, dev'essere prima sentito il Consiglio federale. Se questo vuole che sia mantenuto il segreto, la decisione spetta alla commissione d'inchiesta.

Tale disciplinamento conferisce al Consiglio federale il diritto di essere dapprima udito in merito ad ogni funzionario da interrogare ed in merito ad ogni ambito segreto che quest'ultimo debba svelare. Nel caso della presente inchiesta vertente su informazioni militari classificate ovvero assoggettate al segreto militare, siffatta procedura avrebbe impedito in modo estremo un lavoro speditivo da parte della CPI-DMF.

Già nella sua prima seduta del 23 marzo 1990, la CPI-DMF ha chiesto al Consiglio federale di liberare in generale dal segreto d'ufficio e dal segreto militare tutte le persone che potessero entrare in considerazione.

Il 30 marzo 1990, il Capo del DMF, quale rappresentante del Consiglio federale, ha ordinato "la liberazione dal segreto d'ufficio e dall'obbligo di serbare il segreto militare per tutti i funzionari o impiegati in servizio o che sono stati in servizio presso il DMF e che dovessero essere interrogati dalla CPI-DMF in qualità di informatori, testi o periti" (art.1 della decisione del 30 marzo 1990). Nondimeno, il rappresentante del Consiglio federale ha disposto diverse deroghe a questa liberazione generale (art. 2 della decisione). Secondo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 della decisione, a queste deroghe doveva applicarsi la procedura indicata nell'articolo 61 capoverso 4 LRC.

La CPI-DMF ha potuto dichiararsi d'accordo con queste disposizioni in quanto le agevolavano assai il lavoro. La CPI-DMF conferma inoltre di aver potuto assumere senza particolari difficoltà informazioni anche in campi disciplinati da queste deroghe; in particolare ha ottenuto da Capo del DMF i documenti che aveva chiesto, classificati sotto la dicitura " RIGOROSAMENTE SEGRETO", e quindi non ha dovuto intervenire per cassare decisioni di serbare il segreto da parte del Capo del DMF. Per contro, nell'ambito dei servizi segreti (cfr. parte IV) essa si è urtata a una serie di problemi connessi con la protezione delle persone attive in questi servizi. Visto che i capi dei servizi segreti si erano rifiutati di comparire davanti alla CPI-DMF rivelando la loro identità, su proposta del Consiglio federale essi sono stati interrogati anonimamente dalla CPI-DMF. Hanno accettato di rendere nota la loro

identità soltanto a una delegazione della CPI-DMF. Successivamente la CPI-DMF ha rinunciato a svelarne l'identità al plenum

In una istruzione scritta del 4 aprile 1990, il Capo dello Stato maggiore generale avvertiva i suoi subordinati di non dare eccessivo peso, in materia di osservanza del segreto, alle istruzioni del Capo del DMF e di rifiutare qualsiasi dichiarazione non autorizzata. Inoltre li obbligava a sottoporre la domanda al Capo del DMF e a poi fare la deposizione in funzione della decisione del medesimo. Siffatta istruzione era in contrasto con la LRC e con la decisione del Capo del DMF del 30 marzo 1990 in quanto, oltre ad imporre agli interrogati il silenzio davanti alla CPI-DMF, trascurava il fatto che la domanda al Capo del DMF per la liberazione dall'obbligo di serbare il segreto doveva essere fatta dalla CPI-DMF e non dall'interrogato. Inoltre, la decisione in materia di liberazione dal segreto non spettava al Capo del DMF bensì esclusivamente alla CPI-DMF, come d'altronde il Capo del DMF l'ha esplicitamente dichiarato nella decisione del 30 marzo 1990 ricalcando la legge. La decisione del Capo dello Stato maggiore generale è stata contestata dalla CPI-DMF al Capo del DMF il quale ha poi provveduto alla debita rettificazione.

4.1.3 Consegna di documenti ufficiali

Conformemente all'articolo 59 capoverso 1 LRC, alla Commissione d'inchiesta che li domandi devono essere forniti tutti i documenti ufficiali concernenti il caso. Se si tratta di documenti segreti è applicabile per analogia l'articolo 61 capoverso 4 LRC (cfr. art. 59 cpv. 2 LRC)

Tutte le domande concernenti l'esibizione di documenti ufficiali sono state fatte dalla CPI-DMF agli uffici competenti, attraverso il rappresentante del Consiglio federale rispettivamente il suo agente di collegamento, salvo in quei casi in cui, trattandosi di ispezioni preannunciate al rappresentante del Consiglio federale, essa ha prelevato direttamente i documenti dai locali degli uffici ispezionati oppure si è fatta fare delle copie.

Quando si è trattato di atti rientranti nel già riferito ambito delle deroghe, la CPI-DMF ha potuto accertare che non sono mai state sollevate obiezioni formali da parte del rappresentante del Consiglio federale. Per motivi attinenti alla protezione della sfera privata, in alcuni casi la CPI-DMF ha accettato che su certi documenti venissero dapprima resi illeggibili il nome delle persone ed il luogo per poi decidere successivamente se l'esibizione di tali indicazioni risultasse necessaria ai fini dell'inchiesta.

In pochi casi, appellandosi al segreto professionale, è stato fatto uso del diritto di non testimoniare e di non esibire gli atti. Gli interessati erano del parere che nelle facoltà giuridiche di una commissione parlamentare d'inchiesta non fosse compresa la competenza di esigere la rivelazione del segreto professionale. La CPI-DMF ha accettato quest'interpretazione giuridica nei casi seguenti:

L'Ufficio federale militare della sanità ha negato alla CPI-DMF di visionare i numerosi documenti medici e cartelle anamnestiche raccolti presso detto Ufficio; la CPI-DMF ha rispettato il diniego. A titolo di saggio ha potuto prendere visione della scheda concernente il medico in capo dell'esercito.

Presso lo Stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione, il servizio psicologico e pedagogico (SPP) si occupa del trattamento psicologico dei membri dell'esercito. Per tale scopo è fatto capo a psicologi esterni i quali prestano consulenza e cure ai militi. Alla piazza d'armi di Thun, questa mansione è affidata a un funzionario federale che vanta una formazione completa in psicologia. I documenti e i rapporti di casistica allestiti dagli psicologi recano dati personali di estrema delicatezza. La CPI-DMF non ha potuto prendere visione di questi dati eccettuati quelli in un fascicolo per cui aveva avuto l'autorizzazione dalla persona interessata.

Un avvocato, convocato come testimone, ha rifiutato di dare informazioni alla CPI-DMF invocando il segreto professionale e adducendo che le stesse interferivano anche nell'ambito della sua attività d'avvocato, ancorché la CPI-DMF avesse grandi perplessità

circa la liceità di talune di queste interferenze. Fondandosi sulla recente dottrina giuridica la CPI-DMF ha desistito dallo sporgere denuncia penale contro l'avvocato per negata testimonianza.

4.1.4 Partecipazione del Consiglio federale alla sedute della CPI-DMF

Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione delle persone tenute ad informare e all'interrogatorio dei testimoni nonché di esaminare i documenti prodotti, i pareri, i rapporti peritali e i processi verbali d'audizioni (art. 62 cpv. 1 LRC).

In occasione della prima seduta della CPI-DMF, il rappresentante del Consiglio federale ha dichiarato di voler desistere dalla partecipazione regolare in quanto temeva che la sua costante presenza potesse inibire taluni testimoni nella loro deposizione.

Per contro, ha dichiarato di voler far uso della facoltà di consultare gli atti nei locali della CPI, personalmente o per il tramite di un funzionario che avrebbe specialmente incaricato, in presenza di un segretario della CPI-DMF.

La CPI-DMF ha dovuto riunirsi soltanto sporadicamente con il Capo del DMF per discutere problemi di procedura, problemi in connessione con la rivelazione di segreti e altre questioni.

Ad intervalli irregolari, il presidente della CPI-DMF - talvolta con il vicepresidente oppure con il segretario - ha informato il Consiglio federale in merito allo stato dei lavori.

In connessione con l'organizzazione di resistenza (cfr. parte IV), la CPI-DMF ha interrogato come testimoni i precedenti capi del DMF on. Celio, Chevallaz, Delamuraz e Koller.

4.2 L'incaricato speciale del DMF

4.2.1 Mandato

Con decisione del 6 aprile 1990, il Capo del DMF ha designato un incaricato speciale per l'informazione e la consultazione del registro dei dati personali dei Servizi di sicurezza militari (SSM). Alla funzione di incaricato speciale il Capo del DMF ha chiamato il Dr. Franz Eng, già presidente del Consiglio nazionale.

Giusta l'articolo 4 della surriferita decisione, l'incaricato speciale del DMF deve informare tutte le persone iscritte nel registro dei SSM, eccettuate quelle nei cui confronti è pendente una procedura d'inchiesta. L'incaricato speciale deve garantire l'accesso a tutti gli schedari e fascicoli; in tale mansione egli è vincolato all'articolo 5 dell'ordinanza del 5 marzo 1990 concernente il trattamento dei documenti di protezione dello Stato.

4.2.2 Delimitazione dei lavori della CPI-DMF

La CPI-DMF ha avuto fra altro il mandato di controllare gli schedari personali dei SSM e di darne una valutazione politica. Il mandato non andava oltre. In particolare, la CPI-DMF non poteva permettere la consultazione degli atti. Non doveva nemmeno fungere da istanza di ricorso contro le decisioni dell'incaricato speciale.

Per l'adempimento di questo mandato, bastava che la CPI-DMF avesse accesso illimitato a tutti i documenti dei SSM. Tale accesso è sempre stato garantito; la CPI-DMF ringrazia l'incaricato speciale per questa pronta collaborazione.

4.2.3 Sicurezza dei documenti

All'inizio dei lavori, prima di procedere all'ispezione approfondita degli schedari dei SSM, sorse un leggero attrito quando la CPI-DMF propose al Capo del DMF di mettere sotto sigillo i locali

nei quali erano custoditi gli schedari. Il Capo del DMF vi acconsentì senz'indugio e subito dopo un funzionario della polizia cittadina di Berna apponeva i sigilli sotto la sorveglianza del presidente e del segretario della CPI-DMF. Questo provvedimento impediva tuttavia all'incaricato speciale di intraprendere il lavoro secondo il mandato. La faccenda potè essere chiarita in un colloquio tra l'incaricato speciale ed il presidente della CPI-DMF.

4.3 Incaricato speciale del DFGP

Con decisione del 5 marzo 1990 il Capo del DFGP istituiva un incaricato speciale della polizia federale con il compito di sorvegliare le schede del Ministero pubblico rispettivamente della Polizia federale nonché l'accesso alle medesime da parte dei rispettivi schedati.

La CPI-DMF ha ispezionato i locali e gli atti attribuiti alle cure dell'incaricato speciale del DFGP poiché presumeva che vi si trovassero ancora fascicoli militari; la presunzione trovò puntuale conferma.

4.4 Amministrazione federale

4.4.1 In generale

Secondo gli articoli 59 e seg. LRC, una commissione d'inchiesta può chiedere agli uffici, ai servizi e ai funzionari di fornirle informazioni oralmente o per scritto e di esibirle i pertinenti documenti.

La CPI-DMF ha interrogato, esclusivamente come testi, complessivamente 84 funzionari ed ex funzionari della Confederazione.

Ha consultato anche un gran numero di documenti provenienti da diversi uffici e servizi federali. Ha chiesto inoltre a parecchi uffici di consegnarle rapporti su intere problematiche o su singole questioni.

4.4.2 L'Aggruppamento dello stato maggiore generale, in particolare

Conformemente al mandato, la CPI-DMF ha dovuto occuparsi in particolare dell'Aggruppamento dello stato maggiore generale e ancora più da vicino della Divisione di stato maggiore dell'aggruppamento nonché con il Gruppo informazioni e sicurezza.

Essa ha interrogato i Capi dello Stato maggiore generale in funzione durante il periodo su cui si estendeva l'inchiesta, segnatamente i Comandanti di corpo Senn (1977 - 1980), Zumstein (1981 - 1985), Lüthi (1986 - 1989) e Häslar (dal 1990), i Capi dello Stato maggiore dell'Aggruppamento dello stato maggiore generale, Gantenbein e Froidevaux nonché gli ex sottocapi di Stato maggiore del servizio d'informazioni e resistenza, in particolare i divisionari Weidenmann (1969 - 1977), Ochsner (1978 - 1980), Petitpierre (1981 - 1988) e Schlup (1989 - 1990) come anche numerosi funzionari

4.4.3 Il Controllo federale delle finanze e il Segretariato delle Commissioni delle finanze dei due Consigli

Nell'ambito dell'inchiesta riguardante l'organizzazione di resistenza nonché i servizi d'informazione particolari (cfr. parte IV), la CPI-DMF è giunta alla conclusione che il finanziamento di questi servizi segreti doveva porre problemi speciali. Pertanto ha deciso di occuparsi minuziosamente di questo aspetto come anche del controllo delle finanze e della sovranità finanziaria dei Consigli nonché delle basi legali per il finanziamento dei servizi segreti.

La CPI-DMF ha interrogato il direttore del Controllo federale delle finanze (CFF) Gottlieb Schläppi, l'ex segretario delle Commissioni delle finanze dei due Consigli, Fritz Bucher, come anche collaboratori del CFF.

In merito a questi problemi, la CPI-DMF ha pure interrogato ex membri della Delegazione delle finanze dei due Consigli.

4.5 Tribunali

In un caso importante, per i necessari schiarimenti la CPI-DMF ha chiesto al Tribunale distrettuale di Zurigo i fascicoli riguardanti una causa penale.

In altri casi, la CPI-DMF ha dovuto chiedere all'uditore in capo dell'esercito di prendere visione di atti della giustizia militare. Nel caso Jeanmaire essa si è procurata tutti gli atti concernenti l'omonima procedura.

4.6 Uffici cantonali

La CPI-DMF ha effettuato - previa indicazione ai dipartimenti cantonali competenti, rispettivamente al loro Capo - ispezioni presso le amministrazioni militari dei Cantoni di Neuchâtel, Basilea Città, Basilea Campagna e Appenzello esterno ed ha consultato i dati personali presso i comandi di circondario.

Inoltre, in un caso la CPI-DMF ha dovuto ordinare il sequestro militare di atti di una successione custoditi presso un corpo di polizia cantonale in connessione con un'indagine penale ancora in corso. Infatti la CPI-DMF sospettava che questi atti potessero contenere informazioni importanti da tutelare contro consultazioni indiscrete.

4.7 Privati

4.7.1 Segnalazioni da parte di privati

La CPI-DMF ha ricevuto circa una dozzina di segnalazioni da parte di privati, concernenti in modo particolare la sorveglianza attuata da uffici militari in Svizzera. In parte i cittadini si sono

rivolti alla CPI-DMF per chiedere visione delle loro schede personali presso il DMF.

La CPI-DMF ha indagato in merito a tutte le segnalazioni. Le domande di consultazione delle schede sono state inviate all'incaricato speciale del Consiglio federale in materia di schede presso il DMF, l'ex consigliere nazionale Franz Eng, in quanto di sua competenza.

La CPI-DMF ha ricevuto una voluminosa documentazione da parte del comitato per la riabilitazione del brigadiere Jean-Louis Jeanmaire. ("Association pour la réhabilitation du brigadier Jean-Louis Jeanmaire").

4.7.2 Interrogatori e consegna di documenti

Giusta gli articoli 59, capoverso 3, e 60 LRC, anche persone e istituzioni private sono tenute a consegnare i documenti in loro possesso a una commissione d'inchiesta nella misura in cui siano sottoposte all'obbligo di testimoniare.

La CPI-DMF ha interrogato come testi 37 privati. Inoltre si è fatta consegnare documenti da privati.

4.8 Possibilità di dichiararsi

4.8.1 Diritto di esaminare i documenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 LRC

Giusta l'articolo 63 capoverso 1 LRC le persone direttamente toccate nei loro interessi dall'inchiesta hanno diritto di assistere all'audizione delle persone tenute a informare e dei testi, di porre domande complete e d'esaminare i documenti prodotti, i pareri, i rapporti peritali e i processi verbali d'audizione della commissione d'inchiesta. Quest'ultima può negare loro, secondo l'articolo 63 capoverso 2 LRC, d'assistere alle audizioni e di

esaminare gli atti in quanto sia indispensabile nell'interesse dell'indagine in corso.

In questo caso, i mezzi di prova di cui si tratta potranno essere presi in considerazione solamente se il loro contenuto essenziale sia stato comunicato a voce o per scritto alle persone toccate e a queste sia data la possibilità di dichiararsi e di indicare le controprove.

Non si è dovuto ricorrere a tale procedura.

4.8.2 Diritto di dichiararsi secondo l'articolo 63 capoverso 3 LRC

Secondo l'articolo 63 capoverso 3 LRC, chiusa l'inchiesta e prima della presentazione del rapporto ai Consigli deve essere data alle persone cui siano mossi rimproveri la possibilità di dichiararsi davanti alla commissione d'inchiesta.

La CPI-DMF ha dato possibilità a 18 persone di pronunciarsi per corrispondenza. Due persone hanno chiesto di comparire davanti al plenum per esprimere il proprio parere. La CPI-DMF ha dato seguito alla richiesta.

5. Procedimento ulteriore

5.1 Cenni generali

Conformemente all'articolo 65 capoverso 2 LRC l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta non impedisce un'altra procedura richiesta dalla legge, segnatamente da quella sulla responsabilità.

All'inizio dei lavori la CPI-DMF si è trovata davanti a due procedure parallele alla sua attività e toccanti parte del suo mandato d'inchiesta.

5.2 Inchiesta disciplinare del giudice federale Pfisterer

5.2.1 Oggetto dell'inchiesta

Durante la trasmissione "Rundschau" della televisione della Svizzera tedesca e retoromancia del 20 febbraio 1990, il noto giornalista Andreas Kohlschütter rimproverava a un collaboratore del GIS di averlo voluto indurre, il 22 marzo 1989, durante un pranzo in comune in un albergo di Morat, a sorvegliare determinate organizzazioni sul piano nazionale.

Il 21 febbraio 1990, il Capo del DMF ordinava un'inchiesta disciplinare contro il suddetto collaboratore del GIS. L'inchiesta venne affidata al giudice federale Thomas Pfisterer (cfr. parte II n. 2.5.2)

Il mandato assegnato il 12 marzo 1990 alla CPI-DMF contiene fra altro anche il compito di chiarire se il GIS abbia svolto attività vietate contro Svizzeri in Patria.

5.2.2 Problemi di delimitazione

5.2.2.1 Problema della priorità d'inchiesta

In occasione dell'audizione del giudice federale Pfisterer il 29 marzo 1990, la CPI-DMF ha pure discusso il problema della priorità. Il Giudice federale Pfisterer aveva dichiarato di non poterle fornire i documenti che aveva raccolto. Inoltre le aveva chiesto di desistere dall'interrogare il collaboratore del GIS assoggettato all'inchiesta disciplinare o, perlomeno, di non interrogarlo in merito ai fatti di "Morat". Dichiarò poi di accelerare al massimo la procedura al fine di presentare tempestivamente il rapporto al Consiglio federale. Tuttavia, data la segretezza del rapporto, non poteva consegnarle i fascicoli se la CPI-DMF non presentasse una pertinente richiesta al Consiglio federale.

La domanda presentata dal giudice federale Pfisterer alla CPI-DMF si fondava sul criterio che un'inchiesta disciplinare avviata prima dell'inizio dei lavori di una commissione parlamentare d'inchiesta gode della priorità rispetto all'inchiesta parlamentare avviata successivamente.

La legge non chiarisce questo punto. L'articolo 65 capoverso 2 LRC dispone che non sia impedita un'altra procedura richiesta dalla legge, tace però in merito alla priorità.

Visto che il giudice federale Pfisterer proponeva una rapida conclusione della propria inchiesta, la CPI-DMF ha rinunciato alla risoluzione definitiva del problema dichiarandosi d'accordo per una discrezionalità temporanea.

Nondimeno la CPI-DMF sostiene con assoluta fermezza che, secondo il suo parere, una commissione parlamentare d'inchiesta debba poter esigere la priorità. Nel rapporto della Commissione della Gestione del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1966 e in modo ancora più evidente in quanto auspicato in seno al Consiglio degli Stati dal presidente della commissione (Boll. Sten. CS, 1966, 128) si vorrebbe che le autorità competenti sospendano o non introducano processi di responsabilità o altre procedure giudiziarie sin che è in corso un'inchiesta parlamentare poiché, manifestamente, procedure di questo genere, in cui rientrano anche le inchieste disciplinari, potrebbero pregiudicare i lavori di una commissione parlamentare d'inchiesta.

5.2.2.2 Problema dell'esclusività dell'inchiesta

Una perizia dell'Ufficio federale di giustizia, allestita su incarico del capo del DMF, è giunta alla conclusione che un'inchiesta disciplinare in corso possa impedire a una commissione parlamentare d'inchiesta l'accesso ai fascicoli o agli atti della procedura disciplinare senza chiederlo al funzionario del GIS coinvolto in detta procedura. Dalla volontà del legislatore di condurre due procedure parallele emerge anche che deve essere data garanzia per cui ciascuna procedura possa essere eseguita regolarmente e se-

condo il diritto. La necessità di un coordinamento permane incontrastata, ma le due procedure devono poter essere condotte in modo indipendente. Questo esclude quindi che una commissione parlamentare d'inchiesta possa accedere ai fascicoli di un'inchiesta disciplinare prima che quest'ultima sia stata risolta. Indubbiamente una commissione parlamentare d'inchiesta gode di ampio diritto di consultazione dei documenti e può imporre la propria volontà anche contro quella del Consiglio federale. Nondimeno, il diritto di consultazione dei documenti non può intralciare o addirittura bloccare l'Esecutivo rispettivamente un Dipartimento nelle sue competenze, specialmente in quelle necessarie per dirigere e controllare l'amministrazione. Ne consegue che la CPI deve in ogni caso attendere la conclusione dell'inchiesta disciplinare prima di poterne consultare i processi verbali. La CPI-DMF non ha potuto condividere tale concezione.

Siffatta interpretazione del diritto contrasta manifestamente con l'enunciato ed il senso dell'articolo 65 capoverso 2 LRC. La CPI-DMF non ha pertanto desistito dall'interrogare come teste il collaboratore del GIS. Essa esprime profondo biasimo contro il fatto che nella prima audizione il teste si sia rifiutato di deporre in merito al precedente di "Morat", adducendo che il giudice federale Pfisterer gli aveva intimato il silenzio poiché si trattava di fatto "SEGRETO". Si è dovuto indire una seconda audizione per poter interrogare il teste anche in merito a questo precedente. Il giudice federale Pfisterer dichiarò davanti alla CPI-DMF di non aver dato tali istruzioni al funzionario del GIS. Gli aveva unicamente comunicato che in una procedura disciplinare il proscioglimento dell'obbligo di serbare il segreto vale soltanto davanti all'incaricati dell'inchiesta, al suo segretario e al capo del DMF. Egli non ha facoltà di liberarlo da tale obbligo davanti alla CPI-DMF.

5.2.2.3 Protezione della confidenzialità

Il 30 marzo 1990, giorno del colloquio con il giudice federale Pfisterer, la CPI-DMF ha depositato presso il Capo del DMF domanda per l'esibizione immediata dei fascicoli concernenti l'inchiesta

disciplinare. Il Consiglio federale, pur acconsentendo, ha successivamente espresso la riserva di un eventuale ritardo, in quanto il giudice federale Pfisterer aveva garantito al teste che la sua deposizione sarebbe rimasta nota unicamente al giudice medesimo, al segretario del tribunale e al Capo del dipartimento. Da quanto indicato dal Capo del DMF, numerosi testi, in siffatte circostanze, avevano rinunciato ad appellarsi al diritto di non deporre secondo l'articolo 16 della legge sulla procedura amministrativa in connessione con l'articolo 42 capoverso 1 della legge di procedura civile. Egli aveva predisposto che i testi rilasciassero una dichiarazione scritta secondo cui la loro testimonianza potesse essere messa a disposizione della CPI-DMF. Successivamente tre testi negarono tale dichiarazione e la CPI-DMF fu costretta a riconvocarli per una nuova deposizione.

Dopo aver consultato i verbali, la CPI-DMF non ha trovato nessuna garanzia del tenore surriferito rilasciata dal giudice federale Pfisterer; bisogna quindi presumere che queste garanzie non siano state messe a verbale visto che sono state fatte valere davanti alla CPI-DMF. In una successiva convocazione come teste, il giudice federale Pfisterer ha contestato davanti alla CPI-DMF di aver rilasciato una qualsiasi dichiarazione nei confronti del teste della procedura disciplinare. Il capo del DMF è stato posto a confronto con tale deposizione. Egli ha ribadito che il giudice federale Pfisterer gli aveva confermato la garanzia di cui si tratta. Probabilmente si trattava del comunicato già menzionato, riguardante il proscioglimento dall'obbligo di serbare il segreto che però nega il diritto di deporre davanti a terzi.

Per quanto tali garanzie siano state date effettivamente, la CPI-DMF è del parere che già quanto al contenuto esse sono giuridicamente inammissibili. Infatti ne conseguirebbe che in una procedura di ricorso tali deposizioni non potrebbero essere impiegate e quindi dovrebbero essere ripetute.

Secondo una perizia dell'Ufficio federale di giustizia una siffatta garanzia - foss'anche giuridicamente inammissibile - per data che sia deve poi anche essere mantenuta in virtù del principio costituzionale della protezione della fiducia. Pertanto - come

d'altronde è avvenuto - i processi verbali riguardanti deposizioni da parte di testimoni possono essere consegnati alla CPI soltanto previa approvazione dell'interrogato.

La CPI-DMF ravvede in un siffatto precedente una considerevole limitazione dei propri diritti. Evidentemente essa può riconvocare una persona in qualità di teste; ciò tuttavia non risolve il nocciolo del problema se il Consiglio federale, nei confronti di una commissione parlamentare d'inchiesta, fa valere la protezione della fiducia, aggirando in tal modo il diritto d'informazione attribuito alla commissione in virtù dell'articolo 61 capoverso 4 LRC. Il Consiglio federale potrebbe quindi sottrarre informazioni all'esame di una commissione d'inchiesta, istituendo per esse una fattispecie di protezione di fiducia, anche se dovesse poi fornirle a seguito della liberazione dal segreto d'ufficio o militare.

In tali circostanze sarebbe ad esempio impossibile a una commissione parlamentare d'inchiesta consultare presso il Consiglio federale documenti di servizi d'informazione esteri affidatigli esclusivamente per portarli a conoscenza di servizi d'informazioni svizzeri. Il Consiglio federale potrebbe avvalersi della facoltà di non consegnare gli atti senza l'autorizzazione da parte del servizio estero interessato.

Una siffatta situazione sarebbe inaccettabile. La CPI-DMF è del parere che tali pratiche da parte degli organi d'inchiesta devono essere in avvenire evitate. In ogni caso bisognerebbe escludere per legge la possibilità di far valere la protezione della fiducia allo scopo di negare informazioni nei confronti di una commissione parlamentare d'inchiesta.

5.3 Inchiesta amministrativa del professore Voyame

5.3.1 L'oggetto comune dell'inchiesta

Dopo le rivelazioni del febbraio di quest'anno riguardanti la presenza presso il DMF di schedari personali di contenuto delicato,

il Capo del DMF, con decisione del 1° marzo 1990, ha ordinato l'esecuzione di un'inchiesta amministrativa per chiarire perché il Capo del DMF non era stato avvertito affatto oppure non completamente o ancora non tempestivamente circa detti schedari personali contenenti informazioni delicate, tenuti precedentemente e attualmente da parte del Gruppo servizi informazioni e sicurezza dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello Stato maggiore generale.

Questo oggetto d'indagine rientra nel mandato conferito alla commissione secondo l'articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 12 marzo 1990 sull'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta incaricate di chiarire avvenimenti di grande portata in seno al Dipartimento militare federale.

5.3.2 Problemi di delimitazione

5.3.2.1 "Procedura richiesta dalla legge"

In occasione di un colloquio del 29 marzo 1990 si è esaminato se l'inchiesta amministrativa Voyame non dovesse essere condotta parallelamente con i lavori della CPI. Si trattava di decidere se un'inchiesta amministrativa rientrasse o no fra "le procedure richieste dalla legge" la cui esecuzione non viene impedita dall'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta secondo l'articolo 65 capoverso 2 LRC.

Contrariamente alle procedure penali, ai processi di responsabilità e alle procedure disciplinari, le procedure amministrative non sono disciplinate dalla legge. Il Consiglio federale ha emanato il 18 novembre 1981 direttive sulle inchieste amministrative, le quali contengono - ancorché a livello giuridico inferiore - disposizioni disciplinanti la procedura. La CPI-DMF è pertanto giunta alla conclusione che fondamentalmente le inchieste amministrative sono procedure d'inchiesta secondo l'articolo 65 capoverso 2 LRC che non devono essere impediti dall'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta.

5.3.3.2 Priorità d'inchiesta

Poiché per la CPI-DMF le fattispecie su cui si doveva indagare mediante la procedura amministrativa non rientravano fra i problemi centrali della propria inchiesta, essa ha approvato l'avvio di questa procedura da parte del prof. Voyame aspettandosi che la stessa si sarebbe conclusa in un momento in cui la CPI-DMF, senza alcun pregiudizio per i propri lavori o ritardo dei medesimi, avrebbe potuto attingerne ai risultati. Infatti, il prof. Voyame ha chiuso la propria inchiesta il 30 aprile 1990 presentando il proprio rapporto al Consiglio federale. La CPI-DMF ha chiesto al Capo del DMF di mettere a disposizione gli atti pertinenti; essa è entrata in possesso dei fascicoli il 30 maggio 1990 .

5.4 Valutazione

La CPI-DMF è del parere che l'attuale situazione giuridica sia insufficiente. Il parallelismo delle procedure secondo l'articolo 65 capoverso 2 LRC potrebbe indurre in casi estremi l'Esecutivo a ordinare senza riguardo alcuno l'esecuzione di inchieste disciplinari oppure amministrative unicamente per intralciare un'inchiesta parlamentare. Infatti l'Esecutivo è in grado di ritardare a piacimento i lavori di una commissione d'inchiesta ordinando un'indagine sul medesimo oggetto. Neppure è escludibile che tali indagini possano essere appositamente ordinate affinché le persone tenute a dare informazioni e i testi siano "preparati" in modo che la commissione d'inchiesta annaspi nel vuoto.

La CPI-DMF raccomanda di modificare la LRC in modo che siano sospese tutte le procedure concernenti il medesimo oggetto demandato per schiarimenti a una commissione parlamentare d'inchiesta. Nell'ordinamento dei funzionari si trova una normativa corrispondente che può servire da esempio. Secondo l'articolo 3 della legge sui funzionari del 30 giugno 1927 e l'articolo 18 capoverso 2 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità, per norma una procedura disciplinare è interrotta se contro il funzionario è aperta per la medesima fattispecie una procedura penale.

II. GRUPPO INFORMAZIONI E SICUREZZA (GIS)**1. Mandato, organizzazione e attività del GIS****1.1 Introduzione**

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 12 marzo 1990, oggetto dell'inchiesta era l'attività del Gruppo informazioni e sicurezza (GIS). La commissione ha inoltre esaminato se e in qual misura il GIS si è procurato, ha memorizzato ed elaborato informazioni riguardanti persone e organizzazioni in Svizzera.

1.2 Mandato

Subordinazione, organizzazione e compiti del GIS come anche delle sue divisioni e sezioni sono contenuti nel "Regolamento degli affari dello Stato maggiore dei Servizi dell'Aggruppamento dello Stato maggiore generale (SMAGSG)" emanato il 15 maggio 1987 con l'approvazione del capo del dipartimento da parte del capo dello Stato maggiore generale in base all'articolo 5 dell'ordinanza del DMF sul regolamento di servizio del 1° febbraio 1968. Non esistono atti poziori che si occupano del GIS.

Interrogato come testimone davanti alla CPI-DMF, il divisionario Schlupp, sottocapo di stato maggiore del Servizio d'informazione e di sicurezza fino al 30 maggio 1990, ha descritto come segue il compito del suo servizio:

"Con il mio ufficio mi informo in merito a pericoli e minacce di tipo militare e provvedo ad allarmare tempestivamente gli organi decisionali. Inoltre col mio ufficio mi procuro conoscenze per un'adeguata pianificazione, dotazione nonché formazione della nostra sicurezza. Questo rientra nell'ambito del servizio d'informazioni. Nel campo della sicurezza proteggo l'esercito contro influenze o interventi dannosi."

In siffatta formulazione, il mandato del GIS risulta strettamente militare; in particolare, il procacciamento di informazioni è limitato a quelle d'importanza militare. Per contro, l'ambito "locale" delle competenze del GIS secondo tale impostazione non è assoggettato a nessuna limitazione; informazioni di importanza militare possono essere procacciate anche nel Paese e concernere i suoi abitanti.


Il gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio Nazionale accertava, nel suo rapporto del 19 gennaio 1981 in merito a questa problematica, che la lotta contro la sovversione in Svizzera non rientrava nei compiti del GIS bensì in quelli della polizia federale (cfr. n. 26 del rapporto del gruppo di lavoro)

1.3 Organizzazione e attività

1.3.1 In generale

Il GIS fa parte dello Stato maggiore dell'Aggruppamento dello stato maggiore generale. Il suo capo, il sottocapo di stato maggiore servizio d'informazione e sicurezza, è direttamente subordinato al capo dello Stato maggiore generale. Egli dispone di uno stato maggiore e di due divisioni, segnatamente la Divisione servizio d'informazioni e la Divisione sicurezza.

Il GIS è strutturato come segue:



1.3.2 Stato maggiore e sezioni ad esso direttamente subordinate

1.3.2.1 Stato maggiore

Lo Stato maggiore subordinato al sottocapo di stato maggiore Servizi d'informazioni e sicurezza si occupa di compiti nell'ambito personale, amministrativo e finanziario. Al suo sostituto, che è vicedirettore del GIS, sono subordinate la sezione tecnica, il protocollo militare e il servizio d'informatica. Egli è responsabile per i campi amministrativo, tecnico e personale nonché per la pianificazione militare e la preparazione del gruppo alla guerra. Inoltre coordina l'intervento dell'elaborazione elettronica dei dati nel gruppo e nell'ambito del servizio d'informazioni della truppa.

1.3.2.2 Sezione tecnica

La sezione tecnica è l'ufficio specializzato per i mezzi necessari al procacciamento di informazioni e alla sicurezza. Essa assicura la formazione tecnica dei collaboratori del GIS nei campi Servizi d'informazione e di sicurezza nonché della trasmissione. Inoltre deve risolvere problemi tecnici della polizia federale nonché dei corpi cantonali e comunali di polizia e si occupa di questioni edilizie del GIS.

La sezione tecnica dispone di materiale per l'intercettazione e l'osservazione (circa l'impiego cfr. n. 3).

Per la soluzione di problemi tecnici complicati, questa sezione si è garantita il sostegno da parte del servizio di ricerca scientifica della polizia della città di Zurigo (WFD). Il 30 novembre 1970, la Confederazione e la città di Zurigo hanno concluso un contratto secondo cui il servizio di ricerca scientifica si occupa, su mandato della sezione tecnica, nei campi del procacciamento d'informazioni, controspionaggio, conservazione di impronte in casi di delitti con esplosivi nonché per l'allestimento di documentazione. Il mandato al WFD nell'ambito del contratto è precisato nel capitolato d'oneri del capo della sezione tecnica del 1° gennaio 1979. Inoltre, il capo della sezione tecnica assegna al servizio di ricerca scientifica mandati di ricerca. Per le prestazioni del servizio di ricerca scientifica in favore dello Stato maggiore dell'Aggruppamento dello stato maggiore generale la Confederazione paga alla città di Zurigo annualmente circa 290'000 franchi. Questo importo non è esposto separatamente nel preventivo della Confederazione bensì nella rubrica "lavori di divisione" dello Stato maggiore dell'Aggruppamento dello stato maggiore generale (cfr. n. 1.6).

La CPI-DMF ha potuto accertare che la sezione tecnica ha lavorato anche per i "servizi segreti" (cfr. parte IV): ad esempio detta sezione ha controllato la sicurezza dei vani usati dal servizio d'informazioni particolare (P-27) e talvolta ha procurato a detto servizio anche materiale. In favore dell'organizzazione di resi-

stenza detta sezione ha elaborato problemi di trasmissione e altri problemi di natura tecnica e ha controllato i locali della medesima per il loro aspetto tecnico. Inoltre, diversi mandati assegnati dalla sezione tecnica al servizio di ricerca scientifica erano in realtà destinati all'organizzazione segreta di resistenza.

1.3.2.3 Protocollo militare

Il protocollo militare dirige i rapporti con l'estero in tutti gli ambiti militari. Organizza visite e accreditamenti e si occupa della loro esecuzione.

1.3.2.4 Servizio d'informatica

Da quasi un anno il GIS dispone di un nuovo servizio, quello dell'informatica, direttamente subordinato al vicedirettore. Detto servizio "SI-INF" si occupa della collaborazione con altri uffici dell'Amministrazione militare, segnatamente dello sviluppo dei sistemi informatici del GIS. Il servizio elabora problemi inerenti alla trasmissione e vigila sulla sicurezza degli impianti.

Valutazione

L'organizzazione dello stato maggiore e delle sezioni e servizi ad esso direttamente subordinati non suscitano nessuna osservazione speciale da parte della CPI-DMF.

1.3.3 Divisione Servizi d'informazione

1.3.3.1 Mandato e organizzazione in generale

Il capo della Divisione servizi d'informazione è direttamente subordinato al sottocapo di stato maggiore, Servizi d'informazione e sicurezza e, per quanto concerne il Servizio d'informazione ine-

rente alla preparazione alla guerra, è attribuito alla collaborazione con il sottocapo di stato maggiore del gruppo fronte. Secondo l'ordinamento dello Stato maggiore dell'Aggruppamento dello stato maggiore generale egli dirige, a livello concezionale e organizzativo, l'aspetto strategico e operativo del servizio d'informazioni della truppa, il procacciamento e l'elaborazione di informazioni e notizie, la diffusione di giudizi e valutazioni circa la situazione e la minaccia nell'aspetto della politica di sicurezza come anche il procacciamento delle informazioni basilari riguardanti la minaccia nonché l'ambiente nell'ambito della pianificazione generale militare.

Il capo della Divisione Servizi d'informazione dispone - oltre agli uffici amministrativi - di una sezione acquisti, una sezione valutazione e una sezione servizio d'informazione della truppa. Egli provvede a collaborare con la Divisione della condotta elettronica della guerra aggregata all'Ufficio federale delle truppe di trasmissione e con la sezione del servizio d'informazione dell'aviazione della difesa contraerea, aggregata al comando di queste truppe.

Nell'ambito della sua inchiesta, la CPI-DMF ha attribuito particolare importanza al chiarimento del problema volto a sapere se la Divisione Servizi d'informazione esercita o ha esercitato tale servizio sul piano "della politica interna" oppure su quello della "politica sociale".

1.3.3.2 Sezione procacciamento

La Sezione procacciamento si procura informazioni importanti secondo l'ordine prioritario stabilito dal capo della Sezione valutazione.

1.3.3.3 Sezione valutazione

La Sezione valutazione deve garantire la continuità dell'informazione e il tempestivo preallarme delle istanze superiori di comando e di decisione; essa valuta continuamente la situazione riguardante la politica di sicurezza, la sua evoluzione e le sue prospettive, i mezzi, le capacità e le intenzioni di parti realmente o potenzialmente in conflitto, di rivali o alleati potenziali come anche la minaccia della Svizzera e dei suoi interessi.

Il capo stabilisce fra l'altro un ordine prioritario riguardante il fabbisogno e il procacciamento d'informazioni. In determinati ambiti generali egli rilascia per scritto un mandato permanente di procacciamento; in casi specifici, rilascia mandati speciali per il procacciamento d'informazioni a breve scadenza.

Il capo della sezione valutazione stabilisce il fabbisogno in informazione, eventualmente in base alla richiesta dell'Amministrazione federale, degli addetti alla difesa oppure di servizi d'informazioni esteri.

La sezione valutazione descrive sommariamente la situazione internazionale in rapporti a disposizione delle autorità politiche e militari cui è subordinata. Essa sfrutta le informazioni che provengono dalla sezione procacciamento oppure altri canali (massmedia, informazioni di agenzia, pubblicazioni diverse, sorveglianza elettronica da parte delle truppe di trasmissione, informazioni che giungono direttamente al servizio d'informazioni particolare ecc.).

La sezione valutazione infine dirige il centro di indicazione e d'allarme presso cui vengono raccolte tutte le informazioni disponibili.

1.3.3.4 Sezione servizio d'informazione della truppa

La Sezione servizio d'informazione della truppa si occupa della formazione e del perfezionamento degli ufficiali, sottufficiali e soldati in formazioni che prestano servizio negli stati maggiori e nelle unità di stato maggiore delle unità di truppe dell'esercito e mette a loro disposizione il necessario materiale di lavoro.

1.3.3.5 Metodi per il procacciamento d'informazioni

La CPI-DMF ha cercato di farsi un'idea generale sulla sezione procacciamento ponendo un particolare accento sul problema dei metodi applicati per ottenere le informazioni. Nel merito, l'ordinamento di servizio dello stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale non dice nulla; la CPI-DMF non ha nemmeno avuto notizia in merito a eventuali istruzioni o atti che regolassero esplicitamente questo aspetto.

In base alla documentazione disponibile e senza prova del contrario la CPI-DMF è giunta ai seguenti accertamenti:

- I funzionari del GIS indubbiamente non svolgono attività di "spionaggio" nell'usuale significato del termine. Nella Divisione Servizi d'informazione non sono attivi agenti come potrebbe essere il caso presso servizi stranieri (nella storia recente si riscontrano numerosi esempi). A causa della limitazione dell'effettivo del personale, la Divisione Servizi d'informazione sarebbe comunque lasciata in balia del caso.
- Di norma, il servizio d'informazioni svizzero si rivolge a informatori (non per le informazioni che provengono da fonte pubblica, da addetti alla difesa oppure da servizi esteri). Questi informatori per procurarsi le informazioni non corrono nessun rischio o soltanto un rischio minimo (tale rischio potrebbe ad esempio sorgere quando, nonostante il divieto, sono esportate informazioni da un Paese terzo oppure quando è stato violato in un Paese terzo il divieto di fotografare).

- Permane ampiamente misterioso invece il modo con cui i colleghi degli informatori, le così dette "fonti secondarie" (cfr. n. 1.3.3.6.2), si procurano determinate informazioni per la sezione procacciamento. I funzionari del GIS non conoscono i modi di procacciamento d'informazioni da parte di queste "fonti secondarie". Nondimeno, il fatto che almeno una parte di queste informazioni nonché il tipo delle medesime può essere procurata soltanto contro pagamento non consente di escludere che via sia stata una così detta attività "operativa" ovvero sia che per procurarsi tali informazioni si sia violato diritto estero. In ogni caso è indubbio che le così dette "fonti secondarie" per procacciarsi le notizie devono correre determinati rischi.

1.3.3.6 Fonti d'informazione e collaborazione con terzi

La sezione procacciamento deve provvedere alle necessarie fonti d'informazione per poter soddisfare il fabbisogno da parte della sezione valutazione. Le fonti d'informazione possono essere pubbliche.

Le informazioni provengono da addetti alla difesa, da informatori, da altri uffici dell'Amministrazione federale e da Servizi d'informazione esteri.

1.3.3.6.1 Addetti alla difesa svizzeri

La Svizzera invia all'estero 13 addetti alla difesa, tutti ufficiali istruttori di grado superiore. Sono distribuiti in ambasciate svizzere di tutto il mondo (Londra, Parigi, Washington, Varsavia, Vienna, Roma, Mosca, Tokio, Il Cairo, Bonn, Ankara, Budapest e Stoccolma); di norma sono accreditati in 41 nazioni della regione corrispondente. Nel 1991 sarà aperto un nuovo posto (il 14esimo posto) a Nuova Delhi.

Gli addetti alla difesa svizzeri hanno il compito permanente di procurarsi nelle nazioni della loro regione tutte quelle informazioni oggetto dell'"elenco del fabbisogno permanente

d'informazioni": informazione su forze armate, sulla politica militare, economica e di sicurezza, sulla situazione interna, i problemi di armamento ed equipaggiamento in armi dei Paesi mirati. Sporadicamente devono elaborare problemi specifici; la sezione procacciamento assegna tali compiti di moto proprio oppure su mandato di un altro ufficio del Dipartimento militare (esempi recenti: spiegamento degli eserciti nei Paesi del Medio Oriente, evoluzione della situazione nella RDT). Infine, essi redigono mensilmente rapporti su temi di loro scelta.

Affinché gli addetti alla difesa possano essere in grado di adempiere i loro compiti, seguono una formazione speciale presso il GIS. L'insegnamento verte soprattutto nell'approfondimento delle conoscenze riguardanti la regione dove essi dovranno svolgere la loro attività come anche sull'introduzione circa il modo e i metodi per procurarsi informazioni da fonti accessibili.

1.3.3.6.2 Informatori

Un'altra categoria di fonti d'informazione (nel presente rapporto definiti "informatori") è costituita da persone estranee al GIS e che non sono specialisti del ramo. Nella maggior parte dei casi si tratta di cittadini svizzeri che hanno rapporti con l'estero. Presso la sezione procacciamento, per i contatti con gli informatori vi sono specialisti assunti come ufficiali di comando.

Un giornalista bernese aveva preteso nel periodico "Klartext" che, nel 1980, in occasione di un'intervista con il signor Eduard Lehmann, direttore della commissione federale delle finanze, nel frattempo deceduto, aveva visto una lista concernente i pagamenti del GIS ai diversi informatori. Lehmann alla domanda circa la motivazione di tali pagamenti avrebbe risposto: "Ad esempio per rapporti da agenzie giornalistiche". La CPI-DMF non ha potuto ritrovare la lista surriferita. Durante l'interrogatorio, il giornalista si è però ricordato di un nome recato nella lista e che doveva essere un collega di lavoro. La CPI-DMF ha potuto accertare che un giornalista di uguale nome, dal 1975 sino ad ora, è stato fonte d'informazione per il GIS e dal 1985 sino a metà 1989 - non esi-

stono atti anteriori - ha ricevuto annualmente un'indennità di circa 6'000 franchi.

Secondo indicazioni del GIS, si tratta di uno specialista versato nei problemi delle forze di mare di Stati extraeuropei. Secondo quanto abbia potuto chiarire la CPI-DMF detto giornalista si occupava pubblicisticamente anche con organizzazioni del fronte e organizzazioni d'influenza (cfr. n. 2.3) ed era politicamente attivo in Svizzera. Il competente funzionario del GIS ha detto di ignorare tutto ciò. Il giornalista ha affermato alla CPI-DMF di non aver mai fornito informazioni riguardanti persone, organizzazioni e avvenimenti in Svizzera.

In un altro caso la Sezione procacciamento ha cercato di accaparrarsi i servizi di un giornalista. Durante un viaggio di servizio questi aveva potuto raccogliere per il GIS informazioni in merito alle parti coinvolte in un conflitto in Africa nonché im merito al loro armamento.

Non sono noti alla CPI-DMF altri casi in cui la Sezione procacciamento abbia cercato la collaborazione di giornalisti.

La CPI-DMF ha anche esaminato il problema per sapere se vi sono informatori attivi per il GIS senza che lo sappiano i loro datori di lavoro. Secondo le testimonianze udite, nel caso degli informatori si tratta quasi sempre di persone indipendenti e quindi questo problema non si pone; negli altri casi di norma il datore di lavoro era avvertito, in passato magari direttamente dal capo dello Sato maggiore generale.

Per norma, gli informatori vengono impiegati unicamente per il procacciamento d'informazioni contenute nell'elenco del fabbisogno permanente (cfr. n. 1.3.3.3). Questi informatori sono, la maggior parte delle volte, inadatti per procacciare informazioni speciali nell'ambito di mandati singoli per cui è richiesta una risposta rapida. In numerosi casi gli informatori non si procurano le notizie da sé bensì le raccolgono presso terzi, in particolare presso cittadini stranieri, con cui essi sono in stretto contatto (così dette "fonti secondarie", cfr. anche n. 1.3.3.5). L'ufficiale che

ha dato l'incarico non conosce l'identità di queste persone. Dal canto loro le fonti, nella maggior parte dei casi, ignorano che le loro informazioni sono destinate al GIS.

A taluni informatori vengono indennizzate le spese (viaggi, pernottamenti in albergo, pasti, costi di trasmissione ecc.); ma essi non sono remunerati per le informazioni fornite. Altri informatori sono liquidati in globo e/o ricevono contributi diversificati per i rapporti che forniscono. Queste somme sono conteggiate dal GIS nella rubrica "lavori di divisione" (cfr. n. 1.6). Il contabile del GIS consegna all'ufficiale di comando la somma necessaria in base a conteggi "camuffati"; l'identità del destinatario non è menzionata. Gli ufficiali di comando versano dette somme contro quietanza "camuffata" che poi trasmettono al contabile del GIS. Secondo la propria deposizione, il contabile del GIS di tempo in tempo esige un rapporto allestito dagli informatori per controllare se il denaro è stato impiegato correttamente.

1.3.3.6.3 Uffici dell'Amministrazione federale

- Polizia federale

Con la riunione delle funzioni di capo della polizia federale e capo della sicurezza non sorprende il fatto che vi fosse un reciproco scambio d'informazioni tra la Divisione del servizio d'informazioni e la polizia federale. Secondo le indagini della CPI-DMF, il capo dello Stato maggiore generale e il procuratore generale della Confederazione decisero, il 15 agosto 1978 in un colloquio, di indire annualmente una seduta dei responsabili della polizia federale e di quelli della sezione procacciamento. A questa decisione è stato dato seguito; i rappresentanti dei due uffici menzionati si riunivano ogni anno.

La CPI-DMF ha chiesto i verbali di queste sedute ma li ha ricevuti in modo incompleto perché essi non sono sempre stati allestiti, altri non risultano più rintracciabili. In ogni caso emerge chiaramente dagli atti ancora esistenti che tra la polizia federale e la sezione procacciamento avveniva uno scambio d'informazioni; è

perfino stata tenuta una statistica circa il numero delle informazioni scambiate. Entrambi i Servizi adeguavano il proprio rapporto a quelli dei Servizi d'informazioni stranieri con i quali collaboravano e tenevano in comune l'elenco del fabbisogno permanente d'informazione. La polizia federale ha messo a disposizione della sezione procacciamento documenti provenienti dalla sorveglianza telefonica e dai propri rapporti trimestrali. Dal canto suo, la sezione procacciamento trasmetteva alla polizia federale i rapporti mensili degli addetti alla difesa svizzera come anche - secondo testimonianza dei responsabili - le notizie fornite da servizi d'informazioni stranieri e riguardanti faccende interne della Svizzera.

Secondo dichiarazioni di un ex funzionario della polizia federale, La Divisione informazioni continuava a chiedere alla polizia federali informazioni riguardanti domiciliati in Svizzera. Il surriferito funzionario ha poi affermato che in questi casi soltanto raramente è stata fatta seguire una risposta. I militari hanno diritto a risposta soltanto quando sono in gioco interessi militari. Per la protezione dello Stato è competente la polizia federale.

In un altro caso concreto giunto a conoscenza della CPI-DMF, la Divisione servizio d'informazioni si rivolse alla polizia federale per ottenere informazioni su un nostro parlamentare segnatamente sui suoi rapporti personali e professionali. Da un incarto GIS presso la polizia federale risulta che questa allestì un rapporto che però non venne mai inviato al GIS.

- Altri uffici dell'Amministrazione

Secondo deposizione da parte di un collaboratore competente, il GIS avrebbe dovuto poter disporre di informazioni a tutti i livelli del DMF. Sembra che diverse istanze del GIS abbiano proprie "reti d'informazione" in seno al dipartimento. Secondo le dichiarazioni di un teste, il GIS perderebbe credibilità qualora queste "reti" dovessero intersecarsi.

1.3.3.6.4 Servizi d'informazioni esteri

Per il traffico con i servizi d'informazioni esteri esiste presso la sezione procacciamento un ufficio di collegamento. Grazie ai suoi mezzi di trasmissione esso è in grado di mantenersi in contatto con i servizi d'informazioni stranieri anche quando i mezzi usuali dovessero fallire e soprattutto in caso di crisi.

I servizi d'informazioni esteri con cui è mantenuto un contatto periodico sono definiti "servizi vicini". Questo concetto è stato forgiato nel 1988 dal capo dello Stato maggiore per sostituire quello di "servizi amici", coniato dal sottocapo dello stato maggiore del servizio d'informazioni e di sicurezza in quanto quest'ultima denominazione poteva suonare dubbia, tenuto conto della neutralità svizzera. Infatti, i contatti con questi servizi consistono in incontri segreti in Svizzera o all'estero.

In occasione dell'esame dei mandati ricevuti dalla sezione procacciamento negli anni 1989 e 1990 da parte della sezione valutazione, la CPI-DMF ha potuto accertare un'elevata aliquota di domande da parte di servizi esteri. Ciò si spiega con il fatto che i Servizi d'informazione lavorano in base al principio del "do ut des" e che pertanto i servizi svizzeri dipendono ampiamente dai servizi d'informazione esteri per il procacciamento delle necessarie informazioni. Diversi collaboratori del GIS sottolineano la conseguente maggiore dipendenza dai servizi esteri dovuta all'esiguità dei mezzi messi a disposizione dei nostri servizi in rapporto con il fabbisogno di informazioni.

La collaborazione con i servizi d'informazione vicini non è disciplinata per scritto. Esistono però convenzioni scritte riguardanti l'obbligo della segretezza (cfr. n. 1.3.4.2.2).

1.3.3.6.5 Servizio d'informazioni particolare

Oltre al servizio ufficiale, la Svizzera dispone di un Servizio d'informazioni particolare, un'organizzazione segreta i cui rap-

porti con il servizio d'informazione ordinario sono esposti nella parte IV.

1.3.3.6.6 Organizzazioni private

La CPI-DMF ha pure indagato per accertare se il GIS non avesse commesso a organizzazioni private compiti nell'ambito del procacciamento d'informazioni - segnatamente quelle riguardanti persone, organizzazioni e avvenimenti svizzeri -. La possibilità di una privatizzazione del procacciamento d'informazione soprattutto riguardante l'interno del Paese non si può escludere a priori. Pertanto la CPI-DMF ha sottoposto ad esame le istituzioni qui di seguito menzionate.

- "Ufficio Ha"

L'Ufficio Ha (Hausamann) è stato a suo tempo recepito da parte del colonnello Albert Bachmann (cfr. parte IV, n. 2.2.1). Questi aveva sottolineato presso la CPI-DMF che l'organizzazione sarebbe stata mantenuta "assopita". Secondo quanto ha potuto accertare la CPI-DMF non c'è attualmente più nessun rapporto tra l'Ufficio Ha e il GIS. Il colonnello Bachmann ha ancora attualmente contatti personali con appartenenti al GIS e con altri uffici del DMF come anche con l'esercito. La CPI-DMF non si pronuncia a sapere se, come preteso, questi rapporti rimangano meramente limitati alla sfera privata.

- La Ditta INSOR SA

La ditta INSOR SA è stata iscritta nel 1976 nel Registro di commercio del Cantone Zurigo. Una delle sue attività consisteva nell'allestimento dei così detti "Sistemi di sicurezza integrale".

Il gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha sottoposto questa ditta a un controllo. Esso è giunto al risultato seguente (cfr. n. 44 del suo rapporto):

Il colonnello Bachmann intendeva fondare nel 1986 una ditta di copertura per il servizio d'informazioni particolare. Egli ha cercato di adoperare per tali scopi la ditta INSOR SA; il tentativo era fallito in quanto detta ditta, nel campo della consulenza in materia di sicurezza, colmava una vera lacuna di mercato e quindi poco si prestava come ditta di copertura.

I chiarimenti da parte della CPI-DMF e segnatamente l'audizione di numerosi testi non hanno apportato nulla di nuovo. Tuttavia è doveroso far notare che circa dieci anni fa, per circostanze sinora non chiarite, dal Ministero pubblico della Confederazione sono spariti tutti i documenti riguardanti la ditta INSOR SA. Pertanto la CPI-DMF non ha avuto possibilità di consultarli.

La CPI-DMF ha tuttavia accertato che tra i responsabili dell'ex organizzazione intorno al colonnello Bachmann e i dirigenti della ditta INSOR SA nonché quelli di un'altra connessa a quest'ultima sussistevano anche rapporti personali.

Tuttavia, non è riuscita a trovare nessun indizio riguardo a una possibile collaborazione tra la ex ditta INSOR SA e la divisione dei servizi d'informazione e/o delle organizzazioni segrete (organizzazioni di resistenza e servizio d'informazioni particolare, cfr. parte IV). La ditta è stata cancellata dal Registro di commercio a seguito di liquidazione il 21 aprile 1988.

- Centro di studi svizzero sui Paesi dell'Est

Questa istituzione segue l'evoluzione politica ed economica nei Paesi dell'Est dell'Europa e pubblica i risultati della sua ricerca in Svizzera e in altri Paesi dell'Europa occidentale sotto forma di periodici o monografie. Fra le sue pubblicazioni accessibili a chiunque si trovano ad esempio periodici come "Zeitbild" e "(SOI) - Bilanz".

La CPI-DMF ha potuto evidenziare che questo Centro di studi, segnatamente alcuni dei suoi collaboratori, più o meno periodicamente rispondeva, di massima gratuitamente, a domande del GIS (ad

esempio circa aspetti della legislazione di Nazioni comuniste). Inoltre, il direttore del Centro per un determinato periodo e contro un modico onorario ha svolto l'attività di consulente del GIS. La Divisione dei servizi d'informazioni è abbonata alle pubblicazioni di questo Centro di studi.

Non si è potuto chiarire se le persone occupate soltanto a tempo parziale presso il Centro svizzero di studi sui Paesi dell'Est lavorassero contemporaneamente anche per il GIS. Per contro, la CPI-DMF ha potuto accertare che collaboratori di detto istituto hanno eseguito contro remunerazione singoli mandati per il GIS. Attualmente due ex collaboratori della Divisione Servizi d'informazioni lavorano presso questo centro di studi. Poiché questi due collaboratori non sono più funzionari, nulla si può eccepire contro l'esercizio di tale attività.

In un bollettino d'informazione (N. 1/87), il capo della Sezione valutazione annunciava per il 1987 l'istituzione di un centro internazionale di accertamento (Centrale internationale de clearing) in seno al Centro svizzero per gli studi sui Paesi dell'Est; questo nuovo Centro avrebbe dovuto occuparsi anche di "provvedimenti attivi da parte sovietica". Secondo i ragguagli forniti da un responsabile del Centro svizzero di studi per i Paesi dell'Est si dovevano raccogliere queste informazioni riguardanti "i provvedimenti attivi" (in particolare "provvedimenti per la disinformazione") e poi metterle a disposizione contro remunerazione delle persone e istituzioni interessate. Per motivi finanziari, dopo una fase di prova durata circa un anno, questo progetto venne abbandonato.

Secondo quanto ha potuto chiarire la CPI-DMF, il Centro svizzero di studi sui Paesi dell'Est non riceve nessuna informazione da parte del GIS. La CPI-DMF ha però potuto accertare che il GIS consegna gratuitamente al Centro atti non classificati in cambio delle pubblicazioni dell'istituto.

- Istituto per problemi politici d'attualità

L'indagine della CPI-DMF ha evidenziato che il signor Robert Vögeli, direttore di questo Istituto, occasionalmente ha risposto a domande di collaboratori della Sezione procacciamento. Di tanto in tanto egli ha tenuto anche conferenze presso il GIS sulla tematica della condotta indiretta della guerra. Per queste prestazioni egli è stato remunerato. La Divisione del servizio d'informazioni è abbonata a talune pubblicazioni di questo istituto.

La CPI-DMF non ha accertato nessi particolari tra il GIS e questo istituto, rispettivamente con il signor Robert Vögeli.

1.3.3.6.7 Divisione della condotta della guerra elettronica (CGE)

Due collaboratori della Sezione valutazione facevano da collegamento con la Divisione condotta della guerra elettronica (CGE) dell'Ufficio federale delle truppe di trasmissione (UFTRM). Gli impianti del CGE le consentivano di captare, entro ampio raggio, messaggi radio e in tal modo seguire il traffico delle radiocomunicazioni militari in talune zone. In base a informazioni raccolte attraverso questa via, la Sezione valutazione ha potuto aggiornare le proprie carte riguardanti la situazione sulle concentrazioni e i movimenti militari.

La CPI-DMF ha anche accertato che la divisione CGE con il materiale che ha a disposizione può captare colloqui tra privati. Secondo i responsabili essa però si limita a controllare l'intensità delle trasmissioni e non intercetta le comunicazioni private di terzi. I responsabili hanno dichiarato alla CPI-DMF di osservare le disposizioni legali, segnatamente il divieto di ascoltare e registrare dialoghi estranei, conformemente all'articolo 179bis del Codice penale svizzero. Bisogna far notare che chiunque in Svizzera può comperare sul mercato apparecchi che consentono l'ascolto di questi radiocollegamenti.

La CPI-DMF non ha riscontrato in questo campo nessun indizio per un'attività illegale da parte della Divisione CGE.

1.3.3.6.8 Sezione d'informazione dell'aviazione e della difesa contraerea

Le truppe dell'aviazione della difesa contraerea dispongono di un proprio servizio d'informazione (Servizio d'informazione dell'aviazione e della difesa contraerea) direttamente subordinato al suo comandante.

Questo servizio d'informazioni procura ragguagli riguardanti l'aviazione militare estera, comprese la difesa contraerea e la navigazione spaziale; elabora e distribuisce tali informazioni. Inoltre analizza le minacce contro la Svizzera che potessero provenire via aria. Per questo scopo essa deve lavorare d'intesa con il GIS e tenere conto del fabbisogno d'informazioni da parte di quest'ultimo.

La Sezione d'informazioni dell'aviazione e della difesa contraerea scambia indipendentemente dal GIS informazioni con servizi d'informazione esteri e mantiene contatti diretti con la polizia federale. Provvede regolarmente ad inviare collaboratori all'estero per congressi, conferenze, ecc. al fine di procurarsi informazioni. Infine, elabora la condotta indiretta della guerra (sovversione e disinformazione).

Per giustificare l'esistenza di un doppio dei servizi d'informazione, segnatamente di quelli della Sezione aviazione e difesa contraerea, i responsabili hanno confermato alla CPI-DMF che il fabbisogno d'informazioni delle truppe dell'aviazione e della difesa contraerea è di tipo speciale. Pertanto è necessario che queste truppe ricevano direttamente e possano valutare da sé le informazioni necessarie.

1.3.3.6.9 "Il procacciamento" quale parte dello Stato maggiore

Taluni collaboratori della Sezione procacciamento - in quanto appartenenti all'Amministrazione federale -, in caso di mobilitazione,

sarebbero integrati in un servizio speciale dello stato maggiore ("procacciamento") -. Già in tempo di pace questo stato maggiore incorpora altri ufficiali che non sono funzionari del GIS. L'intervento è fondamentalmente previsto soltanto in caso di mobilitazione; tuttavia gli ufficiali sono preparati ai loro compiti anche in tempo di pace. Il loro servizio militare lo svolgono nell'ambito dei Servizi d'informazione dove adempiono diverse funzioni. Quindi essi collaborano con la Sezione procacciamento oppure sono attivi come informatori in quanto procurano informazioni in via diretta oppure in base a una propria rete di rapporti.

1.3.3.7 Valutazione

- Riguardo alla collaborazione con la polizia federale

La collaborazione con la polizia federale è assai problematica. La polizia federale e il Servizio d'informazioni militari fondamentalmente svolgono compiti completamente separati: la Divisione informazioni procura informazioni dall'estero; la polizia federale elabora informazioni riguardanti la sicurezza interna della Svizzera e minacce non militari in Patria e all'estero. Anche se la delimitazione non risulta sempre univoca (cfr. n. 2.2) deve essere comunque accertato che la Divisione informazioni per principio non deve occuparsi dei rapporti politici all'interno del Paese. Pertanto, talune informazioni della polizia federale riguardanti avvenimenti all'interno del Paese, secondo il parere della CPI-DMF non devono essere trasmesse alla Divisione informazioni. In particolare, il GIS non è autorizzata ad assegnare alla polizia federale "mandati per il procacciamento" di informazioni all'interno del Paese; dal canto suo, la polizia federale non può eseguire questi mandati.

Il comando dell'esercito deve, in considerazione della preparazione della mobilitazione, degli spostamenti e dell'intervento dell'esercito, procurarsi un quadro informativo concernente non soltanto le condizioni all'estero bensì anche all'interno del Paese. Nondimeno, l'informazione all'interno del Paese non compete alla Divisione informazioni bensì prevalentemente al Ministero

pubblico della Confederazione e rispettivamente alla polizia federale (riguardo all'informazione da parte della divisione di sicurezza vedi n. 1.3.4).

- Riguardo alla collaborazione con i Servizi d'informazioni esteri

La collaborazione coi Servizi d'informazioni esteri richiede un fondamento giuridico. Nell'ambito della politica esterna e di quella militare, il Consiglio federale è competente per concludere le così dette convenzioni segrete di protezione e non necessita quindi di ulteriori basi costituzionali. Esso ha fatto uso di queste competenze e concluso convenzioni in merito alla garanzia del segreto sulle informazioni scambiate con altri Stati. Secondo quanto ha potuto accertare la CPI-DMF, dette convenzioni non concernono lo scambio di notizie (cfr. n. 1.3.4.4). Le convenzioni "verbali" tra il sottocapo di stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza con i suoi colleghi esteri, riguardanti lo scambio d'informazioni, non sostituiscono pertanto i mancati accordi da parte del Consiglio federale oppure altre basi giuridiche. Già la CPI DFGP aveva accertato che trattati interstatali conclusi a livello amministrativo inferiore sono inammissibili se mancano del corrispondente fondamento legale.

Lo scambio di notizie con i servizi esteri è una cosa assai delicata dal punto di vista della neutralità e presuppone un continuo controllo da parte della direzione politica. Inoltre, il nostro servizio d'informazioni dipende in modo eccessivo dai servizi esteri (cfr. n. 1.3.3.6.4). Anche se uno Stato di piccole dimensioni deve assoggettarsi a talune restrizioni di tipo materiale o personale, non deve pertanto divenire dipendente da terzi. Quindi, bisogna mirare a far sì che sia aumentata l'aliquota delle prestazioni proprie del nostro servizio d'informazioni.

- Riguardo alla collaborazione con il Servizio d'informazioni della sezione aviazione e difesa contraerea

La collaborazione tra la Divisione dei Servizi d'informazioni e la Sezione d'informazione dell'aviazione e della difesa contraerea dovrebbe essere migliorata. In particolare bisognerebbe provvedere

affinché entrambi i Servizi evitino doppioni nello svolgimento dei loro compiti. E' pure opportuno esaminare se la Sezione d'informazione dell'aviazione e della difesa contraerea non possa essere integrata nel GIS.

- Riguardo ai metodi per il procacciamento d'informazioni

D'intesa con i responsabili del DMF rispettivamente del GIS la CPI-DMF respinge un procacciamento "operativo" di informazioni da parte del GIS in un caso strategico normale, ovverosia in tempo di pace (cfr. n. 1.3.3.5). Il puntuale inserimento di collaboratori per il procacciamento attivo di informazioni incorrendo nel rischio di violare il diritto estero si giustifica solamente nel momento in cui subentra una minaccia reale. Per contro, non può essere esclusa la preparazione di questi provvedimenti già in tempo di pace.

1.3.4 La Divisione sicurezza

1.3.4.1 Mandato e organizzazione in generale

La Divisione sicurezza si prefigge la protezione del segreto militare e l'impedimento di interventi a scapito di persone militari o di impianti dell'esercito; inoltre, essa è competente per il trattamento centrale di casi di attività ostili all'esercito.

Per l'adempimento di questi compiti, il capo della sicurezza dispone della Sezione tutela del segreto e della Sezione Servizi di sicurezza militari.

A contare dal 1969, quando l'allora capo della polizia federale André Amstein divenne anche capo della sicurezza, le due funzioni vennero riunite in una persona. Nel febbraio 1990, quando il titolare della funzione ha cessato la sua attività, la polizia federale e la sicurezza sono state subordinate ad hoc, rispettivamente a un funzionario dell'una e dell'altra divisione.

1.3.4.2 La Sezione tutela del segreto

1.3.4.2.1 I compiti della Sezione tutela del segreto

Con l'entrata in vigore il 9 maggio 1990 dell'ordinanza del Consiglio federale sul controllo della sicurezza nell'ambito militare (la CPI-DMF aveva appena iniziato i lavori), la Sezione tutela del segreto è stata ridesignata con il titolo di "Ufficio centrale DMF per la protezione e la sicurezza". Con effetto dal 1° gennaio 1991, il suo compito è stato specificato nell'ordinanza del DMF del 29 agosto 1990 sull'organizzazione e la responsabilità nel campo delle misure di sicurezza e di protezione. Fino al 1° gennaio 1991 permane in vigore la decisione del DMF del 18 marzo 1965 concernente l'organizzazione per la tutela del segreto militare. Il rapporto della CPI-DMF si basa sull'ancora vigente ordinanza del 18 marzo 1965.

Nella Sezione tutela del segreto sono elaborati i provvedimenti per la tutela del segreto e la garanzia della sicurezza nell'esercito, presso i rami dell'amministrazione del DMF e presso le amministrazioni militari cantonali; detta sezione provvede alla direzione della necessaria istruzione dei quadri dell'esercito e dei funzionari del DMF nonché al disbrigo di tutti i problemi giuridici rientranti in questo campo. A contare dal 1989, la sezione è anche responsabile della sicurezza degli impianti EED riguardo alla tutela militare del segreto e ai provvedimenti di sicurezza.

1.3.4.2.2 Procedura e convenzioni per la tutela del segreto, attestati in materia di sicurezza

In un esame sommario riguardante l'attività di questa sezione, la CPI-DMF si è occupata in particolare dei seguenti campi d'attività:

- Procedura per la tutela del segreto

La procedura per la tutela del segreto sarà trattata nella parte del rapporto riguardante "Controlli di sicurezza da parte dell'UCS" (cfr. n. 4.3.2).

- Convenzioni per la tutela del segreto

Le convenzioni per la tutela del segreto sono già state sottoposte a controllo nel 1977 dal gruppo di lavoro delle commissioni della gestione e del militare durante i chiarimenti riguardanti il tradimento di Jean-Louis Jeanmaire (77.073 Rapporto del 21 ottobre 1977, FF 1977 III 736, n. 72) e nel 1989 dalla CPI DFGP (n. 9.3, pag. 593). La CPI-DMF può confermare quanto dichiarato in quei rapporti.

Le convenzioni per la tutela del segreto sono contratti conclusi dalle autorità di sicurezza di due Stati, rispettivamente dai relativi competenti uffici governativi. Con queste convenzioni, le Parti contraenti si obbligano ad assoggettare alle proprie prescrizioni in materia di tutela del segreto le informazioni della Parte contraente sottoposte a segreto. Di norma, sono definite le informazioni coperte dalla convenzione talché è nel contempo stabilito il campo d'applicazione della medesima. Usualmente queste convenzioni si riferiscono a informazioni necessarie per l'acquisto di equipaggiamento militare e di armamento. Una siffatta convenzione reca normalmente anche disposizioni che escludono il diritto del controllo di una Parte sul territorio dell'altra. La CPI-DMF è giunta a conoscenza di una convenzione che esula da questo schema in quanto, secondo il suo tenore, trova applicazione "su qualsiasi collaborazione e su qualsiasi scambio di informazione in ogni campo tra le forze armate di entrambe le Parti" (cfr. n. 1.3.4.4).

Fino a poco tempo fa queste convenzioni di tutela del segreto erano di norma firmate dal capo della sezione tutela del segreto in base all'ordinamento di servizio dello stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale. Siffatta procedura è poi stata modificata in quanto il Consiglio federale aveva

approvato il 2 novembre 1988 due convenzioni. In un caso è stata data facoltà di firmare le pertinenti convenzioni al Dipartimento federale degli affari esteri e nell'altro caso al DMF. L'ordinanza del DMF del 29 agosto 1990 sull'organizzazione e sulla responsabilità nel campo delle misure di protezione e di sicurezza affida all'UCS unicamente la competenza direttiva ma non più la facoltà di concludere convenzioni per la tutela del segreto.

Esistono tali convenzioni con diversi Stati. Il Consiglio federale è invitato a pubblicarne l'elenco.

- Attestati in materia di sicurezza

Gli Svizzeri all'estero per accedere a informazioni classificate devono di norma, in base al diritto degli Stati con cui sussistono convenzioni per la tutela del segreto, esibire un attestato per la sicurezza emanato dall'autorità di sicurezza svizzera. Tali attestazioni dichiarano al Paese estero che il cittadino svizzero interessato è autorizzato, in base a una corrispondente procedura di controllo, a prendere conoscenza, rispettivamente ad elaborare informazioni sino a un determinato livello di segretezza. Le istruzioni della sezione tutela del segreto disciplinano procedura e competenza per il rilascio di tali attestati. Corrispondentemente, le istruzioni dispongono che i cittadini stranieri cui deve essere permesso l'accesso a materiale classificato in Svizzera devono produrre un pertinente attestato rilasciato dal loro Stato d'origine. Ove questo attestato venga riconosciuto autentico, la sezione per la tutela del segreto rilascia al richiedente l'apposita autorizzazione.

1.3.4.3 La Sezione SSM

Nell'attuale struttura, la sezione esiste a contare dal 1985 e consta di tre uffici: quello del servizio di sicurezza dell'esercito, quello della polizia dell'esercito, il servizio tecnico e quello della prevenzione. Ai primi due uffici sono amministrativamente subordinate le parti di Stato maggiore rispettivamente i rami di servizio recanti la stessa designazione;

all'ufficio prevenzione non è assegnata amministrativamente alcuna truppa.

1.3.4.3.1 Il Servizio di sicurezza dell'esercito

Il decreto federale del 19 maggio 1971 concernente il servizio di sicurezza dell'esercito assegna alla sezione di stato maggiore "Servizio di sicurezza dell'esercito" il compito della sicurezza dell'esercito, controspionaggio e sabotaggio, come anche quello di parare altre azioni illegali contro la difesa militare del Paese o contro la neutralità. In tempo di pace i compiti del servizio di sicurezza dell'esercito sono svolti dalla polizia federale, da quella dei Cantoni e dei Comuni come anche, in quanto si tratta di misure preventive nel campo dell'esercito, dallo stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale. L'istruzione dei servizi di sicurezza dell'esercito avviene nell'ambito di corsi speciali e appositi servizi presso la truppa. I membri del servizio di sicurezza dell'esercito sono reclutati fra agenti in servizio delle polizie cantonali e comunali nonché completati da alcuni funzionari della polizia federale.

La gestione amministrativa di questo stato maggiore dell'esercito è subordinata all'ufficio del servizio di sicurezza dell'esercito. Esso dirige, insieme con altri uffici, il personale, provvede in collaborazione con il comando della sezione dello stato maggiore dell'esercito a mettere a disposizione i documenti per l'istruzione e acquista e amministra il materiale. I collaboratori civili dell'ufficio di sicurezza dell'esercito non sono necessariamente incorporati nella sezione dello stato maggiore, servizio di sicurezza dell'esercito.

Tra il materiale acquistato e amministrato dal servizio di sicurezza dell'esercito si trovano armi e soprattutto pistole e mitra. La CPI-DMF ha accertato che alcune di queste armi normalmente depositate negli arsenali erano custodite nelle cantine della sezione SSM. Inoltre, il servizio di sicurezza dell'esercito dispone di materiale di intercettazione o di osservazione: congegni di intercettazione senza fili (cimici), registratori a nastro (con la

possibilità di inserirli in linee telefoniche), scansionatori di radiofrequenza nonché materiale per l'osservazione ottica. L'impiego di questi mezzi avviene sia nell'ambito dell'istruzione sia nell'ambito di interventi da parte del servizio di sicurezza dell'esercito, sia tramite prestito.

Gli interventi di sicurezza dell'esercito concernono di norma servizi di istruzione durante i quali i membri vengono particolarmente addestrati nell'uso degli apparecchi di osservazione.

Nel passato, i Servizi di sicurezza dell'esercito si occupavano anche della protezione delle persone segnatamente dei rappresentanti di Stati ed eserciti stranieri che visitavano la Svizzera.

1.3.4.3.2 La polizia dell'esercito

L'ordinanza del 29 giugno 1983 sulla polizia dell'esercito assegna a quest'ultima il compito di polizia criminale e di sicurezza presso la truppa. La polizia dell'esercito interviene di norma su ordine dei comandanti di truppa competenti, rispettivamente di un giudice istruttore militare oppure del DMF. I suoi membri sono reclutati tra gli agenti attivi o ex agenti dei corpi di polizia civile. Come formazione militare essa è subordinata, attraverso il comandante della polizia dell'esercito, al capo dello stato maggiore generale.

La gestione amministrativa di questo servizio spetta all'ufficio della polizia dell'esercito; i suoi compiti sono comparabili a quelli dell'ufficio del servizio di sicurezza dell'esercito. I collaboratori civili di questo ufficio non necessariamente incorporati nella polizia dell'esercito. La polizia dell'esercito svolge i compiti di polizia criminale, di sicurezza nonché di polizia del traffico. Essa non è assolutamente dotata di materiale d'osservazione di natura acustica o elettronica. La CPI-DMF non ha fatto nessun accertamento particolare riguardante questo ramo del servizio, rispettivamente questo ufficio.

1.3.4.3.3 Ufficio prevenzione

Le basi giuridiche per i lavori di quest'ufficio di prevenzione sono date dall'articolo 1 capoverso 2 del decreto del Consiglio federale del 19 maggio 1971 concernente il servizio di sicurezza dell'esercito secondo cui in tempo di pace i "provvedimenti preventivi" nel campo dell'esercito devono essere adottati dallo stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale; secondo l'ordinamento di servizio del medesimo, questo compito rientra nel settore delle competenze del capo della divisione sicurezza che poi l'ha attribuito all'Ufficio prevenzione.

Come già detto, all'Ufficio prevenzione non è assegnata nessuna truppa. Inizialmente esso era integrato nel servizio di sicurezza dell'esercito ed aveva in dotazione un unico agente; nel 1985 è stato veramente istituito ottenendo successivamente due altre persone. L'intenzione era di mettere a disposizione almeno un collaboratore per ogni corpo d'armata e per le truppe di aviazione e di difesa contraerea.

Il compito principale dell'Ufficio di prevenzione consiste nell'esecuzione del controllo della sicurezza delle persone riguardante gli impiegati dell'aggruppamento dello stato maggiore generale e in particolare i collaboratori del GIS. Per tale scopo, riguardo alle persone da controllare è fatta dapprima una ricerca presso l'Ufficio centrale svizzero di polizia nonché nello schedario della polizia federale; se non risulta niente di negativo, di norma la persona è invitata a un colloquio di sicurezza e ancora una volta interrogata. Un altro compito di questo ufficio consiste nel trattamento di problemi speciali in connessioni con azioni ostili all'esercito.

L'attività dell'Ufficio prevenzione è trattata in modo particolareggiato nel punto del rapporto riguardante "i dati personali presso il DMF" (cfr. parte III n. 2), in quanto presso detto ufficio venivano allestite e gestite le così dette "schede DMF", nonché nel punto del rapporto riguardante "controlli di sicurezza nell'ambito militare" (cfr. parte II n. 4), poiché a questo servi-

zio, in collaborazione con la sezione tutela del segreto, compete un compito centrale.

1.3.4.4 Valutazione

- Unione personale capo controspionaggio/capo polizia federale

La CPI-DMF si è chiesta se poteva essere mantenuta l'unione personale tra il capo controspionaggio e il capo polizia federale.

Tale unione personale è stata istituita nell'anno 1969. Secondo le dichiarazioni dell'allora capo della polizia federale André Amstein, uno dei motivi principali per tale unione va ricercato nelle condizioni vigenti durante la Seconda guerra mondiale. A quei tempi esistevano due organizzazioni che si occupavano di controspionaggio: quella militare da un canto e quella della polizia federale dall'altro. Il coordinamento fra entrambi i Servizi era risultato insufficiente, il flusso delle informazioni fra i due talvolta precario e fra i due capidivisione responsabili sussistevano delle tensioni. Il risultato di questa lacunosa collaborazione era ovviamente insoddisfacente. Si venne ad esempio a conoscenza di esempi in cui il controspionaggio civile aveva impedito provvedimenti militari o aveva interferito in essi in quanto il controspionaggio militare non aveva fatto pervenire sufficienti informazioni. Funzionari della polizia federale avevano sorvegliato e addirittura arrestato addetti del servizio d'informazione militare. Quindi l'unione personale mirava a una condotta coordinata di due servizi, uno civile e uno militare, operativi nel medesimo campo.

Con l'unione personale, il capo della polizia federale, quale capo del controspionaggio, poteva entrare in contatto diretto con altri capidivisione nell'ambito del GIS, con il capo del servizio d'informazione, talché i rapporti tra la polizia federale e la Divisione servizi d'informazioni è risultata dal punto di vista organizzativo migliorata e poterono essere coordinati i rapporti tra i servizi esteri e la Divisione dei servizi d'informazione.

Un altro vantaggio dell'unione personale era individuato nel fatto che il capo della polizia federale, come capo del controspionaggio, poteva informare direttamente il servizio militare d'informazione in merito alla situazione politica interna nonché in merito a taluni pericoli interni.

Infine, questa unione personale presentava il vantaggio di mettere il capo del controspionaggio - quale superiore delle corrispondenti formazioni militari - in situazione di poter reclutare per adeguati compiti militari i membri della polizia federale in quanto egli era anche capo della medesima.

Ai menzionati vantaggi che giustificano l'unione personale, si contrappongono però gli svantaggi insiti nel cumulo delle funzioni. I due agenti che finora hanno svolto questa funzione sono stati unanimi nel dichiarare che il cumulo comportava oneri eccessivi per il funzionario in carica talché doveva demandare ai suoi collaboratori responsabilità e indipendenza in misura maggiore del caso normale.

La CPI-DMF ha anche ponderato i vantaggi addotti dai testi interrogati. Ha potuto accertare che la carente coordinazione tra polizia federale e controspionaggio in caso di guerra poteva essere risolta anche altrimenti. Poiché la maggior parte dei membri della polizia federale sono comunque incorporati in un particolare stato maggiore dell'esercito e considerato che in caso di servizio attivo sarebbero stati mobilitati, visto inoltre che i collaboratori del servizio d'informazione dei corpi di polizia cantonale normalmente sono incorporati nei Servizi di sicurezza militari, ovviamente, almeno durante le fasi del servizio attivo, doveva risultare una manifesta trasposizione degli oneri dalla polizia federale verso il controspionaggio militare almeno riguardo a queste attività specifiche talché il fabbisogno di coordinamento dovrebbe assumere un valore soltanto secondario.

Davanti alla CPI-DMF, i rappresentanti del servizio d'informazioni militare hanno fortemente relativizzata l'esigenza di una coordinazione del traffico con le fonti comuni della polizia federale e dei servizi di sicurezza militari, soprattutto nei confronti di

servizi esteri. Secondo le deposizioni, è vero che la maggior parte dei servizi esteri erano in contatto sia con il GIS, sia con la polizia federale in quanto numerosi di questi servizi elaborano notizie militari e notizie non militari; nondimeno non sussisteva un importante fabbisogno di coordinamento e i necessari contatti tra la polizia federale e i Servizi di sicurezza militari non erano di importanza irrinunciabile, in quanto all'interno della Confederazione il campo delle informazioni è chiaramente delimitato.

L'unione personale semplifica evidentemente l'informazione del comando militare riguardo alla situazione all'interno del Paese. Nondimeno, questa informazione non ha un'importanza tale da rendere indispensabile siffatta unione personale. Per il rimanente, il reclutamento di funzionari di polizia per il servizio di sicurezza dell'esercito e per altre formazioni della polizia militare deve essere possibile anche senza questa unione personale.

L'unione personale infine è stata anche uno dei motivi determinanti per la schedatura, contestata dalla CPI-DMF, di appartenenti all'esercito e di privati sia presso la polizia federale sia presso la sezione SSM (cfr. parte III n. 2).

La CPI-DMF per i surriferiti motivi non vede nessuna esigenza per attenersi all'unione personale della carica di capo della polizia federale/capo della sicurezza ed è del parere che la medesima debba essere abrogata.

- Le convenzioni per la tutela del segreto

Le convenzioni per la tutela del segreto - per motivazioni e contenuto - sono tipici strumenti che consentono a uno Stato di trasmettere informazioni segrete attinenti a beni d'armamento a uno Stato terzo senza dover temere che l'altro Stato non osservi sufficientemente i legittimi interessi alla segretezza da parte del primo Stato. Nei limiti di tale ristretto campo d'applicazione, queste convenzioni sono necessarie e non possono essere contestate. Tuttavia, esula da questo campo d'applicazione una conven-

zione il cui contenuto è determinato da una clausola generale (cfr. n. 1.3.4.2.2). Secondo il suo manifesto tenore siffatto contratto copre in particolare anche lo scambio di segreti tra i servizi d'informazione. I testi interrogati hanno dimostrato sorpresa quando vennero a conoscenza che la CPI-DMF riferiva tale clausola generale allo scambio di queste informazioni ed hanno pertanto ribadito che nella stesura delle convenzioni per la tutela del segreto non si è mai pensato a questa eventualità. Siffatte formulazioni che travalicano lo scopo prestabilito sono, già per questioni fondamentali, di portata eccessiva. Conseguentemente, queste convenzioni sono da rivedere.

Nulla vi è da eccepire contro la competenza riguardante la conclusione di queste convenzioni per la tutela del segreto, competenza attualmente esercitata dal Consiglio federale. Per contro, le convenzioni concluse a livello amministrativo inferiore devono essere rivedute e rispettivamente abrogate da parte del Consiglio federale.

- Attestati riguardanti la sicurezza

La CPI-DMF ritiene necessario l'istituto degli attestati riguardanti la sicurezza. Tuttavia essa è del parere che sono insufficientemente disciplinati contenuto, competenza e procedura in materia di attestati per la sicurezza. Attualmente esiste unicamente una norma di competenza nell'ordinamento dello stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale; il contenuto e la procedura sono disciplinati mediante istruzione della sezione tutela del segreto. In questo campo s'impone un'ordinanza del Consiglio federale che analogamente al controllo della sicurezza delle persone contenga regole precise che tengano particolarmente conto della protezione dei dati e del diritto.

1.4 Direzione del GIS

Nel rapporto del 19 gennaio 1981 in merito all'affare del colonnello Bachmann, il gruppo di lavoro della Commissione della ge-

stione del Consiglio nazionale aveva segnalato gravi problemi di direzione in seno al GIS. La CPI-DMF durante la propria indagine ha accertato che la direzione del GIS - nel campo delle informazioni come in quello della sicurezza - è rimasta compito arduo anche nei tempi successivi.

1.4.1 La direzione in generale

Come già detto, spetta al capo dello stato maggiore generale, d'intesa con il capo del DMF, il compito di emanare prescrizioni concernenti il mandato, l'organizzazione e l'attività del GIS (cfr. Ordinamento dello stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale). Secondo quanto ha accertato la CPI-DMF, il capo dello stato maggiore generale non esercita nessun influsso diretto sulle attività del GIS.

Il sottocapo di stato maggiore dei Servizi d'informazione e di sicurezza può dirigere in modo ampiamente autonomo i servizi subordinatigli. L'ordinamento dello stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale nulla dice ad esempio circa il metodo come debbano essere procacciate le informazioni e tanto meno sancisce i principi di massima da applicare nello scambio d'informazioni con servizi d'informazione di Stati terzi.

I capidivisione rispettivamente capisezione possono parimente decidere in modo ampiamente autonomo riguardo alle attività dei loro servizi in quanto sono unicamente vincolati all'ordinamento dello stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale il quale fissa soltanto limitazioni assai generali.

1.4.2 La direzione in particolare

La CPI-DMF ha in particolare accertato quanto segue:

- Nell'ambito del servizio d'informazioni non vi è sufficiente chiarezza circa la definizione dei metodi per il procacciamento d'informazioni. In una lettera ai superiori, collaboratori del

GIS nel 1983 si lagnavano della mancanza di una concezione unitaria circa i metodi del procacciamento d'informazioni rinviando a guisa d'esempio alla discussione avvenuta a suo tempo in merito al procacciamento "operativo". Nel 1980 l'allora capo dello stato maggiore generale aveva esplicitamente postulato una tecnica di procacciamento "operativa" implicante elevato rischio; nel 1983, dal canto suo, il sottocapo di stato maggiore, servizio d'informazioni e sicurezza aveva prescritto una tecnica di procacciamento eminentemente ricettiva in modo che non si corresse nessun rischio. Nondimeno, il capo della sezione valutazione aveva contemporaneamente formulato un fabbisogno di informazione il cui adempimento manifestamente richiedeva tecniche di procacciamento eminentemente "operative". Vi sono state pure lagnanze in merito ai numerosi concetti non definiti ma impiegati nel contesto surriferito dal GIS come ad esempio "procacciamento aperto", "procacciamento ricettivo segreto", "procacciamento operativo-ricettivo", "procacciamento aggressivo-recettivo", "procacciamento operativo segreto", "procacciamento cautelativamente aggressivo", "procacciamento relativamente privo di rischi nella 'zona grigia'".

- Secondo gli accertamenti della CPI-DMF, la formulazione del fabbisogno di informazioni è attuato a livello relativamente basso. Si è potuto accertare che l'alto comando, il capo del DMF, non era neppure informato circa determinati fabbisogni di procacciamento di informazioni da parte del GIS quando nella primavera di quest'anno aveva dichiarato al pubblico che il DMF non svolge "nessun mandato d'informazione nel senso di una polizia politica" (documentazione stampa del DMF del 14 febbraio 1990). L'attività del GIS nel campo delle "organizzazioni del fronte" ha per lo meno avvicinato di molto questo compito appartenente alla polizia federale (cfr. n. 2.3). La decisione di rinunciare all'elaborazione delle organizzazioni del fronte è avvenuta molto significativamente presso la Divisione Servizi d'informazioni il giorno successivo a quello della conferenza stampa tenuta dal capo del DMF, ovverosia il 15 febbraio 1990 (cfr. n. 2.3.1 e 2.5.3).

- Nell'ambito della sicurezza il sottocapo di stato maggiore Servizi d'informazione e sicurezza sapeva ben poco in merito all'attività della prevenzione e in particolare riguardo allo schedario presso la sezione SSM. Dalla deposizione del segretario delle commissioni della gestione emerge che i responsabili della polizia federale e della Divisione sicurezza avevano sempre garantito alle commissioni della gestione che esistesse una chiara delimitazione tra polizia federale e divisione di sicurezza. La divisione sicurezza non svolge in tempo di pace nessun procacciamento di notizie all'interno del Paese; unica eccezione sono gli affari penali in seno all'esercito come anche i controlli di sicurezza riguardanti gli appartenenti all'esercito e al DMF. Il GIS in questo campo deve unicamente provvedere, come misura di sicurezza, che sia serbato il segreto; tutti gli atti riguardanti i rapporti all'interno del Paese sono nelle mani della polizia federale.

Il capo del DMF aveva preso spunto dalla medesima ideologia quando il 14 febbraio 1990 ha dichiarato davanti alla stampa che gli uffici militari non sono competenti per "raccogliere dati, controllare persone nonché svolgere altri provvedimenti di sorveglianza nell'ambito della protezione dello Stato" (documentazione stampa del DMF del 14 febbraio 1990). Quando una delegazione delle commissioni della gestione delle Camere federali, il 16 febbraio 1990, ha preso visione degli schedari della sezione SSM, il divisionario Schlup aveva precisato che la sezione SSM rispetto alle esposizioni fornite anteriormente, aveva in realtà ricevuto un compito più ampliato che gli concedeva l'accesso anche agli schedari della polizia federale; questo mandato è stato tuttavia interrotto alla vigilia, ovverosia il 15 febbraio 1990.

Valutazione

E' evidente che durante anni il GIS ha svolto attività di cui il Consiglio federale ben poco o niente sapeva. Non è certamente regola che un capo di dipartimento o un direttore di un ufficio debba conoscere nei minimi dettagli qualsiasi mandato di qualsiasi

ufficio subordinato. La direzione politica e militare deve procurarsi conoscenza nell'ambito 'sensibile' in cui opera il GIS nonché in tutti i campi d'attività da esso toccati. In particolare deve informarsi in merito ai metodi e alle concezioni per il procacciamento di informazioni. Il fatto che queste concezioni siano formulate a livello inferiore non è da contestare, sempre che la direzione abbia impartito direttive, prenda conoscenze delle concezioni e le approvi, magari anche soltanto tacitamente. La direzione deve parimente accertarsi dell'osservanza dei principi prestabiliti. Il capo del dipartimento e il sottocapo di Stato maggiore Servizio d'informazioni e sicurezza non erano tuttavia sufficientemente informati.

Il comando del GIS è reso più difficile dal fatto che il luogo di lavoro del sottocapo di Stato maggiore del servizio d'informazioni e sicurezza non è ubicato vicino ai suoi subordinati e che anche i medesimi sono assai sparsi. Il comando risulterebbe agevolato se potessero essere concentrati in un unico edificio.

1.5 Personale

1.5.1 Designazione del sottocapo di stato maggiore Servizi d'informazioni e sicurezza

Nel rapporto del 19 gennaio 1981 sulla faccenda del colonnello Bachmann, il gruppo di lavoro della commissione della gestione del Consiglio nazionale attribuiva le difficoltà di direzione presso il GIS in parte al fatto che erano stati assegnati compiti direttivi a ufficiali istruttori i quali erano "troppo poco preparati per il compito" e che avevano esercitato la loro funzione "soltanto per pochi anni della loro carriera". All'allora sottocapo di stato maggiore è stato rimproverato di avere "insufficientemente diretto e controllato" il GIS.

Parecchi testi uditi dalla CPI-DMF hanno accennato al fatto che il GIS necessita di un sottocapo di stato maggiore il quale disponga di una certa esperienza in questo campo segnatamente quello riguardante il servizio d'informazioni. Altrimenti egli non è in

grado di colloquiare a livello di parità con specialisti svizzeri e stranieri e incontra difficoltà a dirigere adeguatamente il suo servizio.

In connessione con la scelta del sottocapo di stato maggiore Servizi di informazione e sicurezza è stato ripetutamente accennato alla CPI-DMF che esistono persone qualificate non soltanto fra gli ufficiali superiori bensì anche fra persone provenienti da altri campi.

1.5.2 Scelta e direzione degli addetti alla difesa svizzeri

Sono nominati addetti alla difesa prevalentemente ufficiali ed ufficiali superiori di Stato maggiore che si avviano alla fine della loro carriera militare. I responsabili del GIS fanno notare che talvolta risulta difficile integrarli nel procacciamento d'informazioni. Inoltre nella scelta degli addetti non è dato sufficiente peso alle esigenze del GIS. La CPI-DMF ha rinunciato ad approfondire l'esame di tale situazione poiché il DMF ha già ravvisato il problema e sta elaborando concezioni per migliorare la designazione e l'istruzione.

Valutazione

Prima dell'entrata in funzione quale sottocapo di stato maggiore del servizio d'informazioni e sicurezza il 1° gennaio 1989, il divisionario Schlup ha potuto prepararsi al suo nuovo compito durante cinque mesi e ancora soltanto parzialmente. Come ex commissario in capo di guerra egli non poteva avere l'esperienza richiesta per questo nuovo compito. La CPI-DMF ritiene quindi poco felice la scelta del divisionario Schlup a sottocapo di stato maggiore del servizio di informazione e sicurezza, pur non mettendo in dubbio le facoltà di questo ufficiale nelle sue precedenti funzioni. Sarebbe stato meglio adottare una soluzione ad interim sinché non si fosse trovato un candidato che adempisse pienamente le condizioni per il promovimento militare.

Il posto di sottocapo di stato maggiore del servizio di informazioni e sicurezza deve essere occupato da una persona che adempia le esigenze per quanto concerne l'esperienza, la formazione professionale e la personalità. Quindi, per la scelta non bastano unicamente le attestazioni riguardanti la carriera militare.

Gli addetti alla difesa dovrebbero essere designati in base alle effettive esigenze del GIS e non secondo criteri di età o di rango.

1.6 Finanze

1.6.1 Entità e provenienza dei mezzi

I costi di personale del GIS sono esposti nella rubrica 501.211.01 del conto di Stato ("Prelievi per il personale") riservata alla maggior parte del personale del DMF. Le spese per i locali, i mobili ecc. figurano in diverse rubriche del conto di Stato. Per i bisogni specifici del servizio d'informazioni è a disposizione il credito 511.311.01 con la voce "Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale, lavori di divisione". Nel preventivo per il 1990 in questa rubrica sono registrati 4 milioni di franchi. L'importo è impiegato in parte per viaggi, inviti, procacciamento di documenti, onorari per informatori, ecc. Un'altra parte del medesimo è prevista per il Servizio d'informazioni particolare (cfr. parte IV) come anche per i contributi al Servizio di ricerca scientifica della polizia della città di Zurigo. Il materiale speciale per i Servizi d'informazione come ricetrasmittenti ecc. è finanziato con "il credito disponibile" nell'ambito di quelli assegnati per l'equipaggiamento personale e per il rinnovo (541.557.10) (cfr. parte IV, n. 1.3.3.8.1).

Normalmente, un ufficio federale alla fine dell'anno non può più disporre della parte di credito che non ha adoperato. Riguardo alla rubrica "Lavori di divisione" l'Amministrazione federale delle finanze ha emanato nel 1967, d'intesa con il capo del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, un disciplinamento speciale secondo cui la parte di credito non adoperata fino

all'importo di un milione di franchi poteva essere versata su un conto di deposito non remunerato. Questa eccezione è stata giustificata adducendo "circostanze particolari". Con questa singolare situazione si doveva rendere possibile ai collaboratori del GIS di intraprendere ad esempio in tempo di crisi viaggi supplementari per il procacciamento di notizie.

Nel 1985 la formazione di riserve è stata ampliata in quanto le rimanenze di credito della rubrica "Lavori di divisione" potevano essere suppletivamente versate fino a 2 milioni di franchi in un conto bancario remunerato intestato al Servizio d'informazioni particolare. Questo è stato accertato da un'"annotazione ad acta" del 24 aprile 1985 firmata dal capo dello stato maggiore generale, dal direttore supplente dell'Amministrazione federale delle finanze, dal direttore del Controllo federale delle finanze e dal contabile del GIS e messa a conoscenza del sottocapo di stato maggiore Servizio di informazione e sicurezza e del segretario delle commissioni delle finanze. La riserva di un milione di franchi è menzionata nel conto capitali del rapporto confidenziale interno del Dipartimento federale delle finanze, tuttavia senza alcun riferimento a un fondamento giuridico o a una giustificazione. La riserva di due milioni per il servizio d'informazioni particolare non è contabilizzata.

1.6.2 Controllo delle finanze e vigilanza sulle finanze

In base a una lettera della delegazione delle finanze delle Camere federali del 21 settembre 1967 al capo del DMF, i giustificativi di pagamento a carico della rubrica "Lavori di divisione" erano controllati ogni due mesi da parte del direttore del Controllo federale delle finanze e del segretario della delegazione delle finanze. Secondo la stessa lettera, a revisione avvenuta questi giustificativi potevano essere subito distrutti. Il segretario della delegazione delle finanze ha partecipato fino al 1981 a queste revisioni. Dopo che il direttore del Controllo federale delle finanze, visto l'ingente quantitativo di giustificativi, si era aggregato un collaboratore del controllo delle finanze, la presenza alle revisioni da parte del segretario della delegazione delle fi-

nanze non è stata più ritenuta necessaria. Successivamente quest'ultimo si è limitato a una sporadica partecipazione ai colloqui finali del direttore del Controllo federale delle finanze con il così detto Ispettorato del GIS il quale ispezionava, su mandato del Controllo federale delle finanze, i conteggi della rubrica "Lavori di divisione" (giusta la legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze, detti ispettorati sono designati come Uffici speciali di ispezione e revisione, art. 11).

Valutazione

Il finanziamento del Servizio d'informazioni ordinario attraverso le diverse summenzionate rubriche è conforme alla legge. Nulla vi è da eccepire anche circa l'intervento di un ispettorato speciale presso il GIS assegnato dal Controllo federale delle finanze; siffatti ispettorati speciali sussistono anche per altri uffici e funzionano in modo soddisfacente.

Per contro, la costituzione di riserve attinte a parti non consumate di crediti non corrisponde alla legge federale sulla gestione finanziaria la quale prevede che accantonamenti per la copertura di future spese richiedono un fondamento giuridico (art. 11 cpv. 2 della legge federale del 18 dicembre 1968 concernente la gestione finanziaria della Confederazione).

La CPI-DMF constata inoltre che la nuova riserva di due milioni di franchi accumulata a quella iniziale di un milione di franchi in base ad una notizia ad acta del 24 aprile 1985 non è menzionata nel rapporto riguardante il conteggio del capitale.

La distruzione dei giustificativi subito dopo la revisione, dichiarata ammissibile mediante lettera della delegazione delle finanze del 21 settembre 1977 contrasta la vigente gestione finanziaria della Confederazione (art. 36 cpv. 4 dell'ordinanza del 15 gennaio 1986 sulla gestione finanziaria della Confederazione).

1.7 Controllo parlamentare

Tra la pretesa dell'osservanza del segreto in merito alle attività del Servizio d'informazioni e l'esigenza democratica di trasparenza in particolare di un controllo parlamentare sussiste un contrasto d'interessi. Le attività della Divisione dei servizi d'informazioni come anche le informazioni che essi elaborano non possono essere rese accessibili al pubblico. Nondimeno, l'autorità politica deve essere in grado di controllare il modo in cui tale servizio svolge i propri compiti.

In Svizzera questo controllo è possibile differenziatamente attraverso le seguenti istituzioni:

- da parte delle Commissioni della gestione dei due Consigli le quali hanno tuttavia competenze limitate;
- da parte delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze di entrambi i Consigli; la Delegazione delle finanze, sempre che lo ritenga necessario per l'adempimento dei suoi compiti, ha "il diritto illimitato di intervenire in ogni momento e senza riguardo per il segreto professionale, di prendere visione di tutti gli atti in connessione con la gestione finanziaria e di esigere informazioni appropriate dalle autorità e dalle unità amministrative di qualsiasi livello" (art. 14 del Regolamento del 4 novembre 1985 per la Commissione delle finanze e la Delegazione delle finanze dei due Consigli).

La Commissione militare dei due Consigli non ha l'obbligo del controllo. Nondimeno i membri della commissione militare del Consiglio nazionale possono esigere la risposta a domande (art. 5 del regolamento del 4 ottobre 1966 per la commissione militare del Consiglio nazionale).

All'estero si riscontrano soluzioni molto differenziate:

- da un canto vi è un limitato controllo da parte dell'esecutivo (Canada e con alcune significative modificazioni Francia) rispettivamente il rifiuto ufficiale di ammettere o negare

- l'esistenza persino di un unico servizio d'informazione volto verso l'esterno (Gran Bretagna);
- dall'altra parte il controllo esaustivo dell'attività di questi servizi da parte di comitati composti di parlamentari di tutte le Camere, con l'obbligo da parte dei responsabili dei servizi d'informazione di informare detti comitati in merito a tutte le attività d'informazione in atto o previste e con la facoltà dei membri di detti comitati e dei loro assistenti di farsi consegnare tutti i documenti inerenti a queste attività e quindi in pratica di consultare gli atti di detti servizi (Stati Uniti d'America);
 - come soluzione intermedia vi sono forme di organizzazione che ammettono un controllo parlamentare con un accesso limitato alle informazioni (RFG, Italia).

L'assenza di un efficace controllo parlamentare non è sempre considerata un vantaggio da parte dell'amministrazione interessata. Ad esempio, un rapporto classificato come confidenziale del sottocapo di stato maggiore del Servizio di informazioni e sicurezza, del gennaio 1990, vertente sulla vigilanza parlamentare per i servizi d'informazioni di altri Stati occidentali, evidenziava che controlli periodici potevano essere pienamente giustificati nell'interesse del servizio d'informazione:

"Controlli condotti periodicamente e discretamente sono eminentemente nell'interesse del GIS. Noi siamo anche interessati a che gli attuali disciplinamenti e controlli siano comunicati a tutto il Parlamento e anche al pubblico. Anche contatti periodici intesi ad approfondire il controllo parlamentare permetterebbe maggior conoscenza in merito a quanto realisticamente si può aspettare dal nostro servizio di sicurezza. Nel contempo bisognerebbe prendere più chiara coscienza che più elevate esigenze richiedono anche maggiori spese, maggior effettivo di personale e maggior impiego di materiale. Un più ampio e più regolare controllo dovrebbero inoltre consolidare la comprensione circa la necessità di un più efficiente servizio d'informazione e contribuire a convincere che il buon funzionamento di un siffatto servizio costituisce uno dei più importanti mezzi se non addirittura il presupposto per garantire la propria sicurezza e che in tempi di rapida trasformazione aumenta l'importanza del servizio d'informazione".

Valutazione

Il controllo parlamentare sugli organi che si occupano della sicurezza interna ed esterna della Svizzera è insufficiente o addirittura inesistente. I mezzi - in particolare delle commissioni della gestione - non sono sufficienti per un efficace esercizio del controllo parlamentare; l'attività della delegazione delle finanze è unicamente ristretta al controllo di problemi finanziari. La CPI-DMF caldeggia quindi l'istituzione di una commissione permanente, in cui siano equamente rappresentati i due Consigli, la quale deve vigilare sull'attività amministrativa nel campo della sicurezza interna ed esterna. Anche i piccoli gruppi parlamentari dovrebbero essere rappresentati in detta commissione. Oltre a inoltrare annualmente rapporto al Consiglio federale, essa dovrebbe avere il diritto di prendere visione degli atti segreti e di udire funzionari a titolo di testi o informatori anche se sono vincolati all'osservanza del segreto di funzione o militare. I membri e i segretari di questa commissione devono anch'essi sottostare all'obbligo di serbare il segreto.

2. Attività interne del servizio d'informazioni

2.1 In generale

Secondo l'ordinamento del servizio dello stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale è compito della Divisione servizio d'informazioni di procacciare "informazioni dall'estero" e di valutarle. Con ciò deve essere resa possibile all'autorità politica e militare una reale valutazione della situazione e quindi di anticipare il tempo di preallarme. Alla sezione procacciamento spetta il compito di procurarsi informazioni dall'estero. Nella decisione di avviare una procedura contro un funzionario del GIS - cui veniva rimproverato di aver cercato di procurarsi informazioni circa avvenimenti e persone in Svizzera - il capo del DMF è partito dal presupposto che siffatto comportamento violasse le vigenti prescrizioni e contravenisse all'obbligo di servizio. Il giudice federale Pfisterer che si è occupato di

questa procedura ha condiviso siffatto atteggiamento (cfr. n. 2.5).

La CPI-DMF ha controllato l'attività nel Paese da parte della Divisione dei servizi d'informazione. In tale intento essa si è urtata a difficoltà particolari nel campo delle finanze le quali spesso sono quelle che forniscono i più attendibili indizi in merito alla vera attività di un istituto. Poiché tutti i giustificativi di contabilità del GIS venivano distrutti dopo ogni revisione trimestrale, è stato impossibile alla CPI-DMF di controllare esaurientemente l'aspetto finanziario (cfr. n. 1.6; in merito al "camuffamento" delle fatture degli informatori cfr. n. 1.3.3.6.2). Nondimeno essa ha potuto ricavare sufficienti ragguagli.

2.2 Basi

Gli organi competenti del GIS hanno dichiarato alla CPI-DMF l'esistenza di un'attività della Divisione del servizio d'informazioni all'interno della Svizzera ma che queste attività dovevano essere considerate in modo differenziato. Da un canto, il procacciamento di informazioni riguardanti stranieri in Svizzera deve essere considerato come ammesso e, d'altro canto, è pure ammesso che organizzazioni frontistiche svizzere (cfr. n. 2.3) siano rilevate dai Servizi d'informazione. Nella fattispecie non si tratta di raccogliere informazioni come tali bensì informazioni riguardanti le intenzioni e le strategie della "Centrale" nel blocco orientale.

La CPI-DMF si è fatta esibire un elenco del fabbisogno di informazioni per controllare sino a che punto è formulato il fabbisogno di informazioni interne. La CPI-DMF ha preso visione in particolare del mandato permanente di procacciamento di informazioni E 01 del febbraio 1979, nella ricapitolazione generale del fabbisogno di informazioni (allestito nel 1981 e 1982) come anche in un elenco provvisorio del fabbisogno permanente di informazioni (risalente probabilmente all'anno 1983 e che attualmente serve come base di lavoro).

Il vigente elenco contiene una rubrica "attività sovversiva". In questo campo devono essere accertate "tendenze destabilizzanti" e raccolti in particolare ragguagli concernenti "nuove penetrazioni in avvenimenti di politica sociale", ragguagli su "nuove forme e metodi di influenzamento" come anche sulla "guerra psicologica". In tale intento bisogna "recepire tutte le organizzazioni" che vengono poi distribuite nei gruppi seguenti: "organizzazioni del fronte", "servizi segreti dell'Est" e "organizzazioni di camuffamento". Per poter mettere in evidenza le attività sovversive, bisogna recepire "le forme e i metodi d'infiltrazione". Nella fattispecie interessano soprattutto le "finalità", "i dirigenti che stanno dietro le quinte", "i mezzi e i tipi di comunicazione", "i mezzi e le forme di finanziamento", "i campi d'infiltrazione", "i modi e i mezzi d'infiltrazione" e "l'istruzione".

Il mandato permanente di procacciamento di informazioni risalente al 1979 evidenzia chiaramente che nell'ambito del fabbisogno erano comprese anche le informazioni riguardanti gli abitanti della Svizzera. Tale mandato recitava esplicitamente: "Accertamento e sorveglianza continua dell'intensità come anche riconoscimento dell'ubicazione, dell'ora, dello scopo e del tipo di operazioni HUMINT (Human-Intelligence-Operationen), (...) di comunisti indigeni od organizzazioni svizzere simpatizzanti coi medesimi."

Nel mandato si diceva inoltre che tale ricerca d'informazione doveva avvenire "soltanto con i mezzi e le organizzazioni statali disponibili". Il capo della Sezione servizi d'informazione ha dichiarato davanti alla CPI-DMF che con ciò si voleva intendere che le osservazioni attinenti alla Svizzera dovevano essere demandate alla polizia federale (sulla problematica di siffatto mandato cfr. n. 1.3.3.6.3). La CPI-DMF ha dovuto accertare che in pochi casi sono state procurate informazioni riguardanti persone e organizzazioni in Svizzera anche attraverso gli organi del GIS, che secondo dichiarazioni del funzionario competente del GIS erano di pubblico dominio (cfr. n. 2.3 e 2.4).

La CPI-DMF ha chiesto alla sezione procacciamento l'esibizione di tutti i mandati speciali di procacciamento rilasciati dalla sezione valutazione durante gli anni 1989 e 1990 evidenzianti il

fabbisogno specifico di informazioni. Tali mandati sono numerati progressivamente. Nei documenti ricevuti, la CPI-DMF non ha potuto trovare nessun mandato speciale di procacciamento che facesse riferimento a organizzazioni del fronte. Nondimeno, in base alla sequenza lacunosa, la CPI-DMF ha dovuto constatare la mancanza di singoli mandati. Su domanda esplicita, il capo della sezione procacciamento ha dapprima preteso che si trattava di mandati verbali; infine però ne furono ritrovati due erroneamente custoditi presso un collaboratore. Vennero consegnati alla CPI-DMF.

Tra questi si trova un "mandato n. 37" del 10 febbraio 1989, nel quale, pur mancando di chiarezza al punto da non poterne cavare una conclusione definitiva, non escludeva un certo interesse del GIS per l'attività di talune organizzazioni svizzere (cfr. n. 2.4.1).

2.3 Il trattamento delle organizzazione del fronte da parte dei servizi d'informazione

2.3.1 L'importanza delle organizzazioni del fronte dal punto di vista della Divisione servizi d'informazione

Il trattamento delle organizzazioni del fronte da parte dei Servizi d'informazione fa storia a contare dal 15 febbraio 1990. Infatti, in quella data il capo della Divisione servizi di sicurezza ha deciso di rinunciare a un'ulteriore elaborazione di informazioni concernenti tali organizzazioni. Interessante in siffatto contesto è che la decisione è intervenuta nel giorno successivo a quello della conferenza stampa in cui il capo del DMF aveva dichiarato che gli uffici militari non sono competenti per la protezione dello Stato (cfr. anche n. 1.4.2).

L'importanza delle organizzazioni del fronte ha perso d'attualità con l'evoluzione politica nei Paesi del Patto di Varsavia. La CPI-DMF si è comunque approfonditamente occupata delle medesime in quanto sulla scorta di tali organizzazioni può essere fatta esemplarmente luce sui pericoli e sulla mancata differenziazione da

parte del "Servizio d'informazione in materia di politica interna".

Secondo il capo della Divisione servizi d'informazione sono organizzazioni del fronte "quelle pilotate da Mosca e utili per la realizzazione di finalità sovietiche". Esistono però anche "organizzazioni d'influenza" definite come "strutture di iniziative" di nuovo stampo, (canali d'influenzamento ecc.) non qualificabili come organizzazioni del fronte ma per il tramite delle quali è divulgata un'influenza oggettiva e credibile di matrice sovietica sull'opinione pubblica e sul clima politico soprattutto nell'Occidente. Sono citati i Comitati per la pace, le iniziative dei cittadini, i gruppi ecologici, le cerchie religiose, i massmedia ecc.

In un "Bollettino di notizie" del febbraio 1987 - concernente i "provvedimenti attivi" adottati dai sovietici ("Sowjetische 'Aktive Massnahmen'; Problemkomplex und Ziele") - la Sezione dei servizi d'informazione ha scritto che i "provvedimenti attivi" miravano in prima linea a indebolire la capacità di difesa occidentale, consolidare le correnti antiamericane e diminuire la capacità di manovra degli Stati occidentali mediante screditamento di politici e altre personalità della vita pubblica, badando soprattutto ai liberali moderati, socialdemocratici e socialisti come anche scalzando progetti occidentali in materia di elevata tecnologia (centrali nucleari, industria chimica). Per conseguire tali scopi, si pensava di ricorrere a "organizzazioni del fronte" e all'impiego dei così detti "Idioti utili".

Tra i bersagli contro cui era diretta questa strategia troviamo gruppi antimperialistici, in favore della pace oppure di ideologia realistica, ovverosia di liberazione nazionale, movimenti non allineati, altre organizzazioni del Terzo mondo, organizzazioni internazionali non statali, movimenti ecologisti e per la pace, organizzazioni di lavoratori stranieri, partiti socialisti e socialdemocratici, movimenti di stampo religioso, culturale, sindacalista o sociale, in particolare associazioni professionali o specialistiche come anche istituti scientifici.

Il rapporto conclude con il corollario secondo cui "l'aumento quantitativo riscontrato in tempi recenti" e altri indizi fanno rilevare una probabile rivalutazione del posto occupato dai 'provvedimenti attivi' nella strategia sovietica".

Fra le organizzazioni svizzere esposte direttamente o indirettamente a tale influsso, la GIS includeva in particolare il Movimento svizzero per la pace, il Partito del lavoro, l'Agenzia Nowosti, la "Physicians for social Responsibility", il POCH, la SAP, la OFRA, i Giuristi democratici della Svizzera, il Comitato per la pace e il disarmo, ecc.

A livello internazionale il GIS qualifica come organizzazione del fronte: l'Unione studentesca internazionale (ISB), l'Organizzazione internazionale dei giornalisti (IOJ), la Federazione femminile democratica internazionale (IDFF), l'Istituto internazionale per la pace (IIF), la Conferenza cristiana per la pace (CFK), la Federazione mondiale degli scienziati (WFW), l'Unione internazionale dei giuristi democratici (IVDJ) e l'Organizzazione internazionale della radio e della televisione.

2.3.2 L'elaborazione delle organizzazioni del fronte

Una parte dei responsabili del GIS ha fatto valere che già da alcuni anni il tema "Organizzazioni del fronte" non interessava più. Uno degli inquisiti ha addirittura preteso che in Svizzera non si potesse in ogni caso ottenere un'informazione valida in merito a questa tematica. La CPI-DMF dall'audizione dei testi e dal controllo della pertinente documentazione ha invece potuto accertare che la verità è ben diversa. A prescindere dal fatto che le organizzazioni del fronte fossero oggetto del fabbisogno generale d'informazione, al mandato precipuo è stato manifestamente attribuito rilievo.

Un collaboratore della Sezione procacciamento dedicava, su esplicito ordine del caposezione, una parte del tempo di lavoro a indagini su questo settore. Secondo le sue indicazioni egli si occupava della struttura di tali associazioni svizzere per accertare

in qual misura esse fossero dipendenti da decisioni estere, soprattutto di stampo orientale. La base di tutto ciò era costituita da un rapporto del 1985 il quale recava un elenco delle organizzazioni del fronte. Ogni organizzazione che fosse comparabile con quelle contenute nell'elenco o che avessero affinità nella designazione (ad esempio "Donne per la pace" e "Generali per la pace") potevano essere classificate come sospette. Secondo la deposizione del funzionario, era suo compito procurare informazioni da fonti infiltrate come anche trovare informatori in questo campo.

La CPI-DMF nella propria indagine ha riscontrato i seguenti fatti inerenti a questa attività:

- "International Physicians for the Prevention of Nuclear War"

In una documentazione riunita dalla sezione procacciamento e riguardante l'Associazione "International Physicians for the Prevention of Nuclear War" (IPPNW), si trovano fra l'altro documenti riguardanti la fondazione avvenuta nel 1981 della PSR-Svizzera ("Physicians for Social Responsibility", sezione svizzera dell'IPPNW), in cui sono descritte attività e finalità dell'associazione svizzera. Vi erano allegati gli statuti ed inoltre è stato ritrovato un documento del gennaio 1989 sulle attività dell'IPPNW in Svizzera, con i nominativi dei membri del comitato, con le sezioni locali, ecc. Indubbiamente, questo documento accessibile a chiunque proveniva dalla PSR-Svizzera stessa. Secondo un informatore del GIS, l'IPPNW va considerato un'organizzazione del fronte in quanto fa parte della "Federazione mondiale degli scienziati".

- "Medici per la pace"

Sulla scorta di un prospetto pubblicato dall'Associazione svizzera dei "Medici per la pace", il quale recava l'elenco dei membri dell'associazione, la Divisione servizi d'informazione ha allestito un elenco dei medici militari appartenenti a detta associazione. Il capo della Divisione servizi d'informazione ha discusso nel merito con un medico di un Corpo d'armata di campagna come anche con due o tre dei suoi colleghi. Egli li ha avvertiti in me-

rito al vero scopo di tale associazione dopo di che insieme hanno esaminato tutto l'elenco dei membri per accertare se vi figurassero altri membri dei corpi d'armata di campagna o di divisioni.

- Giuristi democratici della Svizzera

I collaboratori della sezione procacciamento che avevano elaborato il problema delle organizzazioni del fronte sono stati incaricati dal proprio capo di svolgere uno studio concernente i giuristi democratici della Svizzera. Si voleva accertare se tale associazione fosse più o meno direttamente pilotata dai sovietici. Il collaboratore ha dichiarato davanti alla CPI-DMF di essersi limitato a raccogliere le informazioni direttamente accessibili al pubblico riguardanti tale associazione. Alla fine del 1989 aveva tuttavia accertato che in tal guisa e unicamente con un'elaborazione saltuaria del problema non fosse possibile giungere a una conclusione. Pertanto ha deciso di aspettare le istruzioni del nuovo capo della Divisione servizi d'informazione.

Anche servizi d'informazioni esteri servivano al GIS quali fonti d'informazione riguardanti le organizzazioni del fronte in generale; in merito a queste organizzazioni ha ricevuto rapporti come ad esempio quelli riguardanti le attività del Consiglio mondiale per la pace. Sempre che concernessero questo ambito, sono state fornite al GIS anche ricapitolazioni di interrogatori di agenti e funzionari di Stati comunisti che si erano stabiliti nel Mondo occidentale.

2.3.3 Le conoscenze ottenute dalla Divisione servizi d'informazione

Nel novembre 1989, il collaboratore della sezione procacciamento incaricato di indagare in merito alle organizzazioni del fronte ha redatto un rapporto intitolato "Analisi riguardante le organizzazioni del fronte". Nel rapporto è trattata tutta la problematica vincolata a siffatto tipo di organizzazioni. Secondo quanto esposto dall'autore, queste organizzazioni celano le loro vere inten-

zioni dietro una facciata in quanto sono al servizio della "politica della coesistenza pacifica" sovietica; tale politica si prefigge di eliminare i pericoli di un conflitto armato ed è da considerare come una fase transitoria verso lo scioglimento definitivo del sistema capitalistico. La lotta ideologica nella mondo occidentale - segnatamente l'agitazione e la propaganda - è appunto volta a far subire un collasso a questo sistema. L'autore ha attribuito rilievo speciale alla fitta rete delle organizzazioni camuffate e alle possibilità d'influenza a disposizione dello Stato sovietico (apparato di propaganda del KPdSU all'estero, partiti comunisti fedeli a Mosca, servizio d'informazione estero e rappresentanze degli Stati del Patto di Varsavia, organizzazioni del fronte internazionale comunista). L'autore cita circa dieci esempi per comprovare che le organizzazioni del fronte esistono per quasi tutti i campi dell'attività professionale e per qualsiasi ceto sociale (sindacalisti, giovani, studenti, donne, membri di comunità religiose, pacifisti, ecologisti, scienziati, giuristi, giornalisti, medici e altri importanti gruppi professionali come anche attivisti per il Terzo mondo).

Nel rapporto del novembre 1989, un capitolo è dedicato alle finalità e ai metodi delle organizzazioni in questione. E' previsto che nei prossimi anni vi saranno importanti "dibattiti" nell'ambito di congressi scientifici: l'URSS ha già preparato tutto ciò con l'istituzione nel 1979 del Consiglio scientifico per la ricerca sulla pace e il disarmo.

Il rapporto comprova che fino al 1989 c'è stato un manifesto interesse a condurre ricerche sulle organizzazioni di cui si tratta. Alla fine del 1989 ci si chiese se continuare seriamente e ampliare tale attività oppure se cessarla. Il capo della sezione procacciamento decise di aspettare, per risolvere la questione, fino all'inizio del 1990, data in cui entrava in carica il nuovo capo della Divisione servizi d'informazione. Come già osservato, il 15 febbraio 1990 si decise di rinunciare all'ulteriore elaborazione delle organizzazioni del fronte.

2.4 Procacciamento di informazioni all'interno del Paese

2.4.1 "Vertraulicher Schweizer Brief"

Il 10 febbraio 1989 la sezione valutazione emanò un "mandato n. 37" (cfr. n. 2.2) con il quale si chiedeva un'informazione confidenziale riguardante il "Vertraulicher Schweizer Brief" dell'"Associazione per la corresponsabilità di politica statale". Il fascicolo n. 482 di questa pubblicazione trattava temi come commercio d'armi, investimenti esteri in Angola, attività dell'"Unione delle giornaliste e dei giornalisti svizzeri" come anche il calendario delle manifestazioni e delle attività previste dal "Movimento per la pace" del 1989 menzionando pure per metà maggio a Basilea l'allestimento di una Conferenza ecumenica per la pace.

Secondo la deposizione del responsabile, la sezione procacciamento non ha eseguito questo mandato; non è stata menzionata la motivazione dell'omissione.

Una parte dei temi trattati nel "Vertraulicher Schweizer Brief" toccava esattamente quei campi della politica interna svizzera (SJU, movimento per la pace) ai quali si interessava il capo della sezione procacciamento in occasione dell'incontro del marzo 1989 a Morat, divenuto nel frattempo di dominio pubblico (cfr. 2.5). Poiché tra l'assegnazione del mandato n. 37 e l'incontro di Morat è intercorso soltanto un mese risulta plausibile la conclusione che doveva trattarsi di un mandato per il procacciamento d'informazioni interne.

Nel parere del Consiglio federale espresso in merito al disegno di rapporto della CPI-DMF si osserva: "Il capo della Divisione servizio informazione e sicurezza ha dichiarato che il mandato n. 37 consisteva nello scoprire chi si celasse dietro il "Vertraulichen Schweizer Brief" e non nel procurarsi informazioni su organizzazioni menzionate in detto "Brief". Daltronde il mandato 37 non venne eseguito dalla Sezione procacciamento bensì trasmesso alla Polizia federale che rispose in data 24 febbraio e poi lo mise ad acta."

La CPI-DMF non potè più controllare questa nuova descrizione dei fatti in quanto la rispettiva documentazione venne messa a disposizione soltanto il 14 novembre 1990. Anche se, come affermato, il GIS voleva soltanto scoprire gli autori della pubblicazione, non risulta infirmato l'interesse per il contenuto del "Brief" da parte della Divisione del servizio d'informazioni.

2.4.2 Conferenza "Pace e giustizia" a Basilea, 15 - 21 maggio 1989

A contare dal febbraio 1988, il GIS si è interessato ai preparativi per "l'Assemblea sulla pace mondiale Seul 1990" ("Assemblea mondiale per giustizia, pace e tutela del Creato") indetta dalle chiese cristiane. L'interesse particolare verteva sulla strategia delle chiese dell'Est, volta a sfruttare in favore della "lotta per la pace" dei comunisti tutte le manifestazioni di stampo ecumenico; in particolare:

"Quali contenuti ideologico politici vengono introdotti dalle chiese dell'Est per parare a critiche nei confronti dei regimi dei loro Paesi?"

Chi - soprattutto all'Est - partecipa ai preparativi per l'incontro?

Come e attraverso chi la chiesa ortodossa influenza il processo di formazione del pensiero?

Quali reti e imbricazioni di tipo personale e organizzativo-istituzionale sussistono tra gli organi di preparazione e le organizzazioni del fronte?"

Per lo spazio europeo, sotto il motto "pace nella giustizia" si è tenuta dal 15 al 21 maggio 1989 un'assemblea ecumenica preparatoria. Il capo della sezione procacciamento vi delegò uno dei suoi collaboratori mediante mandato orale. Il collaboratore trascorse una settimana a Basilea frequentando conferenze pubbliche e seminari. Egli ha discusso con i partecipanti e ha cercato, con scarso successo, il contatto con i partecipanti dei Paesi dell'Est. Inoltre raccolse documentazione diversa (elenco dei partecipanti, disegni di risoluzioni, ecc.).

Nel suo rapporto, il collaboratore ha menzionato problemi organizzativi che sono venuti alla luce durante la conferenza. Inoltre ha affermato che i partecipanti che criticavano quanto detto dai rappresentanti dell'Est venivano frequentemente interrotti. Egli ha avuto occasione, in incontri casuali, di discutere con ecclesiastici rumeni, ungheresi, della Germania dell'Est e della Russia. Non ha potuto avere successo in quanto, come egli ha fatto osservare, le conoscenze linguistiche dei suoi interlocutori sorprendentemente diventavano pessime non appena egli poneva domande critiche. Il collaboratore poi riassume le discussioni tenutesi nelle manifestazioni cui aveva presenziato. Ha messo in evidenza la diffusa tendenza a intervenire in favore del disarmo, soprattutto nel mondo occidentale.

Riguardo ai partecipanti egli ha annotato quanto segue: "Conformemente alla tematica generale, la maggioranza dei presenti deve essere tendenzialmente ascritta alla scena dell'alternativa rossoverde. La maggior parte dei presenti, fanatici verdi alternativi, favorevoli all'asilo per tutti, contrari alle centrali nucleari e al militare, in occasione dell'assemblea hanno potuto rinfrescare l'ideologia e approvvigionarsi di disinformazione attiva. Vista l'età media relativamente bassa e lo sfondo intellettuale (scolari, studenti, maestri...) eserciteranno un effetto valanga su vasta cerchia della popolazione."

In allegato al riferito rapporto si trova un elenco dei delegati (fra i quali anche gli Svizzeri) come anche la lista dei membri del comitato organizzativo.

Gli organi d'informazione del GIS hanno potuto prepararsi in merito a questo congresso poiché erano stati previamente informati da una persona in contatto con gli organizzatori; pertanto essi, il 10 marzo 1989, ancora prima della conferenza di Basilea, si sono riuniti per un rapporto di lavoro. In detto rapporto è menzionata la probabile evoluzione delle discussioni ("secondo deposizioni interne"), i problemi probabilmente affrontati concretamente a Basilea come anche probabili disegni di risoluzioni. Il redattore attribuisce particolare importanza ai temi in discussione i quali toccano la Svizzera (possibilità da parte

svizzera di contribuire al miglioramento della situazione nei Paesi in via di sviluppo; situazione dei rifugiati e degli stagionali; povertà in Svizzera, specialmente delle donne; politica energetica, ecc.).

2.4.3 Conferenza internazionale dell'Unione degli avvocati a Interlaken, agosto 1989

Nell'agosto 1987, la sezione procacciamento ha inviato un informatore alla Conferenza annua dell'Unione internazionale degli avvocati indetta a Interlaken. L'informatore recava seco un elenco dei partecipanti provenienti dai Paesi dell'Est. Egli ha potuto prendere contatto con taluni di questi partecipanti e stabilire rapporti riguardanti la situazione politica in Polonia e nel Kosowo in Jugoslavia. La CPI-DMF non ha trovato nella documentazione mesale a disposizione nessun accenno ad attività da parte di cittadini svizzeri.

2.5 "Il caso Morat"

2.5.1 Emissione televisiva "Rundschau" del 20 febbraio 1990

Il 20 febbraio 1990 una parte della emissione "Rundschau" della televisione svizzero tedesca (DRS) è stata dedicata al così detto "caso Morat".

Il giornalista Andreas Kohlschütter, incorporato come ufficiale in una sezione di stato maggiore connessa con il GIS, rese noto che un funzionario di detto GIS il 22 marzo 1989 l'aveva invitato a mangiare in un noto ristorante di Morat. Durante il pasto lo avrebbe pregato di fornirgli informazioni riguardanti l'"Unione svizzera delle giornaliste e dei giornalisti" e il "Movimento per la pace" partecipando alle riunioni di tali enti. Al momento di lasciare il ristorante, il funzionario del GIS avrebbe aggiunto che per la redazione di rapporti potevano essere versati onorari.

In occasione della medesima trasmissione televisiva, il divisionario Petitpierre, ex sottocapo di stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza dichiarò che siffatto comportamento di uno dei suoi subordinati contravveniva alle prescrizioni.

2.5.2 Procedimento disciplinare

Il 21 febbraio 1990, all'indomani dell'emissione televisiva, il capo del DMF decise l'avvio di un procedimenti disciplinare contro il funzionario del GIS. L'inchieste è stata affidata al giudice federale Thomas Pfisterer con il seguente mandato: "Nell'ambito di una procedura disciplinare deve essere chiarito se il capitano Andreas Kohlschütter ha cercato di indurre il signor...a spiare l'attività di organizzazioni nazionali". Evidentemente, il capo del DMF partiva dal principio che non fosse compito del GIS quello di procurare informazioni di polizia politica riguardanti organizzazioni interne.

Il giudice federale Pfisterer ha udito testi, ha raccolto dichiarazioni per corrispondenza come anche altri incarti e fatto un sopralluogo a sorpresa nei locali del GIS.

In base a un disegno di rapporto del giudice federale Pfisterer, il capo del DMF decise il 19 aprile 1990 di interrompere il procedimento disciplinare contro il funzionario del GIS.

Il 30 aprile 1990 il giudice federale Pfisterer presentò il suo rapporto finale nel quale si accertava che i rimproveri mossi contro il funzionario del GIS riguardanti l'emissione "Rundschau" erano infondati. Secondo il giudice federale Pfisterer, nell'incontro di Morat è avvenuto unicamente un colloquio su una futura conferenza. Quest'ultima doveva essere tenuta da Kohlschütter davanti a ufficiali appartenenti alla sezione di stato maggiore diretta dal citato funzionario del GIS.

Il 2 maggio 1990, il capo del DMF presentò un comunicato stampa in cui affermava che il risultato dell'inchiesta non aveva confermato

le censure e che pertanto la procedura disciplinare era stata sospesa.

2.5.3 Cronologia degli avvenimenti

La CPI-DMF ha esaminato approfonditamente questa faccenda interrogando numerosi testi, segnatamente il funzionario del GIS e Andreas Kohlschütter (i due sono anche stati messi a confronto); inoltre la CPI-DMF ha studiati diversi incarti, segnatamente quello dell'indagine Pfisterer.

La CPI-DMF ha accertato quanto segue:

- Kohlschütter era incorporato dal 1° gennaio 1974 in una sezione di stato maggiore dell'esercito appartenente al GIS;
- secondo tutte le apparenze, nell'ambito di questa incorporazione egli è stato assai poco, rispettivamente niente affatto attivo;
- egli lavorava come corrispondente all'estero di un giornale della Svizzera tedesca;
- nel 1984 Kohlschütter è stato sottoposto a un controllo di sicurezza come normalmente avviene per tutti i membri di uno stato maggiore (richiesta il 18 aprile 1984; "luce verde" senza alcun commento il 20 giugno 1984);
- il 3 ottobre 1984 il responsabile della sezione di stato maggiore in questione (ma non il funzionario del GIS di cui sopra) consegnò a Kohlschütter un elenco di domande: il giornalista doveva rispondere a 15 sino a 20 domande dopo aver raccolto le necessarie informazioni durante un viaggio di servizio; trattavasi di domandi puntuali; il funzionario responsabile rinviò nel merito a un precedente colloquio avuto con Kohlschütter (cfr. n. 1.3.3.6.2);

-
- Kohlschütter si rifiutò di rispondere alle domande e successivamente chiese il trasferimento in un'altra sezione di stato maggiore);
 - la domanda di trasferimento è stata esaminata senza che le fosse stato dato seguito; il 20 dicembre 1985, il responsabile della sezione di stato maggiore comunicava per scritto a Kohlschütter che la situazione sarebbe stata riesaminata all'inizio del 1986 nel senso di una nuova reincorporazione meglio conforme alla sua richiesta; tuttavia desiderava all'occasione avere un colloquio;
 - successivamente Kohlschütter non venne trasferito ed egli rinunciò a insistere;
 - in data non più accertabile con sicurezza (probabilmente nel 1988), Kohlschütter e il funzionario del GIS in questione si trovarono in un tea-room di Berna, dopo che il funzionario aveva assunto la direzione di quella sezione di stato maggiore in cui è incorporato Kohlschütter;
 - il 10 febbraio 1989 la sezione valutazione incaricava la sezione procacciamento di elaborare un'informazione confidenziale sul "n. 482" del "Vertraulicher Schweizer Brief" (mandato n. 37); fra i temi trattati in questa pubblicazione figurava anche l'"Unione svizzera delle giornaliste e dei giornalisti" (la quale è qualificata di "appartenenza alla sinistra");
 - in un colloquio telefonico, Kohlschütter disse al funzionario del GIS che doveva tenere a Grindelwald davanti ai membri della sezione dello stato maggiore una conferenza su come un giornalista può procurarsi informazioni in situazioni di crisi;
 - in occasione di un altro colloquio telefonico, il funzionario del GIS invitò per il 22 marzo 1989 Kohlschütter a pranzo in un ristorante di Morat. Circa il motivo di questo incontro le versioni dei due divergono: Kohlschütter afferma che il funzionario del GIS aveva unicamente espresso il desiderio d'incontrarlo; il funzionario del GIS invece dice di aver voluto raccogliere da Kohlschütter informazioni supplementari riguardanti la sua

conferenza, in particolare in merito ai partecipanti (in quanto si trattava di una manifestazione classificata come segreta, le informazioni non potevano essere date per telefono); inoltre, il funzionario del GIS pretende di aver scelto Morat come punto d'incontro in quanto Kohlschütter nel pomeriggio avrebbe dovuto recarsi a Moudon; Kohlschütter per contro dichiara che il funzionario in questione non era ancora orientato in merito quando gli propose come punto d'incontro Morat;

- il funzionario del GIS e Kohlschütter si incontrarono il 22 marzo 1989 davanti al ristorante di Morat e quindi presero posto a un tavolo della sala da pranzo; hanno discusso in merito alla politica mondiale; le loro testimonianze coincidono per quanto concerne gli argomenti trattati, segnatamente la "Unione svizzera delle giornaliste e dei giornalisti", "Il movimento per la pace" come anche in merito alle organizzazioni del fronte; Kohlschütter dichiara che il funzionario cercò di sondare la disponibilità di Kohlschütter ad occuparsi, per la sezione procacciamento, delle due organizzazioni, fra l'altro partecipando alle loro riunioni; Kohlschütter ha però rifiutato. Il funzionario contesta di aver voluto assegnare a Kohlschütter un mandato qualsiasi o di avergli fatto una qualsiasi proposta in questo senso; la prevista conferenza di Kohlschütter a Grindelwald è stata toccata soltanto marginalmente;
- il funzionario del GIS pagò il pranzo; il conto ammontava a 120 sino a 160 franchi; egli non pretese il rimborso di questa somma da parte del GIS;
- secondo Kohlschütter, il funzionario all'atto di lasciare il ristorante avrebbe affermato che per i rapporti allestiti sull'organizzazione avrebbe ricevuto onorari; Kohlschütter fece finta di non aver udito; il funzionario dal canto suo contesta di aver fatto proposte del genere;
- Kohlschütter e il funzionario si congedarono a Morat; Kohlschütter sostiene che la proposta lo aveva messo di cattivo umore; secondo la dichiarazione del funzionario del GIS, Kohlschütter non aveva l'aria risentita al momento del congedo;

-
- il 24 agosto 1989, in presenza del funzionario del GIS, Kohlschütter tenne a Grindelwald la sua conferenza davanti agli ufficiali incorporati nella sua medesima sezione di stato; i partecipanti apprezzarono la conferenza; il funzionario si congratulò con Kohlschütter;

 - il 1° settembre 1989, Kohlschütter scrisse al funzionario confermando la propria soddisfazione di aver potuto tenere la conferenza e esprimendo il desiderio di trovare un mezzo per poter collaborare in modo utile nella sua incorporazione; testualmente diceva quanto segue: "Ho provato un vero piacere ad essere presente a Grindelwald, di conoscere nuove facce e anche di trovare vecchie conoscenze. Sono sempre a disposizione ove si presenti l'occasione. Al prossimo incontro esaminiamo se e come io possa essere utile nel suo lavoro - senza pregiudizio per la mia coscienza di giornalista. A Grindelwald lei ha menzionato questa prospettiva. Dal canto mio ho grande interesse ad inserire in più vasto e profondo processo analitico le esperienze giornalistiche che ho raccolto in 25 anni di attività nei rapporti Est-Ovest e Nord-Sud.";

 - Nel dicembre 1989, dopo una trasmissione televisiva in cui si era parlato di un documento dell'exconsigliere nazionale Müller-Marzohl inerente al "caso Bachmann", Kohlschütter dichiarò a Balz Hosang, redattore della televisione DRS di aver avuto un'esperienza analoga, segnatamente nel caso di Morat;

 - il 14 febbraio 1990, il capo del DMF in una conferenza ha fra l'altro dichiarato che il DMF non svolge mandati di informazioni nel senso di una polizia politica secondo il compito affidato al Ministero pubblico della Confederazione; pertanto non si tengono nemmeno schedari; presso il DMF non esiste nessuna "organizzazione ficcanaso"; Kohlschütter afferma di aver capito in questo momento che la proposta del funzionario del GIS era inammissibile; prima considerava l'attività proposta contraria soltanto all'etica professionale;

- lo stesso giorno, Balz Hosang si rivolse a Kohlschütter chiedendogli se non volesse mettere in pubblico la vicenda di Morat;
- il 15 febbraio 1990 i responsabili del GIS vennero a sapere che in occasione della trasmissione televisiva "Rundschau" del 20 febbraio 1990 si sarebbe discusso del tema "Servizio d'informazioni";
- pure il 15 febbraio 1990 il capo della Divisione servizi di sicurezza, il capo della sezione procacciamento (il funzionario del GIS in questione) e i loro sostituti disposero che non dovevano più essere procurate informazioni riguardanti le organizzazioni del fronte. Il funzionario del GIS in questione ha affermato davanti alla CPI-DMF che la coincidenza dei due avvenimenti è puramente casuale;
- in seno al GIS si cercò di individuare l'ufficiale che sarebbe stato presente alla trasmissione televisiva; fra gli altri è stato fatto anche il nome di Kohlschütter; il funzionario del GIS interessato escludeva che Kohlschütter potesse essere questo ufficiale e lo comunicò anche ai superiori;
- il funzionario del GIS esibì successivamente ai suoi superiori la lettera di Kohlschütter del 1° settembre 1989; successivamente questo superiore consegnò la lettera - insieme ad altri documenti - al divisionario Petitpierre, ex sottocapo di stato maggiore del servizio di informazioni e sicurezza, il quale doveva rappresentare il DMF in occasione della trasmissione televisiva;
- la domenica 18 febbraio 1990 verso le 21 il funzionario del GIS cercò di raggiungere telefonicamente Kohlschütter a domicilio; quest'ultimo era assente e rispose la moglie; il funzionario non lasciò nessun messaggio particolare (aveva telefonato in quanto il capo della Divisione servizi d'informazione gli aveva ancora una volta chiesto se Kohlschütter non fosse presente alla trasmissione televisiva);

- il 20 febbraio 1990 venne diffusa la trasmissione televisiva "Rundschau";
- il 21 febbraio 1990 il capo del DMF avviò un procedimento disciplinare contro il funzionario del GIS;
- il 19 aprile 1990 egli decise di sospendere tale procedimento disciplinare;
- il giudice federale Pfisterer presentò dapprima un disegno di rapporto; in data 30 aprile 1990 egli presentò il suo rapporto finale.

2.5.4 Conclusioni

Le deposizioni dei due interessati divergono sui punti principali: segnatamente riguardo alla proposta fatta dal funzionario del GIS a Kohlschütter come anche riguardo all'offerta finanziaria ad essa connessa. Il colloquio non è stato udito da terzi; la CPI-DMF, viste le circostanze, esaminò in modo approfondito la fattispecie onde cavarne valide conclusioni.

La CPI-DMF considera particolarmente importanti gli elementi seguenti:

- Le testimonianze di Andreas Kohlschütter e del funzionario del GIS coincidono in quanto nell'incontro di Morat hanno discusso in merito all'"Unione svizzera delle giornaliste e dei giornalisti" e in merito al "Movimento per la pace".
- Il funzionario del GIS secondo le dichiarazioni non aveva assegnato a Kohlschütter un mandato nel vero senso del termine; anche Kohlschütter non ha mai preteso di aver ricevuto un mandato.
- Nell'ambito dell'inchiesta la CPI-DMF ha udito un testimone che era stato avvicinato dal medesimo funzionario del GIS seguendo una tattica ampiamente assimilabile a quella praticata con

Kohlschütter per proporgli un mandato di procacciamento di notizie dall'estero: invito a pranzo in un albergo fuori Berna; cauto e indiretto avvicinamento graduale al potenziale informatore toccando, durante il colloquio, taluni temi che vertono sugli interessi del GIS, senza tuttavia fare emergere un manifesto fabbisogno di informazioni.

- Il funzionario del GIS, quale capo della sezione procacciamento, aveva il mandato di riunire informazioni riguardanti le organizzazioni del fronte ("fabbisogno permanente", formulato nel 1983 e ancora in vigore all'atto dell'incontro); quindi in questo come in altri campi egli cercava fonti d'informazione (cfr. n. 1.3.3.6, n. 2.2 e n. 2.3.2).
- L'affermazione riguardante i nessi tra l'incontro a Morat in un albergo di classe superiore (rispettivamente il pranzo offerto dal funzionario a Kohlschütter), da un canto, e lo scopo del colloquio così come è stato descritto da detto funzionario davanti alla CPI-DMF non convincono che in quell'occasione si fosse discusso soltanto marginalmente in merito alla conferenza di Grindelwald.

Soppesando tutti gli elementi, in particolare quelli surriferiti, la CPI-DMF giunge alla conclusione che il funzionario del GIS, in occasione dell'incontro a Morat, non aveva assegnato un mandato nel senso stretto del termine, ma che Kohlschütter poteva desumere avesse alluso al reclutamento peer l'attività d'informatore.

Con questi accertamenti, la CPI-DMF giunge a un risultato diverso da quello dell'inchiesta disciplinare condotta dal giudice federale Pfisterer. Inoltre sottolinea che il comportamento del funzionario del GIS giustificava la sospensione della procedura disciplinare poiché detto funzionario aveva agito nell'ambito di un mandato di procacciamento d'informazioni.

2.6 Valutazione delle attività in Svizzera

La Divisione servizi d'informazione è responsabile del procacciamento e della valutazione di informazioni estere che servono a giudicare la situazione secondo l'aspetto della politica di sicurezza. E' opportuno accertare se le informazioni estere possono essere attinte e valutate attraverso persone e organizzazioni in Svizzera.

I collaboratori della Divisione servizi di sicurezza interrogati dalla CPI-DMF condividevano tutti l'inammissibilità di un procacciamento di informazione attraverso cittadini svizzeri; nondimeno, non escludeva che il loro servizio potesse divenire attivo anche in Patria. Inoltre è stato anche espresso il parere che l'elaborazione d'informazioni su cittadini svizzeri fosse permessa non quando il loro comportamento come tale fosse oggetto dell'indagine bensì quando essi potessero essere utili per ottenere conoscenze importanti circa persone, organizzazioni, istituzioni o avvenimenti esteri. Conseguentemente si è desunto che la sorveglianza di partecipanti esteri a manifestazioni in Svizzera come anche il procacciamento di informazioni riguardanti organizzazioni del fronte svizzero fossero permessi.

Il problema che qui sorge non è esplicitamente disciplinato in nessun atto legislativo. Ma già il gruppo di lavoro Bachmann, nel suo rapporto, aveva confermato che il procacciamento di informazioni riguardanti Svizzeri non rientrasse nell'ambito delle competenze del GIS. La CPI-DMF condivide pienamente tale criterio. A prima vista, la differenziazione tra finalità e mezzi di procacciamento fatta dalla Divisione servizi d'informazione potrebbe sembrare efficace; in pratica però essa conduce a irrisolvibili problemi di delimitazione. Infatti, occorrerebbe una disciplina straordinaria per ignorare nel controllo di stranieri nel nostro Paese il comportamento delle persone di contatto in Svizzera o, nella valutazione di informazioni riguardanti organizzazioni svizzere, tenere conto soltanto di quelle che consentono di ricavare, al fine della sicurezza, conoscenze rilevanti su organizzazioni estere. La CPI-DMF dubita che in pratica possa essere fatta tale differenziazione. Ciò è comprovato dai lavori ritrovati presso la

Divisione servizi d'informazione riguardanti le organizzazioni del fronte in Svizzera.

La sorveglianza dei servizi d'informazione sulle attività di politica interna può costituire una violazione dei diritti politici e personali garantiti dalla Costituzione e pertanto è inammissibile senza un fondamento giuridico. Vista l'inesistenza di quest'ultimo, tale vigilanza deve essere in avvenire evitata.

3. Attività di osservazione e di intercettazione del GIS

3.1 In generale

Come già detto, sia la sezione tecnica sia il servizio di sicurezza dell'esercito sono dotati di materiale per l'intercettazione e l'osservazione (cfr. n. 1.3.2.1 e n. 1.3.4.3.1). La CPI-DMF ha controllato se questo materiale venga impiegato in interventi che esulano dall'ambito giuridico. Essa era cosciente che di per sé il fatto di disporre di questo materiale non fosse ancora un indizio sufficiente per presumere attività illegali in quanto il servizio di sicurezza dell'esercito, in caso di mobilitazione, deve assumere compiti di protezione statale e quindi deve anche essere istruito per tale scopo. D'altronde, la CPI-DMF era pure cosciente che le attività di osservazione e di intercettazione possono essere svolte anche se non si dispone delle apparecchiature in dotazione di questi due servizi. Infatti, gli apparecchi di questo tipo possono essere attualmente acquistati sul libero mercato talché, come la CPI-DMF ha potuto stabilire durante l'indagine, risulta evidente anche il pericolo di un eventuale abuso da parte di privati.

3.2 Osservazioni ottiche

La sezione tecnica e il servizio di sicurezza dell'esercito (il quale può in parte disporre del materiale della sezione tecnica) sono dotati di materiale d'osservazione - in particolare apparecchi fotografici e cineprese in parte all'infrarosso - i quali con-

sentono riprese notturne. Inoltre questi servizi dispongono di materiale di camuffamento nel quale possono essere collocati tali apparecchi per consentire riprese discrete. Questo materiale in parte è acquistato sul mercato e il rimanente è prodotto dai collaboratori della sezione tecnica.

In quanto provenga dal servizio di sicurezza dell'esercito, il materiale è impiegato dagli appartenenti a detto servizio di sicurezza per l'istruzione come anche per controllare esercizi della truppa. Alla CPI-DMF non è stato presentato nessun caso e nemmeno essa ha potuto avere conoscenza di circostanze in cui il materiale ottico di uffici militari sia stato impiegato abusivamente per osservare manifestazioni politiche oppure per controllare singole persone.

Per contro è possibile il prestito di questo materiale ad autorità della polizia civile, sia da parte del servizio di sicurezza dell'esercito come anche da parte della sezione tecnica.

3.3 Intercettazioni

L'Ufficio del servizio di sicurezza dell'esercito come anche la sezione tecnica dispongono di apparecchi d'intercettazione con o senza filo in generale noti sotto la designazione di "cimici". Anche questi apparecchi sono fabbricati dalla sezione tecnica oppure acquisiti sul mercato. La sezione tecnica e l'Ufficio del servizio di sicurezza dell'esercito non procedono a intercettazioni. Per contro, l'Ufficio mette questi apparecchi a disposizione del servizio di sicurezza per l'esercitazione e l'istruzione.

Le indagini della CPI-DMF hanno rivelato che sia l'Ufficio del servizio di sicurezza dell'esercito come anche la sezione tecnica mette queste apparecchiature a disposizione delle autorità civili di polizia. La polizia federale, durante interventi di sorveglianza, ha spesso impiegato materiale del servizio di sicurezza dell'esercito; il materiale è stato ritirato e restituito dal commissario responsabile della polizia federale dopo consultazione diretta con l'ufficio - rispettivamente con la sezione SSM -. La

CPI-DMF ha potuto accertare che anche i corpi cantonali di polizia nell'ambito della loro attività hanno dovuto chiedere in prestito materiale presso l'Ufficio del servizio di sicurezza dell'esercito oppure presso la sezione tecnica; il caposezione o il capo di un ufficio è competente per questo prestito.

Talvolta, un funzionario della sezione tecnica collabora all'installazione degli apparecchi nel luogo dove sono impiegati. Tuttavia tale evenienza è rara poiché gli agenti di polizia competenti della sorveglianza sono incorporati normalmente nel servizio di sicurezza dell'esercito e quindi hanno la necessaria formazione.

La CPI-DMF ha pure indagato se le sorveglianze erano autorizzate da un giudice istruttore o da un altro magistrato competente. Ha accertato che i responsabili della sezione tecnica si accontentavano spesso della garanzia orale dell'agente di polizia richiedente e non esigevano la presentazione di una decisione del giudice. Le persone interrogate hanno affermato che talvolta la faccenda era così urgente da non poter aspettare l'inoltro di una decisione scritta.

Gli apparecchi vengono consegnati contro ricevuta; la sezione tecnica non tiene un registro e pertanto è difficile rintracciare i casi in cui è stato prestato materiale. In ogni caso, il caposezione ha potuto indicare che la polizia federale, i corpi di polizia del Cantone di Berna e di Friburgo come anche quello della Città di Berna, tra il 1975 e il 1990, hanno approfittato circa 20 volte di questi prestiti. Nel 1990 la sezione tecnica ha consegnato apparecchi alla polizia di Berna due volte, in un caso per un'inchiesta concernente un caso di omicidio e in un altro caso per un'inchiesta in connessione con la violazione della legge sugli stupefacenti. Di norma il prestito non dura più di alcuni giorni.

3.4 Controlli telefonici

- con materiale del GIS

Secondo gli accertamenti della CPI-DMF, la sezione tecnica non dispone di apparecchi idonei per l'intercettazione di conversazioni telefoniche. Tuttavia questi apparecchi potrebbero essere costruiti dalla sezione tecnica che dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie. Inoltre, tali apparecchi possono essere acquistati sul libero mercato.

Nel materiale di corpo dei servizi di sicurezza dell'esercito questi apparecchi sono presenti. Secondo testimonianza dei responsabili, il servizio di sicurezza dell'esercito lo impiega soltanto per esercitazioni e istruzione. Altri uffici militari non hanno accesso a questi apparecchi in quanto vengono consegnati dagli arsenali unicamente secondo le istruzioni dell'Ufficio dei servizi di sicurezza dell'esercito.

- da parte delle PTT

In base all'interrogazione del funzionario delle PTT competente per le intercettazioni telefoniche, la CPI-DMF esclude che il GIS abbia cercato di assegnare mandati di intercettazione telefonica alle PTT. Durante l'indagine è comunque emerso che, presso il Ministero pubblico della Confederazione, il sostituto del procuratore generale, il capo della polizia federale, era competente per rilasciare siffatti mandati d'intercettazione telefonica. Considerata la sua doppia funzione di capo della polizia federale e capo della sicurezza, il GIS disponeva quindi di una via diretta per le intercettazioni telefoniche da parte delle PTT. Peter Huber, capo della polizia federale messo a congedo, chiamato a testimoniare davanti alla CPI-DMF ha esplicitamente negato siffatta attività: "per quanto io ne sappia, da parte militare non sono stati eseguiti questi controlli". Tuttavia è accertato che la Divisione sicurezza ha avuto conoscenza, facendo schedare le corrispondenti informazioni presso la sezione SSM, dei risultati di intercettazioni telefoniche ordinate dal procuratore generale con approva-

zione da parte del presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale (cfr. parte II n. 2.1.1.2).

3.5 Casi singoli

Un ex funzionario della sezione tecnica ha accennato alla CPI-DMF che la sua sezione aveva intercettato comunicazioni telefoniche a Palazzo federale e in particolare nell'edificio del Parlamento. In occasione della sua testimonianza è però emersa un'altra fattispecie: aveva udito da due altri collaboratori della sezione tecnica che la medesima, qualche anno fa, aveva collocato in una sala delle Camere federali un impianto di intercettazione consistente in microfoni e registratori. In merito a questo caso il teste non ha potuto comunicare nessun altro particolare.

Secondo quanto ha saputo la CPI-DMF, corrisponde a verità che la sezione tecnica talvolta interviene nei locali del Parlamento. Ad esempio tale sezione doveva vigilare affinché, durante i colloqui finali riguardanti gli esercizi di difesa nazionale, indetti nella sala del Consiglio nazionale, non vi fossero intercettazioni o i dibattiti non venissero trasmessi all'esterno. La CPI-DMF ritiene improbabile che siano stati però installati impianti di intercettazione nei locali del Parlamento. Poiché i dibattiti - ad eccezione di un caso speciale nella sessione estiva 1990 - a contare dal 6 dicembre 1984 sono sempre stati pubblici e trasmessi dai media, l'intercettazione di questi dibattiti sarebbe evidentemente insensata. Se si volessero intercettare i dialoghi di singoli parlamentari, il successo di una siffatta azione sarebbe meramente casuale e dipendente dai mezzi tecnici disponibili (i microfoni direttivi sono efficienti soltanto se non vi è nessuna fonte di rumore tra il microfono e la persona da controllare); inoltre l'impresa comporterebbe rischi eccessivi (dimensione dei microfoni direttivi che, ad esempio, devono essere installati sotto il banco di un rappresentante del popolo). Tutte le persone interessate e altri testi uditi hanno respinto le affermazioni del già citato funzionario. La CPI-DMF non ha trovato nessun altro accenno che potesse suffragare tali affermazioni.

La CPI-DMF ha avuto conoscenza che un'istanza istruttoria con il consenso del presidente del Tribunale militare di cassazione aveva recentemente predisposto un'intercettazione telefonica contro un membro del Parlamento. La CPI-DMF ha esaminato il caso in particolare e ha accertato che per tale intercettazione non occorresse l'approvazione da parte dei presidenti dei Consigli. Infatti la fattispecie che aveva dato il via alla sorveglianza, tra le due sessioni, da parte degli organi dell'PTT era già stata conclusa prima delle elezioni in Assemblea federale del parlamentare interessato.

Valutazione

Il servizio di sicurezza dell'esercito e la sezione tecnica dispongono di apparecchi di osservazione e di intercettazione per svolgere i compiti assegnati dall'ordinamento dello stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale nonché dal decreto del Consiglio federale sul servizio di sicurezza dell'esercito. La CPI-DMF non ha potuto accertare travalicazione di competenze in merito all'impiego di questi mezzi da parte di entrambi i servizi.

Nel caso di prestito di materiale di intercettazione o di osservazione ad autorità di polizia civile, è indispensabile che i responsabili della sezione tecnica e dell'Ufficio del servizio di sicurezza dell'esercito si accertino della legalità dell'intervento richiedente i mezzi che mettono a disposizione.

L'unione personale del capo della polizia federale e del capo della Divisione sicurezza solleva perplessità riguardo alle intercettazioni telefoniche. Anche se la CPI-DMF non ha trovato nessun punto di riferimento circa un abuso di questa doppia funzione in favore del GIS (il trasferimento delle notizie riguardanti le intercettazioni telefoniche dallo schedario della polizia federale a quello della sezione SSM non è in connessione con questa fattispecie) è impellente che si impedisca istituzionalmente già anche la possibilità di un siffatto abuso: pertanto la doppia funzione di

capo della polizia federale/capo della sicurezza deve essere abolita anche per questo motivo.

Viste le circostanze del caso concreto, non v'è giuridicamente nulla da eccepire, nell'ottica delle norme dell'immunità, in merito all'intercettazione telefonica riguardante un membro del Parlamento.

4. Controlli di sicurezza nell'ambito militare

4.1 Definizione e scopo

Nell'ambito di un controllo di sicurezza sono rilevati dati personali dell'interessato presso uffici federali o presso terzi al fine di poter minimizzare eventuali rischi di sicurezza nel contatto con materiale classificato, informazioni, situazioni nonché impianti militari.

Il controllo di sicurezza negli ultimi anni è stato più volte al centro degli interessi. Dapprima bisogna rinviare al rapporto del 21 ottobre 1977 del gruppo di lavoro Jeanmaire nel quale, al numero 8.11, è stato accertato: "Per funzionari che devono assumere compiti comportanti un elevato rischio per la sicurezza deve essere previsto un controllo della sicurezza." Inoltre va ricordato il rapporto del 29 maggio 1979 della Commissione della gestione e di quella militare del Consiglio nazionale riguardanti chiarimenti supplementari sulle conseguenze del caso Jeanmaire; le due Commissioni nelle loro raccomandazioni n. 2 (n. 32 di quel rapporto) invitavano il Consiglio federale "a non trascurare il miglioramento del controllo di sicurezza". Successivamente la CPI DFGP sottopose ad esame critico la procedura di controllo della sicurezza per i candidati a un posto nell'ambito dell'Amministrazione federale (rapporto della CPI DFGP del 22 novembre 1989, pag. 588 e segg.). Infine, il Consiglio federale, con il messaggio del 28 giugno 1989, presentava all'Assemblea federale un disegno concernente la revisione parziale della legge federale sull'organizzazione militare e la revisione totale del decreto federale sulla formazione degli ufficiali. Nel disegno per

la modificazione dell'organizzazione federale, era previsto nell'articolo 148bis di sancire nella legge il controllo della sicurezza nell'ambito militare. Queste disposizioni sono state stralciate nel 1989 nel Consiglio agli Stati e nel 1990 nel Consiglio nazionale in quanto si voleva aspettare i risultati della CPI DFGP nonché le discussioni in merito alla legge sulla protezione dei dati.

I controlli di sicurezza nell'ambito militare presso il GIS sono svolti dalla sezione SSM e dall'UCS. Le indagini della CPI-DMF si sono limitate unicamente a quest'ambito di controlli di sicurezza. Risulta chiaro che una parte importante dei problemi inerenti a tale procedura sono già emersi in precedenti indagini segnatamente in quella della CPI DFGP riguardante i controlli di sicurezza civili.

Con l'entrata in vigore dell'ordinanza del 9 maggio 1990 sul controllo della sicurezza delle persone nell'ambito militare (cfr. n. 4.2) sono stati ridisciplinati i controlli di sicurezza degli addetti all'esercito e delle persone nei diversi aspetti della protezione del segreto.

4.2 Basi giuridiche

A contare dal 9 maggio 1990 è in vigore l'ordinanza del Consiglio federale sul controllo della sicurezza delle persone nell'ambito militare. Essa disciplina il controllo degli appartenenti all'esercito e delle persone che devono essere controllate nell'ambito della procedura per la tutela del segreto (così detti terzi: cfr. 4.3.2). Le disposizioni esecutive sono stabilite in un'istruzione del capo dello stato maggiore generale del 22 agosto 1990 (entrata in vigore il 1° ottobre 1990). Manca un disciplinamento corrispondente per gli impiegati del DMF o dell'Amministrazione federale.

L'ordinanza è prevista come disciplinamento transitorio ed è pertanto limitata nel tempo. Il disposto sostituisce tutte le precedenti basi giuridiche rivelatesi insufficienti, in particolare la

decisione del DMF del 15 luglio 1965 riguardante l'assunzione di informazioni su appartenenti all'esercito e, in quanto concerne i controlli della sicurezza delle persone, l'ordinanza del DMF del 31 ottobre 1979 sulla procedura di tutela del segreto per incarichi con materiale classificato militarmente.

Nell'ordinanza del 9 maggio 1990 è recata un'elencazione esaustiva dei casi in cui possono essere ordinati controlli di sicurezza. Questo elenco coincide con le ordinanze sulla concezione della tutela del segreto nelle quali sono richiesti controlli sulla sicurezza delle persone (ordinanza del Consiglio federale del 2 maggio 1990 sulla protezione di impianti militari e ordinanza del DMF del 1° maggio 1990 sulla protezione di informazioni militari).

Dopo che il Consiglio federale aveva deciso che per gli impiegati del DMF non dovevano vigere prescrizioni speciali, il Consiglio federale ha dato l'incarico di preparare un'ordinanza sul controllo della sicurezza delle persone impiegate presso la Confederazione. Quest'ordinanza a tutt'oggi non è ancora stata messa in vigore talché, per gli impiegati del DMF, formalmente vigono le disposizioni anteriori. Si tratta segnatamente della decisione del DMF del 18 marzo 1965 concernente l'organizzazione per la tutela del segreto militare e le istruzioni del capo dello stato maggiore generale del 22 maggio 1967 concernenti i controlli di sicurezza degli impiegati dell'amministrazione militare federale (non pubblicata).

4.3 Persone controllate

4.3.1 Appartenenti all'esercito

4.3.1.1 Procedura

L'articolo 2 dell'ordinanza del Consiglio federale del 9 maggio 1990 elenca esaustivamente quali appartenenti all'esercito possono essere controllati. Sono gli aspiranti alla carica di sottufficiale superiore e gli aspiranti ufficiali oppure gli aspiranti a corrispondenti funzioni; persone previste per l'incorporazione in

formazioni speciali (avvistatori, controllo radio, impiego di apparecchi di trasmissione classificati); appartenenti all'esercito che hanno accesso alle zone di protezione 2 e 3 di impianti militari oppure accesso a materiale militare classificato come segreto, oppure a informazioni classificate come segrete o confidenziali.


Rispetto al regolamento anteriore a quello del 9 maggio 1990, emerge in particolare che il controllo di sicurezza diviene necessario soltanto a livello di sottufficiale superiore. Secondo il diritto anteriore, anche le reclute, i soldati e gli appuntati erano sottoposti al controllo di sicurezza nel caso di un eventuale servizio di promozione. Inoltre non è più effettuato un controllo di sicurezza per tutte le aspiranti al servizio militare femminile bensì soltanto quando esse sono previste per una corrispondente incorporazione o funzione.

L'ufficio richiedente deve anzitutto chiarire se l'appartenente all'esercito adempie i presupposti per l'impiego previsto. Con ciò si intende ad esempio la ricerca di eventuali dati nel sistema PISA riguardanti l'interessato (cfr. III n. 5); in tale sistema sono registrate anche eventuali sentenze dei tribunali ordinari. Nel caso di eventi o registrazioni oppure se risultano cose poco chiare in questo esame, con il consenso scritto sul modulo 5.11/I da parte dell'interessato è possibile, per il tramite del Ministero pubblico della Confederazione, raccogliere ulteriori informazioni presso persone di riferimento, autorità esecutive, autorità di polizia federali e cantonali come anche autorità penali.

Se non vi sono eventi o registrazioni, il Ministero pubblico della Confederazione rinvia la richiesta all'ufficio che l'aveva fatta. Questo prende la decisione e la presenta all'interessato. Nel caso di eventi o registrazioni, il Ministero pubblico della Confederazione invia i documenti prelevati all'atto del controllo di sicurezza al capo della divisione sicurezza il quale formula una proposta circa la prevista formazione o il previsto impiego dell'appartenente all'esercito e trasmette poi gli atti in funzione dell'incorporazione al direttore dell'ufficio federale competente, al capo della divisione stampa e radio, ai comandanti del

corpo d'armata e delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea per decisione. Queste persone comunicano la decisione all'ufficio che l'aveva inoltrata il quale la presenta all'interessato.

La procedura può essere rappresentata schematicamente come segue:



4.3.1.2 Tattamento, impiego e custodia dei dati; protezione giuridica

Secondo l'ordinanza del 9 maggio 1990 sul controllo della sicurezza delle persone nell'ambito militare, tutti i dati possono essere impiegati unicamente per lo scopo di detta ordinanza. Essi devono essere custoditi durante cinque anni e quindi distrutti presso il corrispondente ufficio federale, la divisione stampa e radio, il capo dello stato maggiore oppure i comandanti delle grandi formazioni (art. 5 cpv. 1 a 3 dell'ordinanza).

Le persone registrate hanno il diritto di chiedere la consultazione degli atti che le riguardano. Questa consultazione può essere negata, limitata o rinviata se con ciò

- sono date indicazioni circa indagini in corso oppure fatti nell'ambito della lotta contro il terrorismo, in caso di controspionaggio oppure nell'ambito della lotta contro il crimine organizzato;
- vengono violati interessi di terzi degni di protezione particolare;
- vengono violati obblighi inerenti all'osservanza del segreto;
- è resa nota una sorveglianza del traffico telefonico o postale durante l'ultimo decennio (art. 6 cpv. 3 dell'ordinanza).

La persona interessata può inoltre esigere la correzione dei dati errati. La decisione circa la limitazione del diritto di prendere visione o il diniego della rettificazione è impugnabile mediante ricorso secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui controlli PISA (lettera DMF/Consiglio federale del 12 aprile 1990 concernente l'ordinanza sul controllo della sicurezza delle persone nell'ambito militare (n. 2.1).

4.3.1.3 La procedura secondo il diritto anteriore

Le procedure anteriori si fondavano sulla decisione non pubblicata del DMF del 15 luglio 1965 riguardante l'assunzione di informazioni sui militari. Questa decisione è stata abrogata

dall'ordinanza del 9 maggio 1990 sul controllo della sicurezza delle persone nell'ambito militare. Poiché la CPI-DMF nelle sue indagini ha prevalentemente trovato fattispecie che risalgono alla procedura anteriore, è giustificato che nel contesto sia data una breve descrizione del disciplinamento precedente.

Secondo la surriferita decisione del DMF del 15 luglio 1965, i comandanti di truppa, di corsi e di scuole dovevano chiedere presso la competente autorità di polizia cantonale del domicilio del militare interessato un rapporto nonché raccogliere informazioni presso privati che lo conoscevano bene.

Questo rapporto di polizia doveva essere richiesto per il tramite del modulo 5.1. Con ciò si chiedevano agli uffici cantonali di polizia informazioni in merito alle seguenti domande:

1. precedenti penali o riguardanti la polizia;
2. esecuzioni e certificati di carenza di beni;
3. attività politica estremistica;
4. particolari.

La giustificazione di domande circa precedenti di polizia o penali come anche circa esecuzioni e certificati di carenza di beni è stata fatta davanti alla CPI-DMF con riferimento agli articoli 16/18bis dell'organizzazione militare e agli articoli 27 e 28 dell'ordinanza del Consiglio federale del 21 dicembre 1981 su le promozioni e le mutazioni nell'esercito. Queste disposizioni prevedono limitazioni per una promozione se il candidato si trova sotto inchiesta penale, è stato condannato alla detenzione o al carcere e la pena non è stata ancora cancellata, è oggetto di una procedura d'esecuzione oppure è stato infruttuosamente escusso.

Riguardo alla domanda 3 del rapporto di polizia non è stata data una giustificazione analoga come alle domande 1 e 2. Nella risposta all'interrogazione Carobbio (77.634 del 16 marzo 1977: Boll. uff. CN 1972, 952), il Consiglio federale ha definito il concetto come segue: "E' considerato un estremista politico chiunque mira all'evoluzione del nostro ordinamento statale senza seguire la via democratica e all'occorrenza è disposto ad applicare la forza. Non

devono essere affidate funzioni di responsabilità a militi che si prefiggono l'abolizione dell'esercito." Il Consiglio federale ha inoltre garantito che presso l'esercito non esiste nessun elenco con indicazioni politiche sulle persone. Nondimeno, anche in avvenire non si può rinunciare a chiedere i rapporti di polizia (lett. d e f della risposta del Consiglio federale).

La domanda 3 del modulo 5.11 ha suscitato la particolare attenzione della CPI-DMF in quanto tale domanda sembrava particolarmente adatta per procurarsi dati 'sensibili' sulle persone controllate. La CPI-DMF per questi controlli si è fondata da un canto sui risultati di una indagine dell'amministrazione militare federale del 12 marzo 1990 durante la quale si è dovuto controllare in merito alle registrazioni sotto il numero 3 tutti gli incarti esistenti presso gli uffici federali aventi truppe e riguardanti aspiranti e reclute. D'altro canto la CPI-DMF nell'ambito dei suoi sopralluoghi presso gli uffici federali e presso le truppe ha proceduto a controlli saltuari.

L'indagine ha rivelato che soltanto pochi moduli 5.11 contenevano sotto il numero 3 una registrazione da parte degli organi cantonali di polizia. Le poche registrazioni riscontrate erano di natura molto diversificata. Ad esempio sono state trovate le seguenti osservazioni riguardanti "attività politiche estremistiche":

- "Il est militant au sein du parti radical."
- "X. est inscrit au parti 'Social démocratique' de Y."
- "Gemäss Auskunft seiner Mutter hat X. eine völlig antimilitärische Haltung. Dies zum Leidwesen seiner Eltern. Auch in der Asylanfrage teilt X. absolut nicht die Meinung seiner Eltern. Er ist auch eifriger Leser der WOZ. Dieser Sinneswandel sei im Verlaufe der Lehre, welche er in Y. absolvierte, gekommen."
- "ND-Akten positiv (Funkkontakt mit Radio Moskau)."- "Betätigt sich nicht extrem politisch. Wie mir bekannt ist, betätigt er sich in einer Religionsgemeinschaft (Sekte)."
- "Extrem engagierte Umweltschützer. Politische Richtung unklar."
- "Vater war Mitbegründer und Präsident der politischen Gruppierung 'Colonia italiana libera' in der Schweiz."

- "X. genießt eine gut vaterländische Einstellung."

Sotto il numero 4 "Particolari" sono state trovate le più diverse osservazioni. In parte erano evidenziate le dichiarazioni esposte al numero 3. Per esempio, in merito a un appartenente dell'esercito iscritto presso il Partito socialdemocratico si poteva leggere quanto segue: "L'intéressé est honorablement connu dans notre région".

D'altro canto erano valutate anche idoneità militari: "...Inoltre può essere considerato soltanto un servizio senz'arma", oppure "...a causa dei suoi metodi educativi estremi ha dovuto intervenire l'autorità. (...) non posso giudicare se la persona può essere idonea come superiore."

Il formulario debitamente compilato doveva poi essere rispedito all'ufficio chiedente il quale lo reinseriva nel corrispondente incarto personale. "Nei casi dubbi" circa le domande 1 e 3 i moduli dovevano essere ritornati per il tramite dell'Ufficio centrale di polizia rispettivamente per il tramite del Ministero pubblico della Confederazione. Una copia del modulo rimaneva negli atti dell'Ufficio cantonale di polizia.

Il Ministero pubblico della Confederazione, sulla scorta dei propri registri, ha esaminato se poteva essere contestata o meno il previsto impiego degli appartenenti all'esercito. Se l'evento notificato dalla polizia cantonale non era ancora noto veniva subito registrato. Infine il modulo veniva rispedito per decisione all'ufficio che l'aveva emesso.

Con l'accrescere della presa di coscienza riguardo alla protezione dei dati, diversi Cantoni già nel 1983 avevano fatto notare l'insufficiente disciplinamento giuridico del flusso dei dati tra Cantone e Confederazione. Vista l'improbabilità di un mutamento tempestivo, alcuni Cantoni incominciarono a sospendere le informazioni per il tramite del modulo 5.11. In un Cantone è entrata in vigore una legge sulla protezione dei dati che rendeva impossibile l'informazione da parte della polizia nel senso surriferito. Altri governi cantonali hanno fatto notare che la Confederazione dal

canto suo non conosceva un diritto analogo e, sul fondamento dell'articolo 151 capoverso 3 dell'organizzazione militare non forniva ai Cantoni nessuna informazione militare circa gli aspiranti a cariche presso il corpo di polizia cantonale.

L'8 agosto 1988, lo stato maggiore dell'aggruppamento dell'istruzione ordinò agli uffici federali cui erano subordinate scuole che tutti i rapporti che non trovavano riscontro presso gli uffici cantonali di polizia dovevano essere spediti alla sezione SSM la quale poi provvedeva ad annotare "idoneo" oppure "inidoneo". L'ufficio richiedente doveva rispettare questa decisione.

Presso la sezione SSM la competenza per il controllo della sicurezza era affidata all'ufficio prevenzione. Esso procedeva al controllo dapprima unicamente in base al casellario giudiziale e in base ai registri della polizia federale. Nei casi poco chiari gli specialisti si rivolgevano, di massima soltanto per via telefonica, ai comandi di polizia cantonale oppure a quelli della città di Berna e di Zurigo per ulteriori informazioni. Inoltre erano consultati gli uffici di esecuzione cantonali per sapere se contro l'interessato erano in corso esecuzioni, esistevano certificati di carenza di beni oppure pignoramenti di salario.

Presso la sezione SSM ogni controllo di sicurezza con esito negativo veniva schedato. Altrimenti, la registrazione dipendeva dal singolo caso. Nel caso degli aspiranti, è stato allestito su un impianto EED uno schedario riguardante tutti i controlli di sicurezza con la annotazione "idoneo", "inidoneo" oppure "rinviato" (cfr. parte III n. 2.1.4.1). I casi problematici venivano sottoposti per giudizio e decisione all'allora capo della sicurezza. Riguardo a questi casi, di norma avveniva anche una schedatura negli atti della polizia federale.

4.3.2 Terzi


4.3.2.1 Procedura

Il mandatario (per esempio un'azienda industriale) notifica con il modulo 6.59 direttamente o per il tramite del mandante (ufficio federale) all'UCS, il quale invia poi per chiarificazione gli atti al Ministero pubblico della Confederazione, le persone cui pensa di trasmettere l'elaborazione di informazioni classificate militarmente o cui ha consentito l'accesso a un impianto militare delle zone di sicurezza 2 o 3.

Si procede poi alla richiesta di un estratto del casellario giudiziale presso l'Ufficio centrale di polizia. Se il contenuto di questo estratto oppure l'attività prevista richiede ulteriori chiarimenti, gli atti vengono inviati alla polizia federale. Se nei registri della medesima risultano vergini, la polizia federale rispedisce la domanda all'UCS il quale provvede dal canto suo a raccogliere informazioni presso persone referenziate e uffici cantonali (uffici d'esecuzione e fallimento, uffici di polizia e autorità penali). Se presso la polizia federale figurano registrazioni, quest'ultima provvede a raccogliere gli atti presso gli uffici cantonali e li trasmette all'UCS insieme ai documenti concernenti il controllo di sicurezza. L'UCS prende infine la decisione e la rende accessibile al mandatario nonché all'occorrenza al mandante. Il mandatario è obbligato a notificare, nel termine di dieci giornate lavorative dal momento che ha ricevuto l'incarto, la decisione all'interessato indicando gli il diritto di consultare gli atti e chiedere rettificazione nonché di apportare eventuali osservazioni di contestazione.

Il controllo di sicurezza presuppone l'approvazione della persona interessata.

Procedura del controllo della sicurezza di "terzi"



4.3.2.2 Trattamento, impiego e custodia dei dati; protezione giuridica

Secondo l'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone nel campo militare, l'UCS deve custodire tutti i dati per cinque anni e poi distruggerli. Nel caso continui l'occupazione, bisogna procedere a un nuovo controllo della sicurezza (art. 11 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza).

I terzi controllati hanno il diritto di prendere visione degli atti e di apportare rettificazioni che, come il diritto di ricorso, si fonda sulle stesse basi come i corrispondenti diritti delle persone nella procedura di tutela del segreto (art. 12 e 13 dell'ordinanza del 9 maggio 1990).

4.3.3 Impiegati del DMF

4.3.3.1 Procedura

Nella prassi, l'ufficio richiedente annuncia all'UCS la persona da controllare. L'Ufficio richiede presso l'Ufficio centrale di polizia un estratto del casellario giudiziale della persona da controllare e trasmette quindi la domanda alla polizia federale. Lo specialista competente di quest'ultima, in base ai registri della polizia federale, esegue il controllo vero e proprio e notifica all'UCS il proprio giudizio con l'annotazione "idoneo", "non idoneo" oppure "condizionatamente idoneo". La polizia federale non rilascia nessuna giustificazione di tale giudizio. L'UCS presenta successivamente la decisione all'ufficio richiedente.

La decisione se ci sono osservazioni riguardo a una persona è quindi presa anzitutto presso la polizia federale. Ove quest'ultima non abbia nulla da eccepire ma si tratti di un pregiudicato, la decisione è lasciata al potere discrezionale dell'UCS.

I candidati a posti comportanti rischi particolarmente elevati (come ad esempio presso lo stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale) sono inoltre sottoposti a una procedura speciale. Il candidato deve anzitutto compilare un questionario di dieci pagine che richiede informazioni in merito alla persona, alle condizioni familiari e finanziarie e ai soggiorni all'estero. Infine vi è un colloquio con un funzionario della sezione SSM durante il quale sono discusse le risposte fornite nel questionario. Il candidato viene poi anche informato in merito ai diversi metodi e alle diverse possibilità di essere posto sotto

pressione ed essere ricattato nonché in merito alle rispettive conseguenze.

La conferma scritta circa l'avvenuto colloquio di sicurezza è trasmessa al servizio del personale competente che la custodisce nell'incarto personale.

4.3.3.2 Trattamento, impiego e custodia dei dati; protezione giuridica

In questo campo non esistono chiare prescrizioni. In pratica il problema del riesame è deciso di caso in caso. Ad esempio il controllo della sicurezza degli impiegati del DMF è ordinato se emergono fatti che possono far sorgere dubbi circa l'attendibilità di una persona.

I dati raccolti presso l'UCS non sono sinora stati distrutti. L'UCS dispone inoltre di incarti riguardanti i controlli di sicurezza (estratti dal casellario giudiziale e notifiche dei risultati del controllo da parte della polizia federale) che risalgono fino all'anno 1965 (cfr. parte III n. 2.2.1 e 2.3).

4.4 Valutazione

Nell'esercito e nell'amministrazione federale numerosi compiti possono essere eseguiti soltanto se si ha accesso a materiale classificato (impianti, atti, ecc.). Evidentemente esiste sempre il rischio che le persone che hanno accesso per l'esercizio della loro attività possano in qualche modo abusare delle conoscenze acquisite. Per motivi inerenti alla tutela del segreto, l'accesso al materiale classificato deve essere limitato a persone le quali "sono state controllate riguardo alla sicurezza e offrono una garanzia per un corretto svolgimento del mandato" (messaggio concernente la revisione parziale dell'organizzazione militare e la revisione totale del decreto federale sull'istruzione degli ufficiali del 28 giugno 1989). Indubbiamente questo fabbisogno di sicurezza è giustificato.

La CPI-DMF non contesta fundamentalmente l'istituto dei controlli di sicurezza; per contro essa critica il modo come questi controlli sono sinora stati svolti e sono in parte ancora svolti nell'ambito militare per i motivi qui esposti.

4.4.1 Critica principale: non è tenuto conto delle esigenze riguardanti la protezione dei dati

Nei controlli di sicurezza le esigenze dell'amministrazione per un controllo efficiente e la minimizzazione del rischio di sicurezza, da un canto, e le esigenze della protezione dei controllati, d'altro canto, si trovano in contrasto. La CPI-DMF censura principalmente la circostanza che nel controllo di sicurezza sino nei tempi recenti è stato attribuita troppa poca importanza alle esigenze della protezione dei dati.

Negli anni recenti nondimeno anche presso il DMF si incominciò a intravedere che la protezione dei dati riguardo i controlli di sicurezza doveva essere potenziata. Siffatta evoluzione è evidenziata in due chiari esempi: nella risposta all'interpellanza Carobbio del 16 marzo 1977 (cfr. n. 4.3.1.3), il Consiglio federale aveva ancora descritto come segue questo conflitto d'interessi: "L'esigenza di sicurezza e di autoprotezione da parte dello Stato impone che i militi previsti per i quadri o per funzioni speciali nell'esercito debbano essere controllati in merito alla loro attendibilità e alle loro condizioni civili. Pertanto anche in futuro non si può rinunciare a richiedere rapporti di polizia." Quindi non si parlava affatto degli interessi dei controllati. Per contro, la nuova ordinanza del 9 maggio 1990 concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone nel campo militare è di tutt'altra ispirazione. Nell'articolo riguardante la finalità recita esplicitamente che devono essere garantiti la protezione dello Stato e i diritti individuali delle persone interessate (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza del 9 maggio 1990).

I lavori preliminari per il progetto di riforma dell'articolo 148bis dell'organizzazione militare risalgono all'anno 1985. In un

disegno di messaggio del 18 aprile 1985 a sostegno di una legge federale concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone nel campo militare è specificata l'insufficienza delle basi giuridiche per il controllo di sicurezza. Con la riforma dell'articolo 148bis dell'organizzazione militare bisogna fra l'altro tener conto dei principi riguardanti la protezione dei dati.

4.4.2 La mancanza di una base giuridica

E' evidente che la raccolta di dati riguardanti le persone può ledere i diritti individuali delle persone toccate. Pertanto al legittimo interesse da parte dello Stato di voler eseguire un controllo possibilmente esaustivo mediante la raccolta del massimo numero di dati riguardanti le persone, si oppongono gli interessi dei controllati alla protezione della propria personalità.

Interventi statali su diritti individuali fondamentali richiedono secondo la dottrina attuale un chiaro fondamento giuridico e una legge formale. Quindi è insufficiente disciplinare l'esecuzione dei controlli di sicurezza in un'ordinanza del Consiglio federale o addirittura soltanto in un'ordinanza amministrativa. Siffatto disciplinamento può al massimo essere considerato una soluzione transitoria di emergenza; a lungo andare la mancanza di una legge formale costituisce una grave lacuna. Pertanto sono necessari e urgenti i lavori per preparare un atto a livello legislativo (eventualmente nell'ambito di una revisione dell'OM).

La situazione riguardante il controllo di sicurezza degli impiegati del DMF è insostenibile. Sono urgentemente indispensabili chiare prescrizioni sulla visione, le possibilità di ricorso e di rettificazione come anche sulla custodia e la distruzione dei dati.

4.4.3 Poco chiara determinazione delle competenze

Se in un controllo concreto non sorgono contestazioni, l'ufficio richiedente è competente per assumere o istruire la persona controllata. Nel caso di contestazione non è assolutamente chiaro se l'ufficio richiedente possa ugualmente assumere il controllato (n. 4 delle istruzioni del capo dello stato maggiore generale del 22 maggio 1967 concernenti i controlli di sicurezza degli impiegati dell'amministrazione militare federale) o se è vincolante la decisione della sezione SSM o dell'UCS. La CPI-DMF conosce un caso in cui un comandante di scuola ha assegnato su propria responsabilità la proposta a un aspirante sottufficiale nonostante una contestazione.

La nuova ordinanza del 9 maggio 1990 concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone nel campo militare porta chiarezza nella fattispecie in quanto introduce una distinzione procedurale fra le due possibilità (art. 4 e 10 dell'ordinanza).

4.4.4 Controllo secondo criteri estranei

La comunicazione di informazioni riguardanti precedenti di polizia o penali suscita perplessità. Infatti, non tutte le procedure finiscono con un giudizio di colpevolezza. Pertanto, le informazioni riguardanti procedure pendenti si prestano a pregiudicare la presunta non colpevolezza.

Già nel 1977 un intervento parlamentare aveva accennato alla problematica del concetto di "attività politica estremistica" secondo il numero 3 del modulo 5.11 per il rapporto di polizia. Infatti, il concetto si rivela insufficiente per una esatta definizione. D'altronde, le annotazioni riscontrate comprovano copiosamente l'inadeguatezza del concetto. Con ciò non può essere quindi escluso il pericolo che anche nella completa osservanza del disciplinamento giuridico riguardante i diritti sanciti nella Costituzione federale, a seconda dell'ideologia politica dell'esaminatore è possibile che venga ingiustamente intralciata la carriera professionale o militare di determinate persone.

La CPI-DMF prende a conoscenza con soddisfazione che si rinuncia all'impegno dei moduli 5.11/I e 5.11/II nelle indagini riguardanti "attività politiche estremistiche" effettuate durante il controllo di sicurezza di appartenenti all'esercito.

4.4.5 La mancanza di criteri decisionali

Anche nei più recenti atti manca l'esatta descrizione e quindi la possibilità esecutiva dei criteri per decidere se all'atto di un controllo della sicurezza debba essere fatta o non fatta una contestazione. In questo campo agli uffici che decidono deve essere lasciata una certa discrezionalità. Pertanto un disciplinamento esaustivo appare impossibile. Tuttavia sono necessarie almeno direttive riguardanti l'uso di questa discrezionalità.

4.4.6 Registrazione plurima dei risultati

I controlli di sicurezza secondo il disciplinamento anteriore provocano la registrazione parziale dei dati presso diversi uffici (polizia federale, sezione SSM, uffici di polizia cantonali); or bene, tale situazione è insostenibile (cfr. critica alla registrazione parte III valutazione ad n. 2.3).

4.4.7 La nuova ordinanza del Consiglio federale

L'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente i controlli di sicurezza delle persone nel campo militare risponde ampiamente alle esigenze che la CPI-DMF pone al contenuto di un fondamento legale. Ad esempio va accolto favorevolmente il principio secondo cui ogni promovimento nell'esercito non è più fatto dipendere dal controllo di sicurezza. Questo controllo è necessario soltanto a partire dal grado di sottufficiale. Pure le donne non devono assoggettarsi al controllo di sicurezza a meno che l'incorporazione o la funzione lo esiga. L'ordinanza designa inoltre chiaramente quali persone debbano essere sottoposte al controllo di sicurezza, quali dati

possano essere registrati e quale procedura praticata. La richiesta di dati particolarmente 'sensibili' è vincolata al consenso scritto della persona controllata. Inoltre disciplina in modo plausibile il diritto di prendere visione e di chiedere rettifica.

Per contro, risulta ancora problematica la possibilità di esigere dalle autorità giudiziarie ulteriori informazioni circa procedimenti penali conclusi o pendenti.

Infine, bisogna esaminare se nella comunicazione di una decisione negativa debba essere ammessa la possibilità di ricorso. Entro i termini assegnati potrebbero essere esercitati i diritti di prendere visione degli atti e di chiedere rettifica.

5. Questioni speciali

Dopo che la CPI DFGP si era già occupata dell'affare Iran-Contra, è giunta alla CPI-DMF un'informazione secondo cui il GIS avrebbe partecipato a questo dubbio affare di "armi contro ostaggi" tra gli USA e l'Iran. Le informazioni si fondano fra l'altro sui risultati di un procedimento penale svoltosi nella Repubblica federale di Germania nel quale un cittadino tedesco è stato condannato per un progettato traffico d'armi tra Israele e Iran. La fattispecie che aveva portato alla sentenza è tuttavia anteriore all'"affare armi contro ostaggi"; secondo gli accertamenti della CPI-DMF, entrambe le vicende non hanno alcun nesso manifesto.

La CPI-DMF, in base all'articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 12 marzo 1990, si occupò dei seguenti giudizi riguardanti la Svizzera rispettivamente il GIS. In questo affare di "armi contro ostaggi": il capo della Sezione tutela del segreto - contrariamente a quanto presunto nel rapporto della CPI DFGP (cfr. capitolo VI) non aveva soltanto consegnato una garanzia di sicurezza per uno Svizzero coinvolto nelle trattative bensì aveva partecipato il 14 marzo 1986 a Kloten a un incontro tra Shimon Peres e Hamid Nagasian, in piena conoscenza del vero affare "armi contro ostaggi".

La CPI-DMF accerta quanto segue: il capo della Sezione tutela del segreto affermava in una nota confidenziale del 3 marzo 1988 di essere stato invitato a consegnare un'attestazione di sicurezza per l'avvocato - nonostante il parere contrario degli informatori i quali credevano in un'attestazione per l'incaricato di portare l'assegno -. Il capo in questione si è accertato circa la necessità di una siffatta attestazione. Gli venne spiegato che si trattava di un affare nel settore dei computer. Successivamente egli ha rilasciato l'attestazione richiesta secondo la quale la persona interessata era stata controllata in merito alla sicurezza per vedere se fosse autorizzata a trattare informazioni classificate. Con lettera del 26 agosto 1988, l'ex capo della Sezione tutela del segreto contestò di aver avuto a che fare in qualsiasi forma con l'incontro Peres/Nagasian. Il 19 agosto 1989 dichiarò davanti alla CPI DFGP che la Svizzera e rispettivamente il GIS non avevano svolto nessun ruolo attivo nelle trattative per l'Iran-Contra. Egli stesso non ha presenziato a nessuna trattativa. La coincidenza tra il momento del suo soggiorno presso l'albergo Hilton a Kloten al fine di consegnare la garanzia di sicurezza e l'incontro Peres/Nagasian nel VIP-lounge nell'aeroporto di Kloten è puramente causale. La garanzia di sicurezza concerneva un "affare segreto nell'ambito dell'acquisto di apparecchi EED". L'affare in sé non costituiva per lui un problema; sapeva soltanto che le circostanze in questo caso, pur non conoscendole, risultavano molto urgenti. L'interrogato escludeva di essere stato usato senza accorgersene come controllore della sicurezza nell'"affare armi contro ostaggi". Non poteva immaginarsi che l'esaminato avesse qualcosa a che vedere con tale affare.

Il capo della Sezione tutela del segreto dichiarò inoltre: "Rilasciamo molto spesso simili garanzie di sicurezza. Concernono molto spesso armi come ad esempio per l'esercito svizzero."

- Al convegno era presente un altro Svizzero; si è dubitato che potesse trattarsi dell'allora consigliere nazionale Koller, oggi consigliere federale. La CPI-DMF ha accertato quanto segue: il 14 marzo 1986, data critica, il signor Koller è stato attivo per tutta la giornata come presidente del tribunale cantonale di

Appenzello Interno. Nel periodo critico il DMF era diretto dal consigliere federale Delamuraz. Questi ricevette in 4 marzo 1986 il ministro israeliano della difesa Jitzchak Rabin. Il consigliere federale Delamuraz dichiarò alla CPI-DMF di ricordarsi benissimo di questo incontro durante il quale non si è affatto parlato della vicenda "Armi contro ostaggi". Negò categoricamente di aver partecipato all'incontro del 14 marzo 1986 tra Peres e Nagashian nel VIP-Lounge di Kloten. Inoltre aggiunse di non aver nessuna conoscenza in merito a tale faccenda.

- All'incontro tra Peres e Nagashian presenziarono due altri Svizzeri, entrambi vincolati al GIS. Una delle due persone sarebbe stata quella per cui venne rilasciato l'attestato di sicurezza; avrebbe partecipato attivamente alla vicenda "Armi contro ostaggi", si sarebbe recata con l'aereo sino in Israele per farsi consegnare fotografie degli ostaggi ed avrebbe consegnato a un trafficante d'armi condannato nella RFG due assegni rispettivamente di 36 e 27,5 milioni di dollari.

L'altro Svizzero, un avvocato domiciliato nel Ticino, avrebbe pure partecipato attivamente alla vicenda "Armi contro ostaggi". Questi disporrebbe inoltre, insieme con la persona suddetta, di una ditta a Zurigo la quale sarebbe a disposizione del Servizio segreto israeliano.

La CPI-DMF accerta quanto segue: la partecipazione dei due Svizzeri all'affare "armi contro ostaggi" è riferita alla già citata procedura penale nella Repubblica federale tedesca. Dai documenti di questo processo risulta che vi era un legame tra il cittadino tedesco menzionato e la persona sottoposta al controllo di sicurezza. Questa persona figurava nell'elenco degli indirizzi del condannato. Durante il processo è stata anche nominata senza però che fosse esaminata e definita esattamente la sua funzione nell'affare delle armi. Pure dalla medesima fonte proviene la pretesa partecipazione del secondo Svizzero. Gli atti a disposizione della CPI-DMF evidenziano però che il processo trattava un traffico d'armi tra Israele e Iran che non è poi stato portato a termine ma che precedeva il noto

affare "armi contro ostaggi"; la CPI-DMF non è riuscita a trovare un nesso tra queste due vicende.

Riguardo ai legami dei due Svizzeri menzionati con il GIS, il sostituto del sottocapo di Stato maggiore Servizio d'informazioni e sicurezza comunicava con lettera del 5 ottobre 1980 "che all'attuale direzione del GIS non è noto nessun rapporto di contratto tra le persone citate e il DMF".

- Oltre all'Affare Iran-Contra, in modo molto generale è stato preteso davanti alla CPI-DMF che ex membri del GIS fossero implicati in affari di armi e di droga e soprattutto in affari di riciclaggio di denaro. Il GIS è stato anche sommariamente sospettato di intervenire come favoreggiatore del traffico di droga.

Queste maligne supposizioni riguardanti il traffico di armi e di droga non poterono essere oggetto di inchiesta da parte della CPI-DMF in quanto mancava qualsiasi punto di riferimento diretto. I verbali dell'audizione degli informatori come anche la documentazione consegnata saranno trasmessi al Ministero pubblico della Confederazione il quale dovrà decidere circa la necessità di chiarificazioni.

III. DATI PERSONALI PRESSO IL DIPARTIMENTO MILITARE FEDERALE

1. Introduzione

1.1 Oggetto dell'inchiesta

Il Dipartimento militare federale occupa circa 15'000 civili e dirige un esercito di milizia comprendente 700'000 incorporati. Nei diversi uffici del Dipartimento, presso gli uffici di comando ad esso subordinati come anche presso le autorità militari cantonali sono riuniti, elaborati, trasmessi e memorizzati numerosi dati personali.

L'indagine approfondita di tutte le banche dei dati riguardanti le persone non rientrava nel mandato della CPI-DMF. Essa ha ritenuto suo compito l'esame unicamente di quelle banche di dati di cui doveva presumere contenessero dati personali degni di particolare protezione. La scelta è stata fatta in base agli accertamenti che avevano condotto all'intervento della Commissione e in base a segnalazioni pervenute da privati e dai media.

La CPI-DMF ha considerato dati personali degni di particolare protezione quelli che per importanza, tipo di elaborazione o connessione con altri dati potessero costituire pericolo di ledere la personalità. Fra l'altro vi erano dati:

- riguardanti valutazioni politiche, sociali o della sfera privata delle persone registrate; oppure
- che non avevano nessun nesso oggettivo diretto con la rispettiva raccolta di dati.

Se per determinati campi la registrazione di valutazioni personali risultava oggettiva, la CPI-DMF doveva inoltre controllare se esistesse un disciplinamento sufficiente per la raccolta e l'elaborazione di tali dati e in particolare se ne era garantita la protezione.

1.2 La politica d'informazione del DMF in rapporto con gli schedari personali della Divisione sicurezza

1.2.1 Il documento "Sprachregelung" del 20 dicembre 1989

La politica d'informazione del DMF in rapporto con i dati personali della Divisione sicurezza (cfr. n. 2.1) è già stata oggetto di un'inchiesta amministrativa da parte del prof. J. Voyame (cfr. parte I, n. 5.3). Nel rapporto finale, il prof. Voyame è giunto alla conclusione che la carente informazione del capo del DMF circa i dati elaborati presso la Divisione sicurezza va in parte ascritta al fatto di avere ricevuto risposte incomplete alle domande poste al divisionario Schlup, sottocapo di stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza, e in parte al fatto che il documento "Sprachregelung" redatto dal capo della Divisione sicurezza Peter Huber per unificare le risposte alle diverse domande poste dai giornalisti in merito agli schedari personali presso il DMF rendevano soltanto una parte della verità.

Durante le proprie indagini la CPI-DMF si è anche occupata delle circostanze in cui è stato redatto il succitato documento "Sprachregelung" e dei motivi per cui il capo del DMF sia stato insufficientemente informato nel contesto. La CPI-DMF in quest'intento non voleva niente affatto mettere in dubbio le conclusioni dell'indagine amministrativa del professor Voyame. Essa ha piuttosto cercato, in base alla sua indagine più completa e riguardante tutti i dati personali presso il DMF, di chiarire maggiormente la controversa questione della redazione nonché dell'impiego del succitato documento. La CPI-DMF ha udito numerosi testimoni e ha avuto inoltre a disposizione gli atti dell'inchiesta amministrativa condotta dal prof. Voyame.

1.2.2 Cronistoria degli avvenimenti

- Il 24 novembre 1989 è stato pubblicato il rapporto della CPI DFGP;

III. DATI PERSONALI PRESSO IL DIPARTIMENTO MILITARE FEDERALE 123

- successivamente il capo del DMF si è reiteratamente informato presso i suoi collaboratori per accertare se anche nel suo dipartimento esistessero schedari personali sensibili;
- Il Capo del DMF ha chiesto diverse volte soprattutto anche al divisionario Schlup (sottocapo di stato maggiore, Servizio d'informazioni e sicurezza) come anche a Hans Ulrich Ernst (direttore dell'Amministrazione militare federale) se anche in seno al DMF esistessero schedari;
- queste domande del capo del DMF, le quali secondo testimonianze sono state poste nel periodo tra il 24 novembre e il 20 dicembre 1989 - fra l'altro anche nei settimanali rapporti mattutini - hanno sempre avuto risposta negativa da parte dei funzionari menzionati;
- nel dicembre 1989, il Tagesanzeiger, in rapporto a un'intervista con il capo del DFGP, aveva presentato un catalogo di domande fra cui vi era quella concernente l'esistenza di uno schedario personale presso il DMF;
- il capostampa del DFGP trasmise questa domanda concernente il DMF a Peter Huber, capo della Divisione sicurezza;
- il 20 dicembre 1989 Huber preparò un disegno di risposta del seguente tenore (documento successivamente designato come 'Sprachregelung'):

"Il GIS non dovrebbe esercitare un servizio d'informazione nel senso di una polizia politica come è il caso presso il Ministero pubblico della Confederazione. Conseguentemente non tiene nemmeno gli schedari corrispondenti."
- in una fase successiva, secondo la sua deposizione, Huber affermò che determinanti eventi in connessione con i controlli della sicurezza delle persone presso la pertinente Divisione venivano elaborati e memorizzati;
- dopo l'allestimento del disegno di lettera da parte di Huber vi fu un incontro tra Huber, Schlup e Ernst. Le deposizioni dei tre

interessati divergono circa la data di detto incontro e il contenuto del colloquio:

Huber dichiara di essersi recato il 20 dicembre 1989 da Ernst per presentargli il disegno di risposta concernente l'intervista con il Tagesanzeiger; in presenza di Schlup, Ernst ha insistito per la cancellazione della terza frase del testo nella quale si diceva che nella Divisione sicurezza veniva tenuto uno schedario;

Schlup dichiara che Huber gli ha portato il disegno di risposta il 20 dicembre 1989, dopo di che entrambi si sono recati da Ernst; il colloquio con Ernst fu di breve durata; Schlup non era in grado di ricordarsi se Ernst avesse insistito per la cancellazione di una frase;

Ernst dichiara che il testo di cui si tratta gli è stato presentato il 21 dicembre 1989 da Schlup; è possibile che fosse stato presente anche Huber; non si è discusso in merito al contenuto del testo;

- dopo l'incontro con Schlup e Ernst, Huber telefonò al capostampa del DFGP dichiarandogli che presso il GIS esisteva uno schedario non però menzionato nella risposta; questa contiene "il massimo di quanto egli può dichiarare visto che il DMF non desidera andare più oltre" (testimonianza del capostampa DFGP);
- il capostampa DFGP raccomandò successivamente a Huber di menzionare tale circostanza in una nota separata per il capo del DFGP;
- il 20 dicembre 1989 alle 17.00 il testo di Huber intitolato "Interrogazioni Tagesanzeiger" venne inviato per telefax al servizio stampa del DFGP; oltre al già citato primo capoverso, esso recava un complemento del seguente tenore:

"Per sua informazione personale

Presso la Divisione sicurezza com'è noto vengono eseguiti i controlli di sicurezza concernenti il campo militare (esercito, amministrazione militare federale, mandatarî per incarichi classificati). Le indagini si fondano in linea di massima su atti del Ministero pubblico della Confederazione;

III. DATI PERSONALI PRESSO IL DIPARTIMENTO MILITARE FEDERALE 125

tuttavia in determinati casi vengono completati presso gli uffici militari. I risultati di queste indagini, rispettivamente le decisioni, sono schedati.";

- poiché si trattava di una faccenda concernente il DMF, venne inviata una copia di questo testo anche al divisionario Schlup e al direttore Ernst;
- il 21 dicembre 1989 giunse al capo del DMF una domanda personale di un giornalista del Tagesanzeiger recante la data del 19 dicembre 1989; nella medesima il giornalista si informava se anche nel servizio d'informazioni militari esistessero schedari;
- sempre il 21 dicembre 1989 il direttore Ernst apportava sulla copia fornitagli da Huber l'annotazione a mano "Sprachregelung Bupo/UNA, 21.12." e incaricava un collaboratore di rispondere alla surriferita domanda personale del giornalista sulla scorta di questo testo;
- in data 22 dicembre 1989 venne spedita al giornalista interessato una lettera firmata dal capo del DMF nella quale entrambe le frasi del primo capoverso del documento "Sprachregelung" erano riportate integralmente; per contro non veniva menzionato lo schedario della Divisione sicurezza;
- il capo del DMF non ha avuto conoscenza del testo originale allestito da Huber, in particolare dell'aggiunta "per sua informazione personale";
- il 31 dicembre 1989 il capo del DMF in una trasmissione della televisione svizzero-tedesca, si esprimeva come segue: "... Il DMF non ha mai dovuto allestire uno schedario comparabile a quello della polizia federale in quanto aveva comunque accesso a quest'ultimo";
- il 12 gennaio 1990 il direttore Ernst, in occasione di un colloquio, chiese al capo del DMF di visitare personalmente la Divisione sicurezza (visita già precedentemente pianificata) per chiarire il problema riguardante l'esistenza di schedari personali sensibili;

- il 1° febbraio 1990, il capo del DMF eseguì questa visita ed ebbe modo di conoscere l'esistenza dello schedario personale della Sezione servizi di sicurezza militari;
- in una conferenza stampa del 14 febbraio 1990 il capo del DMF faceva notare che la Divisione sicurezza deve svolgere diversi compiti connessi con l'elaborazione e la registrazione di dati personali e che i risultati dei controlli di sicurezza vengono pure registrati.

1.2.3 Conclusioni

La CPI-DMF non ha potuto chiarire inequivocabilmente le circostanze in cui è stato redatto il testo del documento "Sprachregelung" del 20 dicembre 1989. Poiché le dichiarazioni dei partecipanti sono contrastanti, non può essere accertato se Peter Huber abbia veramente segnalato in un primo disegno di risposta la presenza di uno schedario presso la Divisione sicurezza e cancellato successivamente la frase critica su ordine del direttore Ernst.

In base ai suoi chiarimenti la CPI-DMF ha fatto i seguenti importanti accertamenti:

- nella versione definitiva del testo del documento "Sprachregelung" del 20 dicembre 1989 in una nota personale al capo del DFGP è stata menzionata l'esistenza di uno schedario presso la Divisione sicurezza.
- Sia il divisionario Schlup sia il direttore Ernst hanno ricevuto una copia integrale del documento "Sprachregelung".
- Il direttore Ernst la datò il 21 dicembre 1989 e la consegnò ad un suo collaboratore affinché rispondesse alla domanda personale fatta da un giornalista del Tagesanzeiger al capo del DMF, domanda che era giunta lo stesso giorno presso il DMF.

- Il capo del DMF ha ricevuto il 22 dicembre 1989, per firmarla, la lettera di risposta al giornalista di cui si tratta. La lettera non conteneva nessun accenno a schedari. Il capo del DMF non è stato informato circa il contenuto dell'annotazione personale allegata al documento "Sprachregelung".

1.2.4 Valutazione

Non si può rimproverare al capo della Divisione sicurezza, Peter Huber, quale redattore del documento "Sprachregelung", la carente informazione del capo del DMF riguardo all'esistenza degli schedari personali presso la Divisione sicurezza. Huber ha redatto il testo in questione su mandato del servizio stampa del DFGP in previsione di un'intervista del Tagesanzeiger con il capo del DFGP. Dopo aver contattato il capostampa del DFGP, Huber, in un'annotazione personale, ha accennato all'esistenza di uno schedario presso la Divisione sicurezza. Huber ignorava che il documento "Sprachregelung" fosse stato impiegato per rispondere a una domanda fatta al DMF da parte di un giornalista e che il capo del DMF non aveva avuto conoscenza dell'annotazione personale allegata.

La situazione è assai diversa per quanto concerne il divisionario Schlup e il direttore Ernst. Entrambi, sulla scorta della copia del documento "Sprachregelung" sapevano che nella Divisione sicurezza, in connessione con i controlli di sicurezza personali, veniva tenuto uno schedario. Dopo la pubblicazione del rapporto della CPI DFGP, non ignorando che il capo del DMF era interessato a chiarire la presenza di dati personali sensibili presso il DMF visto il chiaro accenno fatto nell'annotazione personale allegata al documento, essi avrebbero dovuto reagire e informare personalmente il capo del DMF. In particolare, il direttore Ernst avrebbe dovuto accorgersi che il capo del DMF era stato per lo meno insufficientemente se non addirittura erroneamente informato in merito alla lettera di risposta al giornalista del Tagesanzeiger firmata dal capo del DMF il 22 dicembre 1989. Già per questo motivo egli avrebbe dovuto informare il capo del DMF circa il contenuto della nota personale aggiunta da Huber. Il fatto che il 22 dicembre 1989

fosse la vigilia delle vacanze natalizie può rendere comprensibile e giustificabile un certo trambusto ma non può non convincere che manifestamente esistesse una sorprendentemente scarsa preoccupazione in merito all'attualissimo problema riguardante la presenza di dati personali sensibili presso il DMF.

2. Raccolta dei dati della Divisione sicurezza

2.1 Raccolta dei dati della Sezione SSM

2.1.1 Schedari personali

2.1.1.1 Origini

Per quanto possibile risalire alle origini, a contare dalla fine degli anni sessanta esisteva presso il Servizio di sicurezza dell'esercito (predecessore dell'attuale Sezione servizi di sicurezza militari, cfr. parte II n.1.3.4.3) uno schedario con informazioni sui membri dell'esercito, sugli impiegati del Dipartimento militare federale nonché su persone private le quali soprattutto in occasione di controlli riguardanti la sicurezza oppure in connessione con notificazioni riguardanti attività ostili ai militari erano divenute note al Servizio di sicurezza dell'esercito. Questo schedario personale è stato completamente rinnovato negli anni ottanta per cui le registrazioni precedenti non vennero più recepite. Secondo le deposizioni delle persone competenti, i vecchi schedari vennero distrutti.

Per l'allestimento di questo schedario personale non sussisteva allora nessun fondamento giuridico formale. Nel decreto del Consiglio federale del 19 maggio 1971 concernente il Servizio di sicurezza dell'esercito è specificato che i compiti del medesimo, ove si tratti di "misure preventive nell'esercito", vengano assunti dallo Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale (art. 1 cpv.2 del DF). L'ordinamento interno del 15 maggio 1987 dello Stato maggiore dell'ASMG predispone inoltre che il capo della Sezionei SSM dirige "il procacciamento e l'elaborazione" di informazioni riguardanti il personale del

Dipartimento militare federale e gli appartenenti all'esercito "che potessero costituire un rischio in materia di sicurezza". Per contro in nessun disposto è esplicitamente menzionato uno schedario personale e tanto meno sono previsti i principi secondo cui siffatto schedario debba essere tenuto. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza del 9 maggio 1990 sul controllo della sicurezza delle persone in campo militare come anche delle corrispondenti istruzioni del 22 agosto 1990 da parte del Capo dello Sato maggiore generale sono state istituite le basi giuridiche per l'allestimento di collezioni di dati in connessione con i controlli della sicurezza delle persone.

Il 9 aprile 1990, all'atto dell'entrata in funzione, l'incaricato speciale del DMF decise che da quel momento la collezione di dati della Sezione SSM non doveva più essere né gestita, né utilizzata. Potevano usarla soltanto l'incaricato speciale, per dare informazione alle persone interessate, e la CPI-DMF, per la sua inchiesta.

2.1.1.2 Fonti d'informazione

I dati registrati negli schedari personali del Servizio di sicurezza militare (più tardi Sezione dei servizi di sicurezza militari SSM) provengono da diverse fonti in funzione dell'evento che ha indotto all'iscrizione. La fonte principale d'informazione era costituita dalla polizia federale che provvedeva a informare il Servizio di sicurezza militare secondo richiesta specifica oppure fornendogli informazioni generali riguardanti le persone; queste informazioni erano valutate e, in quanto considerate importanti al fine della sicurezza, venivano poi scritte negli schedari personali. Spesso i collaboratori del Servizio di sicurezza militare ricorrevano a questa fonte consultando personalmente i registri della polizia federale. In taluni casi sulla scheda della polizia federale era apposto il bollo "Trasmettere le nuove informazioni che interessano il SSM!"; con ciò era esplicitamente previsto che, per quanto concerne la persona interessata, la polizia federale avrebbe fornito al Servizio di sicurezza militare qualsiasi ulteriore informazione.

Le domande concrete alla polizia federale da parte del Servizio federale di sicurezza avvenivano nell'ambito dei controlli di sicurezza (cfr. capitolo II n. 4). Se presso la polizia federale esistevano già registrazioni riguardanti la persona da controllare, la scheda e gli atti rispettivi erano fotocopiati presso la polizia federale e aggregati direttamente nella raccolta dei dati del Servizio di sicurezza militare. Nell'attuale schedario personale della Sezione servizi di sicurezza militare sono giunte attraverso questa via circa 1200 - 1300 schede.

Nell'ambito dell'informazione generale è stata trasmessa dalla polizia federale al Servizio di sicurezza militare la raccolta di dati "LISTER" riguardante "le persone vicine alla scena terroristica" (cfr. n. 2.1.4.1) come anche la lista delle persone sospette allestita fin verso la fine degli anni settanta da parte della polizia federale. Quest'ultima lista costituì la base per l'allestimento della lista militare dei sospettati (cfr. n. 3). Indicazioni di questo schedario sono state recepite, se ritenute necessarie, in quello del Servizio di sicurezza militare.

Oltre alla polizia federale nell'ambito del controllo della sicurezza fungevano da fonti d'informazione per i Servizi di sicurezza militari anche gli Uffici cantonali di polizia (cfr. parte II n. 4.3.1.3). Sino al 1989 nei controlli di sicurezza riguardanti persone al servizio della Confederazione oppure previste per funzioni speciali nell'esercito sono stati raccolti rapporti di polizia da cui sono poi state trasposte nello schedario personale tutte le indicazioni rilevanti in materia di sicurezza.

Un'ulteriore fonte d'informazione era fornita dai comandanti delle scuole e delle truppe i quali, in base al regolamento per la formazione e l'organizzazione in scuole (FOS) e presso la truppa (FOT), dovevano annunciare all'Aggruppamento dei servizi dello Stato maggiore generale qualsiasi esteriorizzazione ostile all'esercito (cfr. n. 4). Se in siffatte notificazioni era citato il nome dell'istigatore delle esteriorizzazioni ostili all'esercito e l'evento era considerato rilevante in materia di sicurezza, la persona interessata era registrata nello schedario.

In singoli casi, i comandanti di scuola o di truppa hanno fatto pervenire al Servizio di sicurezza militare informazioni dirette riguardanti singoli militi, che in parte vennero recepite nello schedario.

Infine, un'altra fonte di informazioni era costituita dalle singole divisioni del Dipartimento militare federale (in particolare in connessione con viaggi all'estero da parte di funzionari del Dipartimento militare in Stati per cui occorre il visto, cfr. n. 2.1.4.3), nonché, in casi singoli, anche da altri uffici federali o cantonali come anche da privati che ragguagliavano il Servizio di sicurezza militare in merito a un determinato evento.

Nota particolare

Secondo quanto ha potuto accertare la CPI-DMF, la polizia federale non era la principale fonte d'informazione del Servizio di sicurezza militare bensì era piuttosto quest'ultimo che forniva informazioni alla polizia federale. In talune schede della polizia federale vi sono ad esempio riferimenti a notifiche da parte del Servizio di sicurezza militare riguardanti militi annunciati come sospetti ai loro comandanti da parte di funzionari del Servizio di sicurezza dell'esercito che visitavano la truppa (cfr. n. 2.1.3), come anche persone registrate per essersi espresse in modo ostile all'esercito (cfr. n. 4.2.1). Inoltre, sulle schede della polizia federale vi erano osservazioni quali "fig. sur liste officiers suspects, connues SSA" oppure "wurde auf der Liste der verdächtigen Offiziere gestrichen", comunicazioni quindi che la polizia federale poteva aver ricevuto soltanto dal Servizio di sicurezza militare. In diverse schede della polizia federale sono inoltre registrate comunicazioni del Servizio di sicurezza militare che si riferiscono all'incorporazione militare oppure all'adempimento dell'obbligo militare (esempi: "CR dall'11.4.1983 presso la propria unità", "prestazione di servizio dal 5.10 al 24.10 81 presso la sua unità"). Inoltre i comandanti di truppa hanno direttamente fornito alla Polizia federale informazioni riguardanti militi. Pure singoli funzionari hanno dato informazioni alla Polizia federale in merito ad appartenenti a formazioni loro subordinate. Si verificò in particolare presso la Divisione della sanità, dove

negli anni settanta un funzionario fu molto attivo come informatore.

2.1.1.3 Struttura e contenuto

Lo schedario della Sezione dei servizi di sicurezza militare si suddivide in uno schedario di base e in due schedari ausiliari. Lo schedario di base contiene 7955 schede. Uno schedario ausiliare è dedicato agli impiegati del Dipartimento militare federale, l'altro agli appartenenti all'esercito suddivisi secondo l'incorporazione. Mediante cavalieri colorati, apposti sulle singole schede, è possibile distinguere diverse categorie come: "personale dell'esercito", "informatori", "sospetti", "rapporti con Stati comunisti", "altri rapporti e contatti" e "rimpatriati". La rubrica "sospetti" è a sua volta suddivisa nelle seguenti sottocategorie "SI" (Servizio Informazioni), "Terrorismo/sabotaggio", "Sovversione/politica", "Estremisti di destra", "Oberati di debiti" e "Tendenze particolari".

La CPI-DMF ha potuto accertare che negli schedari personali della Sezione dei servizi di sicurezza militare non esistono rubriche speciali riguardanti i tossicodipendenti rispettivamente i tossicodelinquenti.

Per le persone registrate nello schedario della Sezione servizi di sicurezza militare si tratta in gran parte di appartenenti all'esercito oppure di impiegati del Dipartimento militare federale i quali sono stati sottoposti a un'apposita verifica o nei confronti dei quali sono state raccolte informazioni per accertare l'eventuale esistenza di un rischio per la sicurezza militare. Inoltre sono state fatte registrazioni riguardanti persone private in quanto tali informazioni, secondo i criteri dei funzionari competenti per l'esercito oppure del Dipartimento militare federale, risultassero importanti ai fini della sicurezza. Ad esempio, in connessione con l'inoltro dell'iniziativa per l'abolizione dell'esercito, i nominativi dei membri del GSfE pubblicati nel Foglio Federale sono stati recepiti nello schedario della Sezione SSM. All'incirca 750 schede riguardano donne di cui la maggior

parte hanno dovuto subire l'esame obbligatorio in materia di sicurezza previsto per le aspiranti del SCF, rispettivamente del servizio militare femminile (SMF) o del Servizio della Croce Rossa; le rimanenti schede riguardano prevalentemente il personale femminile del Dipartimento militare federale.

In alcuni casi, il Servizio di sicurezza militare ha dovuto chiedere chiarimenti su persone che non avevano nessun rapporto né con l'esercito né con il Dipartimento militare. Ad esempio a fine 1987 è stato segnalato al Servizio di sicurezza militare che la moglie di un albergatore in una capitale cantonale con ogni probabilità svolgeva attività per il KGB. Con le sue indagini il Servizio di sicurezza militare con le sue indagini scoprì che la polizia federale già da anni aveva proceduto a chiarimenti in merito a questa faccenda e che aveva già costituito atti senza tuttavia poter concretare il sospetto contro la succitata signora. Successivamente, sia quest'ultima sia suo marito furono schedati da parte del Servizio di sicurezza militare con l'indicazione che presso la polizia federale vi erano già degli atti nonché l'annotazione "affaire à suivre".

Per circa 2920 persone schedate esistono incarti personali. In questi incarti si trovano tutti i documenti riguardanti le informazioni e gli avvenimenti menzionati sulla scheda.

Nelle due categorie "Personale dell'esercito" e "Personale d'informazione" sono recepiti i risultati degli esami in materia di sicurezza eseguiti nei riguardi degli appartenenti all'esercito, delle persone di fiducia dell'esercito oppure del Dipartimento militare (ad esempio incaricato alla sicurezza, funzionario capo, fonti del GIS). Per la maggior parte dei casi è recata unicamente l'annotazione secondo cui, riguardo alla persona controllata, non vi è nulla da eccepire oppure è fatto rinvio ad atti esistenti presso la polizia federale, senza annotazioni materiali. Riguardo alle osservazioni annotate figurano ad esempio "ambiente di sinistra del Canton Berna", "firmatario del manifesto democratico" oppure "attivista di sinistra e venditore del giornale partitico 'Oktober'".

Sotto la categoria "Sospetti" sono state recepite persone che in un modo qualsiasi sono state attive contro l'esercito oppure si sono espresse criticamente contro il medesimo come ad esempio coloro i quali si sono impegnati per il servizio civile, contro la Piazza d'armi di Rotenthurm oppure per l'iniziativa "per una Svizzera senza esercito", coloro che sono stati membri o simpatizzanti di organizzazioni di questo genere, che hanno distribuito volantini ostili all'esercito o che hanno altrimenti espresso in pubblico il loro parere avverso all'esercito. E' stata parimente registrata la partecipazione a manifestazioni politiche, l'idea politica o addirittura l'appartenenza a una comunità religiosa. Ad esempio si trovano le annotazioni "estremista di sinistra", "presumibilmente ostile allo Stato e all'esercito", "contrario alle centrali nucleari", "testimonio di Geova", oppure l'indicazione che uno ha partecipato a una dimostrazione antisemita, il fatto di avere contatti con un avvocato di estrema sinistra (con la nota "collocatore di affissi") e l'osservazione "risultato sorprendentemente eletto come candidato senza partito (antimilitarista) nel municipio di una città".

Nella rubrica "Tendenze particolari" sono stati registrati gli omosessuali; in questo caso la registrazione è avvenuta per il fatto che queste persone risultavano ricattabili e quindi costituivano un rischio in materia di sicurezza.

Sotto la rubrica "Rapporti con Stati comunisti" sono stati registrati gli impiegati del Dipartimento militare che hanno effettuato viaggi alla volta di uno Stato per cui occorre il visto; negli anni recenti entravano in considerazione soltanto gli Stati dell'Est (cfr. n. 2.1.4.3).

La categoria "Rimpatriati" concerne gli appartenenti all'esercito oppure gli impiegati del Dipartimento militare originari di uno Stato dell'Est oppure che vi hanno abitato.

2.1.2 Schedario per materie

Lo schedario per materie della Sezione dei servizi di sicurezza militare consiste in un'elencazione alfabetica che serve da ausilio nella ricerca di atti o di documenti riguardanti diversi temi politici oppure questioni materiali. In generale, in questo schedario sono registrati organizzazioni e gruppi di ogni tipo per i quali il Servizio di sicurezza militare possiede documentazione in singoli fascicoli (ad esempio riguardo al GSse) oppure fascicoli completi per materia, ad esempio sotto il titolo "Estremisti di sinistra", "Radicali di destra" oppure "Organizzazioni paramilitari".

Oltre ai rinvii a organizzazioni e a gruppi, in questo schedario sono anche presenti rinvii ai diversi campi e ai rispettivi atti. Riguardo ai diversi temi, la Sezione servizi di sicurezza militare dispone di documentazione in fascicoli singoli. Si possono menzionare a titolo d'esempio una raccolta di rapporti degli Uffici di polizia cantonali riguardanti le manifestazioni in connessione con la votazione sull'iniziativa "per una Svizzera senza esercito", una collezione di liste di firme degli iniziativaisti per un appello svizzero in favore della pace contro la morte nucleare, documentazione riguardante l'iniziativa sul servizio civile, la Piazza d'armi di Rotenthurm nonché circa il referendum contro la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare come anche una raccolta di "volantini con contenuto ostile all'esercito". La CPI-DMF ha trovato soltanto pochi dati personali in queste raccolte di documentazione. Menzioniamo a titolo d'esempi un elenco nominativo di ufficiali che nel 1983 si erano impegnati in favore dell'iniziativa per il servizio civile e d'altro canto un elenco di nomi di militi di una scuola reclute del 1988 cui era stata confiscata una maglietta con l'iscrizione "GSse".

Riguardo alla lista allestita in base ai titolari di queste magliette con iscrizione, la CPI-DMF ha esaminato se alcune delle reclute interessate avessero successivamente subito una qualsiasi forma di pregiudizio professionale che potesse essere attribuito al surriferito fatto delle magliette. Dalle risposte degli inte-

ressati è risultato che non esisteva alcun indizio che il surriferito elenco di nomi fosse stato oggetto di un qualsiasi abuso da parte degli uffici civili a danno dei registrati.

Lo schedario per materie, pur dovendo essere unicamente un mero elenco per la ricerca, contiene in singoli casi indicazioni strane: ad esempio vi si fa riferimento a un negozio fotografico di Zurigo da un cui veicolo uno sconosciuto avrebbe fotografato la caserma militare di Berna; quest'informazione è stata trasmessa alla polizia federale; presso il Servizio di sicurezza militare non sono stati allestiti ulteriori atti. Un'altra informazione riguarda l'istituzione di una "Ditta di sicurezza" la quale forniva a privati, contro remunerazione, "superagenti armati per l'allestimento di compiti di sicurezza"; l'informazione proveniva da un'inserzione in un giornale di vasta pubblicazione. E' pure stata registrata una ditta di Ginevra la quale effettuava importazioni ed esportazioni di merce di ogni genere e si era quindi informata presso il Servizio di informazioni del Dipartimento militare federale affinché le mettessero a disposizione un elenco dei fornitori di berretti di ufficiali in quanto prevedeva di produrre berretti analoghi.

Sotto la rubrica "Squilibrati" sono state registrate persone le quali si erano rivolte con lettere o telefonate confuse al Dipartimento militare oppure all'esercito. Talvolta è stato anche registrato il contenuto dell'informazione; altrimenti soltanto i dati personali dell'interessato. In singoli casi queste persone sono state inserite anche nello schedario personale.

2.1.3 Schedario della truppa

In questo schedario allestito secondo "l'ordre de bataille" e non riferito alle persone sono stati registrati tutti gli avvenimenti strani intervenuti nelle diverse truppe. Gli avvenimenti registrati erano giunti a conoscenza del Servizio di sicurezza militare sia in connessione con annunci riguardanti azioni ostili all'esercito sia in base a informazioni personali fornite dai comandanti di truppa.

Negli anni dal 1981 al 1983, ispettori e commissari del Servizio di sicurezza militare dovevano fra l'altro, nell'ambito del loro capitolato d'oneri, effettuare visite presso le truppe. In occasione di queste visite i comandanti di truppa venivano informati in merito ai compiti del Servizio di sicurezza militare e nel contempo invitati a fornire informazioni su fatti rilevanti per la sicurezza intervenuti presso la loro truppa. Come risulta da una direttiva del gennaio 1983 emanata dal capo del Servizio di sicurezza militare e rivolta ai suoi funzionari, lo scopo di questi interventi consisteva da un canto nel meglio inserire commissari e ispettori negli affari dell'esercito e, d'altro canto, nel preparare documenti e schedari per un eventuale intervento del Servizio di sicurezza militare in caso effettivo. Nei colloqui col comandante di truppa si è particolarmente insistito sull'identificazione di tipi sospetti, strani e in particolare estremisti di sinistra. La visita presso la truppa e i nominativi dei militi menzionati venivano successivamente recepiti nello schedario della truppa. Ove necessario, questi militi erano registrati anche nello schedario personale del Servizio di sicurezza militare. In casi specifici le informazioni venivano anche trasmesse alla polizia federale la quale provvedeva ad allestire una scheda sulla persona interessata.

La CPI-DMF ha seguito alcuni casi in cui i militi erano menzionati per nome nello schedario della truppa e ha trovato i seguenti esempi:

In occasione di una visita alla truppa del 25 aprile 1983 è stato menzionato ai funzionari del Servizio di sicurezza militare il caso di un capitano il quale era stato privato della sua compagnia a causa di "son appartenance au partit socialiste et ses idées politiques". Questa comunicazione successivamente è stata recepita nella pertinente scheda della truppa con l'annotazione "fiche separée établie". Nell'attuale schedario personale della Sezione dei servizi di sicurezza militare questo capitano non è tuttavia più schedato. Per contro il 29 aprile 1983, in base a una comunicazione del Servizio di sicurezza militare, egli è stato schedato presso la polizia federale come segue: "Informazione confidenziale

dalla truppa di X. In un corso di ripetizione X ha ammesso di essere socialista - Osservazione: quest'informazione deve unicamente servire per la sicurezza interna".

In un altro caso, nello schedario della truppa vi è la seguente registrazione: "Il 7.10.1981 l'ispettore Y ha visitato un posto della polizia dell'esercito ed ha avuto un colloquio con il soldato Z". Il 27.10.1981 presso il Servizio di sicurezza militare è stata allestita una scheda con il seguente contenuto: "Z ha un atteggiamento negativo nei confronti dell'esercito. Si è espresso in modo ostile (rapporto isp. Y). Sconosciuto presso la polizia federale." In questo caso non vi è stata registrazione nello schedario della polizia federale.

In occasione di una visita alla truppa del 16 novembre 1983, un primo tenente annunciava a due funzionari del Servizio di sicurezza militare che il soldato X era membro del comitato del Consiglio per la pace. Successivamente nello schedario della truppa è stato notato il corrispondente riferimento a X. L'informazione è stata pure trasmessa alla polizia federale come anche al Servizio d'informazioni della competente polizia cantonale. Sulla scheda della polizia federale è annotato in data 24 novembre 1983: "Informazione proveniente dalla truppa. Informazione confidenziale riguardante X il quale nel corso di ripetizione 1983 ha fatto domanda per partecipare a una seduta del Consiglio svizzero per la pace. Riguardo a X sinora non vi è nulla da eccepire." Soltanto il 1° dicembre 1983 X è stato registrato nello schedario personale del Servizio di sicurezza militare in quanto in base a un'informazione completa da parte del comandante della truppa a X erano stati inflitti 5 giorni di arresto di rigore per rifiuto d'ordine.

Nello schedario della truppa si trova un'annotazione secondo cui, in occasione di una visita alla truppa, un ispettore del Servizio di sicurezza militare ha avuto un colloquio con il milite Y; non vi sono particolari circa il contenuto del colloquio. Nella scheda attualmente presente presso la Sezione servizi di sicurezza militare non si trova nessuna registrazione riguardante questo milite in quanto la sua schedatura è incominciata soltanto a contare dal

1985. Per contro, nella scheda della polizia federale, egli è stato schedato il 25.11.1981 in base a un annuncio del Servizio di sicurezza militare secondo cui X aveva ordinato presso i rappresentanti del "Soldatenkomitee" di Basilea 60 esemplari del "Panzerknacker".

In una visita alla truppa il 26.4.1983, due ispettori vennero avvertiti dal comandante in merito a un capitano. Il motivo dell'interessamento come anche le rispettive conseguenze sono visibili nelle seguenti schedature:

- 26.4.1983 Inserimento nello schedario della truppa: "Da parte del comandante è fornita la seguente informazione: il capitano Z, domiciliato a Basilea, è coniugato con un'ex cittadina polacca. Sinora ignoto al Servizio di sicurezza militare e alla polizia federale. Rapporto separato."
- 29.4.1983 Registrazione nello schedario personale del Servizio di sicurezza militare: "E' coniugato con una polacca. Ottime qualificazioni militari. Sconosciuto al Servizio di sicurezza militare e alla polizia federale."
- 29.4.1983 Registrazione nello schedario della polizia federale: "Rapporto concernente X, chiarimenti in merito ai rapporti personali. Z è coniugato con una cittadina polacca. Le qualificazioni militari sono ineccepibili. Non sono noti particolari in merito ai suoi rapporti con la Polonia. E' impiegato come chimico presso la Ditta XY. Z non deve essere contattato".

Infine è doveroso far notare che anche un atteggiamento favorevole all'esercito può far sì che un milite venga iscritto nello schedario dei servizi di sicurezza militare. Infatti è stata trovata una scheda con il seguente contenuto: nell'autunno 1983 il comandante di una compagnia di informatori ha annunciato al Servizio di sicurezza dell'esercito che un caporale della sua truppa ha ricevuto in servizio militare lettere minatorie a causa del suo atteggiamento favorevole a Rotenthurm. Quest'informazione indusse alla registrazione nello schedario della truppa come anche all'apertura di una scheda riguardante il milite interessato recante l'osservazione: "Pro Rotenthurm. E' stato minacciato in servizio

militare. Affare civile. Sconosciuto alla polizia federale. Ulteriore trattamento da parte del Pko GR." Questa faccenda è stata successivamente trasmessa dal Servizio di sicurezza dell'esercito alla polizia federale la quale ha provveduto ad allestire una scheda su questo milite.

2.1.4 Ulteriori raccolte di dati

2.1.4.1 Raccolta di dati "LISTER"

Negli anni settanta, presso la polizia federale è stata istituita una raccolta di dati sotto il nome di "LISTER" riguardante persone vicine alla scena terroristica. In una lettera dell'ottobre 1978 inviata dalla polizia federale ai destinatari della banca dei dati si può leggere quanto segue in merito al suo scopo:

"La circostanza che presso i servizi di polizia cantonali e comunali sussista un comprovato bisogno ci ha indotti all'allestimento del LISTER. Alla base del presente album stanno tutte le conoscenze elaborate di comune intesa con questi servizi. LISTER è stato allestito in modo che funga anzitutto come strumento attuale di informazione per i servizi d'informazione e i servizi speciali e in linea subordinata anche come mezzo d'indagine."

Secondo la surriferita lettera della polizia federale dell'ottobre 1978, nel "LISTER" dovevano fondamentalmente essere recepite tutte le persone viventi in Svizzera "delle quali sappiamo o dobbiamo supporre che abbiano un nesso qualsiasi con la scena terroristica internazionale." In particolare dovevano essere inseriti anche i simpatizzanti e i sostenitori di terroristi ovverosia le persone che, movendosi nell'ambito della legalità, erano difficilmente reperibili da parte della polizia. Nel già citato scritto figura testualmente:

"Già da anni conosciamo in Svizzera raggruppamenti di siffatti elementi. Essi non costituiscono mai un'organizzazione chiusa talché è sempre difficile recepirli nella sua pienezza. Abbiamo tuttavia cercato una soluzione pertinente e crediamo che con il LISTER ci avviciniamo allo scopo prefisso."

Il LISTER è stato messo a disposizione dei comandi di polizia cantonali e comunali; una copia è inoltre stata inviata al Servizio

di sicurezza militare. Per ogni persona registrata è stato approntato un singolo foglio recante dati personali, i possibili luoghi di residenza, dati riguardanti la statura e il colore degli occhi come anche, se possibile, una fotografia dell'interessato. I singoli fogli di formato A4 dovevano, secondo le raccomandazioni della polizia federale, essere raccolti in un ordinatore speciale oppure ripiegati in formato A5 e inseriti nella registratura esistente. Era previsto di rinnovarla e completarla costantemente.

All'atto dell'ispezione della Sezione servizi di sicurezza militare la CPI-DMF ha accertato che presso il Servizio prevenzione era ancora presente un dossier "LISTER". Questo contiene singoli fogli coi surriferiti dati riguardanti complessivamente 28 cittadini svizzeri. Le registrazioni sono state interrotte dal 1980: tuttavia si è continuato a custodire l'incarto. A prescindere da un'eccezione, le persone registrate in LISTER figurano parimente nello schedario personale della Sezione servizi di sicurezza militare con l'indicazione della loro menzione nel "LISTER". Nella copia di LISTER presso la Sezione SSM sono registrati soltanto uomini; collaboratori del SSM hanno provveduto alla distruzione delle registrazioni riguardanti le donne.

2.1.4.2 Informazioni circa contatti personali con membri di missioni diplomatiche estere

Secondo l'ordinanza del Dipartimento militare federale del 20 luglio 1977, gli agenti del Dipartimento militare federale come anche i militari in uniforme devono annunciare al protocollo militare tutti i contatti che hanno con membri di missioni diplomatiche in occasione di inviti. Sino al 1987, il protocollo militare ha ogni volta trasmesso queste informazioni al Servizio di sicurezza militare che ha proceduto a una schedatura in ordine alfabetico secondo i nominativi degli annunciati. Sulla base di questi documenti, il Servizio di sicurezza militare poteva controllare in ogni momento i rapporti dei singoli funzionari o ufficiali (ad esempio nel caso di sospetto di tradimento). A partire dal 1987 questa schedatura è avvenuta unicamente presso la Sezione del pro-

to collo militare. Il 22 marzo 1990 il Dipartimento militare federale ha abrogato quest'obbligo di annunciarsi.

2.1.4.3 Notificazione di viaggi sottoposti a visto da parte di agenti del Dipartimento militare federale

In base all'ordinanza del Dipartimento militare federale del 20 luglio 1977, gli impiegati del Dipartimento militare dovevano annunciare alla Divisione di sicurezza tutti i viaggi all'estero se era prescritto un visto per un determinato Paese. Fino all'inizio degli anni ottanta questi annunci erano valutati e archiviati dalla polizia federale; successivamente, venivano trasmessi al Servizio di sicurezza militare. Presso quest'ultimo, inizialmente ogni persona che effettuava un viaggio del genere era iscritta nello schedario personale e veniva aperto un incarto speciale. In una fase successiva gli annunci venivano consegnati in incarti ripartiti secondo i Paesi e nello schedario personale venivano di norma registrate soltanto le persone che avevano effettuato un viaggio in uno Stato dell'Est. In tal caso una copia dell'annuncio era inviata alla polizia federale. Il 22 marzo 1990 il Dipartimento militare ha abrogato anche quest'obbligo d'annuncio.

2.1.4.4 Controllo degli affari riguardanti gli esami degli aspiranti

La Sezione dei servizi di sicurezza militari dispone inoltre di un incarto in cui sono registrati in ordine alfabetico i nomi di tutti gli aspiranti alla carriera militare i quali hanno subito un esame in materia di sicurezza. Trattasi di un puro controllo amministrativo in cui sono registrate l'entrata e l'uscita del rapporto di polizia come anche l'annotazione circa l'esistenza di contestazioni, l'assenza di contestazioni oppure una contestazione condizionata nei riguardi dell'aspirante.

2.2 Raccolta di dati della Sezione tutela del segreto (ora Ufficio centrale DMF per la protezione e la sicurezza UCS)

2.2.1 Raccolta di dati riguardanti i controlli di sicurezza

In connessione con i controlli di sicurezza, la Sezione tutela del segreto tiene una registrazione riguardante tutte le persone controllate come anche una collezione di documenti su persone per cui non è stato effettuato nessun controllo di sicurezza.

Sino a circa il 1982 per ogni persona controllata era allestita una scheda con i dati personali e l'osservazione circa l'accettazione o meno dell'interessato. A contare dal 1982 questi dati sono registrati in EED. In questo schedario elettronico le persone sono registrate con numero AVS, nome, indirizzo, data di nascita, data dell'ultimo controllo in materia di sicurezza e con l'osservazione riguardante l'accesso ad atti classificati. Nel medesimo sistema di EED sono registrate le ditte che eseguono incarichi classificati militarmente.

I dati del casellario giudiziale dell'Ufficio centrale di polizia come anche i rapporti della polizia federale alla Sezione tutela del segreto richiesti per il controllo di sicurezza sono raccolti ogni anno in classificatore per le persone per cui il controllo è risultato negativo. Le notifiche della polizia federale avvenivano su un modulo speciale il quale recava senza alcuna altra indicazione se l'interessato era accettato, condizionatamente accettato oppure non accettato. La Sezione dispone ancora oggi di questi atti che risalgono fino al 1965. Per contro, la CPI-DMF non ha trovato presso la Sezione tutela del segreto nessuno schedario in cui fossero indicati i motivi per una non accettazione. Comunque, in caso di contestazione era regolarmente allestito un corrispondente rapporto alla polizia federale riguardante la persona interessata.

2.2.2 Schedari riguardanti la violazione del segreto e la perdita di legittimazioni

La Sezione tutela del segreto, oltre alla raccolta di dati riguardanti le persone sottoposte al controllo della sicurezza, dispone di altri due schedari più piccoli contenenti dati personali: in uno sono registrate le persone che hanno contravvenuto all'osservanza del segreto (violazione del segreto, perdita di atti segreti), nell'altro le persone che hanno smarrito una legittimazione militare. Le registrazioni comportano ogni volta i dati riguardanti la persona nonché un riassunto dell'evento.

2.3 Valutazione

- Raccolte di dati della Sezione SSM

Le raccolte di dati della Sezione SSM sono state accatastate senza un chiaro fondamento giuridico e senza sufficienti istruzioni da parte delle istanze preposte. Conseguentemente, i singoli collaboratori decidevano in base a valutazioni personali il metodo e i criteri di inserire informazioni nelle raccolte di dati della Sezione SSM. Ne conseguì una prassi di registrazione niente affatto unificata, dal contenuto talvolta dubbio o addirittura discriminatorio. Sconfinava poi nell'illegalità in quanto registrava attività politiche di persone fuori dell'ambito della truppa nonché informazioni circa l'atteggiamento politico di appartenenti all'esercito senza che, nell'ambito di un controllo della sicurezza delle persone, sussistesse una motivazione sufficiente. Risultano particolarmente arbitrarie e contrarie alle direttive generali dei capi dell'esercito le registrazioni concernenti anche l'appartenenza a partiti rispettosi delle regole democratiche (cfr. n. 2.1.3).

A contare dall'entrata in vigore dell'ordinanza del Consiglio federale del 9 maggio 1990 concernente il controllo della sicurezza delle persone in campo militare, la Sezione SSM non ha più fatto ricerche di politica di sicurezza riguardo alle persone da controllare. Conseguentemente, anche lo schedario delle persone della

Sezione SSM non adempie più nessuna funzione che ne giustifichi l'esistenza. D'altronde, la registrazione della Sezione SSM non si sarebbe rivelata efficace neppure per l'elaborazione di casi di minaccia della sicurezza in quanto non era sistematicamente strutturata per tale uso e tanto meno era stata tenuta aggiornata.

- Raccolta di dati dell'Ufficio centrale DMF per la protezione e la sicurezza (UCS).

La registratura dell'UCS del DMF memorizzata su EED concerne le persone che hanno subito un controllo di sicurezza e per le quali è stata emanata una dichiarazione di sicurezza; la CPI-DMF la ritiene una raccolta efficiente in quanto non vi sono inserite informazioni circa il contenuto degli atti a fondamento della decisione di sicurezza.

- Conservazione dei dati.

La CPI-DMF contesta che sinora i dati riguardanti le persone sottoposte al controllo di sicurezza sono stati custoditi durante anni dai rispettivi uffici; ad esempio presso l'UCS del DMF sono stati trovati estratti del casellario giudiziale conservati per anni e riguardanti persone per cui non è stata emanata una dichiarazione di sicurezza talché eventuali cancellazioni di pene non vennero prese in considerazione. L'ordinanza del Consiglio federale del 9 maggio 1990 sul controllo della sicurezza delle persone in campo militare prevede un termine di 5 anni per la conservazione dei dati. La CPI-DMF riconosce che si tratta di un passo nella giusta direzione ma fa comunque osservare che anche con tale disciplinamento possono essere conservati durante parecchi anni presso diversi uffici dati sensibili riguardanti la medesima persona. I dati ottenuti durante il controllo della sicurezza, segnatamente informazioni della polizia federale e dei corpi cantonali di polizia come anche gli estratti del casellario giudiziale e del registro dell'Ufficio d'esecuzione e fallimento dovrebbero essere custoditi presso l'istanza decisionale soltanto sino al momento che la decisione riguardante la dichiarazione di sicurezza non sia passata in giudicato. Dopo di che, tutti gli atti devono essere distrutti da quest'Ufficio.

- Limitazione delle competenze.

Merita una valutazione critica anche la poco chiara delimitazione delle competenze in taluni campi presso la Sezione SSM e la polizia federale. Citiamo ancora una volta a titolo d'esempio l'accesso diretto alla registrazione di persone della polizia federale concesso a collaboratori dell'Ufficio prevenzioni e al capo della Sezione SSM nonché l'allestimento di estratti e di copie di atti della polizia federale per la Sezione SSM (e viceversa) come anche le indagini della Sezione SSM in campi eminentemente civili (caso della copia di albergatori, cfr. n. 2.1.1.3). Queste travalicazioni di competenza sono manifestamente dovute all'unione della persona nella funzione di capo della polizia federale/capo della Divisione sicurezza nonché al fatto che entrambi i servizi fossero ubicati nel medesimo edificio. In questo campo devono essere istituite chiare direttive che delimitino le rispettive competenze della polizia federale e della Sezione SSM e deve essere inoltre debitamente tenuto conto del problema riguardante l'unione di persona per le due funzioni capo della polizia federale/capo della Divisione sicurezza (cfr. anche parte II, n. 1.3.4.4).

3. La lista dei sospettati militari

3.1 Origini

I primi provvedimenti per l'allestimento di una lista dei sospettati di "estremismo nell'esercito" sono stati presi negli anni 1950 nel timore che gli estremisti potessero compiere atti di spionaggio o di sabotaggio in seno all'esercito. Ne conseguì che sia la polizia federale sia i servizi di sicurezza dell'esercito iniziarono a preparare provvedimenti contro gli estremisti nell'esercito. In un colloquio del 7 dicembre 1950, il Capo della polizia federale e il Capo dei servizi di sicurezza dell'esercito informarono alti rappresentanti dell'esercito circa lo stato dei preparativi. Da una notizia riguardante il colloquio emerge chiaramente che cosa si intendeva per estremisti: "Qualsiasi membro

del PdL deve essere considerato come militante. E' messa in primo piano l'attività del PdL quale quinta colonna".

La lista dei sospettati militari dovrebbe in tempo di pace adempiere lo scopo seguente: i militi sospetti non dovrebbero essere impiegati in posti "in cui possono gettare sguardi indiscreti e avere possibilità di esercitare propaganda o svolgere attività dissuasiva ecc.; vanno quindi eliminati dallo Stato maggiore, dall'impiego come specialisti, dal servizio di consegna del materiale, dalla distribuzione isolata nelle singole unità, dalla possibilità di avvicinare impianti e apparecchi importanti e segreti, dall'istruzione in campi speciali che potesse diventare interessante in favore di un'attività estremista." (cfr. nota riguardante il colloquio del 7 dicembre 1950). In tempo di guerra gli estremisti appartenenti alla categoria definita "pericolosa" devono essere arrestati possibilmente prima della mobilitazione e affidati in custodia ai servizi territoriali. Ove non fosse deciso l'arresto, questi elementi come anche quelli appartenenti alla categoria estremisti "sospetti" dovrebbero essere sorvegliati durante il servizio (cfr. lettera del Procuratore generale della Confederazione al consigliere federale Feldmann, del 23.10.1952).

3.2 Basi giuridiche

Alla base per l'allestimento di una lista sta un'ordinanza segreta del 12 gennaio 1951 sulla tutela della sicurezza della Nazione, approvata preventivamente dal Consiglio federale ma non messa formalmente in vigore, la quale prevedeva controllo della polizia o sorveglianza, domicilio coatto oppure internamento - quest'ultimo unicamente su decisione del Consiglio federale - per tutte le persone sospette. L'esecuzione dell'internamento sarebbe stata affidata al Ministero pubblico della Confederazione in collaborazione con gli uffici di polizia cantonali.

Nel gennaio 1971, il Dipartimento militare federale aveva elaborato per il "libro della guerra" un'ordinanza che qualora il Consiglio federale l'avesse decisa avrebbe sostituito quella del 12 gennaio 1951. In questo disegno di ordinanza, è previsto, riguardo

alle persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza della Nazione, l'obbligo di notificazione da parte della polizia, l'arresto preventivo (massimo 15 giorni) oppure l'internamento. Per ordinare l'obbligo di notificazione o l'arresto preventivo, la competenza sarebbe stata attribuita al Procuratore generale oppure al membro del Governo cantonale responsabile della polizia; per gli internamenti la competenza sarebbe stata assegnata al Consiglio federale.

L'ordinanza del 12 gennaio 1951 è stata abrogata dal Consiglio federale il 21 febbraio 1990.

3.3 Struttura

Nell'estate 1951 è stato allestito un primo elenco militare dei sospetti il quale conteneva un numero di nominativi attualmente non più accertabili, ripartiti secondo l'incorporazione. Questo elenco è stato consegnato ai comandanti di corpo d'armata e ai capi delle divisioni di servizio; questi avrebbero dovuto informare i comandanti loro subordinati circa il nome degli estremisti delle loro truppe; era lasciato alla loro discrezione di decidere sino a che punto della gerarchia militare dovesse scendere quest'informazione. Poiché l'informazione da parte dei singoli comandanti venne poi praticata in modo assai diversificato, il capo dello stato maggiore, nel 1967, stabilì in modo vincolante che un'informazione doveva giungere sino ai comandanti di unità.

Competente per l'allestimento dell'elenco dei sospetti era il Ministero pubblico della Confederazione il quale si fondava sulle notifiche da parte degli uffici cantonali di polizia. La lista di base, la quale veniva periodicamente aggiornata, comprendeva uomini e donne che per motivi di sicurezza dello Stato erano ritenuti pericolosi o sospetti. Da questa lista di base, in collaborazione con il servizio di sicurezza dell'esercito veniva allestito l'elenco, secondo l'incorporazione, dei sospetti che prestavano servizio militare. In tal modo sono state complessivamente approntate sette liste militari: una per ciascuno dei tre corpi d'armata di campagna, una per il corpo d'armata di montagna, una per le

truppe d'aviazione e di difesa contraerea, una per le truppe dell'esercito nonché una per i 'varia'.

Già il 16 gennaio 1950, il Ministero pubblico della Confederazione aveva emanato direttive in cui era fatta distinzione fra due categorie di estremisti segnatamente quella dei "pericolosi" e quella dei "sospetti". Secondo un'annotazione a seguito del colloquio del 7.12.1950, la prima categoria comprendeva "estremisti di fatto, criptocomunisti e emissari esteri", l'altra categoria i così detti "ulteriori simpatizzanti".

Fino al 1961 anche le persone registrate sulle liste militari erano suddivise nelle due categorie dei "sospetti" e dei "pericolosi", le così dette "liste S" e "liste P". Secondo le direttive del Procuratore generale del 9 gennaio 1961 successivamente si è fatta distinzione fra le seguenti 5 categorie:

1. Estremisti i quali, in base alla loro attività politica, in caso di un attacco militare contro la Nazione o in caso di disordini interni assumerebbero probabilmente la direzione politica nell'interesse di una potenza estera. (Da parte di un testimone interrogato dalla CPI-DMF, nella fattispecie sono stati fatti i nomi di Vincent, Woog, Brunner).

2. Estremisti che potrebbero assumere funzioni direttive superiori.

3. Estremisti per cui si debba supporre che possano svolgere spionaggio o sabotaggio ai danni di imprese importanti per la difesa della Nazione.

4. Membri di organizzazioni estremiste svizzere o estere.

5. Tutti gli altri estremisti."

Nel 1972, la ripartizione dei sospetti venne nuovamente ridotta a tre categorie (capi, funzionari di stato maggiore e altri). Si decise inoltre di rinunciare alla ripartizione in queste categorie negli estratti militari.

Nelle istruzioni del capo dello Stato maggiore riguardo alla lista dei sospetti dell'esercito del 15.6.1967, il concetto di sospettato è stato definito come segue:

"Nel concetto di 'sospettato' giusta le presenti istruzioni rientrano i militi che in base alla loro mentalità, comporta-

mento e alle loro relazioni devono essere considerati atti a intervenire in modo distruttivo, violare segreti, effettuare spionaggio o sabotaggio oppure quelli che sono disposti a sostenere acutamente o passivamente tali atti." (N. 1.1)

"I militi sospettati devono essere impiegati in modo che per quanto possibile sia esclusa un'attività giusta il numero 1.1" (N. 1.2).

3.4 Contenuto

Attualmente possono essere date soltanto indicazioni frammentarie circa il numero delle liste approntate e circa il loro contenuto in quanto, dopo l'azione di distruzione effettuata negli anni 1976/77, i documenti ancora esistenti riguardanti le liste militari dei sospettati risultano incomplete.

Come già detto, una prima lista militare dei sospettati era stata allestita già nel 1951. Negli anni 1955 e 1957 furono allestite nuove liste poi rielaborate e completate. Altre liste risalgono al 1963, 1965, 1966, 1967 e 1973.

Riguardo al numero dei nominativi contenuti nelle liste, in base alla documentazione esistente ha potuto approntare la seguente statistica:

Anno	Categoria					Totale
	1	2	3	4	5	
1963	45	118	146	287	262	858
1965	27	84	112	249	237	709
1966	20	69	92	215	194	590
1967	19	46	71	189	144	469

Il 1° febbraio 1973 venne approntata una lista militare dei sospettati la quale era completamente trasformata rispetto alle liste precedenti in quanto era suddivisa nelle tre nuove categorie rispetto alle cinque delle liste precedenti. Questa lista conteneva un numero considerevolmente minore di nominativi rispetto alle liste precedenti (le cifre esatte non sono più ritrovabili).

In occasione delle ispezioni e degli interrogatori di testimoni, la CPI-DMF ha chiesto presso le diverse formazioni della truppa, uffici federali e amministrazioni militari cantonali se attualmente esistessero ancora liste militari di sospettati; i responsabili l'hanno sempre negato.

Nell'esame di incarti del Ministero pubblico della Confederazione, la CPI-DMF ha però trovato due liste militari dei sospettati, risalenti agli anni 1972 e 1976, nonché una lista con i nomi dei sospettati del Cantone di Neuchâtel che risale all'1.12.1961. Nelle tre liste figurano i nominativi di persone che attualmente, secondo quanto accertato dalla CPI-DMF, occupano posti dirigenziali nella vita professionale. La lista del 1972, che reca il titolo "Ufficiali attivi in politica estremista", riporta i nomi di cinque ufficiali (tre primotenenti e due tenenti) descritti come "attivisti di sinistra". Inoltre, sono registrati i nomi di quattro altri ufficiali (un primotenente, tre tenenti) i quali sono stati denunciati (in parte dai loro comandanti) come simpatizzanti delle cerchie estremiste di sinistra ma per cui non era stato accertato nessun atto concreto da parte della polizia. Tutti questi registrati erano universitari. Sulla lista del 1976 recante il titolo "Ufficiali sospettati, noti presso lo SDA", sono complessivamente registrati 38 nominativi (2 capitani, 25 primotenenti, 8 tenenti e 3 senza indicazione del grado). Come motivo per l'inserimento nella lista venne addotto che si trattava di ufficiali noti al Servizio di sicurezza dell'esercito per vari motivi (politici, sospetto di spionaggio, ecc.). In questa lista non è indicata la professione. Nella lista del Cantone di Neuchâtel sono contenuti i nominativi di 14 membri dell'esercito secondo la seguente distribuzione: uno nella categoria 1, uno nella categoria 2, due nella categoria 3, cinque nella categoria 4 e cinque nella categoria 5.

A parte queste liste trovate nelle cantine del Ministero pubblico della Confederazione, la CPI-DMF non ha rintracciato nessun'altra lista di sospettati.

3.5 Misure previste

Le misure previste in tempo di pace riguardo ai militi sospettati registrati consistevano nell'inserirli in posti non cruciali o nel mutare l'incorporazione in modo da impedire loro ampiamente qualsiasi attività ai danni dello Stato (cfr. n. 3.1).

Nel caso della "neutralità armata" oppure dell'"emergenza statale", per tutti gli schedati erano previsti i già citati provvedimenti dell'obbligo di notifica da parte della polizia, del controllo della polizia o della sorveglianza, del domicilio coatto e dell'internamento (su decisione del Consiglio federale).

Nella prima suddivisione delle liste nelle categorie "pericolosi" e "sospettati", l'internamento entrava in considerazione solamente per quelli della prima categoria. Con la suddivisione in 5 categorie l'internamento era previsto per tutti coloro che erano registrati nelle categorie da 1 a 3. Come riscontrabile da un'informazione che il capo del Servizio di sicurezza dell'esercito diede in occasione della conferenza dei comandanti cantonali di polizia il 14 settembre 1967 a Basilea e di cui la CPI-DMF dispone di una copia scritta, per tutte queste persone erano già pronti presso il Ministero pubblico della Confederazione ordini di perquisizione a domicilio e ordini d'arresto. Nella riveduta lista di base del Ministero pubblico della Confederazione dell'1 giugno 1967 erano complessivamente contenuti 2002 nominativi di cui 469 riguardanti i sospettati militari. Era previsto l'internamento di complessivamente 499 persone. Queste dovevano provvisoriamente essere ricoverate in penitenziari e successivamente, dopo 3 o 4 settimane, in un campo d'internamento al centro del Paese, che doveva essere preparato dal Servizio territoriale. La tavola che segue indica come era pianificata la distribuzione dei 499 individui (dalle informazioni del capo del Servizio di sicurezza dell'esercito del 14 settembre 1967):

III. DATI PERSONALI PRESSO IL DIPARTIMENTO MILITARE FEDERALE 153

<u>Cantone</u>	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>	<u>Stabilimento di pena</u>
Zurigo-Cantone	14		Lenzburg
Zurigo-Città	52	11	U: Lucerna D:Lenzburg
Berna-Cantone	15	2	U: Witzwil D:Bellechasse
Berna-Città	14	1	
Lucerna	2		Lucerna
Uri	1		Altdorf
Svitto	1		Kaitbach
Obvaldo			
Nidvaldo			
Glarona	1		Glarona
Zugo			
Friburgo	1		Bellechasse
Soletta	4		Oberschöngrün
Basilea-Città	72	9	U: Thorberg D: Bellechasse
Basilea-Campagna	17	1	
Sciaffusa	1		Zugo
Appenzello E.	2		Gmüden/Niederteufen
Appenzello I.			
San Gallo	6	1	Glarona
Grigioni			
Argovia	1		Lenzburg
Turgovia	2		Zugo
Ticino	37	2	Circ. Bellinzona, Lugano e Locarno
Vaud	73	12	U: Circ. Morges, Nyon e Aubonne D: Bellechasse
Vallese	5		Sion
Neuchâtel	24	3	U: Witzwil D: Bellechasse
Ginevra	97	15	U: Losanna, Bois-Mermet D: Bellechasse
Totale	442	57	

=====

La CPI-DMF non ha potuto stabilire dove ed eventualmente quando il menzionato campo d'internamento doveva essere preparato. Secondo le dichiarazioni dell'allora Capo della polizia federale non esistevano piani per un campo speciale d'internamento.

Nel "libro della guerra" (cfr. n. 3.2) vi è un disegno del DMF, del gennaio 1973, per un "decreto del Consiglio federale sul servizio di sicurezza dell'esercito durante il servizio attivo". Il disegno prevede che in determinati casi il comandante e gli ufficiali di comando della parte dello Stato maggiore "Servizi di sicurezza dell'esercito" possono emettere ordini di arresto.

Il Governo del cantone Giura chiese alla CPI-DMF se esiste una lista militare speciale concernente giurassiani che avrebbero dovuto essere arrestati da parte di truppe dell'esercito. La CPI-DMF ha interrogato la persona che aveva fornito tale informazione al Governo del Giura. Secondo la testimonianza della medesima, un responsabile dell'apposita formazione militare le avrebbe dichiarato che verso la fine degli anni sessanta esisteva una lista di circa 60 giurassiani che all'occorrenza sarebbero stati arrestati dalla truppa. Furono persino fatte delle esercitazioni. Nella raccolta degli ordini di detta formazione non si è potuto rintracciare nessuna prova. Non esiste nemmeno più la documentazione riguardante le esercitazioni durante quei tempi. Gli ufficiali di Stato maggiore di questa formazione militare che dovevano esserne informati in virtù della loro funzione non ricordano né dell'esistenza di una siffatta lista, né di corrispondenti preparativi od esercitazioni.

3.6 Distruzione delle liste

Secondo la testimonianza dell'allora Capo della sezione servizi di sicurezza militare, le liste di detti servizi riguardanti i sospetti furono da lui stesso ritirate, negli anni 1976/77, alle grandi formazioni e alle zone territoriali per poi essere distrutte insieme alle liste di base esistenti presso il Servizio di sicurezza dell'esercito. Il funzionario incaricato ha dichiarato di aver proposto tale procedura all'allora capo del Servizio del

controsospionaggio in quanto tali liste non avevano più gran senso; il capo del controspionaggio si era dichiarato d'accordo. Quest'ultimo, interrogato come testimone dalla CPI-DMF, non si ricorda di una siffatta azione di distruzione che ritiene piuttosto improbabile. In merito a questa azione di distruzione non è stato allestito nessun verbale e nemmeno è stato tenuto un controllo per accertare se tutte le liste fossero state trasmesse al Servizio di sicurezza. Il caposervizio di una zona territoriale ha testimoniato di aver lui stesso provveduto alla distruzione della lista dei sospettati.

Valutazione

L'allestimento di liste riguardanti cittadini svizzeri sospettati di sovversione costituisce una grave violazione dei diritti personali degli interessati. La gravità dell'intervento si rispecchia soprattutto nel fatto che, in caso di crisi, erano già stati preparati sino nei minimi particolari provvedimenti come l'arresto o l'internamento dei registrati. Nemmeno l'ordinanza segreta, che non è mai stata posta in vigore, forniva basi giuridiche sufficienti per giustificare siffatte misure preventive come anche l'allestimento di schedari. Nella situazione attuale, persino l'istituzione di siffatti fondamenti giuridici deve essere considerata ingiustificata già per motivi di diritto pubblico.

Come la CPI-DMF ha potuto accertare, a contare dal 1976/77, quando il Servizio di sicurezza dell'esercito ha provveduto a richiamare e distruggere tutte le liste militari dei sospettati, non si sono allestite nuove liste militari. Nelle proprie indagini la CPI-DMF non ha trovato più nessun indizio secondo cui attualmente sia ancora allestita o impiegata una siffatta lista. La CPI-DMF tuttavia avverte che con lo schedario personale tenuto presso la Sezione dei servizi di sicurezza militare può in ogni momento essere aprontata una lista attualizzata dei militari sospettati, sempre che le schede in questione siano provviste di un cavaliere e lo schedario sia mantenuto aggiornato anche sotto questo aspetto. Anche in base allo schedario della polizia federale in cui le schede dei sospettati sono contrassegnate con una grande V è possibile in

ogni momento ricostruire una lista dei sospettati. Pertanto, il problema se le liste militari dei sospettati siano state veramente distrutte si rivela completamente insignificante. La CPI-DMF riconosce l'esistenza di un problema che si pone in modo generale per ogni raccolta di dati personali soprattutto se effettuata con mezzi elettronici. Mediante un'appropriata indicizzazione dei dati e l'istituzione dei pertinenti concetti di ricerca, da ogni raccolta di dati è possibile allestire liste riguardanti una speciale categoria di persone. Pertanto, va dedicata la massima attenzione alla definizione dei criteri di ricerca in quanto potrebbe essere facilmente eluso il diritto degli interessati di prendere visione dei dati riguardanti la propria persona e, ove occorresse, di esigere rettifiche.

4. Attività ostili all'esercito

4.1 Provvedimenti del comando dell'esercito per parare ad azioni ostili al medesimo

Verso la fine degli anni sessanta, rispettivamente all'inizio degli anni settanta, prese piede un'opposizione contro l'esercito che si manifestò poi nell'istituzione del così detto "Comitato dei soldati", opposizione apertamente volta contro l'esercito in favore del rifiuto di prestare servizio nonché in favore del perturbamento del servizio militare da parte dei militi. Il comando dell'esercito si occupò successivamente in modo intenso di tali avvenimenti definendoli "azioni ostili all'esercito" e cercò gli adeguati controprovvedimenti. Negli anni dal 1970 al 1988, oltre all'ordinanza del DMF del 1 febbraio 1976, per parare alle attività ostili all'esercito, il capo dello Stato maggiore generale emanò complessivamente quattro istruzioni.

Le vigenti prescrizioni del capo dello Stato maggiore generale riguardanti la notifica, l'informazione e l'avvertimento concernenti minacce contro la sicurezza nell'Amministrazione militare e nell'esercito (prescrizione SIME) del 30 giugno 1988 dispongono che gli uffici di servizio e di comando tenuti ad informare il

centro di indicazione e di allarme (IWZ) debbano fare rapporto alla Divisione del servizio di sicurezza del GIS.

4.2 Flusso di dati e valutazione delle notificazioni

4.2.1 Disciplinamento anteriore

Secondo le prescrizioni del capo dello Stato maggiore generale del 4 dicembre 1974, le notificazioni concernenti azioni ostili all'esercito dovevano fra l'altro essere fatte alla Divisione di sicurezza dove il Servizio di prevenzione provvedeva a valutarle. L'avvenimento notificato veniva registrato nello schedario della truppa. Se la notifica forniva anche il nome di chi aveva provocato l'azione ostile all'esercito, di norma ne era fatta anche menzione nello schedario personale. L'avvenimento era pure notificato alla polizia federale, che procedeva a una registrazione nel proprio schedario principale. I moduli di notifica sono stati cronologicamente conservati in classificatori.

La maggior parte delle notifiche provenivano dalle scuole e pertanto giungevano al capo dell'istruzione dell'esercito. Il capo del Servizio d'informazione e di documentazione dell'Aggruppamento dell'istruzione elaborava le notificazioni ricevute registrandole in una lista con numero consecutivo, data, provenienza e breve annotazione a mano circa la tematica. I moduli venivano poi depositati in ordine cronologico e archiviati. Il capo del Servizio d'informazione e di documentazione non ha mai allestito estratti di nominativi menzionati nelle notifiche come provocatori di azioni ostili all'esercito e tanto meno ha approntato uno schedario personale. La CPI-DMF ha verificato il tutto mediante un sopralluogo presso il Servizio d'informazione e di documentazione udendo anche la testimonianza del capo.

In base alle notifiche ricevute, l'Aggruppamento dell'istruzione redigeva periodicamente rapporti circa i casi di attività ostili all'esercito. Il rapporto recava in modo ricapitolativo il numero, il luogo e il tipo degli avvenimenti notificati, menzionandone anche l'evoluzione generale. Un rapporto informativo di tal genere è

stato allestito l'ultima volta nel 1985 e riguardava gli anni 1983 e 1984. Dal medesimo emerge che nel 1983 sono state fatte complessivamente 35 notificazioni di azioni ostili all'esercito, nel 1984 soltanto 28. Alla fine del rapporto è detto: "Visti l'esigua portata dell'agitazione (ricordiamo che soltanto nelle scuole reclute estive 1974 erano stati registrati complessivamente 173 casi), la monotona ripetizione dei temi e il fatto che l'evoluzione più importante di siffatte agitazioni a livello politico (Rotenthurm, CH senz'esercito) può essere dedotta dai media, abbiamo deciso di sospendere la pubblicazione di queste informazioni sinché la situazione permane immutata."

Il capo del Servizio d'informazione e di documentazione tiene fra l'altro una collezione di diversi atti (pubblicazioni di quotidiani, pubblicazioni ufficiali, volantini), raggruppati per materia. In tale raccolta si trovano fra l'altro le tematiche sovversione, estremismo di sinistra, estremismo di destra, organizzazioni pacifiste, gruppi dell'opposizione extraparlamentare. In occasione del sopralluogo, la CPI-DMF ha potuto convincersi che tale collezione è una documentazione unicamente riferita ai fatti e che non si tratta di una raccolta di dati personali.

4.2.2 Disciplinamento attuale

Secondo le prescrizioni vigenti, le informazioni riguardanti azioni ostili all'esercito devono essere inviate al Centro di indicazione e di allarme della Divisione servizi d'informazione. Come la CPI-DMF ha potuto accertare nelle proprie indagini, il nuovo disciplinamento non è ancora rispettato da tutti gli obbligati alla notifica. Le notifiche venivano avviate in parte al Centro d'indicazione e d'allarme e in parte ancora ai destinatari precedenti. Anche attualmente giungono singole notificazioni al Servizio prevenzione come anche presso l'Aggruppamento dell'istruzione. Queste non sono però più elaborate presso il Servizio prevenzione.

Il Centro d'indicazione e di allarme non ha ancora provveduto a valutare le notificazioni ricevute da scuole e corsi. Avvalendosi

della carenza dei mezzi a disposizione, ha affidato l'elaborazione delle notificazioni a un ingegnere di sicurezza il quale, trimestralmente, provvede all'allestimento di rappresentazioni ricapitolative circa gli oggetti, i beni e gli impianti del DMF interessati, allegandovi anche una valutazione statistica. Presso la polizia federale sono stati istituiti due nuovi posti i cui titolari devono d'ora in poi occuparsi di questo compito.

4.3 Contenuto delle notificazioni

Nel modulo di notificazione attualmente impiegato sono elencate diverse categorie di possibili avvenimenti e attori. Nella categoria degli avvenimenti, oltre alle fattispecie di diritto penale e agli eventi naturali, si trovano, sotto la rubrica "altri", voci come agitazione, insurrezione, dimostrazione, occupazione, disinformazione e volantaggio. Tra i possibili attori sono elencati: "informatori, terroristi, separatisti, ecologisti militanti, anarchici, rockers, ladri, banda di ladri, discoli, frustrati, vendicativi, psicopatici, appartenenti alla truppa, impiegati DMF, ex impiegati DMF, fanciulli, ignoti".

La maggior parte delle notifiche concerne la distribuzione di scritti e volantini che criticano l'esercito; all'uopo sono state incluse anche le manifestazioni avvenute non soltanto direttamente su aree militari bensì, ad esempio, davanti a caserme o in stazioni ferroviarie. Altre notifiche riguardano danni alle cose, furti di materiale, impiego di armi come anche la raccolta di firme in favore dell'iniziativa per l'abolizione dell'esercito.

Valutazione

Secondo gli accertamenti della CPI-DMF, le notificazioni concernenti gli atti ostili all'esercito fatte alla Sezione dei servizi di sicurezza militari non erano valutate secondo principi prestabiliti bensì ad arbitrio (oppure in funzione del tempo disponibile) del funzionario incaricato e quindi registrate nello schedario della truppa o in quello personale. Nondimeno, sono superflue

le raccomandazioni della CPI-DMF in questo campo in quanto nel frattempo, secondo il disciplinamento attuale, né la Sezione dei servizi di sicurezza militare né il Servizio di prevenzione devono elaborare siffatte notificazioni.

Il modulo di notifica 38.55/11 attualmente impiegato risulta inaccettabile soprattutto per la grottesca enumerazione dei possibili attori. La qualifica di "frustrato", "psicopatico", "vendicativo", "ecologista militante" ecc. accollata ai promotori di azioni ostili all'esercito è inoggettiva e addirittura offensiva. La CPI-DMF esige una rielaborazione di questo modulo. Inoltre, essa ritiene inammissibili le notifiche riguardanti azioni ostili all'esercito fatte da parte di civili fuori dell'ambito della truppa.

Infine, per quanto concerne l'elaborazione delle notifiche avvenuta sotto il disciplinamento anteriore da parte del maggiore Peter Flückiger, capo del Servizio d'informazione e di documentazione dell'Aggruppamento dell'istruzione occorre dire che la valutazione e l'archiviazione delle notificazioni sono avvenute in ossequio ai compiti di servizio e, secondo gli accertamenti della CPI-DMF, in modo ineccepibile. Le indagini della CPI-DMF hanno inoltre evidenziato che il colonnello Flückiger non teneva né uno schedario personale e tanto meno una lista con dati personali in connessione con le azioni ostili all'esercito notificate. Pertanto è accertato che non esiste alcun "archivio Flückiger" come preteso dai media all'inizio del 1990.

5. PISA

5.1 Motivo dell'inchiesta

PISA (Personal Informations System der Armee) è la più completa raccolta elettronica di dati personali in seno all'esercito e al DMF. L'esame approfondito di questo sistema da parte della CPI-DMF s'impondeva a causa:

- del numero delle persone registrate in questo sistema (tra 1,2 e 1,3 milioni di persone)

- dell'ingente quantitativo di dati memorizzati (96 tipi di dati a partire dal numero di matricola sino al servizio dei caduti e degli scomparsi)
- dei numerosi uffici che sono autorizzati a consultare, a stampare e a elaborare questi dati (caposezioni, comandanti di circondario, uffici federali amministrativi, comandanti di scuole e di truppa).

Inoltre tale esame risultava opportuno anche in quanto nel sistema PISA sono memorizzati dati personali sensibili come detenzioni e reclusioni passate in giudicato.

La CPI-DMF ha studiato in modo approfondito i principi stabiliti nell'ordinanza del 29 ottobre 1986 sui controlli PISA e, mediante ispezioni presso l'Ufficio federale dell'aiutantura, il Centro di calcolo del DMF e diverse amministrazioni militari cantonali, ha indagato per accertare se l'esercizio del sistema risultasse corrispondente alle esigenze dell'ordinanza. Inoltre si è fatta documentare esaustivamente esaminando il rapporto dell'aprile 1990 del Servizio per la protezione dei dati presso l'Ufficio federale di giustizia il quale ha esaminato il sistema PISA nel 1989.

5.2 Descrizione del sistema PISA

Il controllo personale dei reclutandi e degli appartenenti all'esercito spetta, secondo l'articolo 151 dell'organizzazione militare, ai Cantoni, agli uffici federali incaricati dell'amministrazione della truppa e ai comandanti di truppa i quali, per tale scopo, hanno a disposizione il sistema dell'esercito per informazioni sulle persone (PISA). Si tratta di un sistema elettronico di elaborazione dei dati il quale contiene, rubricate per nome, tutte le informazioni necessarie riguardanti gli obbligati al servizio militare a partire dal reclutamento sino al controllo circa l'adempimento e l'esercizio dell'obbligo militare, rispettivamente l'obbligo di servizio per il personale femminile dell'esercito, il controllo riguardante l'effettivo delle formazioni e delle riserve di personale come anche il servizio dei militi caduti o scomparsi.

La responsabilità per il sistema compete, giusta l'ordinanza sui controlli PISA del 29 ottobre 1986, all'Ufficio federale dell'aiutantura; il Centro di calcolo del DMF è invece responsabile della realizzazione tecnica del PISA. Le modificazioni del sistema sono attuate dal Centro di calcolo del DMF esclusivamente su ordine dell'Ufficio federale dell'aiutantura.

Al sistema sono allacciati circa 90 utenti (amministrazioni militari cantonali e uffici federali per l'amministrazione della truppa). Numerosi caposezioni e comandanti di truppa sono considerati abituali destinatari di dati in quanto ricevono periodicamente copie delle registrazioni. Per ogni utente del sistema (terminale) è stabilito l'ambito d'autonomia operativa (registrazione, mutazione o cancellazione di dati); inoltre è anche prestabilito sino a che punto un utente del sistema e gli abituali destinatari sono autorizzati a prendere visione di determinati dati e a farne una copia, rispettivamente ad esigere tali operazioni. Per la trasmissione di dati dal sistema PISA ad altri sistemi di elaborazione di dati degli uffici di controllo o di amministrazione della truppa o di comando dell'esercito occorre un'autorizzazione del DMF; inoltre è vietata la congiunzione di PISA con altri sistemi di elaborazione di dati.

5.3 Effettivo dei dati

L'insieme dei dati da memorizzare nel sistema PISA è menzionato esaurientemente nell'allegato 2 dell'ordinanza sui controlli PISA in base all'articolo 8 capoverso 1 della medesima. In occasione della sua ispezione presso il Centro di calcolo del DMF, la CPI-DMF ha potuto accertare l'inesistenza di possibilità tecniche da parte degli utenti di registrare dati diversi da quelli prestabiliti nell'ordinanza: il sistema mette a disposizione unicamente campi di dati ammessi. Anche il campo di dati "Controllo amministrativo", considerato particolarmente sensibile dalla CPI-DMF, è strutturato in modo che possa essere impiegato soltanto mediante codici prestabiliti definiti in funzione del contenuto. Per allestire i presupposti tecnici che consentano di memorizzare dati

supplementari nel sistema PISA, il Centro di calcolo del DMF deve ricevere un mandato da parte dell'Ufficio federale dell'aiutantura il quale, dal canto suo, è vincolato alle prescrizioni dell'ordinanza sui controlli.

5.4 Competenza di elaborazione e di accesso

La competenza di elaborazione e di accesso è regolata per ogni utente del sistema. In occasione delle ispezioni presso le diverse amministrazioni militari cantonali, la CPI-DMF ha potuto accertare che il sistema non ammette fundamentalmente travalichi di competenza: gli utenti cantonali, oltre all'accesso aperto a tutti gli altri utenti, possono consultare soltanto i dati delle persone domiciliare nel proprio Cantone, rispettivamente di quelle incorporate in una formazione sottoposta al controllo cantonale.

5.5 Divieto di collegare il sistema PISA ad altri sistemi di elaborazione dei dati

L'ordinanza del 29 ottobre 1986 sui controlli PISA stabilisce che il sistema non può essere connesso ad altri sistemi di elaborazione dei dati. Questa disposizione è di importanza essenziale in quanto impedisce l'infiltrazione di estranei nel sistema PISA. In occasione dell'ispezione di un ufficio cantonale, l'operatore del sistema PISA ha chiesto (e ottenuto) dal suo terminale i bioritmi per il mese di luglio di tutti i membri della CPI-DMF. La CPI-DMF si è conseguentemente chiesta se PISA ammettesse altre applicazioni occulte; questa possibilità è stata esclusa in occasione di un'ispezione presso il Centro di calcolo del DMF. La CPI-DMF è stata poi informata che, attraverso il calcolatore del Centro di calcolo del DMF - il quale oltre a PISA mette a disposizione anche altre applicazioni, tuttavia isolando quella di PISA - è possibile attivare il programma "BIO" (Bioritmi) in quanto serve per scopi didattici o di controllo.

5.6 Dati sensibili in PISA

PISA contiene numerosi dati personali sensibili come informazioni riguardanti pene, collocamenti sotto tutela, insolvenza, ecc. La giustificazione è data dalle disposizioni degli articoli 16 a 19 della legge federale sull'organizzazione militare secondo cui l'indegna di appartenere all'esercito, il collocamento sotto tutela, la condanna di un tribunale penale ordinario per crimine o delitto, lo stato di fallimento o di incapacità comportano l'esclusione dal servizio. Inoltre vi sono le prescrizioni riguardanti le promozioni e le mutazioni nell'esercito secondo cui non è possibile l'avanzamento in caso di determinate pene, di provvedimenti dell'autorità tutoria o di insolvenza.

Il fondamento giuridico per la memorizzazione di questi dati è dato dagli articoli 118-121 dell'ordinanza sui controlli PISA. Giusta tali disposti, le autorità tutorie, come anche gli uffici di esecuzione e fallimento comunicano all'autorità militare i sottufficiali, gli ufficiali e i militari delle classi di funzione 5 a la (obbligati al servizio complementare con funzioni qualificate) che sono stati dichiarati interdetti rispettivamente oggetto di un caso di pignoramento infruttuoso. L'Ufficio centrale svizzero di polizia deve inoltre comunicare all'Ufficio federale dell'aiutantura le pene privative della libertà cresciute in giudicato e i provvedimenti comportanti la privazione della libertà come anche la revoca di una sospensione condizionale di una pena per tutti i cittadini svizzeri uomini dai 15 ai 55 anni d'età.

Valutazione

Il sistema militare di controllo personale PISA costituisce, in base al numero delle persone considerate, all'entità dei dati elaborati, come anche all'elevato numero degli utenti e dei destinatari diretti, un sistema di informazione estremamente delicato che impone, sul fondamento delle vigenti norme di diritto, un approfondito controllo periodico. Sul piano dei gestori del sistema, i presupposti per la registrazione dei dati come anche per l'autorizzazione di accedervi e di elaborarli

devono essere costantemente riesaminati; deve essere conseguentemente garantito il principio della separazione di PISA dagli altri sistemi. Sul piano dei singoli utenti, la responsabilità risiede unicamente nell'evitare l'abuso del materiale disponibile.

La CPI-DMF accerta che l'impiego di PISA non presenta in generale alcun problema in materia di protezione dei dati.

Un problema merita particolare chiarimento: l'esercito, sul fondamento della legge federale sull'organizzazione militare, può, per determinati motivi, escludere dal servizio singole persone. Per poter valutare questi motivi è giustificato che l'esercito registri direttamente nel sistema PISA i dati riguardanti le sentenze dei tribunali ordinari. Secondo l'articolo 363 capoverso 1 del Codice penale svizzero, ad ogni autorità, giudiziaria o altra, della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni deve essere rilasciato, a richiesta, un estratto ufficiale del casellario giudiziale. Questa disposizione concerne evidentemente soltanto il caso singolo ("su domanda") e non può essere applicata alla trasmissione automatica di tutti i dati da parte del registro centrale di polizia al sistema di registrazione PISA. Come base giuridica per disciplinare questo flusso di dati che alimenta il sistema PISA vi è soltanto l'ordinanza sui controlli, il che va ritenuto insufficiente. Anche argomentando in base al disegno di legge federale sulla protezione dei dati (messaggio del 23 marzo 1988) si giunge alla medesima conclusione. Giusta detto disegno, i dati relativi a sentenze penali costituiscono "dati personali degni di protezione particolare" (art. 3 lett. e del disegno). Secondo gli articoli 14 capoverso 2 e 16 del medesimo disegno, questi dati personali possono essere elaborati o resi noti soltanto se una legge formale lo prevede esplicitamente.

La circostanza secondo cui nel sistema PISA sia stata inserita l'applicazione "BIO" non è di per sé di importanza rilevante. Non dimeno, l'inserimento nel sistema PISA di un'applicazione non prevista nell'ordinanza sui controlli costituisce per principio una violazione contro la norma fondamentale dell'ordinanza, violazione non giustificabile nemmeno con i motivi addotti (scopi didattici e

di prova). In questo punto fondamentale riguardante la sicurezza dei dati non deve essere tollerata nessuna eccezione.

6. Altre raccolte di dati personali

6.1 In generale

Oltre alle raccolte di dati già menzionate nel presente rapporto, esistono presso il DMF numerose altre raccolte di dati personali. La maggior parte delle medesime sono menzionate nel Registro delle raccolte di dati personali" pubblicato nel 1986 dall'Ufficio federale di giustizia e attualmente in rielaborazione. La CPI-DMF ha interrogato direttori di uffici federali del DMF e ha ispezionato uffici della Confederazione e di amministrazioni militari cantonali nonché alti posti di comando al fine di procurarsi, mediante prelievo di campionature, uno sguardo d'insieme concernente tutte queste raccolte di dati. Essa è giunta alle seguenti conclusioni:

6.2 Dati personali presso gruppi, sottogruppi e uffici del Dipartimento militare federale

Gli uffici federali di comando della truppa dispongono di una stragrande quantità di documenti, dati, informazioni, schedari ed elenchi riguardanti militi delle proprie formazioni; la CPI-DMF ha potuto accertare che le ordinanze e decisioni del Dipartimento militare come anche le istruzioni e i regolamenti del capo dell'istruzione nonché di altre istanze provocano praticamente la raccolta di una siffatta mole di dati.

Nello Stato maggiore dell'Aggruppamento dell'istruzione come anche in diversi uffici federali vengono tenuti incarti riguardanti gli istruttori dove sono registrati tutti gli avvenimenti, dall'entrata in funzione sino al pensionamento. In questo campo la CPI-DMF non ha accertato particolarità che dessero adito ad osservazioni.

Inoltre, la CPI-DMF ha esaminato la tenuta e custodia di incarti riguardanti reclute e aspiranti come anche gli stati di servizio degli ufficiali e dei controlli di corpo. Riguardo allo stato di servizio non possono essere fatte osservazioni particolari. Per quanto concerne i controlli di corpo è opportuno menzionare che con l'introduzione del sistema PISA essi non hanno più ragione d'essere. Gli incarti concernenti le reclute e gli aspiranti saranno trattati insieme con i rapporti di polizia (cfr. parte II n. 4.3.1.3).

Oltre ai già menzionati incarti e raccolte di dati presso gli uffici federali, sono tenuti numerosi schedari ausiliari nonché liste speciali per scopi amministrativi come controllo degli aspiranti (cartellino di proposta), schedari alfabetici per la ricerca di appartenenti a una determinata truppa (form. 1.13.), dati riguardanti le mutazioni, stati degli ufficiali delle formazioni della truppa, atti medici riguardanti aspiranti a funzioni di ufficiali superiori, ricapitolazioni riguardanti l'esame di capacità per conducenti e liste di militi che parlano lingue degli Stati dell'Est. Questa elencazione non è completa, ma soltanto rappresentativa della quantità del materiale contenuto in dati personali disponibili presso i diversi uffici federali.

Hanno importanza particolare le seguenti raccolte di dati:

Incanti del Servizio medico militare:

Per ogni obbligato al servizio, all'atto del reclutamento è allestito un incarto contenente dati medici. Questi incarti, secondo i casi, recano informazioni particolareggiate sugli interessati, le loro malattie e i loro disturbi; secondo indicazioni fornite dal direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono assai frequenti i casi di disturbi psichici e psicosomatici. Gli incarti del Servizio medico militare sono custoditi nell'archivio di detto servizio. Ove un milite si ammali in servizio, il competente medico della truppa riceve in visione l'intero incarto. Previo consenso dell'interessato, anche medici civili possono prendere visione di detto incarto. Secondo istruzioni interne del direttore dell'Ufficio, gli incarti devono essere trattati come schede

d'anamnesi, il che significa che l'Ufficio federale della sanità concede, su domanda, la consultazione del fasciolo eccettuate le annotazioni poste a mano dal medico, che non vengono rese pubbliche nemmeno nell'ambito civile.

Dossier personale del Servizio psicopedagogico:

L'Ufficio psicopedagogico dello Stato maggiore dell'Aggruppamento dell'istruzione è a disposizione di comandanti, istruttori, quadri della truppa e medici militari come servizio specializzato in scuole e corsi militari. I suoi compiti sono: consulenza dei quadri in problemi di comando in connessione con i singoli membri dell'esercito, sostegno ai medici militari nella valutazione dell'idoneità al servizio, prestazione di aiuto a militi che hanno problemi personali che rendono più difficile il servizio come anche insegnamento in materia di condotta. La consulenza in campo personale, familiare o finanziario per gli appartenenti all'esercito prestata da psicologi del Servizio psicopedagogico è accompagnata dall'allestimento di un incarto di consulenza il quale, oltre ai dati personali, contiene una descrizione del caso, della consulenza nonché dei provvedimenti. Secondo quanto affermato dal capo di detto Servizio psicopedagogico, non vengono fornite informazioni a privati (ad esempio datori di lavoro); per contro, su richiesta ufficiale, rispettivamente quando è presentata la necessaria attestazione della liberazione dall'obbligo di serbare il segreto medico, può essere concessa la consultazione degli atti come ad esempio al giudice istruttore militare.

Incarti personali della previdenza in favore dei militari:

La previdenza in favore dei militari, assoggettata alla responsabilità dell'Ufficio federale dell'aiutantura, si occupa dei militari economicamente bisognosi. I collaboratori di questo servizio cercano di risolvere, d'intesa con l'interessato, i problemi di cui vengono a conoscenza. Per ogni prestazione d'aiuto è allestito un incarto che, secondo informazioni dei responsabili presso l'Ufficio federale dell'aiutantura, è archiviato e non è accessibile a terzi.

6.3 Dati personali presso le amministrazioni militari cantonali

Usualmente, le amministrazioni militari cantonali sono strutturate in più divisioni: comando di circondario (Servizio militare di controllo e di notificazione), amministrazione delle indennità per perdita di guadagno e amministrazione degli arsenali. Per la CPI-DMF aveva importanza unicamente il Servizio di controllo e di notificazione militare. Pertanto essa ha ispezionato un certo numero di comandi di circondario di diversi Cantoni.

Lo strumento di lavoro più importante delle amministrazioni è attualmente il sistema PISA (cfr. n. 5). Tuttavia sussiste un grande accumulo di schede di controllo degli effettivi. Assumono una certa importanza i giudizi penali pronunciati dai tribunali di divisione e riguardanti appartenenti all'esercito che per via del controllo sottostanno al corrispondente Cantone; questi dati sono riuniti e conservati presso i comandi di circondario.

6.4 Dati personali presso gli alti uffici di comando dell'esercito

La CPI-DMF ha ispezionato gli uffici dei tre corpi d'armata del Corpo d'armata di montagna, di diverse divisioni, zone e brigate.

Presso questi uffici di comando sono fra l'altro conservati gli stati di servizio degli ufficiali dei corrispondenti stati maggiori e unità di Stato maggiore, gli statuti degli ufficiali riguardanti le grandi formazioni come anche la documentazione concernente la pianificazione del personale per l'occupazione degli uffici di comando e per la formazione a ufficiale di Stato maggiore.

Presso un'unità dell'esercito, la CPI-DMF ha trovato un incarto denominato "ufficiali difficili" contenente in parte documenti assai vecchi riguardanti ufficiali che si erano lagnati a causa di una mancata promozione oppure che erano stati considerati

"difficili" per altri motivi; questi atti sono in parte provvisti di osservazioni personali riguardanti la qualificazione da parte del rispettivo comandante di unità. Dell'epoca dell'attuale comandante in funzione non si trovano atti da lui compilati; in ogni caso non ha distrutto quelli esistenti.

Presso un ufficio di comando suscitavano l'interesse particolare della CPI-DMF gli incarti riguardanti aspiranti di Stato maggiore respinti. Tali incarti contengono fra l'altro un questionario per un colloquio con gli aspiranti. Il comandante tocca in questo punto domande di natura esclusivamente politica. Le risposte degli aspiranti non sono però riportate nell'incarto.

La CPI-DMF ha esaminato in particolare un caso risalente al 1976 (cfr. n. 3.4) riguardante un ufficiale riportato nella lista dei sospettati. Nel suo incarto personale non erano (più) contenute osservazioni concernenti la valutazione politica.

Valutazione

La CPI-DMF non ha avuto conoscenza di nessun caso in cui uffici federali, uffici delle amministrazioni cantonali o uffici di comando dell'esercito abbiano registrato o trasmesso abusivamente dati personali. Per contro, la CPI-DMF ha accertato che presso diversi uffici federali vengono trascurate chiare precisazioni riguardanti la custodia di documenti. Ad esempio per quanto concerne reclute e aspiranti essa ha rinvenuto presso un ufficio federale incarti che - contrariamente alle prescrizioni vigenti secondo cui devono essere distrutti dopo cinque anni - risalgono sino al 1978 per le reclute e sino al 1956 per gli aspiranti. La CPI-DMF ha potuto chiarire che in numerosi luoghi non è prestata la dovuta diligenza nella distruzione degli atti. In tale contesto si inserisce il caso della primavera 1990 quando gli incarti, risalenti agli anni 70, riguardanti aspiranti dell'Ufficio federale dell'artiglieria sono stati incontrollatamente affidati a una ditta specializzata di Berna per essere distrutti.

Gli incarti del Servizio medico militare, quelli personali del Servizio psicologico e pedagogico come anche quelli della previdenza a favore dei soldati costituiscono dati di particolare 'sensibilità'. La CPI-DMF ritiene indispensabile che in questo campo - sinché non saranno approntate le apposite disposizioni legali - vengano emanate a livello d'ordinanza prescrizioni sulla protezione dei dati.

7. MIDONAS

7.1 Motivo dell'inchiesta

Il sistema MIDONAS (Militärisches Dokument-Nachweis-System) suscitò per la prima volta nel 1978 l'interesse pubblico quando si seppe che documenti provenienti dall'archivio del "Gruppo d'informazione Svizzera" - divenuto poi noto come "archivio Cincera" - erano stati registrati nel sistema MIDONAS. All'inizio del 1990 i media chiesero di nuovo se nel sistema MIDONAS fossero ancora attualmente registrati dati dell'archivio Cincera o altri dati personali 'sensibili'. La CPI-DMF aveva ricevuto un suggerimento in tale contesto da parte di uno studente il quale, durante la preparazione di un lavoro di seminario vertente sugli inizi dei comitati di soldati antimilitaristi, era giunto attraverso il sistema MIDONAS a documenti nei quali una persona risultava incolpata di agitazioni antimilitaristiche durante gli anni settanta.

Questa circostanza ha indotto la CPI-DMF a sottoporre ad approfondito controllo il sistema MIDONAS.

7.2 Descrizione del sistema MIDONAS

La raccolta di dati MIDONAS del DMF è gestita dalla biblioteca militare federale ed è a disposizione dei quadri dell'esercito, della ricerca e della scienza. MIDONAS contiene registrazioni d'interesse duraturo, riguardanti letteratura delle scienze militari, della storia militare nonché della politica militare. In base a criteri di ricerca - per autore, titolo o materia - è pos-

sibile trovare la rispettiva letteratura. I documenti memorizzati nel sistema MIDONAS (libri, periodici ecc.) sono di norma custoditi presso la biblioteca militare federale o possono essere procurati dalla medesima. Per la maggior parte della documentazione registrata nel MIDONAS esiste una registrazione su microfilm talché la biblioteca militare può allestire estratti delle medesime a disposizione degli utenti.

7.3 La faccenda MIDONAS -"Archivio Cincera"

La CPI-DMF ha anzitutto controllato se attualmente siano ancora memorizzati nel MIDONAS dati dell'archivio Cincera o copie di microfilm allestiti a suo tempo a partire da documenti di detto archivio nonché dai rispettivi fogli di richiamo che consentano di rendere nuovamente accessibili tali documenti nel sistema MIDONAS.

Per il suo lavoro la CPI-DMF si è fondata sugli atti riguardanti l'inchiesta della giustizia militare ordinata nel 1978. Lo scopo di quest'inchiesta era per l'appunto di controllare la collaborazione tra MIDONAS e l'archivio Cincera. Negli atti del colonnello Morger (che aveva condotto l'inchiesta) vi è la copia stampata di documenti dell'archivio Cincera come anche dei rispettivi fogli di accesso provenienti da una corrispondente cassetta di microfilm (si tratta della cassetta microfilm MIDONAS n. 84 secondo la numerazione successiva) . In base ai fogli di accesso la CPI-DMF ha controllato se i documenti di allora siano ancora contenuti nel MIDONAS ed è giunta a una conclusione negativa. Ciò coincide con i risultati dell'inchiesta Morger secondo cui vennero inseriti nel MIDONAS a titolo sperimentale soltanto alcuni documenti dell'archivio Cincera in seguito poi radiati.

Durante l'inchiesta della CPI-DMF è sorto però il sospetto che attualmente dovrebbe esistere ancora una copia di microfilm n. 84 che non venne distrutta dopo la chiusura della procedura della giustizia militare:

Il 7 aprile 1978, il giudice istruttore aveva confiscato la cassetta originale n. 84 e 15 copie; l'originale e 13 copie le aveva

depositate presso la Cassa federale di Stato e una copia l'aveva consegnata al procuratore generale della Confederazione. Lasciò un'altra copia al Servizio centrale di documentazione del DMF affinché potesse allestire le copie su carta per l'inchiesta della giustizia militare. Il 20 febbraio 1985, cinque anni e mezzo dopo che il colonnello Morger aveva presentato il suo rapporto finale (!), l'Uditore in capo restituiva al Servizio centrale di documentazione del DMF 14 esemplari della cassetta di microfilm n. 84. Come ha confermato il funzionario competente udito in qualità di teste dalla CPI-DMF, tutte le cassette n. 84 del Servizio di documentazione vennero distrutte. In quest'azione di distruzione erano comprese le 14 cassette restituite e quella depositata presso il Servizio centrale di documentazione.

Dagli atti della giustizia militare non si può riscontrare cosa sia successo con la copia consegnata al Procuratore generale. La CPI-DMF rinvenne nelle cantine del Ministero pubblico della Confederazione questa quindicesima copia con il modulo d'accompagnamento allestito, nel 1978, dall'Uditore in capo per il Procuratore pubblico. In base alla stampa del contenuto di questa cassetta e al confronto con le copie allestite dalla giustizia militare si è potuto accertare l'identità del contenuto.

7.4 Il divieto di memorizzare dati personali nel MIDONAS

L'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza del 29 dicembre 1989 concernente MIDONAS vieta esplicitamente la registrazione di dati personali in detto sistema. Questo divieto non si estende evidentemente al nome degli autori delle opere registrate come anche a quello di persone menzionate nei titoli di documenti. Questi dati devono necessariamente essere memorizzati nel MIDONAS in quanto servono da chiave per la ricerca dei documenti. Gli autori che hanno redatto e pubblicato un documento di importanza militare devono quindi presupporre che il loro nome figuri in MIDONAS. Questo vale per qualsiasi pubblicazione, sia essa favorevole al militare, scientificamente neutrale oppure ostile al militare. Analogamente deve essere permesso di recepire come chiave di ricerca nel si-

stema anche i nomi di persone figuranti nel titolo di una pubblicazione d'importanza militare.

Secondo l'articolo 1 capoverso 4 della succitata ordinanza non è permesso registrare nel MIDONAS dati personali menzionati nel contenuto di una determinata pubblicazione: ovverosia la registrazione di persone menzionate nel contesto (di rilevanza militare) di un qualsiasi documento. Ad esempio non è permesso ricercare nel MIDONAS documenti secondo concetti tematici come "Membro del Comitato dei soldati" oppure "Promotore di atti ostili all'esercito" con l'indicazione delle persone in relazione con tali concetti.

La CPI-DMF ha esaminato MIDONAS, mediante campionatura, sotto l'aspetto del divieto citato all'articolo 1 capoverso 4. Non ha accertato nessun dato personale abusivo nel senso surriferito.

L'opinione pubblica aveva inoltre segnalato che gli autori di pubblicazioni critiche od ostili all'esercito potrebbero essere registrati con un'indicazione speciale nel sistema MIDONAS. Teoricamente è infatti possibile che mediante l'istituzione di appropriati criteri di ricerca come ad esempio "autori ostili all'esercito" la banca di dati bibliografici camuffi registrazioni di individui sospetti. La CPI-DMF ha controllato per campionatura anche quest'aspetto ma non ha trovato nessun riferimento alla presenza di tali chiavi di ricerca 'sensibili'.

Infine, la CPI-DMF ha controllato se fosse registrato nel MIDONAS il nome dell'ex attivista del Soldatenkomitee a lei già noto (cfr. n. 7.1). I tentativi fatti impiegando diversi chiavi di ricerca rimasero tutti infruttuosi. Nondimeno questo nome - in connessione con una descrizione particolareggiata e valutazioni delle attività attribuitegli - è contenuto in un documento del 1973 pubblicato nella collana "AGIT-Informationen" da parte di un ex collaboratore dell'Ufficio federale della sanità pubblica e distribuita, a titolo di rapporto d'informazione in merito ad agitazioni antimilitariste, a tutti i comandanti di truppa delle formazioni sanitarie e a diversi uffici federali. L'Ufficio federale della protezione

antiaerea aveva fatto includere nel MIDONAS questo documento non destinato al vasto pubblico.

Valutazione

- Faccenda MIDONAS-"Archivio Cincera"

La CPI-DMF non ha trovato nessun indizio circa l'attuale presenza nel MIDONAS di materiale proveniente dall'archivio Cincera. L'inchiesta della giustizia militare del 1978 come anche gli accertamenti da parte della CPI-DMF portano a concludere che attualmente né presso la biblioteca militare federale né presso alcun Centro di documentazione connesso con MIDONAS esistono ulteriori esemplari della cassetta di microfilm n. 84 contenente documenti dell'archivio Cincera.

- Divieto di registrare dati personali nel MIDONAS

Riguardo al divieto di registrazioni di dati personali nel MIDONAS, l'articolo 1 capoverso 4 della rispettiva ordinanza è formulato in modo troppo assoluto; i nomi che si riferiscono all'autore o al titolo di un documento e che quindi servono come chiave di ricerca devono necessariamente essere registrati nel sistema. Secondo gli accertamenti della CPI-DMF i dati personali attualmente contenuti nel MIDONAS servono a questo scopo e non suscitano preoccupazioni.

La formulazione dei criteri di ricerca assume importanza cruciale in un sistema d'informazione elettronico. Come detto (cfr. n. 7.4), è possibile mediante l'istituzione di apposite chiavi di ricerca - come ad esempio "autori ostili all'esercito" - trasformare una legittima banca di dati bibliografici in uno strumento di registrazione di dati personali di contenuto politico-ideologico che contravverrebbe, non nella forma ma nella materia, al divieto di cui nell'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza. Questo problema merita la necessaria attenzione dovuta a tutte le banche contenenti dati personali. Per l'allestimento dei criteri di ricerca

occorre una normativa la cui osservanza dovrà poi essere controllata.

- Registrazione di "letteratura grigia"

Con il concetto di "letteratura grigia" sono designate pubblicazioni che, secondo la volontà dell'autore, possono essere rese accessibili soltanto a una limitata cerchia di lettori. L'inserimento di siffatta letteratura nel MIDONAS è problematica se tali opere descrivono particolari non noti di persone oppure esprimono apprezzamenti soggettivi dell'autore. In questo campo la cerchia degli autorizzati all'accesso deve essere mantenuta quanto mai ristretta.

IV. I SERVIZI SEGRETI

1. L'organizzazione di resistenza

1.1 Situazione iniziale e metodo di lavoro della CPI DMF

Fra gli altri oggetti dell'inchiesta parlamentare vi è l'attività dei gruppi, sottogruppi e uffici del DMF i quali si occupano o si sono occupati di provvedimenti d'emergenza (art. 2 cpv. 1 del decreto federale del 12 marzo 1990 sull'istituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta incaricate di chiarire avvenimenti di grande portata in seno al Dipartimento militare federale). Nelle discussioni pubbliche precedenti l'intervento della CPI DMF, i media avevano preteso l'esistenza di un'organizzazione segreta, in particolare di un'organizzazione di resistenza. Reiteratamente è stato fatto riferimento al servizio speciale allestito e diretto dal colonnello Bachmann.

Nella decisione non classificata del DMF del 30 marzo 1990 (cfr. n. 4.1.2) che liberava funzionari e impiegati dall'obbligo di serbare il segreto d'ufficio, rispettivamente quello militare, davanti alla CPI DMF e che disciplinava inoltre le eccezioni da detto obbligo, è stata ufficialmente confermata l'esistenza di "un servizio d'informazioni particolare" come anche di una "organizzazione di quadri per la resistenza in territorio occupato dal nemico". Nell'inchiesta riguardante l'organizzazione di resistenza, la CPI DMF ha posto l'accento sulla situazione attuale. Soltanto quando si è rivelato necessario per la comprensione in generale oppure per accertare responsabilità politiche si è proceduto a una riesumazione storica. Nondimeno, l'analisi storica è lacunosa in quanto la maggior parte degli atti risalenti agli anni cinquanta, sessanta e settanta di quest'organizzazione di resistenza sono stati distrutti nel 1980.

La CPI DMF ha interrogato l'attuale capo dell'organizzazione di resistenza e due ex capi. Inoltre ha udito l'agente di collegamento del DMF, rappresentanti del Controllo delle finanze come anche membri dei quadri e dei servizi in campagna ed ha chiesto

una documentazione esaustiva al DMF. Una sezione ha inoltre eseguito un sopralluogo in impianti di comando e d'istruzione come anche in depositi del materiale.

1.2 Gli inizi della resistenza organizzata

1.2.1 Il postulato Jaeckle 1956 e il mandato de Montmollin

L'idea di premunirsi contro un eventuale nemico non soltanto militarmente con un esercito efficiente bensì anche con un'organizzazione di resistenza per il caso di un'occupazione della Svizzera si fonda su due principi storici: la Seconda guerra mondiale e la formazione di blocchi dopo la fine di quest'ultima. La Seconda guerra mondiale aveva dimostrato come un esercito tecnicamente dotato fosse in grado di occupare altri Stati con una rapidità sino allora mai conosciuta. Tali occupazioni diedero vita a numerosi movimenti di resistenza i quali, con più o meno successo, cercarono di lottare contro gli occupanti. Conseguentemente, dopo la Seconda guerra mondiale le cerchie militari interessate si occuparono intensamente dei diversi movimenti di resistenza nazionale. I rapporti allestiti dai resistenti sono stati studiati anche dalle cerchie militari svizzere.

La formazione dei due blocchi all'Est e all'Ovest subentrata dopo la sconfitta della Germania nazista, raffreddò viepiù il clima politico dalla fine degli anni quaranta e durante gli anni cinquanta consolidando il timore di un'occupazione militare della Svizzera. Tale timore venne confermato quando nel 1956 le truppe sovietiche soffocarono la rivolta popolare in Ungheria.

Subito dopo, il 3 dicembre 1956, il consigliere nazionale Jaeckle presentava un postulato del seguente tenore:

"Vista la situazione della ribellione ungherese, il Consiglio federale è pregato di esaminare quali provvedimenti possano essere presi nell'organizzazione e nell'istruzione per avviare e sostenere una resistenza popolare totale all'occorrenza con mezzi maggiori che non l'esercito di campagna".

Nella seduta del Consiglio nazionale del 5 dicembre 1956, Jaeckle giustificò il suo postulato (Boll. Sten., dicembre 1956, pag. 71-79). La risposta del Consiglio federale venne rinviata a una sessione successiva.

Nell'opuscolo "La resistenza totale" pubblicato dall'Associazione svizzera dei sottufficiali nel 1957 si trovano ragionamenti analoghi a quelli esposti nel postulato Jaeckle (editore: Hans von Dach).

Durante la preparazione del parere del Consiglio federale in risposta al postulato, l'allora capo dello Stato maggiore generale de Montmollin, in una lettera del 28 agosto 1957 al capo del DMF, si esprimeva in modo piuttosto scettico. Ecco un riassunto del suo esposto:

"- Rinunciare alla preparazione particolareggiata in tempo di pace di un'organizzazione di resistenza fuori dell'esercito. Con grande probabilità, infatti questa sarebbe scoperta nel momento decisivo e annientata.

- Limitarsi a designare singole persone di fiducia in grado di organizzare la resistenza qualora la situazione lo esigesse nonché di allestire un buon servizio d'informazione tra il territorio occupato dal nemico e quello in cui ancora si batte l'esercito."

(Traduzione CPI DMF).

Nella seduta del 25 settembre 1957, il consigliere federale Chaudet si pronunciò come segue, recependo parzialmente anche ragionamenti del capo dello Stato maggiore:

"Nell'aspetto meramente militare, gli avvenimenti d'Ungheria hanno evidenziato che la lotta da parte di un'organizzazione di resistenza di per sé non può essere decisiva. ... Questa lotta suscita problemi di ordine politico e militare come anche problemi giuridici in base al diritto pubblico internazionale e alle convenzioni cui abbiamo aderito.

Evidentemente condividiamo il parere secondo cui bisogna mirare a un consolidamento delle capacità di resistenza nell'ambito dell'esercito, ovverosia da formazioni in grado di lottare senza il rischio di farsi rimproverare l'illegalità e di provocare conseguenti rappresaglie. Nella fattispecie è fatto presente che ogni svizzero può esigere di essere assunto nelle forze armate.

...

Il postulato Jaeckle solleva la questione se si debba esulare dal quadro dell'esercito e se i preparativi di resistenza, in particolare la preparazione alla guerra segreta, debbano essere estesi a tutta la popolazione. Anche se il servizio territoriale prevede taluni provvedimenti, in siffatta direzione le possibilità permangono limitate.

...

Una lotta di resistenza "segreta" non può, per definizione, essere ovviamente preparata. Prima di giungere a questa conclusione abbiamo studiato approfonditamente i movimenti di resistenza durante e dopo l'ultima guerra. Nazioni paragonabili alla nostra, come i Paesi scandinavi, l'Olanda, il Belgio e la Francia, non avevano preparato tali movimenti. Quest'ultimi sono stati unicamente una conferma della volontà popolare talché è stato possibile, senza preparazione, trovare le necessarie forme d'organizzazione per affrontare la lotta. Circa la loro efficacia non sorge alcun dubbio. ... Bisogna tuttavia esaminare se quest'efficacia possa essere migliorata con la preparazione di movimenti di resistenza già in tempo di pace.

I nostri chiarimenti hanno evidenziato l'impossibilità di tale evento per due motivi:

- L'efficacia di un sistema per una resistenza segreta si fonda sull'assoluta segretezza. ... Un'organizzazione preparata in tempo di pace rischia di essere immediatamente distrutta all'atto dell'occupazione.

- Un'altra piuttosto sorprendente esperienza evidenzia l'impossibilità di designare a priori chi sia idoneo per il compito altamente speciale della resistenza segreta. Risulta ad esempio stupefacente come persone che non avevano dapprima dato prova di coraggio speciale, spesso anche donne e minorenni, abbiano potuto dimostrare grande disponibilità ad affrontare rischi e ad assumersi gravi responsabilità quando altre persone che sembravano preparate a condurre azioni eroiche si sono invece clamorosamente piegate alle brutali minacce della potenza occupante, minacce che spesso erano dirette contro i familiari. ..." (Boll. Sten. 1957, pag. 246 - 253, traduzione CPI DMF).

Il Consiglio federale accettò di esaminare il postulato con riserva. Non si tenne alcuna discussione.

Il postulato esigeva un esame da parte dell'amministrazione di tutte le domande poste. Il 28 settembre 1957 il capo del Servizio giuridico del Dipartimento politico (oggi: Dipartimento degli affari esteri) si esprimeva come segue davanti al capo dello Stato maggiore generale:

"Il 25 settembre 1957, davanti al Consiglio nazionale, il capo del Dipartimento militare ha risposto al postulato Jaeckle comunicando che il Consiglio federale lo prendeva in esame. In particolare bisognerà chiarire come le proposte possano essere realizzate in ossequio al diritto pubblico internazionale. Dobbiamo però comunicarvi già sin d'ora di avere grandi dubbi circa le idee dell'on. Jaeckle. ... Secondo il nostro parere, una partecipazione ad atti di forza da parte di civili è da escludere. Ciò non vale soltanto nell'aspetto del diritto pubblico internazionale, bensì anche per questioni di politica esterna ed interna. In ogni caso il problema richiede un esame approfondito.

Saremmo grati se ci fosse data la possibilità di pronunciarci in modo approfondito su tutta la tematica e se intanto non si prendesse nessuna decisione senza conoscere il nostro parere."

Il capo dello Stato maggiore generale si pronunciò come segue nella lettera di risposta del 17 ottobre 1957 al capo del Servizio giuridico del Dipartimento politico federale:

"... Dopo che il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accettare, pur con riserva, il postulato, dobbiamo iniziare i corrispondenti lavori preliminari.

E' già sin d'ora accertato che il coinvolgimento di civili in atti di violenza come forma primaria della guerra deve essere da parte nostra fermamente respinto. Crediamo invece che parti della truppa isolate o tagliate fuori riescano a continuare il combattimento se favorite o addirittura aiutate dalla popolazione civile. ..."

Il postulato venne poi tacitamente tolto di ruolo con il rapporto di gestione 1961 in quanto erano già trascorsi più di quattro anni.

In base alla documentazione a disposizione della CPI DMF si deve giungere alla conclusione che nel 1957 o 1958 il capo dello Stato maggiore generale de Montmollin aveva dato mandato al divisionario Wey, sottocapo di Stato maggiore del Servizio territoriale, di istituire un'organizzazione di resistenza incentrata sul Servizio d'informazioni. Per mancanza di documentazione non è stato possibile ricostruire sino a che punto fossero giunti i preparativi di questa resistenza e come fosse disposta, caso mai sia esistita, la corrispondente organizzazione. Nel 1965/66, la responsabilità per la preparazione della resistenza fu trasferita dal Servizio territoriale al GIS dove venne istituita una sezione "Servizio speciale". L'organizzazione di direzione venne inserita in una parte

dello Stato maggiore dell'esercito. Lo Stato maggiore di allora constava di dieci ufficiali di milizia nonché di una squadra di ufficiali istruttori specializzati.

1.2.2 L'organizzazione di resistenza durante gli anni settanta

1.2.2.1 Il Servizio speciale prima del 1976

In base alle dichiarazioni dell'ex capo del Servizio speciale e in base ad altri documenti la CPI DMF ha potuto accertare quanto segue in merito a quest'organizzazione durante la prima metà degli anni settanta: doveva esistere un breve mandato scritto e firmato dall'ex capo dello Stato maggiore generale e da un capo del DMF. Tale documento non è più stato trovato. Un'istruzione rilasciata il 23 luglio 1973 da parte del sottocapo di Stato maggiore Servizi d'informazione e sicurezza avrebbe dovuto contenere maggiori particolari. Tuttavia anche questo documento non è più rintracciabile; secondo le indicazioni di un ex capo di Stato maggiore generale il mandato di allora era del seguente tenore:

"- Procaccia informazioni riguardanti avversari e il territorio (in zona occupata dal nemico);

- sostiene la resistenza morale e passiva della popolazione;

- esegue limitate azioni di sabotaggio e attentati."

Con questo terzo punto (sabotaggio e sicurezza) deve allora essere stato affidato all'organizzazione di resistenza un nuovo compito.

L'organizzazione constava di tre parti:

- una parte di Stato maggiore responsabile del comando e dell'istruzione dell'organizzazione di resistenza. Questo Stato maggiore di comando e di istruzione non conosceva i nomi dei membri dell'organizzazione.

- Persone di fiducia distribuite in tutta la Svizzera le quali erano responsabili per il reclutamento e l'assistenza dei membri dell'organizzazione della loro regione ma che in caso di occupazione non avrebbero avuto più alcuna funzione.

- L'organizzazione di resistenza vera e propria, che doveva eseguire i compiti surriferiti sotto il comando della parte di Stato maggiore già nominata. I membri reclutati dalle persone di fiducia potevano a loro volta procedere al reclutamento; per questo motivo si ignora il numero esatto degli appartenenti all'organizzazione. Avrebbero dovuto essere al massimo 1000 persone distribuite in 30 sino a 50 ubicazioni.

L'ordine per attivare l'organizzazione di resistenza sarebbe stato dato dal generale al comandante della già menzionata parte dello Stato maggiore. Quest'ultima doveva trovarsi anche geograficamente in prossimità del generale. Era tuttavia previsto che in caso di un attacco di sorpresa contro la Svizzera, l'organizzazione avrebbe potuto entrare in attività anche senza ordine militare superiore o decisione politica.

I membri della parte dello Stato maggiore appartenevano all'esercito e quindi portavano l'uniforme. In questa funzione prestavano anche il loro servizio d'istruzione. Sembra che ciò sia stato il caso anche per gli appartenenti all'organizzazione di resistenza; mancano tuttavia indicazioni più esatte.

Nota particolare:

Omicidio di un ex membro del Servizio speciale.

A metà aprile 1990 a Berna un ex membro del Servizio speciale GIS, di nome Alboth, è stato vittima di un omicidio. Nell'abitazione della vittima è stata trovata vecchia documentazione riguardante scuole e corsi, manuali per esercitazioni di carattere cospirativo e liste di indirizzi di appartenenti all'ex Servizio speciale. Su appello della polizia cantonale di Berna si annunciò fra gli altri anche Jean-Louis Jeanmaire. Questi manifestò il timore che l'omicidio potesse essere connesso con l'attività segreta della vittima; infatti Jeanmaire, conoscente di Alboth, sapeva che quest'ultimo, in una lettera del 1° marzo 1990 al DMF, si offriva di collaborare come "insider" per l'accertamento di "tutta la verità". La documentazione segreta rinvenuta per cui l'anonimo colpevole non ha dimostrato nessun interesse, come altre circostanze mostrano l'inesistenza di un rapporto tra l'omicidio e la

precedente attività della vittima. L'autorità inquirente presuppone un delitto inerente a relazioni personali.

Nella documentazione trovata presso la vittima vi erano fotografie private su cui figurava anche il colonnello Bachmann, dopo l'esclusione del defunto capo del Servizio speciale (cfr. n. 1.2.2.3). Pertanto, il poliziotto incaricato di chiarire i rapporti personali nell'ambito militare ha cercato di raggiungere il colonnello Bachmann. Poiché ignorava il domicilio, il poliziotto ha dovuto ricorrere a informazioni di terzi. Ricevette da parte di Jean-Louis Jeanmaire il numero telefonico del giornalista Auchlin di Losanna. Attraverso questo numero e altre stazioni intermedie venne informato il colonnello Bachmann. Il 10 maggio 1990 egli si presentò improvvisamente presso l'inquirente di Berna. Dall'interrogatorio di Bachmann da parte della polizia risultò che la vittima lo aveva conosciuto nel 1981 in vacanza in Irlanda e che successivamente non avevano più avuto contatti. Alla fine dell'interrogatorio il colonnello Bachmann si informò come mai si fosse giunti a stabilire un rapporto con la vittima. Il poliziotto gli mostrò una serie di fotografie scattate dalla vittima in occasione della visita in Irlanda. Bachmann indusse il poliziotto a distruggere cinque o sei di queste fotografie destinate ad essere restituite agli eredi.

Secondo le dichiarazioni del colonnello Bachmann davanti alla CPI DMF sulle fotografie figuravano persone di comando del Servizio speciale segreto. Conformemente alle dichiarazioni del poliziotto, sulle fotografie distrutte non c'erano persone bensì oggetti comuni (un accesso a una parte di casa, edifici ripresi a distanza); egli aveva presunto che questi edifici avessero a che fare con i piani d'esilio fatti da Bachmann per il Consiglio federale. Siffatta contraddizione non ha potuto essere chiarita da parte della Commissione.

La CPI DMF si è sentita in dovere di menzionare questo caso nel proprio rapporto. In base agli atti trovati presso la vittima, la CPI DMF ha potuto avere un'idea in merito alle precedenti attività del Servizio speciale.

1.2.2.2 Il rapporto sulla politica di sicurezza 1973

L'idea di preparare la resistenza già in tempo di pace venne recepita in forma generale nel rapporto del Consiglio federale del 21 giugno 1983 riguardante la politica di sicurezza della Svizzera (concezione della difesa integrata). Secondo gli accertamenti della CPI DMF, al n. 426 il Consiglio federale si esprimeva per la prima volta dopo il parere del consigliere federale Chaudet del settembre 1957, in merito al complesso problema della resistenza in territorio occupato dal nemico:

"L'occupazione della Nazione non significa l'estinzione di qualsiasi resistenza. Un eventuale occupante deve in questo caso non soltanto contare sull'ostilità passiva bensì anche su una resistenza attiva."

Questo capitolo non venne discusso particolareggiatamente in Parlamento. Da questo momento il rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera fu tuttavia interpretato da parte degli organi dirigenti competenti come una legittimazione dell'organizzazione di resistenza.

Il Parlamento non seppe nulla dei preparativi già intervenuti nel momento in cui discuteva, negli anni 1973 e 1974, il rapporto sulla politica di sicurezza. La mancata informazione del Parlamento circa i provvedimenti adottati dopo il 1957 (postulato Jaeckle) è stata confermata anche da un ex capo dello Stato maggiore generale: "L'istituzione dell'organizzazione di resistenza è avvenuta sul fondamento di questo postulato ovverosia su incarico del Parlamento. Quest'ultimo non è però più stato informato circa i provvedimenti adottati (cfr. n. 1.5.1.)."

1.2.2.3 Il Servizio speciale all'epoca del colonnello Bachmann

Nel 1976 il colonnello Bachmann, che in quel momento aveva già assunto l'organizzazione Hausamann ed era stato incaricato di istituire un Servizio d'informazioni particolare (cfr. n. 2.2.2), si vide affidato anche il comando del Servizio speciale. Secondo le indicazioni di Bachmann - verificate in altri interrogatori -

l'organizzazione speciale comprendeva un quadro numericamente molto ridotto che si occupava in modo eminentemente teorico della preparazione della resistenza. I membri del quadro erano contemporaneamente membri dello Stato maggiore dell'esercito; cinque erano inoltre funzionari. L'organizzazione disponeva di circa 100 specialisti appositamente formati nei campi del sabotaggio e della trasmissione. Inoltre, vi erano i capi e i sottocapi regionali con circa 1000 persone di fiducia distribuite su tutto il territorio nazionale. L'armamento consisteva in una o due dozzine di pistole e di pistole mitragliatrici impiegate per esercitazioni e per l'istruzione. Le armi concernevano unicamente finalità d'istruzione. Concretamente si procedeva ai preparativi riguardanti un'eventuale sede d'esilio per il Consiglio federale in una proprietà in Irlanda.

Secondo indicazioni del DMF, non esitano più atti che ragguagliano in merito agli effettivi dell'organizzazione, all'istruzione e all'armamento. Anche ex superiori militari di Bachmann non sono più stati in grado di fornire indicazioni attendibili in merito ai veri effettivi del Servizio speciale. Fra l'altro è stato fatto valere che la struttura, secondo il "principio della ciliegia" (un membro ne conosce al massimo altri due, e il reclutamento secondo il "principio a valanga", rendevano impossibile una visione d'insieme. Bachmann ha addirittura preteso che non c'era nessun limite riguardo al numero dei reclutamenti.

Il "Servizio speciale" corrispondeva alla concezione esposta nell'opuscolo "Difesa civile" (pag. 273 e segg, pubblicato nel 1969 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia e redatto dal colonnello Bachmann in collaborazione con Georges Grosjean). Gli autori partivano dal presupposto che, dopo un'eventuale occupazione della Svizzera, si sarebbe costituito un esercito insurrezionale il cui nocciolo sarebbe stato composto da ex soldati che non avevano ancora cessato di combattere (pag. 281). Conseguentemente il "Servizio per la preparazione della resistenza" in caso di un'occupazione totale o parziale della Svizzera venne inteso come parte integrante dell'esercito.

Su proposta del colonnello Bachmann, l'allora capo dello Stato maggiore attribuì all'organizzazione di resistenza un organo di consulenza comprendente quattro parlamentari dei quattro partiti di governo. Questo organo eminentemente consultivo è divenuto noto nella discussione pubblica con la designazione "REWI" ed era il predecessore dell'attuale Consiglio di consulenza 426 (cfr. n. 1.3.3.9; da non confondere con il "Comitato REWI" cfr. n. 1.2.3).

L'attuale capo dell'organizzazione di resistenza riferendosi al Servizio speciale del suo predecessore, ha parlato di strutture fittizie, di "Potemkinsche Dörfer"; non ne ha potuto approfittare di molto. Tuttavia, 150 dei così detti quadri della vecchia organizzazione sono reintegrati nella nuova. Inoltre sono stati ripresi dalla vecchia organizzazione anche gli impianti (cfr. n. 1.3.3.6) e diversi mezzi, istruttori e altro personale.

1.2.3 "Il "Comitato REWI": resistenza nell'ambito della difesa integrata

Dal 1975, l'idea della "preparazione della resistenza" - fondata sul rapporto riguardante la politica di sicurezza della Svizzera - è divenuta oggetto di discussione presso lo Stato maggiore della difesa integrata. Un gruppo di studio doveva chiarire se fosse possibile una resistenza sul territorio svizzero occupato e all'occorrenza che cosa si potesse attendere dalla popolazione. Il 25 ottobre 1976, il gruppo di studio presentò un rapporto che lo Stato maggiore della difesa integrata trattò l'11 novembre 1976. Si decise di formare un comitato permanente dello Stato maggiore della difesa integrata il quale doveva proporre provvedimenti adeguati per una preparazione coordinata della resistenza sul territorio occupato dal nemico. Tale comitato venne nominato "Comitato REWI". In questo contesto, il direttore dell'Istituto di politologia di Zurigo ricevette il mandato di elaborare uno studio riguardante "la Svizzera occupata". Questo studio venne presentato nel 1979. Secondo diversi membri del gruppo di studio, esso non era sufficientemente approfondito.

All'interno dello Stato maggiore per la difesa integrata si profilavano due pareri. Da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia si voleva una linea "dura ed espansiva" che, partendo da una forte minaccia contro la Svizzera, si prefiggesse un elevato grado di organizzazione del movimento di resistenza. Da parte del Dipartimento politico federale, oltre a riserve attinenti al diritto internazionale pubblico, veniva soprattutto avanzato il principio della supremazia del potere civile. Il rappresentante di questo dipartimento respinse la nuova versione delle istruzioni del Consiglio federale ispirate alla Seconda guerra mondiale che dovevano disciplinare il comportamento di autorità e popolazione civile in caso di occupazione. Il suo atteggiamento era il seguente: la frase chiave di queste istruzioni "se il Consiglio federale o qualsiasi altra autorità capitolasse perderebbe qualsiasi credibilità" significa, se dovesse valere indipendentemente dalla situazione politica reale, la rinuncia a priori a un importante potere decisionale; orbene, l'Esecutivo non può pronunciarsi in favore di una soluzione senza tener conto della situazione reale. Secondo la deposizione di un ex membro dello Stato maggiore della difesa integrata, si diede seguito a quest'argomentazione, ma lo scioglimento del Comitato REWI avvenne soltanto nell'ottobre 1983 dopo mutamenti personali nello Stato maggiore. Nella sua lettera ai membri del Comitato REWI, lo Stato maggiore faceva ancora una volta riferimento al n. 426 del rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera. Già in quel punto era accennato che "la resistenza sul territorio occupato presenta taluni limiti e pertanto non può essere preorganizzata alla stessa stregua come la difesa militare e civile".

Falliva così l'idea di inserire "formalmente" la resistenza nella difesa integrata. Il capo dello Stato maggiore per la difesa integrata - che non è mai stato informato in merito ai documenti disponibili circa l'esistenza reale di un'organizzazione di resistenza - affermava nella medesima lettera:

"In occasione di un colloquio tra il capo dello Stato maggiore generale e il sottoscritto è stato accertato che sono stati presi tutti i provvedimenti necessari per la preparazione della resistenza per quanto realisticamente possibile in caso normale sul territorio occupato dal nemico ."

1.2.4 Informazione del Consiglio federale

Il 5 settembre 1979, il capo dello Stato maggiore Senn informò il Consiglio federale in merito ad entrambi i servizi segreti. Come finalità dei preparativi di resistenza menzionò:

1. Reclutamento e istruzione di quadri e specialisti adeguati i quali dopo l'occupazione possano continuare la lotta in forma adeguata e istituire altri nuclei di resistenza popolare.

2. Approntamento del materiale necessario per questa resistenza, deposito del medesimo e preparazione per una tempestiva distribuzione.

3. Istituzione della necessaria infrastruttura per un comando coordinato della resistenza da parti non ancora occupate del nostro Paese o da un eventuale luogo d'esilio."

Secondo il capo dello Stato maggiore Senn, il Consiglio federale prese conoscenza dell'esposto senza discussione alcuna; conformemente alla prassi vigente, il capo dello Stato maggiore riteneva che tale comportamento potesse essere interpretato come un segnale di "luce verde": "In questo caso particolare era evidente che il Consiglio federale non voleva impegnarsi in virtù del dogma della contestabilità; dal fatto che non aveva sollevato nessuna opposizione potevo dunque dedurre che esprimeva tacita accondiscendenza."

L'informazione del Consiglio federale da parte del capo dello Stato maggiore Senn è avvenuta nell'ambito di una più ampia relazione sui problemi del GIS; occupava poco posto, due pagine su diciassette. Secondo le dichiarazioni di Senn, la spesa annua ammontava allora a un milione di franchi. Non vennero fornite indicazioni circa l'effettivo e l'armamento. Nondimeno, il capo dello Stato maggiore espresse la speranza "di poter informare più approfonditamente durante l'anno successivo la Delegazione militare in merito alla concezione e alla situazione del servizio speciale". Secondo gli accertamenti della CPI DMF siffatta informazione non è poi mai avvenuta.

1.2.5 La faccenda Bachmann/Schilling

A fine novembre 1979 avvenne l'arresto in Austria del cittadino svizzero Kurt Schilling che su mandato del colonnello Bachmann osservava manovre militari. Questo "tentativo di spionaggio non richiesto" suscitò grande scalpore. Un gruppo di lavoro della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, sotto la direzione del consigliere nazionale Delamuraz, l'attuale consigliere federale, si occupò di ulteriori chiarimenti in merito a questa faccenda. Il 19 gennaio 1981 esso presentò il suo rapporto (FF 1981 I 483). In connessione con l'inchiesta riguardante la faccenda Bachmann/Schilling, nel 1979/1980 si procedette a un taglio decisivo e si parlò di "una completa sospensione di qualsiasi attività riferentesi all'organizzazione di resistenza". Il comando militare riesaminò il concetto di resistenza Bachmann per adeguarlo alle esigenze poste dal gruppo di lavoro della »ommissione della gestione. Infatti, questo gruppo di lavoro aveva chiesto una separazione personale tra l'organizzazione di resistenza e il Servizio d'informazioni particolare.

Il gruppo di lavoro Bachmann di detta Commissione si occupò soltanto molto limitatamente dell'organizzazione di resistenza. Secondo la dichiarazione dell'allora presidente della Commissione nonché del rispettivo segretario, i membri si fondarono sul rapporto del 1973 riguardante la politica di sicurezza della Svizzera, inteso come mandato e pertanto non più contestabile. Il Servizio speciale venne esaminato sotto l'aspetto della doppia funzione personale di Bachmann (direzione del Servizio speciale e del Servizio d'informazioni particolare) nonché delle imbricazioni con il Servizio d'informazione. Evidentemente si era presupposto che gli appartenenti alla resistenza fossero armati. Era pure noto che si procedeva all'istruzione. Per contro non si conobbero mai i dettagli e ci si interessò unicamente degli eventuali rischi insiti nel fatto che appartenenti ai diversi servizi avessero seguito un'istruzione comune. Il gruppo di lavoro non esaminò le questioni della costituzionalità, dei fondamenti giuridici e del controllo parlamentare.

Nondimeno, il gruppo di lavoro specifica al numero 55:

"I compiti e lo statuto odierni dell'organo incaricato di preparare la resistenza e del Servizio d'informazioni particolare sono conformi alle esigenze di uno Stato democratico di diritto. La vigilanza esercitata in questi campi dall'amministrazione è stata tuttavia insufficiente."

1.3 I preparativi per la resistenza a contare dal 1981

1.3.1 Il documento base del capo dello Stato maggiore del 1981

Dopo che il colonnello Bachmann venne congedato dalla carica di capo del Servizio speciale e con la nomina di un nuovo capo alla fine gennaio 1979, il comando dell'esercito, d'intesa con l'allora capo del DMF, il consigliere federale Chevallaz, iniziò l'elaborazione di una nuova concezione per la preparazione della resistenza in territorio occupato. Il 7 settembre 1981, il capo dello Stato maggiore emanò un documento basilare per la preparazione della resistenza, documento che poggiava sul rapporto del Consiglio federale riguardante la politica di sicurezza della Svizzera del 1973 (concezione della difesa integrata), segnatamente sui numeri 426 e 717.

Né il consigliere federale Chevallaz né il Consiglio federale come collegio hanno ricevuto questo documento; sino al momento dell'istituzione della CPI DMF né il capo del DMF né il Consiglio federale hanno avuto conoscenza di questo o di altri documenti basilari riguardanti l'organizzazione di resistenza.

In questo documento basilare, il capo dello Stato maggiore formulava le finalità: "La finalità ultima della resistenza è il ripristino della sovranità svizzera in uno Stato di diritto entro gli attuali confini." Per conseguire tale scopo, il capo dello Stato maggiore generale ordinò l'istituzione di un'organizzazione che egli definì "Progetto-26" oppure più brevemente "P-26" affidandogli il seguente mandato:

- "- Pianificazione e preparazione della condotta, dell'intervento, dell'equipaggiamento e del sostegno logistico dell'organizzazione di resistenza;
- Reclutamento e istruzione di un'organizzazione di quadri completata con specialisti;
- Garanzia della protezione e della continuità dell'organizzazione di resistenza;
- Attivazione, su ordine, della resistenza nel territorio occupato dal nemico;
- Conduzione della resistenza secondo ordine,..."

Da questa formulazione del mandato emerge che il capo dello Stato maggiore generale distingueva tra due organizzazioni: un'organizzazione di quadri e un'organizzazione di resistenza. Nell'ambito dell'inchiesta il DMF ha attribuito grande importanza a questa distinzione e ha sempre insistito che l'attuale organizzazione non è un'organizzazione di resistenza bensì un'organizzazione di quadri.

Pertanto, risulta giustificato anzitutto (n. 1.3.2) descrivere "la concezione della resistenza" in base alle finalità stabilite dal capo dello Stato maggiore generale nel documento fondamentale per la "vera e propria" organizzazione di resistenza; in caso di occupazione, quest'organizzazione di resistenza avrebbe dovuto sorgere dall'ampliamento dell'attuale organizzazione dei quadri. Più innanzi (n. 1.3.3), sarà descritta l'attuale organizzazione dei quadri P-26.

1.3.2 La concezione della resistenza

1.3.2.1 In generale

Per conseguire la "finalità della resistenza" (cfr. n. 1.3.1), consistente nel "ripristino della sovranità svizzera in uno Stato di diritto entro gli attuali confini", la resistenza, secondo quanto recita il documento fondamentale emanato dal capo dello Stato maggiore generale dovrebbe, nel territorio occupato, rendere insicura la potenza occupante, rafforzare la volontà di resistenza della popolazione e infiltrarsi nel collaborazionismo. Spetta poi all'organizzazione di resistenza condurre l'opposizione armata e dirigere e sostenere quella non armata. Evidentemente tale organizzazione e i suoi membri non sono autonomi bensì

"subordinati alle autorità politiche e agli altri membri gerarchici intermedi da queste designati in base alla Costituzione federale". Un membro "intermedio" centrale in questa gerarchia è il capo dell'organizzazione di resistenza la cui entrata in funzione è proposta al Consiglio federale non appena la situazione lo rendesse necessario. Sino alla designazione di siffatto capo dell'organizzazione di resistenza, questa funzione è affidata al capo del Progetto-26 (il quale "su ordine" deve attivare e condurre la resistenza nel territorio occupato del nemico).

In base a queste idee direttive del capo dello Stato maggiore generale, il capo dell'organizzazione P-26 ha approntato la concezione fondamentale dell'aprile 1982, determinante per l'organizzazione. In essa ha definito le possibilità fondamentali (scenari) in cui l'organizzazione di resistenza avrebbe dovuto intervenire parzialmente o completamente; ha pure eseguito un'analisi dei mandati e ha elaborato i problemi della condotta della resistenza nella zona occupata dal nemico.

Sui singoli aspetti sia del documento fondamentale, sia della concezione basilare, si tornerà nel presente rapporto all'atto della descrizione dell'organizzazione (1.3.3). Per poter capire la "concezione della resistenza" i punti più importanti vengono chiariti subito qui di seguito.

1.3.2.2 Scenari d'intervento

Nella concezione basilare dell'aprile 1982, al numero 5 "Pre-supposti e evoluzione (scenari)" vengono definite come possibili le situazioni seguenti in cui "l'organizzazione di resistenza deve intervenire parzialmente o completamente":

"5.1 Caso di attraversamento

Questo comporta un'occupazione parziale della Nazione. La finalità dell'azione non risiede nella conquista della Svizzera.

5.2 Caso dell'invasione

Comporta anzitutto un'occupazione parziale. Si mira però all'occupazione di tutto il Paese. Conseguito questo scopo subentra il caso seguente.

5.3 Occupazione

La Svizzera è conquistata militarmente e occupata. Se successivamente continui a sussistere secondo i confini attuali rispettivamente sia suddivisa secondo le regioni linguistiche e culturali nel maggior contesto europeo è faccenda della potenza occupante. Anche in questo caso, la finalità e il mandato dell'organizzazione di resistenza non cessano. Al massimo verrebbero resi più difficili.

5.4 Sovversione

Come ultimo caso vi è la sovversione interna attraverso il ricatto, infiltrazione o simili. Anche in questo caso ci si mira all'occupazione di tutta la Nazione.

5.5 Europa

Sono volutamente omessi al momento scenari concernenti lo spazio europeo."

Valutazione

La CPI DMF non aveva il compito di valutare scenari riguardanti strategie militari oppure la concezione d'intervento di un movimento di resistenza. Non può però dispensarsi dal fare talune riflessioni politiche.

Con "sovversione attraverso infiltrazione" viene definita una possibilità d'intervento inaccettabile secondo l'aspetto democratico. Siffatto scenario indica che l'organizzazione potrebbe intervenire anche in caso di cambiamento di regime realizzato secondo le forme democratiche. Non è certamente compito del comando di un'organizzazione di resistenza valutare se un mutamento politico di regime sia dovuto a infiltrazione - e pertanto soffocabile con i mezzi della resistenza - oppure se sia il risultato della libera maggioranza d'opinione non influenzata da infiltrazioni e pertanto da accettare. Per il rimanente è superfluo accennare che la lotta contro l'infiltrazione come tale non è compito dell'organizzazione di resistenza bensì degli organi politici responsabili.

1.3.2.3 L'attivazione dell'organizzazione

L'attivazione dell'organizzazione di resistenza avviene "su ordine". La CPI DMF non è riuscita a individuare chi fosse competente ad emanare tale ordine. E' accertato che il capo del P-26 in questo aspetto riceve ordini e quindi non ha nessuna competenza di attivare l'organizzazione. Manca quindi un chiaro disciplinamento di competenza. Neppure è data risposta a questo problema centrale accennando al fatto che l'organizzazione è "subordinata all'autorità politica e ai membri intermedi da questa designati in base alla Costituzione federale". Sul fondamento dei rapporti di subordinazione vigenti in tempo di pace (cfr. n. 1.3.3.2) bisogna desumere che, sino a quando il Consiglio federale non abbia designato un capo dell'organizzazione di resistenza, il potere su quest'ultima va attribuito al capo dello Stato maggiore generale. Permane inoltre poco chiaro come sarebbero stati disciplinati i rapporti di subordinazione dopo la designazione di un capo dell'organizzazione di resistenza da parte del Consiglio federale.

Valutazione

La CPI DMF accerta che la concezione della resistenza manca del necessario disciplinamento in un'importante settore dell'assegnazione delle competenze. Il pericolo che tale organizzazione possa diventare attiva senza o addirittura contro la volontà della suprema autorità politica del Paese trasforma tale organizzazione in un gruppo di persone esercitanti un potere che sfugge al controllo democratico.

1.3.2.4 L'avvio delle attività di resistenza

L'organizzazione di resistenza diviene attiva "su ordine". La CPI DMF non ha potuto nemmeno qui accertare con sicurezza chi potrebbe dare un siffatto ordine ed essere obbedito dall'organizzazione.

Gli accertamenti e la valutazione riguardanti questo punto corrispondono pienamente a quanto esposto al numero 1.3.2.3.

1.3.2.5 Le forme di resistenza

Secondo gli ideatori della concezione, in una prima fase la resistenza non ricorrerebbe alla violenza. Nella concezione basilare dell'aprile 1982 il capo P-26 diceva quanto segue nel merito:

"Almeno nella fase iniziale della resistenza deve essere posto l'accento sull'informazione, la guerra psicologica e la resistenza non armata". Inoltre: "La ponderazione tra resistenza non armata e resistenza armata può pendere da una parte o dall'altra con l'avvicinarsi della fase di liberazione". Davanti alla CPI DMF il capo P-26 ha spiegato che anche nell'istruzione dei membri del P-26 a tutti i livelli è sempre sottolineato che "gli interventi violenti hanno solo carattere sussidiario; orbene, un mezzo sussidiario non potrà mai divenire l'arma principale".

Nella concezione basilare non è specificato dove si pone l'accento sulla fase successiva. In base ai programmi di istruzione e all'armamento bisogna tuttavia dedurre che è attribuita grande importanza agli atti di sabotaggio. Dopo l'istruzione di base, il corso del genio presenta un ventaglio di sei diversi corsi specializzati nei quali si impara la ricognizione, pianificazione ed esecuzione autonoma di attentati dinamitardi, incendiari o mediante le armi. Il Servizio del genio costituisce la parte militare e anche la più importante dell'organizzazione per cui sono impiegati a pieno tempo due sottufficiali istruttori. Secondo la concezione fondamentale, il Servizio del genio deve svolgere un mandato chiaramente definito: pianifica gli interventi, prepara materialmente le azioni e provvede con atti di sabotaggio contro materiale e oggetti a danneggiare la potenza occupante. Spetta pure al Servizio del genio il compito di eseguire la resistenza armata durante la quale l'impiego di mezzi fisici aumenta con l'avvicinarsi della liberazione. Vengono designati ad esempio obiettivi ideali: approvvigionamenti d'acqua, centrali elettriche, impianti ferroviari, serbatoi, radio, telegrafo, televisione, telefono; come mezzi d'azione sono indicati: impiego di armi, impiego di esplosivi, impiego di mezzi incendiari, intervento con

mezzi chimici o fisici (armi, esplosivi, mezzi chimici e incendiari).

Secondo il documento basilare emanato dal capo dello Stato maggiore generale va intesa come forma speciale della resistenza la cessazione di qualsiasi forma di collaborazione della popolazione con la potenza occupante.

Valutazione

E' difficile per la CPI DMF valutare sino a qual punto possano giungere l'istruzione e l'esercitazione della resistenza non violenta. In base ai programmi d'istruzione missile a disposizione e considerando le possibilità d'impiego di armi ed esplosivi, ha avuto l'impressione che è attribuito considerazione preponderante all'istruzione alla resistenza armata. In particolare, la struttura del Servizio del genio fa presumere che l'organizzazione tenda piuttosto a preparare la resistenza violenta.

La cessazione della collaborazione può ovviamente essere ottenuta senza violenza mediante propaganda intesa a consolidare la volontà di resistenza; nondimeno l'esperienza insegna che essa è sempre avvenuta sotto l'egida della violenza e come la storia dimostra spesso è anche stata connotata da reazioni eccessive. Il capo del P-26 ha dichiarato davanti alla CPI DMF che è vietato l'impiego di mezzi violenti contro cittadini svizzeri. La documentazione non comprova tuttavia siffatta affermazione.

1.3.2.6 La condotta centrale della resistenza

Secondo la concezione basilare, si presuppone che in caso d'occupazione abbiano a sorgere automaticamente gruppi di resistenza indipendenti, senza coesione reciproca, talché fra essi potrebbero anche nascere rivalità. Bisogna quindi cercare di unificare l'attività di questi diversi gruppi. Un gruppo potrebbe acquisire un'importanza tale da assumere ruolo direttivo se gli viene garantita la formazione, la forza materiale ed economica

come anche il necessario sostegno politico. Inoltre, se è chiarito chi è il responsabile della condotta della resistenza e quindi chi è autorizzato a prendere decisioni, le rivalità fra i gruppi sarebbero in ogni caso affievolite e in determinate circostanze addirittura impossibili.

Nello stesso senso si è espressa anche la Commissione di studio per i problemi strategici nel rapporto "Basi per una concezione strategica della Svizzera" del 14 novembre 1969 (n.70):

"La resistenza manca il suo scopo se degenera in una serie di azioni violente non coordinate e sconsiderate. Singoli movimenti di resistenza operanti a grande distanza l'uno dall'altro conseguono la migliore efficacia se sono guidati da un organo centrale e perseguono una finalità comune."

...

"Per l'amico come per il nemico deve essere evidente che la resistenza corrisponde alla volontà del governo legittimo di liberare il Paese. Questo riconoscimento formale, se non è preventivamente avvenuto, dovrà essere tempestivamente e chiaramente dichiarato dal governo in esilio oppure che agisce di nascosto nel proprio Paese".

Un ex capo del DMF si è espresso nello stesso senso davanti alla CPI DMF quando ha riconosciuto il pericolo "che se non vi fosse un'organizzazione ufficiale subordinata al capo dello Stato maggiore generale si formerebbe un gruppo di resistenza privato"; a guisa di esempio egli ha citato "l'Unione dei giovani ufficiali 1939/1940". Ancorché l'esistenza di siffatta organizzazione generale non possa escludere l'insorgere di un'organizzazione privata, essa però "infirmava la ragion d'essere di tale organizzazione". In caso di invasione, tra la popolazione - almeno tra gran parte della popolazione - si diffonde la volontà di opporre resistenza. In questo momento l'organizzazione ufficiale - sempre che esista - si fa prudentemente riconoscere e organizza la resistenza. Ove questa organizzazione ufficiale non esistesse, si formerebbero gruppi incontrollati ..." (Traduzione CPI DMF).

Valutazione

La CPI DMF non si esprime quanto alla possibilità dell'organizzazione di resistenza ufficiale di affermarsi con la necessaria autorità e legittimità. Comunque bisogna almeno concedere il beneficio del dubbio nel caso in cui il governo, da cui l'organizzazione desume l'autorità, in seguito all'occupazione non possa più pronunciarsi oppure sia addirittura costretto a pronunciarsi contro l'organizzazione di resistenza. La CPI DMF fa inoltre notare che in caso effettivo il rischio di fallimento dell'organizzazione aumenta con l'aumentare dei preparativi in tempo di pace. Infatti, più è elevato il grado dell'organizzazione e più facilmente essa può essere individuata. Inoltre, maggiore è la preparazione personale, tanto maggiori sono i pericoli per l'organizzazione nel caso di un fallimento delle persone nel caso effettivo.

1.3.3 Il progetto 26 ("P-26")

1.3.3.1 Mandato

Davanti alla CPI DMF è stato dichiarato che l'organizzazione esistente non sarebbe in grado di condurre la resistenza. Essa serve solo a sviluppare l'organizzazione di resistenza e soltanto questa organizzazione sarebbe poi in grado di attuarla. Nel rapporto del 13 agosto 1990 "riguardante le basi giuridiche dell'organizzazione dei quadri per la resistenza in territorio occupato dal nemico", il DMF esponeva dettagliatamente questo concetto alla CPI DMF:

"Sotto la designazione "Progetto 26" rispettivamente "P-26" s'intende l'attuale organizzazione di quadri per la preparazione della resistenza nel territorio occupato dal nemico. I membri non sono incorporati nell'esercito e sono reclutati soltanto a contare dal 45° anno di età. Essa si distingue fondamentalmente dall'organizzazione di resistenza che all'occorrenza è chiamata a intervenire in caso di occupazione. (...)

La trasformazione dell'organizzazione dei quadri in un'organizzazione di resistenza pronta a intervenire costituisce un progetto lungo e graduale. Per avviare una lotta di resistenza su piano nazionale sotto una direzione centrale si devono percorrere le seguenti fasi principali:

Provvedimenti preparativi materiali e organizzativi come decentralizzazione dell'equipaggiamento di base, evacuazione dalle ubicazioni per il tempo di pace, passaggio a una vera e propria organizzazione di campagna: tali provvedimenti possono essere ordinati soltanto dal capo dello Stato maggiore generale. In questa fase non possono essere presi provvedimenti riguardanti il campo personale come ad esempio la mobilitazione.

Preparazione della prontezza d'intervento: è possibile soltanto in caso di protezione della neutralità, rispettivamente nel caso di difesa soltanto su ordine del comandante in capo dell'esercito, rispettivamente dell'autorità politica. Questa fase richiede molto tempo in quanto si tratta anzitutto di ampliare l'organizzazione dei quadri e nel contempo di reclutare e istruire collaboratori incaricati di organizzare ulteriori piccoli gruppi.

Inizio della resistenza: è possibile soltanto in caso di occupazione e su ordine delle autorità politiche. (...)

Ricapitolando si può affermare che il P-26 costituisce un'organizzazione di istruzione adeguata alle condizioni in tempo di pace ed embrionalmente strutturata che sul terreno potrà essere ampliata in un'organizzazione di resistenza pronta all'intervento soltanto in seguito a un processo di attivazione lungo e graduale ordinato dall'autorità politica."

Valutazione

In base ai suoi accertamenti la CPI-DMF non è in grado di considerare l'esistente organizzazione P-26 come una semplice organizzazione di istruzione che nella sua struttura attuale non possa essere chiamata a intervenire. Il giudizio sul P-26 non avviene in base alle intenzioni dei suoi organi dirigenti bensì in base all'effettivo potenziale. Il P-26 ha già attualmente dimensioni tali (cfr. n. 1.3.3.4) e svolge un'istruzione (cfr. n. 1.3.3.7) che - in connessione con le armi e gli esplosivi di cui dispone (cfr. n. 1.3.3.5) - la fa apparire idonea, anche soltanto come "organizzazione dei quadri", ad adempiere un eventuale mandato di resistenza armata di portata considerevole; il suo potere distruttivo è notevole; questo fatto non può essere trascurato in quanto tale organizzazione sfugge al controllo della massima autorità politica del Paese.

1.3.3.2 Il potere di disporre dell'organizzazione

In tempo di pace il capo del P-26 è subordinato al capo dello Stato maggiore generale. Ancora negli anni sessanta e settanta, il Servizio speciale, precursore dell'attuale P-26, era subordinato al sottocapo dello Stato maggiore, servizi d'informazione e sicurezza. Siffatta subordinazione vigeva ancora secondo la nuova concezione del 1987 ed è stata mutata il 2 agosto 1983 con la revisione del documento basilare da parte del capo dello Stato maggiore generale. Nel rapporto del 13 agosto 1990, il DMF confermava alla CPI DMF la subordinazione al capo dello Stato maggiore generale. Il DMF faceva però notare che l'allora capo del dipartimento era a conoscenza di questo mutamento di subordinazione; l'allora capo dello Stato maggiore generale "presumeva" di "non" aver informato il capo del DMF.

Nel documento basilare del capo dello Stato maggiore generale, al P-26 non è attribuita nessuna facoltà decisionale riguardo all'attivazione e all'intervento. Il P-26 attiva la resistenza "su ordine" e la eseguisce pure "su ordine". La CPI DMF ha esaminato se il capo del P-26 rispettivamente il comando del P-26 potesse far intervenire l'organizzazione anche senza ordine oppure contravvenendo a un ordine delle istanze competenti e se queste ultime dominassero l'organizzazione anche di fatto.

Gli interrogati rinviano in quest'ambito primariamente all'accurata scelta dei responsabili; ciò costituirebbe fundamentalmente la miglior sicurezza. Inoltre è stato fatto valere che nessuno sarebbe in grado da solo di disporre di tutta l'organizzazione; occorre piuttosto la collaborazione di diverse parti e la composizione delle medesime è controllata dal capo dello Stato maggiore generale. Secondo gli accertamenti della CPI DMF - confermati dall'attuale capo del P-26 - l'organizzazione di resistenza può essere attivata autonomamente dal capo della medesima con l'ausilio di pochi iniziati senza coinvolgere il capo dello Stato maggiore generale oppure il Consiglio federale. Tutti i presupposti materiali sono già presenti presso l'organizzazione stessa. Il capo del P-26 ha ammesso che il Consiglio federale non era in possesso di nessuna "chiave" per attivare o disattivare il

P-26. La garanzia contro un intervento incontrollato del P-26 costituisce un problema "ad personam". A contare dall'autunno 1989, si esaminerebbero possibili procedure "per impedire siffatti incontrollati eventi, ad esempio vietando l'accesso (di P-26) al materiale a disposizione".

Valutazione

L'organizzazione segreta che dispone di armi e di esplosivi - indipendentemente dai suoi appartenenti cui la CPI DMF non ascrive intenzione alcuna di causare pregiudizio allo Stato - costituisce di per sé un pericolo potenziale contro l'ordine costituito se non può essere di fatto controllata da parte dell'autorità politica costituita. La CPI DMF ha accertato che questo controllo di fatto sull'organizzazione P-26 da parte della somma autorità nazionale non è dato. Il pericolo di un abuso attraverso autoattivazione sussiste. Anzi, tale pericolo è aumentato a causa della struttura clandestina di P-26. Ciò significa che ogni membro conosce solo una piccola cerchia di altri membri e il proprio capo ma non altri superiori. Secondo questo principio, d'altronde corrispondente alle esigenze della tutela del segreto, il singolo membro non ha una veduta generale e conseguentemente trova grande difficoltà a controllare la liceità degli ordini che riceve.

In connessione con i servizi segreti è stato reiteratamente invocato il principio della fiducia nei collaboratori e nei subordinati (rinunciando al controllo). L'inchiesta ha rivelato che non vi è stata nessuna sorveglianza da parte dell'autorità politica e che il controllo da parte militare, di per sé già insufficiente, è stato esercitato soltanto con molto riserbo. Questo deriva dal fatto che in osservanza del principio del need-to-know tutti gli incaricati del militare o dell'amministrazione che si occupavano ufficialmente del Servizio di sicurezza vedevano unicamente il loro campo specifico senza considerare l'attività globale.

1.3.3.3 Struttura

Il capo dell'organizzazione è stato assunto dal capo dello Stato maggiore generale mediante un contratto di diritto privato. In detto contratto, il capo del P-26 è indicato col suo vero nome. Per il resto, tutti i documenti presso il DMF che si riferiscono al capo dell'organizzazione di resistenza o che provengono dal medesimo, rispettivamente sono stati da lui firmati, celano la sua vera identità; essa è nota a una sola esigua cerchia di persone. Nessuno dei consiglieri federali interrogati conosceva l'identità di questo capo e solo ad alcuni di loro era noto il suo nome di copertura.

Il comando del P-26 è affidato a questa persona la quale, sul fondamento del documento di base del capo dello Stato maggiore generale del 7 settembre 1981, avrebbe dovuto fungere da capo anche dell'eventuale organizzazione di resistenza sinché il Consiglio federale non designasse qualcun altro. Secondo le dichiarazioni del capo del P-26 davanti alla CPI DMF questo nuovo capo dell'organizzazione di resistenza avrebbe dovuto essere "una figura simbolica per la maggior parte della popolazione svizzera"; pertanto il Consiglio federale avrebbe dovuto, in tempo opportuno, renderlo noto anche al grande pubblico.

Il capo del P-26 dispone di uno Stato maggiore di comando. In caso di guerra deve essere costituito uno Stato maggiore di comando su piano nazionale, la cui composizione è già prestabilita e contenuta in un documento assolutamente segreto. Lo Stato maggiore di comando in servizio (un altro Stato maggiore all'estero deve all'occorrenza divenire attivo dall'estero) consta di una parte di comando e di una parte per i servizi. Lo Stato maggiore di comando, secondo dichiarazioni fatte alla CPI-DMF consta esclusivamente di membri dell'organizzazione di resistenza. Secondo la documentazione esistente non è previsto che in caso effettivo vengano integrate nello Stato maggiore di comando nazionale persone che occupano posti di elevata responsabilità politica o militare.

Lo Stato maggiore di comando dirige l'istruzione attraverso un quadro d'istruzione composto prevalentemente da istruttori dell'esercito. Tre unità di servizio hanno la responsabilità per le singole specialità: il Servizio d'informazione, analogo a un Servizio d'informazione della truppa, un altro servizio d'informazione (condotta della guerra psicologica, informazione della popolazione nelle regioni occupate dal nemico) e un Servizio del genio al quale è in particolare affidato il comando della resistenza armata.

Il territorio della Svizzera è suddiviso in diverse regioni di resistenza per cui è responsabile un capo regionale.

1.3.3.4 Effettivo e reclutamento

Secondo quanto a conoscenza della CPI DMF, l'organizzazione ha un effettivo nominale di circa ottocento persone; quello reale ammonta a quattrocento persone di cui trecento sono già state istruite. In caso d'occupazione devono essere reclutate altre persone affinché dall'"organizzazione dei quadri" sia possibile istituire la vera "organizzazione di resistenza" il cui effettivo non risulta definito dalla documentazione disponibile.

Lo Stato maggiore di comando del P-26 consta attualmente, per più della metà, di funzionari e istruttori del DMF attivi (38 per cento) e a quiescenza (28 per cento). Oltre un quarto dei membri dello Stato maggiore di comando hanno superato i sessant'anni d'età. Fra i membri ancora obbligati al servizio militare, circa il 40 per cento sono ufficiali di Stato maggiore (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli). Una parte considerevole dello Stato maggiore di comando esercitava questa funzione già nella vecchia organizzazione di resistenza del colonnello Bachmann.

Secondo indicazioni fornite dai responsabili dell'organizzazione, i membri operanti sul campo vengono reclutati presso la popolazione. L'85 per cento dei medesimi sono di età superiore ai 46 anni. Fra quelli ancora obbligati al servizio militare, più di un terzo sono ufficiali subalterni e capitani (35 per cento), circa

un quinto sono ufficiali di Stato maggiore e un quarto sono sottufficiali; l'aliquota degli ufficiali è minore fra i membri non più obbligati al servizio.

E' già stato accennato che secondo la concezione di P-26 non è previsto, in caso effettivo, di delegare nello Stato maggiore di comando nazionale personalità del mondo politico oppure alti ufficiali. La CPI DMF ha potuto accertare che già attualmente si tiene conto di questo principio nel reclutamento di membri del P-26. Nell'organizzazione P-26 non sono presenti membri dell'Assemblea federale, rispettivamente membri dei governi cantonali. Un membro del Consiglio nazionale e uno di un governo cantonale facevano parte del Servizio speciale (l'organizzazione di resistenza ai tempi del colonnello Bachmann) rispettivamente del P-26; entrambi sono usciti dall'organizzazione subito dopo l'elezione. Due persone che si trovavano nella fase di reclutamento non vennero considerate perché erano una membro del Consiglio nazionale e l'altra segretario di un governo cantonale. Tutte queste persone appartenevano a partiti di governo. Tra le alte sfere dell'Amministrazione federale (segretari di Stato, direttori di uffici, ambasciatori, funzionari federali a contare dalla classe di stipendio 28) nessuno è rappresentato nell'organizzazione. Un funzionario di un istituto annesso alla Confederazione è stato membro dello Stato maggiore di comando nella vecchia organizzazione (Servizio speciale). Anche ufficiali di Stato maggiore superiore (brigadieri, divisionari e comandanti di corpo) non sono presenti nell'organizzazione. Pure mancano giornalisti di grossi quotidiani e dei media di monopolio. Pure assenti sono i membri dei consigli di amministrazione e della direzione delle grandi banche svizzere, delle compagnie di assicurazione e di società dell'industria chimica, tessile, orologiera, meccanica, ecc. ovverosia di imprese svizzere "ben note". Invece figurano come "persone di fiducia" del capo dello Stato maggiore, per quanto concerne i problemi di personale, d'assicurazione, d'istruzione, di finanza e di giurisprudenza, sette fra i direttori d'ufficio attivi e non più attivi, altri alti funzionari federali e ufficiali superiori di Stato maggiore. Unicamente un collaboratore del DMF è membro dello Stato maggiore di comando del P-26.

Circa il sistema di reclutamento la concezione di base redatta dal capo del P-26 afferma:

"Chiunque del Progetto 26 può reclutare ovverosia annunciare persone adatte alla centrale a Berna direttamente o seguendo la via di servizio. Il contatto può essere però preso soltanto dopo il controllo di sicurezza da parte della polizia.

L'assunzione definitiva è decisa dalla Conferenza di sicurezza formata dal capo P-26, dal capo sicurezza e dal capo del Servizio del personale nonché dallo specialista della sicurezza, dopo l'esecuzione di ulteriori prove (perizia grafologica, test di idoneità). In caso di parità di voti, la decisione spetta al capo P-26."

Valutazione

Il reclutamento come anche la conseguente composizione dello Stato maggiore di comando evidenziano un problema fondamentale di un'organizzazione segreta. L'affidamento di un compito statale di siffatta importanza a un'organizzazione che deve essere mantenuta segreta risulta inconciliabile con una comunità di diritto costituita democraticamente. Infatti, non può essere eliminato il pericolo di una composizione unilaterale di detta organizzazione. Sussiste pertanto la possibilità che i membri di una siffatta società fondata su cooptazione possano all'occorrenza intervenire anche contro una decisione delle autorità.

E' molto significativa la differenza esistente nei confronti dell'esercito regolare in quanto i membri del medesimo, prima di un servizio attivo, devono giurare o promettere "di serbare fedeltà alla Confederazione e alla sua Costituzione". I membri dell'organizzazione di resistenza per contro sono, secondo la "Convenzione" del 1° febbraio 1983, unicamente obbligati "a una dedizione senza riserve nell'ambito del mandato generale e a un vero cameratismo reciproco."

1.3.3.5 Armamento

L'organizzazione di resistenza dispone di alcune centinaia di pistole mitragliatrici, di fucili speciali che consentono un tiro

preciso con silenziatore, nonché di pistole. L'organizzazione dispone inoltre di razzi a ogiva cava e esplosivo. Le armi si trovano pronte all'uso in diversi depositi sotterranei a disposizione dell'organizzazione di resistenza. Durante l'attività d'indagine della CPI DMF, nell'interesse di una maggior protezione da abusi, si iniziò a immagazzinare armi ed esplosivi separandoli dagli otturatori, rispettivamente dai detonatori.

1.3.3.6 Impianti

L'organizzazione di resistenza dispone in diverse parti della Svizzera di impianti stabili, la maggior parte sotterranei. In parte si tratta di ex impianti dell'esercito, in parte di impianti nuovi e in un caso di un impianto locato. Trattasi in particolare di impianti di comando, di impianti per l'istruzione e impianti per il deposito di materiale e di munizioni. Una sezione CPI DMF ha visitato diversi impianti. Per quanto si sia in grado di giudicare, tali impianti sono tecnicamente moderni; la manutenzione è ineccepibile.

1.3.3.7 Istruzione

L'istruzione di un membro dell'organizzazione dura circa cinque anni. In questo periodo, i membri seguono sino a nove corsi della durata da 2 a 4 giorni, la maggior parte indetti durante il fine-settimana. Per i quadri e gli stati maggiori di comando vengono eseguiti corsi supplementari speciali. Sono stati presentati alla CPI DMF i programmi di formazione i quali vertono particolarmente su: comportamento cospirativo, trasmissioni, impiego di esplosivi, tiro e formazione psicologica. Per contro la CPI DMF non ha potuto prendere visione degli "impianti d'esercizio" (nel senso di un canovaccio per esercitazioni) in quanto, secondo le dichiarazioni di rappresentanti dell'organizzazione, dopo ogni impiego vengono distrutti. La CPI-DMF ha accertato che taluni appartenenti al P-26 hanno frequentato corsi di formazione all'estero. Ha udito come teste un istruttore che ha partecipato a questi corsi. Istruttori stranieri hanno visitato corsi di formazione del P-26 in Svizzera.

1.3.3.8 Finanziamento

1.3.3.8.1 Entità e provenienza dei mezzi

Il Progetto 26 è finanziato da diverse fonti che per quanto la CPI DMF ha potuto accertare provengono esclusivamente da rubriche di credito del DMF. L'entità dei mezzi a disposizione per il Progetto 26 è stata per il 1984: 1,4 milioni di franchi; per il 1985: 1,2 milioni di franchi; per il 1986: 2,8 milioni di franchi; per il 1987: 8,1 milioni di franchi; per il 1988: 9,2 milioni di franchi e per il 1989: 10,7 milioni di franchi. Inoltre, per il Progetto 26 erano a disposizione mezzi provenienti dal così detto credito di disposizione.

Le uscite correnti concernono in particolare i salari, le remunerazioni, gli affitti, il vitto e l'alloggio come anche acquisti di piccola entità. Queste uscite sono attuate a carico di diverse rubriche del DMF. La fonte principale per far fronte alle uscite correnti dell'organizzazione è costituita dalle rubriche del Commissariato centrale di guerra, in particolare le rubriche 516.346.10 "Vitto (spese della truppa)", 516.356.10 "Alloggio ecc." e 516.366.10 "Soldo, indennità per abiti, indennità di volo, ecc."; a carico di queste rubriche nel 1989 sono stati addebitati circa 3 milioni di franchi. L'acquisto di armi, di equipaggiamento e di esplosivi è avvenuto in parte a carico delle rubriche del gruppo dei servizi d'armamento, in particolare della rubrica 541.557.10 "Equipaggiamento personale e fabbisogno di rinnovo". Questa rubrica contiene un credito globale le cui singole voci sono comunicate annualmente alla Commissione delle finanze in un rapporto dello Stato maggiore direttivo del DMF; negli anni recenti le Commissioni militari hanno cominciato a prendere visione anche dei corrispondenti giustificativi. Una di queste voci di credito (Equipaggiamento personale e fabbisogno di rinnovo: 90.14.114), sotto il titolo "Equipaggiamenti speciali, materiale di corpo diverso e imprevisti" contiene a sua volta un credito globale annuo (credito di disposizione) per domande di materiale impreviste e urgenti che sorgono durante l'anno come garanzia per

portare a termine una fornitura determinata da interruzione della fabbricazione, realizzazione di misure urgenti per motivi di sicurezza, adeguamenti di materiale connessi a nuove prescrizioni, automobili di servizio per i Consiglieri federali ecc. Si tratta di un credito di disposizione su una parte del quale può disporre unicamente il capo dello Stato maggiore generale. Nel 1989 sono stati addebitati a questo credito 5,2 milioni di franchi per i "Servizi segreti" fra cui anche il Progetto 26.

I pagamenti d'investimento per le costruzioni, i grossi acquisti di materiali e di armi sono attuati come segue:

Per le costruzioni del Progetto 26 si è ricorso alla rubrica "Costruzioni" 511.508.01 dello Stato maggiore dell'Aggruppamento dello Stato maggiore generale. A carico di questa rubrica sono stati prelevati crediti di pagamento per i quali il Parlamento non aveva deciso i rispettivi crediti d'impegno. Un teste ha spiegato alla CPI DMF che esistono nell'ambito delle costruzioni "diverse rubriche sconosciute al Parlamento, rispettivamente alle Commissioni: ad esempio posti di blocco, impianti di comando, costruzioni di combattimento. In questo campo, spesso non è menzionato il singolo oggetto in modo che il capo dello Stato maggiore generale possa decidere, nell'ambito del credito approvato, che cosa verrà o non verrà più costruito. Nel 1987, quando era prevedibile che occorreivano investimenti straordinari per l'organizzazione di resistenza, egli aveva deciso, d'intesa con il direttore del Controllo federale delle finanze, che fosse riservata una somma di 5 o 6 milioni di franchi a favore dell'organizzazione di resistenza ma a carico di un oggetto militare a me sconosciuto."

Per acquisti ingenti di materiale si ricorre alla rubrica 541.557.11 "Materiale d'armamento" dell'Aggruppamento dei servizi d'armamento. L'acquisto di sistemi di trasmissione per una somma di circa 20 milioni di franchi è stata finanziata grazie a questa rubrica senza che fosse predisposto un corrispondente credito d'impegno.

Nel 1986 venne preparato un acquisto di tipo particolare. Affinché l'organizzazione di resistenza avesse a disposizione mezzi finanziari in caso effettivo, il capo dello Stato maggiore generale concesse una somma di 6 milioni di franchi mediante la quale, tra il 1986 e il 1992, dovevano essere acquistati lingottini d'oro. Circa la metà di questa somma è stata impiegata per tale scopo. Questa "Cassa di guerra" è depositata presso diverse banche nella Svizzera. Il capo della Divisione dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello Stato maggiore generale, insieme con il capo delle finanze P-26, sono autorizzati a disporre di tali valori con firma collettiva. I giustificativi riguardanti i depositi sono sigillati presso il capo dello Stato maggiore generale il quale non ha diritto di firma. Alla base di questo acquisto vi è una convenzione del 26 agosto 1986 conclusa tra il capo dello Stato maggiore generale e il direttore del Controllo federale delle finanze.

Una fonte straordinaria di finanziamento è costituita dal servizio d'interessi su capitali che l'Aggruppamento dei servizi dell'armamento e l'Ufficio federale del genio e delle fortificazioni hanno ceduto al Progetto 26. La somma totale del servizio d'interessi pagato al P-26 fino al 1990 ammonta a fr. 262'364.--.

1.3.3.8.2 Controllo delle finanze e vigilanza

Per la contabilità e la revisione dei conteggi del P-26 esiste un regolamento speciale del 17 giugno 1983, emanato dal capo dello Stato maggiore generale. Esso è stato redatto d'intesa con il direttore del Controllo federale delle finanze e prevede fra l'altro, in deroga al vigente diritto federale riguardante le finanze, che il Commissariato centrale di guerra debba dopo la revisione distruggere i giustificativi riguardanti il P-26. Secondo deposizione delle persone competenti, i giustificativi riguardanti acquisti ingenti e costruzioni sono custoditi durante cinque anni.

Questo regolamento prevede anche che il P-26 sia sottoposto a uno speciale servizio di revisione e di ispezione, istituito dal Controllo federale delle finanze anche per altri uffici. Il revisore

è subordinato al capo della Divisione di Stato maggiore dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello Stato maggiore generale e ha il diritto di trattare direttamente con il direttore del Controllo federale delle finanze (CFF). Il CFF procede trimestralmente al controllo di questo ispettorato. Inoltre viene tenuto annualmente un colloquio in materia di conteggio; a questo colloquio hanno sinora partecipato rispettivamente il direttore del CFF, il sottocapo dello Stato maggiore servizi d'informazione e sicurezza oppure il capo della Divisione di Stato maggiore dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello Stato maggiore generale; sporadicamente era anche presente il segretario delle Commissioni delle finanze.

La CPI DMF non ha potuto accertare l'esistenza di una vigilanza parlamentare sulle finanze dell'organizzazione del P-26. In particolare le Commissioni delle finanze non sono mai state informate circa l'esistenza del P-26 come tale nonché circa il suo finanziamento. Anche la Delegazione delle finanze non è stata informata nel merito. Tentativi circa siffatta informazione sono stati fatti in particolare da parte del segretario delle Commissioni delle finanze il quale tuttavia, come ha dichiarato davanti alla CPI DMF, ha trovato "scarsa ricettività in merito a questi accenni".

Almeno due presidenti della Delegazione delle finanze sono stati informati su alcuni problemi riguardanti il P-26. Nell'estate 1986 bisognava procurarsi un'ingente somma (Cassa di guerra). Poiché il direttore del CFF di per sé si dichiarava incompetente, in occasione di due colloqui (30 giugno 1986 e 26 agosto 1986) ne informò il presidente della Delegazione delle finanze il quale si dichiarò d'accordo con l'acquisto. Un secondo acquisto straordinario avvenne all'inizio del 1987. In quell'occasione il direttore del CFF si mise in contatto con il presidente della Delegazione delle finanze il quale diede luce verde il 25 febbraio 1987. Nello stesso giorno ebbe luogo in merito a questo acquisto anche un colloquio tra il capo dello Stato maggiore generale e il presidente della Delegazione delle finanze, in presenza del direttore del CFF e del segretario delle Commissioni delle finanze. Il direttore del CFF ha dichiarato davanti alla CPI DMF che nella discussione riguardante entrambi i grandi progetti i rispettivi pre-

sidenti della Delegazione erano stati orientati in merito a tutta l'attività di controllo del CFF nei "campi speciali".

Valutazione

Nei pagamenti fatti dalla Confederazione per l'organizzazione P-26 è stata prestata insufficiente attenzione alle disposizioni della legge federale del 18 dicembre 1968 concernente la gestione finanziaria della Confederazione. Per l'attuazione di investimenti ingenti sarebbe stata necessaria la richiesta di crediti d'impegno; questo concerne in particolare la preparazione dei mezzi per costituire la così detta cassa di guerra dell'ammontare di 6 milioni di franchi e per l'acquisto di un sistema di trasmissione del costo di circa 20 milioni di franchi nonché per le costruzioni. Si poteva prescindere dallo stanziamento di un credito d'impegno per il finanziamento di spese correnti in quanto basta il credito preventivato; ma anche quest'ultimo è stato omissso. L'esecuzione di spese a carico di rubriche di crediti preventivati è possibile soltanto nell'ambito dello scopo indicato; ciò vale anche per i crediti globali. Il finanziamento di un'organizzazione di resistenza non poteva però figurare in nessuna rubrica come "scopo indicato". L'inammissibile prassi di finanziamento risulta dall'intenzione del DMF di mantenere segreta l'esistenza del P-26. Il vigente ordinamento finanziario della Confederazione tuttavia non si presta a siffatte manovre.

1.3.3.9 Il Consiglio di consulenza / "Gruppo 426"

1.3.3.9.1 Composizione e istituzione del Consiglio di consulenza

Il capo dello Stato maggiore generale aveva aggregato al Progetto 26 un Consiglio di sicurezza il quale, richiamandosi al numero 426 del rapporto del 27 giugno 1973 sulla politica di sicurezza della Svizzera, venne designato come "Gruppo 426". Facevano parte del gruppo da 4 a 5 parlamentari; dovevano essere presi in considerazione i quattro partiti di governo. I singoli membri del gruppo erano nominati dal capo dello Stato maggiore ogni volta

nell'ambito di un colloquio informale. Un membro del Consiglio di consulenza ritiene di essere probabilmente stato scelto in quanto si aveva fiducia nel suo atteggiamento per quanto concerne l'esercito e il Paese. Un altro membro ritiene essere stata determinante la sua appartenenza al gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Un altro membro di questo gruppo ascrive la sua elezione all'attività quale presidente della Commissione militare.

1.3.3.9.2 Compito e attività del Consiglio di consulenza

Il compito del Consiglio di consulenza non era sancito per scritto e i vari interrogati l'hanno inteso in modo assai differenziato. Alcune persone hanno sottolineato che il Gruppo 426 doveva prestare consulenza al capo dello Stato maggiore generale e in parte al capo del P-26. Un importante teste, il quale aveva designato membri del gruppo, ha evidenziato che si trattava "di un organo di collegamento con il Parlamento nel caso di una situazione di crisi". I consulenti si definivano "persone da consultare" oppure "interlocutori a cui si potevano affidare certe informazioni". Evidentemente, l'appartenenza al partito assumeva funzione determinante; tuttavia si trattava soprattutto di un mandato personale. Pertanto, il capo dello Stato maggiore ha insistito per una presenza femminile nel gruppo. A una candidata egli ha spiegato la finalità del Consiglio di consulenza nel modo seguente: esiste un gruppo di persone che si vuole riunire saltuariamente per uno scambio di opinioni in connessione con l'organizzazione di resistenza; per questo aspetto è importante che sia presente anche una donna. Gli appartenenti al Consiglio di consulenza si riunivano sporadicamente, circa una volta all'anno, senza ordine del giorno e senza allestimento di un verbale. Talvolta alle sedute era presente il capo del P-26 con il suo nome di copertura. Era pure presente il capo dello Stato maggiore generale e talvolta anche il capo della Divisione di Stato maggiore dello Stato maggiore dell'aggruppamento dell'armamento. I membri del Gruppo hanno partecipato a una o due visite di impianti o di esercitazioni.

Gli appartenenti al Gruppo 426 hanno dimostrato uno scarso livello d'informazioni durante gli interrogatori riguardanti il P-26. Non avevano conoscenza dei documenti basilari e ignoravano che l'organizzazione non appartenesse all'esercito o all'Amministrazione. Anzi, uno di loro credeva che l'organizzazione fosse una componente dell'esercito. In particolare, il Consiglio di consulenza ha rinunciato a trattare problemi finanziari. E' stato sottolineato da parte dei membri che questo Consiglio di consulenza non costituiva una Commissione parlamentare bensì, come ben lo ha definito uno dei membri, "un manipolo di parlamentari (...) che non sapevano se tale organizzazione già esistesse e quale fosse la sua sommaria struttura". Questo Consiglio non era remunerato per la sua attività. Il capo del P-26 riteneva inadatta la designazione di "Consiglio". Secondo il suo parere, era compito di ogni singolo membro, nella qualità di personalità politica, esprimere al capo dello Stato maggiore generale un giudizio riguardante la realizzabilità, rispettivamente la plausibilità dell'organizzazione di resistenza, in generale e nei particolari.

Valutazione

Nel corso delle indagini s'era fatto valere che il "Gruppo 426" venne creato su mandato implicito del Parlamento, ovverosia su raccomandazione del gruppo di lavoro Bachmann della Commissione di gestione del Consiglio nazionale nell'anno 1981. La CPI DMF non ha trovato una raccomandazione pertinente nel rapporto pubblicato sui lavori del gruppo Bachmann e neppure nel rapporto segreto. Il gruppo di lavoro Bachmann era però a conoscenza dell'esistenza del Consiglio di consulenza, attribuito a suo tempo all'organizzazione di resistenza, e anche del nome dei membri di tale Consiglio. Dal fatto che il gruppo di lavoro Bachmann aveva preso tacitamente nota dell'esistenza di questo Consiglio non si può tuttavia desumere il medesimo fosse stato istituito con il tacito consenso del Parlamento. Il "Gruppo 426" non può quindi essere considerato un organo parlamentare in senso vero e proprio. Non è neppure possibile rilevare che la qualità di membro di questo gruppo sia di carattere unicamente privato. Il "Gruppo 426" si componeva e si compone unicamente di parlamentari. Con la

creazione di questo gruppo, il capo dello Stato maggiore generale perseguiva l'intento di poter disporre di "un organo di collegamento" con il Parlamento. Non esiste quindi alcun dubbio che la qualità di membro di questo gruppo sia stata indissolubilmente legata con l'attività ufficiale e lo statuto di membro dell'Assemblea federale.

La CPI DMF rileva la problematica di un tale consiglio "parlamentare" segreto, creato da istanze dell'Amministrazione federale. I rappresentanti del popolo e dei Cantoni devono rispondere all'opinione pubblica dell'attività parlamentare. Ciò presuppone trasparenza, almeno per quanto si può giudicare nell'ottica odierna. Tale trasparenza non può essere garantita se i mandati, esercitati da membri dell'Assemblea federale nell'ambito dello statuto ufficiale sono sottoposti a un obbligo di mantenere il segreto.

L'"assistenza" e il controllo di servizi che sottostanno a un particolare onere di segretezza dovrebbero - secondo un parere sicuramente unanime - essere esercitati da veri e propri organi parlamentari, la cui consistenza e composizione sono note e la cui attività deve però soggiacere al segreto d'ufficio.

1.4 La situazione dell'organizzazione nella struttura statale

1.4.1 L'indipendenza dell'organizzazione dall'esercito e dall'Amministrazione

Nella concezione di base dell'aprile 1982, il capo del P-26 si è posto la domanda "se il progetto P-26 fosse parte dell'esercito oppure divenisse tale come movimento di resistenza". Entrambe le possibilità devono essere negate. La CPI DMF dispone anche della dichiarazione d'obbligo che gli appartenenti al P-26 dovevano confermare annualmente mediante firma ("Convenzione" del 1° febbraio 1983). In questa convenzione è stabilito: "L'organizzazione non è parte dell'esercito bensì un'organizzazione indipendente, ...". Il DMF ha confermato alla CPI DMF tale fattispecie nel rapporto del

13 agosto 1990 riguardante "la base giuridica dell'organizzazione dei quadri per la resistenza in territorio occupato dal nemico": "Il Progetto 26 per quanto concerne l'organizzazione di resistenza è stato volutamente collocato al di fuori dell'esercito in base all'esperienza con il Servizio speciale del gruppo informazioni e sicurezza nonché in consonanza con modelli d'organizzazioni dell'estero". Diversi testimoni con importanti funzioni nell'esercito hanno dichiarato che l'organizzazione di resistenza non appartiene né all'esercito né all'Amministrazione. Un ex capo dello Stato maggiore generale ritiene tuttavia che l'organizzazione di resistenza fosse un organo della difesa integrata.

1.4.2 Lo scopo dell'indipendenza

La CPI DMF ha studiato la finalità di una siffatta strana struttura. Ha potuto ricavare un accenno dalla concezione di base preparata nell'aprile 1982 dal capo del P-26:

"Pur essendo manifesta l'importanza dei vantaggi di una subordinazione all'esercito ed evidenti i parallelismi con quest'ultimo visto che il movimento di resistenza potrebbe essere considerato come un esercito di liberazione all'interno del Paese, con siffatta subordinazione l'organizzazione di resistenza risulterebbe in determinate circostanze altamente minacciata sin dall'inizio. Ove contro ogni aspettativa la Svizzera dovesse essere occupata da una potenza straniera, sia per capitolazione dell'esercito, sia per sovversione interna, l'organizzazione di resistenza quale parte dell'esercito dovrebbe sottostare a tale situazione. La sua ragion d'essere verrebbe quindi privata del fondamento di diritto internazionale pubblico. Ciò costituirebbe un manifesto svantaggio in quanto si porrebbero in mano della potenza occupante i mezzi legali per procedere contro un'organizzazione di resistenza costretta a muoversi nell'illegalità.

Pertanto acquisisce significato del tutto particolare la "convenzione", che deve essere firmata dai membri del Progetto-26, costituente l'unica base giuridica su cui possono essere intessuti i rapporti tra il Progetto-26 e i suoi membri."

La medesima motivazione vale indubbiamente per la decisione di non costituire l'organizzazione quale parte dell'Amministrazione federale. Come l'esercito, anche l'Amministrazione federale sottostà alle decisioni delle massime autorità politiche. Quale parte

dell'Amministrazione federale, l'organizzazione non sarebbe quindi più in grado di attuare la resistenza se contrari alle decisioni delle massime autorità politiche.

Valutazione

Il tentativo di collocare l'organizzazione di resistenza al di fuori dell'esercito e dell'amministrazione sfocia in un circolo vizioso. Tutta la struttura sarebbe una mera finzione, suffragata dalla subordinazione formale al capo dello Stato maggiore e dalla dipendenza materiale (dalla Confederazione) oppure costituirebbe un'improponibile delega a privati di importanti compiti statali con la contestata conseguenza della mancanza di fondamento giuridico espressa in altra parte del presente rapporto. Se l'autonomia del P-26 costituisce mera finzione, in caso effettivo il Consiglio federale non potrebbe sottrarsi alla sua responsabilità in merito all'intervento dell'organizzazione. Ove l'autonomia sussistesse però nel vero senso del termine, con l'accertata possibilità di autoattivazione, il governo avrebbe già in tempo di pace rinunciato "pro futuro" a una parte dei suoi poteri, dei quali non potrebbe più avvalersi allorquando l'organizzazione divenisse attiva.

1.4.3 Le conseguenze giuridiche dell'indipendenza

1.4.3.1 A livello statale: mancanza di fondamento giuridico

La CPI DMF voleva accertare sin dall'inizio dei lavori se la Confederazione fosse competente ad istituire un'organizzazione privata per la preparazione e l'esecuzione della resistenza nel territorio occupato dal nemico e a sottrarre tale organizzazione al controllo parlamentare, in particolare alla vigilanza finanziaria, a sostenere, equipaggiare e istruire tale organizzazione nonché di versare salari. Pertanto la CPI DMF invitò il 19 aprile 1990 il Consiglio federale a pronunciarsi per scritto in merito a questo problema. Il Dipartimento militare federale rispose nel suo rapporto del 13 agosto 1990 concernente

"il fondamento giuridico dell'organizzazione dei quadri per la resistenza in territorio occupato dal nemico". Affermava che "la vigente Costituzione fosse la base giuridica per l'esistenza dello Stato e quindi anche per tutti i provvedimenti destinati a conferire consistenza ed esistenza al medesimo, a far sì che la Nazione resista in situazioni di crisi e all'occorrenza ricerchi e attui il ripristino dell'ordine costituito. Per tutto ciò, allo Stato costituzionale non occorrono singole disposizioni costituzionali speciali." Se nondimeno si vogliono elencare singole disposizioni costituzionali, entrano in considerazione gli articoli 85 numeri 6 e 7 come anche l'articolo 109 numeri 9 e 10 della Costituzione federale: "Da queste disposizioni emerge fra l'altro la 'resistenza' come compito statale completo o parziale." Il DMF riconosce che la "resistenza" come parte del compito statale "non è menzionata esplicitamente nel diritto vigente". Non si tratta tuttavia di un "compito statale usurpato". Inoltre il dipartimento è del parere che il rapporto del 27 giugno 1973 sulla politica di sicurezza della Svizzera costituisce una base sufficiente per la preparazione della resistenza. Risulta opportuno dare per esteso i passi più importanti:

"... Il 'concetto della difesa integrata' del 27 giugno 1973 nomina in modo relativamente esplicito la 'resistenza' come compito parziale dello Stato (cfr. n. 426, 544, 573, 717). Il Consiglio federale la riconosce come un compito voluto e da eseguire e non soltanto una sola idea, un'eventuale possibilità o una visione. L'Assemblea federale non ha sinora sollevato dubbi né presso le proprie Commissioni né in consultazioni parlamentari e nemmeno ha chiesto una speciale veste giuridica. Con una presa di conoscenza consensuale di questa concezione, il Parlamento ha accettato l'idea e l'atteggiamento espressi dal Consiglio federale - si può e bisogna almeno dedurlo -.

La concezione non rientra nell'attività legislativa bensì costituisce un "classico" piano politico, un atto per la direzione dello Stato e per il disciplinamento amministrativo. Nella categoria dei piani tale concezione rientra prevalentemente fra quelli imperativi, in parte fra quelli influenzativi, e soltanto raramente fra quelli indicativi (= unicamente descrittivi, non direttivi e nemmeno ordinativi). Riguardo alla resistenza intesa come parte di un compito statale, il carattere imperativo risulta manifesto.

I piani politici o direttivi aventi carattere imperativo impongono che siano eseguiti. Gli organi statali coinvolti devono adeguarsi. Se i piani esigono un intervento di qualsiasi tipo, questo deve essere attuato. Altrimenti, gli

organi cui il piano è diretto o fa riferimento, trasgrediscono i propri obblighi.

(...) E' evidente che la "resistenza" come parte del compito statale non può essere affrontata soltanto nel momento in cui il Paese è già interamente o parzialmente occupato. Se la si vuole bisogna prepararla. Le azioni di preparazione come presupposte e richieste nella "concezione" sono così dette azioni o atti reali, rientranti interamente o prevalentemente nell'interno dell'ambito amministrativo, pur non escludendo la possibilità di alcune attività con ripercussioni all'esterno. In ogni caso non si tratta di atti di sovranità comportanti la presa di decisioni, l'allestimento di norme giuridiche oppure atti di giustizia. Questo significa che "il principio della legalità" si riduce alla determinazione delle competenze e non pretende di fissare il contenuto delle azioni anche laddove è invocato nelle applicazioni più rigide e dottrinali.

(...) Quanto appena detto, la precedente poco manifesta necessità del fabbisogno di normative come anche il particolare interesse alla tutela del segreto qui espresso, evidenziano i motivi per cui si è desistito dall'adottare appositi disciplinamenti legali.

Per rispondere al problema della necessità di un fondamento giuridico al fine dell'organizzazione P-26, la CPI DMF è ricorsa alla perizia giuridica di Etienne Grisel, professore di diritto all'Università di Losanna; quest'ultimo ha allestito la perizia in conoscenza del rapporto del DMF del 13 agosto 1990. Condividendo il parere del perito, la CPI DMF è giunta alla conclusione che l'attuazione della resistenza in territorio occupato dal nemico al fine di ripristinare la sovranità del Paese contribuisce, come aspetto parziale di quello generale, a sostenere l'indipendenza della Patria contro lo straniero (art. 2 della Costituzione federale), indubbiamente un compito statale per cui la Confederazione - come d'altronde ha indicato il dipartimento - dispone di un sufficiente fondamento giuridico. Bisogna d'altra parte chiedersi se la Confederazione ha facoltà d'affidare a un'organizzazione fuori dell'Amministrazione federale e dell'esercito l'esecuzione di questo compito statale. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale, in occasione dell'ispezione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, ha esaminato se occorra un fondamento costituzionale per affidare il controllo della sicurezza aerea all'impresa privata "Swisscontrol". Nel suo rapporto del 25 gennaio 1989 riguardante le ispezioni presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (contenuto nel rapporto del 6 aprile 1989 ai due Consigli circa le ispezioni della gestione) così si esprimeva:

"Fondamentalmente l'autorizzazione a privati di agire sovranamente contrasta con i principi fondamentali dell'esecuzione democratica delle leggi se a detti privati è attribuita facoltà di applicare propri criteri di valutazione. (...) Possono essere concesse eccezioni a tale principio nei casi in cui il compito di polizia è di natura meramente tecnica (...) e la legge formale provvede a stabilire in modo sufficiente i principi per l'adempimento dei compiti."

Questo atteggiamento della Commissione della gestione del Consiglio nazionale che si fonda su una perizia giuridica effettuata dall'Ufficio federale di giustizia, concede in misura strettamente limitata il trasferimento di competenze della Confederazione a privati senza un esplicito fondamento costituzionale.

Il perito chiamato dalla CPI DMF è di parere divergente in quanto rileva:

"... il legislatore ha la facoltà generale di delegare parte della sua attività legislativa o amministrativa. Può far uso di questo diritto in favore di terzi senza un esplicito disposto costituzionale almeno sin tanto che non sussista il pericolo di violazione dei diritti fondamentali." (perizia Grisel, testo francese pag. 23; traduzione CPI DMF).

La CPI DMF non deve pronunciarsi in merito a questi pareri giuridici divergenti, riguardanti la necessità di un fondamento costituzionale; accerta nondimeno che il trasferimento di facoltà sovrane a terzi richiede in ogni caso almeno il fondamento di una legge formale per cui il perito si esprime come segue:

"In effetti si tratta di una considerevole deroga al decorso normale dell'attività statale: l'adempimento di un compito importante è affidato a privati i quali sono a loro volta subordinati a un privato. Circa l'opportunità di una siffatta cessione non può decidere l'Esecutivo e ancor meno i funzionari in quanto è di spettanza del legislatore. Manifestamente non spetta all'Amministrazione demandare su iniziativa propria determinati importanti compiti a terzi. Non bisogna dimenticare che la Costituzione federale, in particolare gli articoli 15 e 17, affidano la difesa della Nazione all'esercito il quale è disciplinato dal diritto federale (art. 20 cpv. 1) e subordinato al Consiglio federale (art. 102 n. 11). Se per motivi cogenti d'interesse pubblico sono ammesse deroghe a questo sistema costituzionale, soltanto il legislatore è autorizzato a prendere una decisione di siffatta portata." (Perizia Grisel testo francese pag. 25; traduzione CPI DMF).

La necessità di una siffatta norma delegativa non può essere contestata adducendo che le attività preparatorie riguardanti la resistenza in territorio occupato dal nemico permanevano "completamente o prevalentemente all'interno dell'ambito amministrativo con la possibilità di alcune attività aventi effetti esterni". Il risultato dell'inchiesta ha dimostrato esattamente il contrario: la preparazione della resistenza è stata affidata a un'organizzazione che agisce fuori dell'"ambito amministrativo".

Secondo il parere della CPI DMF, la necessità di una siffatta norma delegativa nella fattispecie non ammette eccezioni. In particolare, l'interesse alla tutela del segreto non è motivo per rinunciare a una norma delegativa. Come detto, già per motivi di dissuasione, non dovrebbe essere tenuto segreto il fatto che è preparata la resistenza; per contro devono essere mantenuti segreti i particolari riguardanti la preparazione. Questo può dar senso a provvedimenti speciali. Una norma delegativa che dà al Consiglio federale facoltà di preparare la resistenza e, per tale scopo, di istituire e mantenere un'organizzazione speciale fuori dell'esercito e dell'Amministrazione federale garantirebbe l'interesse per la tutela del segreto. La CPI DMF è per il rimanente del parere che siffatta norma delegativa debba essere formalmente sancita in una legge. Il diritto di emergenza del Consiglio federale sarebbe insufficiente.

Sempre secondo il parere della CPI DMF non è neppure sufficiente fondare la preparazione della resistenza sul rapporto del 27 giugno 1973 riguardante la politica di sicurezza della Svizzera; in particolare la CPI DMF non può condividere l'interpretazione giuridica del DMF secondo cui questo rapporto costituisce un "piano di direzione statale di carattere imperativo" di cui il Parlamento ha preso conoscenza senza opposizione e pertanto ne sia imposta l'"osservanza". Essa condivide invece il parere del perito il quale osserva nel merito:

"... che la procedura legislativa stabilita nella Costituzione federale, referendum compreso, è sostituita da un sistema bivalente che manca di qualsiasi legittimazione costituzionale. Le intenzioni espresse in un rapporto al Governo sono state successivamente trasformate in istruzioni vincolanti

unicamente per il fatto che il Parlamento ne ha preso conoscenza senza opposizione. Siffatto modo d'interpretazione priverebbe "le concezioni globali" della loro vera natura consistente nel fare rapporto al Parlamento." (Perizia Grisel, testo francese pag. 33; traduzione CPI DMF).

Pertanto la CPI DMF accerta che per il trasferimento della "resistenza" a un'organizzazione fuori dell'Amministrazione e dell'esercito sarebbe stata necessaria una base legale e che questa intanto manca.

Questo accertamento della CPI DMF contrasta col risultato dei chiarimenti del gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale che, nel suo rapporto del 19 gennaio 1981, al numero 55 affermava: "I compiti e lo statuto dell'organo incaricato di preparare la resistenza (...) sono conformi alle esigenze di uno Stato democratico di diritto". La contraddizione è tuttavia fittizia. Il gruppo di lavoro Bachmann nelle sue valutazioni poteva riferirsi unicamente alla "vecchia" organizzazione di resistenza la cui struttura era sostanzialmente diversa da quella attuale in quanto la direzione era affidata a un ufficio federale, la sezione Servizio speciale del GIS con a capo il colonnello Bachmann. La CPI DMF non deve pronunciarsi circa la legalità di questa vecchia struttura bensì circa quella della nuova organizzazione per la quale, al momento dell'allestimento del rapporto del gruppo di lavoro Bachmann, non erano nemmeno state approntate le strutture basilari; il documento basilare del capo dello Stato maggiore concernente il P-26 risale infatti al 7 settembre 1981.

1.4.3.2 Conseguenze di diritto internazionale pubblico

Il concetto del P-26 come organizzazione completamente indipendente dallo Stato - come già accertato (n. 1.4.2) - si fondava sul criterio che in caso di una sottomissione delle massime autorità federali a un'eventuale potenza occupatrice, essa non avrebbe più dovuto seguire le istruzioni del governo e sarebbe stata libera per avviare e condurre la resistenza.

La CPI DMF ha invitato Daniel Thürer, professore ordinario di diritto internazionale pubblico all'Università di Zurigo, a redigere una perizia in merito a questo problema e ad accertare se la preparazione della resistenza già in tempo di pace non soggiaccia a limitazioni di diritto internazionale pubblico.

La perizia evidenzia che i lavori condotti attualmente per preparare la resistenza in caso di guerra non soggiacciono a nessuna limitazione di diritto internazionale pubblico.

La perizia indica parimente che in caso di occupazione la separazione dell'organizzazione dall'esercito e dall'Amministrazione presenta effettivamente taluni vantaggi.

Se il governo approva un armistizio, l'esercito regolare e le forze di guerriglia devono rispettarlo. Secondo il principio della buona fede bisogna presumere che per definizione i contratti d'armistizio vogliano escludere anche le attività di movimenti di resistenza organizzati. Questo significa che il governo dello Stato occupato deve fare tutto il possibile per far cessare le lotte di resistenza che fattivamente gli si possono attribuire e provvedere a punire i resistenti; altrimenti, secondo il diritto pubblico, violerebbe l'armistizio. Ciò vale analogamente anche per l'organizzazione di resistenza che non cessasse la lotta di resistenza armata. In questo caso tuttavia l'organizzazione di resistenza ha la possibilità, come le forze regolari dell'esercito, di allearsi con uno Stato terzo belligerante, non coinvolto nell'armistizio e con ciò, oltre a serbarsi lo statuto di combattente, non è più vincolata all'armistizio.

1.4.3.3 Incongruenze giuridiche

Il collocamento dell'organizzazione fuori dell'esercito e dell'amministrazione pone diversi problemi giuridici di cui la CPI DMF ne esamina alcuni:

- Assoggettamento dei membri del P-26 all'assicurazione militare

L'8 novembre 1982 l'ex capo dello Stato maggiore generale e l'ex direttore dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare hanno convenuto l'assoggettamento dei membri del P-26 alla legge federale sull'assicurazione militare. Il Consiglio federale non ne è stato informato.

Questa convenzione è stata conclusa d'intesa con il direttore del Controllo federale delle finanze. Il direttore dell'assicurazione militare approvò la convenzione solo dopo che gli venne garantito che l'organizzazione di resistenza avrebbe ottenuto un fondamento giuridico per il tramite di un decreto del Consiglio federale. Su questo fondamento, in un caso reso noto alla CPI DMF, sono state pagate prestazioni dell'assicurazione militare per una persona che aveva appartenuto al P-26.

Valutazione

L'assoggettamento dei membri del P-26 all'assicurazione militare non corrisponde al diritto vigente. Il capo del Dipartimento dell'interno si è pronunciato in merito a questo aspetto davanti alla CPI DMF facendo notare che, con la revisione della legge federale sull'assicurazione militare, è stata dedicata la necessaria attenzione a questo problema (messaggio del 27 giugno 1990; art. 1 cpv. 1 lett. g n. 5).

- Responsabilità civile

Il problema della responsabilità dell'organizzazione rispettivamente dei propri membri nei confronti di terzi non ha manifestamente trovato la debita attenzione. Non esiste nessun disciplinamento. La CPI DMF ha accertato che nell'ambito di un'esercitazione del P-26, durante il lancio di carico da un aeroplano, il paracadute cui era fissato un contenitore metallico non si aprì talché il contenitore ebbe un violento impatto col terreno. Non vi furono danni a terzi. Accennando alla possibilità di un danno a terzi a

seguito di un incidente analogo, un responsabile del P-26 ha dichiarato davanti alla CPI DMF che in siffatto caso subentrerebbe la responsabilità della Confederazione in quanto l'istruzione avviene su incarico della medesima.

Valutazione

La CPI DMF non può condividere il criterio surriferito. Nel caso di appartenenti all'organizzazione P-26 non si tratta né di funzionari né di "altre forze lavorative" della Confederazione ai sensi della legge sulle responsabilità; neppure si può pretendere che essi stiano eseguendo "un lavoro direttamente connesso con compiti di diritto pubblico della Confederazione" (art. 1 cpv. 1 della legge sulla responsabilità); infine, un membro che agisce per un'organizzazione come il P-26 non "esercita la sua attività ufficiale" (art. 3 della legge sulla responsabilità). Anche la responsabilità della Confederazione secondo la legge federale sull'organizzazione militare decade in quanto nell'ambito della loro attività per l'organizzazione P-26 i membri non agiscono in qualità di appartenenti all'esercito.

- Assunzione di collaboratori del P-26

In data 30 giugno 1979, il sottocapo dello Stato maggiore, Servizio d'informazioni e sicurezza come mandante, e un privato, come mandatario, conclusero un contratto secondo i disposti dell'articolo 394 e seguenti del codice delle obbligazioni riguardanti il mandato. Il contenuto del contratto consisteva nell'obbligo da parte del mandatario di dirigere autonomamente e di prestare tutti i servizi connessi al Progetto 26 del GIS (più tardi corretto in "Capo dello Stato maggiore generale)". Il mandante, come controprestazione, si obbligava a versare un onorario e a rifondere le spese non contemplate nel contratto. L'onorario ammonta attualmente a circa 240'000 franchi all'anno che corrisponde allo stipendio di un comandante di corpo. Il contratto è stato esaminato dal direttore del Controllo federale

delle finanze, dal segretario delle Commissioni delle finanze e dal capo dello Stato maggiore generale.

Funzionari e istruttori assunti a pieno tempo nel P-26 sono remunerati secondo la scala degli stipendi dei funzionari federali.

I membri non assunti contrattualmente, chiamati ad intervenire sul campo, ricevevano una diaria di fr. 100.-- e il rimborso delle spese.

Valutazione

Né singolarmente né congiuntamente i funzionari in causa non avevano facoltà di procedere a un'assunzione come quella del capo del P-26. Il Consiglio federale e il Parlamento non ne sono stati informati. Per questa assunzione e in particolare per le basi e per il criterio di remunerazione mancava una corrispondente base giuridica. Aggiungasi che il rinvio all'articolo 394 del codice delle obbligazioni è errato in quanto il contratto, per il suo contenuto, è indubbiamente più simile a un contratto di lavoro che non a un mandato.

- Legge sugli esplosivi, legge sul materiale bellico e concordato sul commercio di armi e munizioni

La legge federale del 30 giugno 1972 sul materiale bellico dispone all'articolo 4 che l'acquisto di materiale bellico sottostà ad autorizzazione della Confederazione.

Il concordato intercantonale del 27 marzo 1969 sul commercio di armi e munizioni vieta nell'articolo 8 l'acquisto e la vendita di pistole mitragliatrici e fucili mitragliatori.

La legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi prescrive nell'articolo 12 che chiunque voglia acquistare esplosivi deve procurarsi un permesso rilasciato dal Cantone.

Valutazione

Le prescrizioni menzionate non sono state rispettate dall'organizzazione P-26 riguardo alle armi e agli esplosivi a sua disposizione.

1.5 Responsabilità

1.5.1 Responsabilità del Parlamento

1.5.1.1 La responsabilità in generale

Il Consiglio nazionale nel 1987 aveva trasmesso il postulato Jaeckle il quale chiedeva l'esame "degli accorgimenti che possono essere presi nell'organizzazione e nell'istruzione per iniziare e garantire ove occorra la totale resistenza del popolo attraverso l'esercito di campagna." La trasmissione del postulato in questione è stata manifestamente intesa dal comando dell'esercito come un mandato diretto per realizzare quanto auspicatovi e non come un semplice invito ad esaminare il problema. Nondimeno, il Parlamento nulla seppe di un'organizzazione di resistenza istituita su suo incarico (cfr. n. 1.2.2.2). Nel 1973 quando il Consiglio federale presentò il suo rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera, pur menzionando fra le finalità strategiche principali "la resistenza in territorio occupato dal nemico" (cfr. n. 426 di detto rapporto), dichiarò, sotto "criteri direttivi per la politica di sicurezza" (n. 717 del medesimo rapporto), che "la guerriglia e la resistenza non armata sul territorio occupato sono preparate e se necessario eseguite entro i limiti prestabiliti dal diritto di guerra" Nel rapporto in questione l'esecutivo nulla diceva della già iniziata preparazione della resistenza armata in territorio occupato dal nemico. Il Parlamento seppe di questi provvedimenti preparativi soltanto attraverso il gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale la quale nel rapporto del 19 gennaio 1981 al numero 221 comunicava: "In base alla politica di sicurezza della Confederazione, il Servizio speciale ha il compito di instaurare

presupposti favorevoli per una resistenza attiva contro una potenza occupante" e dichiarava: "Già a contare dagli anni sessanta, il compito di preparare la resistenza in caso di occupazione è affidato alla sezione servizi speciali" (numero 231 del rapporto del gruppo di lavoro). Il rapporto non menzionava il modo con cui era attuata questa preparazione.

A prescindere dalla citazione della nomina del colonnello Bachmann a capo della Sezione Servizio speciale nel 1976 e da alcune specificazioni riguardanti imbricazioni personali e organizzative con il Servizio d'informazioni particolare nonché da qualche osservazione concernente il finanziamento e il controllo del Servizio (n. 251 del rapporto del gruppo di lavoro) mancavano indicazioni esatte circa l'accertamento della situazione e circa il tipo del controllo del Servizio. E' sempre stata taciuta al Parlamento l'esistenza di un'organizzazione già oggi in grado di mettere in atto la resistenza.

La CPI DMF ritiene che il Parlamento e quindi anche il pubblico avrebbero dovuto essere informati circa il fatto che da parte dello Stato si stesse istituendo un'organizzazione di questo genere. Tale informazione era soprattutto necessaria in quanto il fatto di tenerla segreta non era certo raccomandabile nell'interesse della difesa del Paese poiché la preparazione segreta della resistenza non potrebbe certo produrre alcun effetto dissuasivo. La CPI DMF ha dovuto accertare che una siffatta informazione del Parlamento e dell'opinione pubblica non è avvenuta.

Pure e proprio con l'attenta lettura del rapporto del 27 giugno 1973 sulla politica di sicurezza della Svizzera il Parlamento non poteva giungere alla conclusione che sarebbe stata istituita un'organizzazione adatta ad opporre resistenza armata. Il rapporto in particolare al numero 717 suscita piuttosto l'impressione che si preparassero da un canto la guerriglia e dall'altro la resistenza non armata. La guerriglia è una forma di lotta dell'esercito (n. 544 del rapporto del 1973) che si prefigge, dopo il crollo delle forze operative, di rendere impossibile all'avversario il dominio completo del territorio occupato come

anche di preparare la liberazione. Orbene, la guerriglia non è la resistenza armata esercitata da un'organizzazione non appartenente all'esercito. In base al rapporto del 27 giugno 1973 sulla politica di sicurezza della Svizzera, il Parlamento non era in situazione di riconoscere la vera portata dei preparativi per la resistenza armata nel territorio occupato dal nemico.

Il rapporto del gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale come anche i dibattiti in Consiglio nazionale non hanno fornito nessun accenno concreto circa il fatto che il Servizio speciale aveva istituito una vera organizzazione per opporre resistenza armata nel territorio occupato dal nemico.

1.5.1.2 Vigilanza sulle finanze

Durante anni il P-26 è stato finanziato (esclusivamente) con mezzi della Confederazione (cfr. n. 1.3.3.8).

Visto che, pur essendo necessario, non esiste un fondamento giuridico per l'assegnazione di compiti statali all'organizzazione, segnatamente l'assegnazione del compito di preparare la resistenza in territorio occupato dal nemico, manca anche il fondamento giuridico per prestazioni finanziarie della Confederazione a detta organizzazione. Quindi è stato violato il principio della legalità delle uscite. Le prestazioni finanziarie all'organizzazione non potevano essere fornite.

La Delegazione delle finanze non si è mai pronunciata in merito a questi pagamenti illegali. Un teste ha dichiarato davanti alla CPI DMF di aver menzionato alla Delegazione delle finanze queste uscite senza però suscitare nessun interesse. Ci si può chiedere come mai la conoscenza dell'esistenza dei servizi segreti di Bachmann non abbia potuto indurre a informarsi circa il finanziamento dell'organizzazione successiva.

Due presidenti della Delegazione delle finanze erano stati informati dal Controllo federale delle finanze in merito a taluni pro-

blemi dell'organizzazione. Questi non informarono però gli altri membri della Delegazione delle finanze circa questi campi speciali e non predisposero nessun esame approfondito circa la legalità dei pagamenti. Non di meno erano gli unici membri del Parlamento, a prescindere dal Consiglio di consulenza, i quali avrebbero avuto la possibilità di far sottoporre l'organizzazione a un più attento esame.

Nella procedura d'audizione secondo l'articolo 63 capoverso 3 LRC è stato fatto valere a posteriori che tutti i presidenti della Delegazione delle finanze erano stati informati. Per mancanza di tempo la CPI DMF non ha più potuto riesaminare la fattispecie.

Tuttavia bisogna aggiungere che entrambi i presidenti della Delegazione delle finanze hanno dimostrato di aver avuto, circa la subordinazione di quest'organizzazione, un'immagine completamente diversa da quella ottenuta dalla CPI DMF in base alle sue indagini. Entrambi i presidenti credevano si trattasse di un'organizzazione appartenente all'esercito o al DMF.

1.5.2 Responsabilità del Consiglio federale

E' accertato che il Consiglio federale venne informato dal capo dello Stato maggiore generale Senn circa l'organizzazione che aveva preceduto il P-26 (cfr. n. 1.2.4). L'inchiesta ha parimente rivelato che l'allora capo del dipartimento, il consigliere federale Chevallaz, era stato informato dai rispettivi capi dello Stato maggiore generale Senn e successivamente Zumstein in merito alla ristrutturazione dell'organizzazione di resistenza a seguito dell'affare Bachmann/Schilling e aveva espresso il proprio accordo per l'istituzione di una nuova organizzazione di resistenza: "Sono stato informato dai comandanti di corpo Senn e più tardi Zumstein esattamente in merito al mandato di quest'organizzazione e in merito alla sua struttura. Assegnai al capo dello Stato maggiore generale la responsabilità di istituire detta organizzazione e di poi informarmi qualora si verificassero incidenti. (...) Non ho dato un ordine scritto in quanto esistevano già istruzioni precedenti che io ho rinnovato oralmente. (...) Ero in grado, se neces-

sario, di chiarire i particolari. Il tutto risale a molto tempo fa. L'organizzazione è stata istituita nel 1957 (capo dello Stato maggiore generale de Montmollin). Questa è probabilmente la prima traccia che possa essere trovata"(Traduzione CPI_DMF). La CPI DMF non ha potuto trovare nessun accenno comprovante che a quel tempo il Consiglio federale si fosse occupato dell'istituzione del P-26.

Dalle dichiarazioni del consigliere federale Chevallaz risulta che successivamente il capo del dipartimento non si occupò in modo approfondito dell'organizzazione P-26; era informato circa l'entità approssimativa degli effettivi dell'organizzazione e sapeva pure che era stato costituito un Consiglio di consulenza composto di parlamentari "per esercitare una certa qual sorveglianza su quest'organizzazione"; non ha voluto sapere i nominativi dei membri dell'organizzazione. Il capo del dipartimento non voleva neppure ulteriori informazioni: "Aveva indubbiamente il diritto di farsi avanti qualora dovesse sospettare che la cosa non funzionasse bene. Ma tutto stava a indicare che il capo dello Stato maggiore generale Senn e più tardi Zumstein, a contare dalla riorganizzazione (dopo la partenza di Bachmann), avessero preso la faccenda ben in mano. Quindi non vi era nessun motivo per procedere a ulteriori controlli oppure per riaprire l'inchiesta condotta in connessione con la faccenda Bachmann."(Traduzione CPI-DMF)

Dall'interrogatorio risulta che il grado d'informazione del successore del consigliere federale Chevallaz (cui l'organizzazione era subordinata "attraverso membri gerarchici intermedi") fosse assai esiguo. Per norma, al momento dell'entrata in funzione di un nuovo capo del dipartimento, il capo dello Stato maggiore generale lo informava oralmente circa l'esistenza della P-26. Vi furono manifestamente capi del dipartimento i quali ritennero - per quanto la CPI DMF abbia potuto accertare nei suoi interrogatori - che l'organizzazione era considerata parte dell'esercito e destinata a condurre e a sostenere la guerriglia. Tutti i capi di dipartimento interrogati ritennero giusto di prestare fiducia ai loro collaboratori sotto la direzione del rispettivo capo dello Stato maggiore generale e quindi di disporre personalmente di assai poche conoscenze riguardanti

l'organizzazione. Ad esempio un ex capo del DMF ha dichiarato che il capo dello Stato maggiore generale - "probabilmente" in occasione della prima visita - lo aveva informato "circa l'esistenza di due altri servizi segreti, dei quali per motivi politici sarebbe meglio che il capo del dipartimento ne ignori i particolari". Siffatta argomentazione lo ha sorpreso. Non seguirono altre informazioni, a prescindere da un sopralluogo e dall'assicurazione che il Controllo delle finanze era garantito. Analogamente si è espresso un altro capo del DMF davanti alla CPI DMF: "Non mi è stato comunicato nulla circa l'esistenza di un P-26 istituito presumibilmente a fine 1981. Devo tuttavia citare un'eccezione. Conoscevo i nomi dei quattro o cinque membri dei parlamentari costituenti il Consiglio di consulenza in quanto mi sono incontrato con loro. Quale nuovo capo del DMF la mia conoscenza era limitata a queste persone; indubbiamente il capo dello Stato maggiore generale non voleva compromettermi sul piano politico."

Il Consiglio federale e segnatamente i capi del DMF quali superiori del capo dello Stato maggiore generale non si sono pressoché occupati di questa organizzazione e neppure hanno recepito nella misura richiesta la loro responsabilità politica anche in questo campo. Deve essere accertato che i capi del DMF, eccettuato quello attualmente in funzione, accettarono la circostanziata informazione da parte del capo dello Stato maggiore generale, in quanto si era del parere che per "ragioni politiche" era molto meglio che il capo del dipartimento non fosse eccessivamente informato in merito a questa organizzazione.

La responsabilità politica nell'ambito delle proprie competenze non decade tuttavia se i responsabili si rifiutano di accogliere informazioni. I motivi addotti a giustificazione di tale comportamento non convincono la CPI DMF. Il Consiglio federale come Collegio poteva sapere soltanto quello che veniva comunicato dal capo del DMF. A contare dal 5 settembre 1979 (cfr. n. 1.2.4) non è più avvenuta nessuna informazione del Collegio esecutivo.

1.5.3 Responsabilità del capo dello Stato maggiore generale

I capi dello Stato maggiore generale dal 1981 sino al 1989 hanno la responsabilità diretta per l'organizzazione P-26. Pur avendo agito in buona fede e assunto un compito che ritenevano necessario per la Patria, non si può trascurare il fatto che, per motivi inerenti alla tutela del segreto, non abbiano dedicato la dovuta attenzione alle esigenze di un comportamento legale riguardo all'amministrazione. Le esigenze della tutela del segreto non dispensano dall'osservanza delle vigenti norme di competenza le quali d'altronde, anche senza recar danno all'organizzazione, avrebbero potuto essere istituite secondo il regolare iter legislativo parlamentare. Non può nemmeno essere trascurato il fatto che i capi di Stato maggiore generale abbiano omesso di informare con la dovuta insistenza i consiglieri federali in merito a questa organizzazione; è anche incomprensibile che nessun capo di dipartimento, eccettuato quello attualmente in funzione, abbia ricevuto dal suo capo di Stato maggiore generale il documento base e la concezione di base. Il mandato e la concezione di una siffatta organizzazione avrebbero dovuto, secondo il parere della CPI DMF essere resi noti ai capi di dipartimento politicamente responsabili.

1.5.4 Responsabilità degli organi del Controllo delle finanze

I direttori del Controllo federale delle finanze e il segretario delle Commissioni delle finanze - nonostante esitazioni - non hanno contestato il finanziamento di questa organizzazione e nemmeno hanno informato i membri della Delegazione delle finanze, eccettuati due presidenti di questa Delegazione. E' già stato accennato al fatto che essi avevano accertato una scarsa disponibilità da parte dei membri della Delegazione delle finanze a recepire queste informazioni. Come per il caso dei capi di Stato maggiore generale, anche per i maggiori funzionari del Controllo delle finanze e della vigilanza sulle finanze non può essere trascurato il fatto che essi non siano intervenuti con la necessaria insistenza per informare la Delegazione delle finanze. Per la CPI DMF è fuori dubbio che apprezzati e fidati funzionari siano stati

in questo caso influenzati nella loro attività di controllo e di vigilanza dalla severità del segreto militare che avvolgeva l'organizzazione P-26. In quanto non sia dato posto a disciplinamenti speciali, il segreto militare non può rendere impossibile l'applicazione delle norme riguardanti la gestione e il controllo finanziario.

In favore dei due funzionari va in ogni caso detto che essi hanno continuato una prassi già esistente e che potevano avvalersi di uno scritto del 1967 da parte del presidente della Delegazione delle finanze nel quale si prevedeva un trattamento speciale per la rubrica di credito "Lavori della divisione". Poiché alla fine degli anni sessanta l'organizzazione di resistenza, quale Servizio speciale del GIS è stata finanziata almeno parzialmente attraverso la rubrica "Lavori di divisione", sembra ovvio che questo regime di controllo e di vigilanza sia poi applicato anche all'organizzazione di resistenza dopo lo scioglimento del Servizio speciale e dopo che l'organizzazione di resistenza non veniva più finanziata per il tramite della rubrica "Lavori di divisione".

1.6 Valutazione generale

La CPI DMF, senza pronunciarsi fondamentalmente in merito alla funzionalità, esprime tutta la sua comprensione riguardo ai preparativi attuati per la resistenza. Nondimeno, la preparazione della resistenza sottostà a presupposti giuridici che devono essere osservati.

Le censure della CPI DMF non si riferiscono ai membri dell'organizzazione P-26 bensì ai loro ideatori e a coloro che ne hanno la responsabilità politica. Proprio in problemi riguardanti la tutela del segreto, questi trascurarono la necessaria facoltà di differenziazione e nel loro intento di serbare il segreto hanno travalicato la misura dello stretto necessario. Pertanto sottoposero alla stretta segretezza tutta l'organizzazione e persino la sua esistenza. In tal modo essi omisero l'istituzione della necessaria base giuridica per i compiti dell'organizzazione rendendo impossibile al Parlamento l'esercizio dell'obbligo di vi-

gilanza segnatamente del controllo finanziario come vuole la Costituzione federale.

Secondo il mandato, la CPI DMF deve evidenziare lacune istituzionali e responsabilità ed è quindi un organo speciale della vigilanza parlamentare; può esercitare soltanto con la massima oculatezza un compito politico più approfondito. Pertanto essa si astiene dal valutare il problema dell'opportunità della preparazione della resistenza in generale come anche quello dell'efficacia dell'organizzazione P-26; pertanto essa rinuncia a qualsiasi raccomandazione per l'avvenire.

Nondimeno, dopo aver evidenziato le responsabilità e la mancanza dei necessari fondamenti giuridici per le attività dell'organizzazione P-26 la CPI DMF vuole però proporre un provvedimento: il Consiglio federale deve ripristinare la situazione legale nel campo della preparazione della resistenza in territorio occupato dal nemico. Questo significa anzitutto, senza pregiudicare eventuali future decisioni, che il Consiglio federale faccia cessare tutte le attività dell'organizzazione sino al momento che sarà deciso in merito ai preparativi per la resistenza; in particolare devono essere sospesi il reclutamento e l'istruzione; il materiale, le armi e la manutenzione devono essere sottratti alla facoltà di disporre da parte dell'organizzazione e rinchiusi in depositi. L'esecuzione di questi provvedimenti deve essere garantita. Ancora nel presente periodo legislativo il Consiglio federale deve decidere se vuol continuare o far cessare i preparativi per la resistenza. Nel primo caso deve, entro la sessione autunnale del 1991, presentare un disegno per le basi legali; nell'altro caso, entro lo stesso termine, deve rendere conto al Parlamento in merito all'esecuzione dello scioglimento dell'organizzazione P-26.

Poiché i membri dell'organizzazione hanno svolto la loro attività in buona fede e nella piena fiducia verso i maggiori rappresentanti dell'esercito, segnatamente i rispettivi capi di Stato maggiore, l'interruzione delle attività dell'organizzazione P-26 rispettivamente la sua cessazione non deve arrecare loro danno alcuno.

2. Servizio d'informazioni particolare

2.1 Situazione iniziale

Come per l'esistenza dell'organizzazione di resistenza, anche quella dell'Servizio d'informazioni particolare (SIP) è stata confermata ufficialmente mediante decisione del 30 marzo 1990 da parte del Capo del DMF (cfr. n. 1.1). La CPI DMF, anche in questo adempimento del mandato secondo l'articolo 2 del decreto federale del 12 marzo 1990, si è incentrata sulla chiarificazione della situazione attuale.

2.2 Cenno storico

2.2.1 Servizi segreti d'informazioni nella seconda guerra mondiale

Nel 1938, l'allora capo dello Stato maggiore generale (SMG) Labhart emanò le "Istruzioni per l'istituzione del servizio d'informazioni" che stabilivano, fra altro, i compiti e le attività della sezione informazioni di quell'epoca. Secondo tali istruzioni, alla sezione informazioni della divisione dello SMG era subordinato anche il Servizio segreto vero e proprio, ovvero sia quello incaricato di procurarsi informazioni con l'ausilio di agenti.

Gli esempi delle attività segrete del servizio svizzero d'informazioni durante la seconda guerra mondiale sono noti.

L'ufficio raccolta informazioni 1, del comando territoriale 8 con Max Weibel di Lucerna, sotto il nome di copertura "Rigi", allestì in Germania una propria organizzazione di procacciamento di informazioni che aveva collegamento sino ai più alti comandi della Wehrmacht germanica. Famosa fu pure la linea d'informazione "Wiking", istituita da Max Weibel già prima della guerra, la quale fu in grado di fornire informazioni precise circa le imminenti

campagne germaniche alla volta della Scandinavia, Francia (1940) e Russia (1941).

Oltre a queste reti segrete d'informazioni allestite da organi di Stato maggiore dell'esercito, sussistevano, su base privata, altre organizzazioni di informazione molto ramificate che provvedevano a informare il comando dell'esercito svizzero. L'esempio più noto di siffatte organizzazioni è costituito dal così detto "Ufficio Ha", istituito e diretto da Hans Hausamann, un commerciante domiciliato a Teufen. Attraverso diverse fonti, sono state passate informazioni non soltanto alla Svizzera bensì anche agli alleati (Unione Sovietica compresa), riguardanti piani e progetti del Terzo Reich. Per motivi di contestazione, verso l'esterno Hausamann figurava attivo su base privata ma collaborava strettamente con gli organi ufficiali.

I servizi segreti d'informazione dell'esercito furono tutti sciolti durante e dopo la Seconda guerra mondiale; riguardo all'esistenza e all'attività di servizi segreti privati dopo la Seconda guerra mondiale non si è più saputo niente. L'unica eccezione riguarda l'organizzazione Hausamann per cui risulta dal gruppo di lavoro Bachmann della CDG nel suo rapporto 1981 accertava che fosse stata assunta nel 1975 dal colonnello Bachmann d'intesa con il sottocapo di Stato maggiore Servizio d'informazioni e sicurezza.

2.2.2 Istituzione di un Servizio d'informazioni particolare da parte del colonnello Bachmann

2.2.2.1 Mandato al colonnello Bachmann

Alla fine del 1973 venne impartito al colonnello Bachmann l'incarico di pianificare un Servizio d'informazioni particolare. Il mandato era classificato come segreto. Il colonnello Bachmann poteva avere colloqui soltanto con una stretta cerchia di persone. Il 19 aprile 1974 presentò il suo lavoro. Successivamente, il visionario Weidenmann incaricò il colonnello Bachmann di riassumere il proprio lavoro per un rapporto orale all'intenzione del

capo del dipartimento e all'occorrenza della Delegazione militare del Consiglio federale. Il colonnello Bachmann riassunse i risultati dei propri studi in forma di una conferenza che consegnò al divisionario Weidenmann il 28 agosto 1974.

Il colonnello Bachmann riassunse il risultato dei suoi studi in un disegno di conferenza come segue:

1. E' prevista un'organizzazione posta fuori dell'amministrazione federale. Il suo capo deve essere responsabile per l'istituzione, la formazione e la condotta; egli stesso ed i suoi collaboratori non devono essere al servizio della Confederazione.

2. Il progetto prevede due reti, che per motivi di sicurezza fondamentalemente devono essere organizzate in modo separato. Una rete è incaricata di procurare informazioni strategiche nei campi di tensione con lo scopo di garantire la tempestività della mobilitazione. Come fonti d'informazione bisogna ricorrere a collaboratori dell'industria e della stampa svizzera all'estero come anche a persone di fiducia del mondo politico, dell'esercito e dell'economia dei Paesi dove si cercano le notizie. Il compito della rete è l'informazione tempestiva in casi di crisi e non la quotidiana raccolta d'informazioni. Invece di collezionare numerose tessere di mosaico per poi vagliarle è preferibile ricevere direttamente le tessere decisive. L'evoluzione politica su piano mondiale e le possibilità di una minaccia totale costringono non soltanto a raccogliere informazioni militari bensì anche a tener conto di fattori di ordine politico, economico, tecnico e scientifico.

La seconda rete deve procurare informazioni di ordine tattico-operativo nelle regioni di frontiera per le esigenze del comando dell'esercito nonché dei comandanti delle grandi formazioni. Le fonti d'informazioni dovrebbero essere preminentemente costituite dagli Svizzeri all'estero che abitano in zone particolarmente cruciali.

3. Quest'organizzazione deve lavorare sin dall'inizio secondo il principio della massima segretezza. Ciò presuppone l'esistenza di speciali canali per il finanziamento come anche la condizione imperativa che in caso di eventuali disguidi governo e esercito possano distanziarsi dall'organizzazione. In tempo di pace questo rischio va mantenuto nei limiti del sopportabile."

La prima rete per le informazioni strategiche è stata designata con il nome di "Pegasus". I mandati corrispondenti vennero distribuiti soltanto nel 1978. Questa rete venne poi sostituita dal "Servizio d'informazioni particolare". La seconda rete designata

col nome di "Argus" doveva essere istituita quale "rete tacita". Questa idea di una "rete tacita" in prossimità della frontiera non era affatto nuova. Già nel 1938 il capo dello Stato maggiore generale, al fine di tutelare la Svizzera contro un attacco, aveva assegnato alla sezione d'informazione il mandato di allestire in una striscia larga da 30 a 100 km al di là della frontiera, una così detta rete tacita di persone di fiducia svizzere che avrebbero potuto accertare tempestivamente tutti i movimenti di truppa soprattutto nello spazio della Germania meridionale.

2.2.2.2 Informazioni della Delegazione militare del Consiglio federale

Il 25 marzo 1975 le proposte sono state discusse in una seduta della Delegazione militare del Consiglio federale. Il capo dello SMG Vischer ricevette successivamente mandato dalla Delegazione militare del Consiglio federale per realizzare tale intento. Il 4 agosto 1975 presentò al capo del DMF un memorandum concernente le "Lacune nel Servizio d'informazioni" il quale fra l'altro conteneva le seguenti proposte:

"1. Istituzione di un'organizzazione per il procacciamento segreto d'informazioni aventi importanza economica oppure inerenti alla strategia militare e riguardanti i campi gravitazionali della strategia globale."

"2. Istituzione di un'organizzazione per il procacciamento segreto di informazioni operative riguardanti lo spazio attiguo al confine."

Il 18 agosto 1975, il capo dello Stato maggiore generale avvertiva inoltre davanti alla Delegazione militare "che si tratta di una questione di prudente criterio di valutazione stabilire sino a che punto in questo campo possa o debba essere coinvolta l'autorità politica. In determinate circostanze è addirittura meglio tenerla al di fuori per non accollarle responsabilità dirette" (protocollo della seduta del 18 agosto 1975). La Delegazione militare era fundamentalmente d'accordo con le proposte ma volle in ogni caso esaminare sino a che punto il DMF oppure il Collegio esecutivo pot evano essere coinvolti.

Nella seduta del 28 giugno 1976, la Delegazione militare del Consiglio federale ha approvato un disegno del 4 giugno 1976 per una circolare del DMF a tutti i membri del Consiglio federale. In detto disegno sono menzionati "l'istituzione di un'organizzazione per il procacciamento segreto di informazioni militari o economiche nel campo della strategia globale" come anche "l'istituzione di un'organizzazione per il procacciamento segreto di informazioni operative dallo spazio vicino al confine". Nell'ultimo numero del disegno, il capo del dipartimento attribuiva importanza a porre in discussione davanti al Consiglio federale un aumento del credito per la ricerca delle informazioni, vista la loro fondamentale importanza". Successivamente il DMF rinunciò a inviare questa circolare. La motivazione non è rintracciabile negli atti.

Il capo dello Stato maggiore generale Senn dichiarò quanto segue davanti alla CPI DMF: la Delegazione militare del Consiglio federale ha manifestamente approvato le proposte del capo dello Stato maggiore generale in quanto sono state realizzate tutte. Per quanto concerne il Servizio d'informazioni particolare, si è certamente convenuto di lasciarlo sotto la responsabilità del sottocapo di Stato maggiore informazioni e sicurezza. Il Consiglio federale e il capo dello Stato maggiore generale non dovevano essere coinvolti al fine di non compromettere il comando dell'esercito nel caso di una eventuale panne a livello governativo. Tutti i preparativi dovevano essere mantenuti rigorosamente segreti."

La rete "Argus" è stata istituita a contare dalla fine del 1976; fu abbandonata nel 1978 perché sorsero problemi con gli Stati contigui.

2.2.2.3 Studio anonimo per un Servizio d'informazioni segreto

Negli atti di Bachmann si trova uno studio risalente al dicembre 1977 intitolato "Riflessioni fondamentali per un Servizio d'informazioni segreto". Dal documento non si può individuare né l'autore né il mandante.

Lo studio non ha avuto nessun seguito. Nondimeno contiene diverse dichiarazioni e idee che la CPI DMF ha reiteratamente incontrato durante la sua indagine:

- principio della contestabilità:

"Il Servizio segreto d'informazioni è un'organizzazione segreta e quindi non esiste. La sua esistenza non sarà mai ammessa formalmente".

- Ricusazione del controllo parlamentare:

"Gli affari segreti d'informazioni non possono mai essere oggetto di discussione in sessioni parlamentari pubbliche o non pubbliche."

- Neutralizzazione del controllo amministrativo:

"...devono essere prese disposizioni speciali per l'amministrazione e il finanziamento discreto del Servizio segreto attraverso agenti specialmente "indottrinati" presso gli uffici del personale, delle finanze e del fisco nonché presso altri rami dell'amministrazione."

- Coinvolgimento del massimo potere esecutivo:

"In funzione delle ripercussioni politiche... la legalità del Servizio segreto deve essere garantita dal Consiglio federale. E' chiaramente insufficiente fondare il potere d'ufficio sul capo dello SMG e sul capo del DMF senza preavvertimento e approvazione del Consiglio federale."

- Sotto il titolo (Una riflessione finale) 'Ein Wort zum Schluss' si dichiara:

"Un Servizio segreto svizzero godrebbe inizialmente del vantaggio che con ogni probabilità tutto il resto del mondo permane dell'idea che il nostro Paese non si occupi di spionaggio. Inoltre, un Paese neutrale in generale suscita maggiore fiducia di un Paese appartenente per esempio alla NATO. La Svizzera potrebbe offrire ai futuri agenti mezzi molto convincenti: asilo politico, segreto bancario e sicurezza. All'atto del reclutamento questi sono fattori rivestenti estrema importanza".

2.2.2.4 I progetti PANA e PEGASUS

In base a un mandato del divisionario Ochsner, sottocapo di Stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza, il colonnello

Bachmann elaborò due varianti per un'organizzazione d'informazioni: una era denominata "Servizio privato per informazioni esteri (PANA)" e l'altra "Organizzazione PEGASUS" e più tardi Organizzazione "P". La concezione "PEGASUS" prevedeva che l'organizzazione dovesse eseguire "tutti quei mandati in Patria e all'estero comportanti rischi particolari" (n. 2.12). Secondo il numero 5.3, il capo dell'organizzazione "P"

"... doveva ordinare la violazione di beni giuridici subordinati se l'adempimento del mandato non era possibile con altri mezzi".

Con lettera del 30 aprile 1979, il divisionario Ochsner impartiva al colonnello Bachmann l'ordine di dare seguito alla variante "PEGASUS" e di elaborare la documentazione pertinente.

2.2.2.5 L'istituzione di un Servizio d'informazioni particolare

Tra gli atti del colonnello Bachmann depositati presso il DMF si trova un progetto dell'11 giugno 1979 per una proposta del "DMF al Consiglio federale concernente l'istituzione di un Servizio d'informazioni particolare (SIP)". Il numero 1 è del seguente tenore:

"1. Sul fondamento dell'articolo 102 no.9 e 12 della Costituzione federale e a complemento del regolamento di servizio del DMF in materia di compiti del Capo dello Stato maggiore generale è istituito un Servizio d'informazioni particolare (SIP) ."

Non venne manifestamente presentata da parte del DMF una proposta formale (cfr. n. 2.2.2.2). Il divisionario Ochsner emanò il 6 agosto 1979 istruzioni provvisorie per l'istituzione e l'esercizio del Servizio d'informazioni particolare. L'organizzazione "P" venne sciolta, rispettivamente aggregata al Servizio d'informazioni particolare".

Il 5 settembre 1979, il capo dello Stato maggiore generale informava oralmente il Consiglio federale in merito all'organizzazione di resistenza e al Servizio d'informazioni particolare. Nel testo della sua conferenza "Problemi del gruppo informazioni e sicu-

rezza", era menzionato al numero 5.2 "il Servizio d'informazioni particolare (SIP)":

"Il procacciamento di notizie dall'estero di natura militare e in quanto strategicamente rilevanti nel campo della politica dell'economia, della scienza e della tecnica può essere coordinato con gli organi ordinari di informazioni soltanto in misura delimitata dal rischio che bisogna correre.

Chi ne vuol sapere di più deve ricorrere a un'organizzazione speciale di procacciamento le cui peculiarità possono essere definite come segue:

- Lavoro in assoluto anonimato
- Idoneità ad assumere rischi straordinari
- Intervento mediante l'impiego di mezzi e metodi non convenzionali
- Possibilità di declinare qualsiasi connessione con la direzione dello Stato e dell'esercito (contestabilità).

...

Secondo l'informazione fondamentale della Delegazione militare da parte dell'allora capo dello Stato maggiore generale, nel 1975 sono stati mossi i primi passi per quest'istituzione. Attualmente l'istruzione e l'intervento del Servizio d'informazioni particolare avvengono per così dire a titolo sperimentale. I membri di questo apparato di procacciamento camuffato e sotto più aspetti protetto lavorano a pieno tempo o a tempo parziale, secondo contratto di diritto privato oppure gratuitamente.

Le uscite esaminate dal Controllo federale delle finanze per il 1977 e 1978 ammontarono a 400'000 franchi, rispettivamente 700'000 franchi. Per il 1979 deve essere calcolato con una somma di 900'000 franchi; per gli anni successivi sino al 1984 con una somma crescente fino a circa 2,4 milioni di franchi.

I pericoli insiti in una siffatta organizzazione esigono misure di controllo speciali. Un Consiglio di sorveglianza deve provvedere affinché il SIP lavori nell'ambito dei propri mandati, impieghi conformemente i mezzi e si assuma rischi nell'ambito dell'accettabile."

Il Consiglio federale prese conoscenza della conferenza senza discussione e senza pronunciarsi, il che, secondo il capo dello Stato maggiore Senn - e secondo altri alti graduati militari - conformemente alla prassi deve essere interpretato come un segnale di "luce verde" (cfr. n. 1.2.4).

2.2.3 Rapporto del gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale 1980/1981

Davanti alla CPI DMF, il colonnello Bachmann, convocato come teste, dichiarò che già a suo tempo il Servizio d'informazioni particolare è stato operativo ovverosia è intervenuto assumendosi elevati rischi e violando il diritto estero. Probabilmente una dozzina di volte all'anno i suoi agenti sono intervenuti all'estero su suo mandato.

A fine novembre 1979 venne reso noto l'intervento di Kurt Schilling il quale, su mandato del colonnello Bachmann, aveva osservato manovre in Austria e venne arrestato (cfr. n. 1.2.5). Conseguentemente, il colonnello Bachmann ha dovuto cedere la direzione del Servizio d'informazioni particolare.

Il gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, il quale nel 1980/1981 si occupò intensamente della faccenda Schilling/Bachmann, pubblicò i propri accertamenti e valutazioni riguardanti il Servizio d'informazioni particolare nel rapporto "Affare colonnello Bachmann" del 19 gennaio 1981. Nel rapporto pubblicato, il Servizio d'informazioni particolare, per motivi inerenti alla tutela del segreto, è stato designato Servizio d'informazione particolare. I più importanti accertamenti sono i seguenti (n. 232):

"Il Servizio d'informazioni speciale costituiva un'organizzazione parallela alla Sezione procacciamento d'informazioni del gruppo informazioni e sicurezza. Quest'ultimo si procurava tutte le informazioni accessibili a fonti pubbliche oppure procacciabili con un rischio esiguo; il Servizio di informazioni speciale serve al procacciamento di informazioni comportanti elevato rischio.

Già in tempo di pace è necessaria questa forma di procacciamento d'informazioni al fine di colmare le ultime e più decisive lacune d'informazione. Se le fonti pubbliche e semipubbliche non dovessero più essere attendibili in caso di crisi o di guerra, aumenta enormemente l'importanza dell'altra informazione. Evidentemente, il procacciamento di notizie speciali comporta pericoli notevoli per gli addetti in quanto all'occorrenza devono rischiare la violazione di diritto straniero con tutte le rispettive conseguenze. Quindi non è un compito facile da svolgere. Nondimeno questa forma di procacciamento d'informazioni può essere molto importante per un tempestivo preallarme in caso di elevata minaccia.

La Confederazione deve quindi poter contare parzialmente su informazioni che sono procacciabili soltanto incorrendo in elevati rischi. Questo procacciamento di informazioni è una necessaria componente della difesa della Nazione e non contrasta quindi con la politica della neutralità.

La funzione del Servizio d'informazioni speciale è quindi considerata necessaria e giustificata da parte del gruppo di lavoro. I problemi sorgono unicamente nell'attuale organizzazione e a livello personale."

Il rapporto evidenzia che il gruppo di lavoro era conscio del problema inerente alla violazione del diritto estero. Pertanto esso ha desiderato una più spinta e completa privatizzazione del Servizio d'informazioni particolare. Nondimeno il gruppo non si è occupato di problemi giuridici, in particolare di quello concernente il fondamento giuridico. Ciò è dovuto da un canto dal compito che doveva affrontare e alla direzione dell'indagine. Infatti doveva soprattutto esaminare problemi di ordine strutturale e personale e in particolare occuparsi del colonnello Bachmann e della sua doppia funzione di capo di entrambi i servizi segreti. D'altro canto, si riteneva che con una più pronunciata privatizzazione del Servizio d'informazioni particolare, segnatamente mediante assunzioni di personale con contratti di diritto privato e una struttura secondo il principio di milizia, di poter eludere eventuali conflitti politici o giuridici a carico dello Stato.

Il gruppo di lavoro Bachmann trasmise direttamente al DMF una parte dei risultati e delle conclusioni. Secondo rapporto ufficiale, questa parte conteneva numerose informazioni segrete o rigorosamente segrete. Un controllo dei documenti evidenziò tuttavia alla CPI DMF che queste informazioni concernevano, praticamente senza eccezioni, il disbrigo di diverse procedure contro collaboratori del GIS nonché altri rapporti di lavoro ritenuti problematici. Secondo indicazioni del gruppo di lavoro non vennero fornite al DMF altre indicazioni in particolare per via orale. Pertanto bisogna desumere che il rapporto ufficiale contenga tutti i risultati dei lavori di allora.

- 2.3 Il progetto P-27 nella sua concezione di base
- 2.3.1 La concezione di base "Il Servizio d'informazioni particolare" (Progetto 27) del 1° febbraio 1982

Il divisionario Petitpierre, quale sottocapo di Stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza allestiti, in data 1° febbraio 1982, il concetto basilare per il Progetto 27. Contemporaneamente vennero abrogate le istruzioni provvisorie del 6 agosto 1979 emanate dal divisionario Ochsner. Oltre al sottocapo di Stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza la copia di questa concezione basilare fu consegnata anche al vicedirettore del GIS e al capo del P-27. Il Consiglio federale e il capo dello Stato maggiore generale non ricevettero nessuna copia. In questa concezione basilare, il sottocapo di Stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza partiva dal presupposto che il Servizio d'informazione ordinario poteva procurarsi notizie soltanto incorrendo in rischi ben limitati. "Il Servizio d'informazioni particolare, quale ufficio di procacciamento di informazioni ampiamente indipendente, doveva colmare questa lacuna. Per questo motivo egli è posto fuori dell'esercito e dell'Amministrazione". Essendo estraneo a qualsiasi inserimento nelle strutture statali, tale servizio è in grado "di assumersi rischi più elevati e di procurarsi notizie dall'estero anche ricorrendo a mezzi e metodi non convenzionali nonché di lavorare nell'anonimato fuori dell'esercito e dell'Amministrazione (contestabilità)". Il Servizio informazioni particolare è stato subordinato al sotto capo di Stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza.

I dettagli dei collegamenti tra il Servizio d'informazioni "ordinario" e quello "particolare" è stato disciplinato in una "Istruzione provvisoria per la collaborazione del Servizio d'informazioni con il Progetto 27" dell'11 dicembre 1980, rimasta poi in vigore anche per la concezione del 1982. Secondo tale Istruzione, il Progetto 27 aveva maggior mobilità nel procacciamento di notizie e poteva in particolare procurarsele "in base a una propria valutazione della situazione". Nondimeno sussisteva una chiara istruzione: "Il mandante del procacciamento è il Servizio d'informazioni" il quale doveva "(...) allestire di norma

annualmente un elenco del fabbisogno di informazioni generali e di indicatori" oppure nei singoli casi poteva distribuire mandati di procacciamento per "informazioni e indicatori speciali rispettivamente particolarmente urgenti". Per tale scopo vennero informati presso il GIS il capo della Divisione Servizio d'informazioni come anche i capi delle sezioni subordinate procacciamento e valutazione che vennero così posti in grado di formulare mandati per il Servizio d'informazioni particolare.

Secondo la medesima Istruzione, prima di affrontare rischi elevati bisognava ottenere l'approvazione dell'ufficio superiore, ovvero sia del sottocapo di Stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza, rispettivamente del vicedirettore del GIS.

2.3.2 Il mandato del 25 ottobre 1985 emanato da parte del capo dello Stato maggiore generale

In previsione del cambio del capo dell'organizzazione P-27 previsto per il 30 aprile/1° maggio 1986, il capo dello Stato maggiore generale Zumstein emanò il 25 ottobre 1985 un mandato dal contenuto ampiamente corrispondente alla precedente concezione di base; come innovazione, il capo P-27 era subordinato al capo dello Stato maggiore generale; rimaneva subordinato al sottocapo di Stato maggiore Servizio d'informazioni e sicurezza soltanto per l'aspetto "operativo". Inoltre, il P-27 doveva "costruire e mantenere in servizio un sistema indipendente di trasmissione lungo la fascia di confine in Patria e all'estero". Secondo la distribuzione di questo mandato classificato rigorosamente segreto, esso venne inviato solo al nuovo e all'ex capo P-27, al sottocapo di Stato maggiore dei Servizi d'informazioni e sicurezza come anche al capo dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello Stato maggiore generale ma non al Consiglio federale.

Sul fondamento di questo mandato del capo dello Stato maggiore generale, il divisionario Petitpierre, sottocapo di Stato maggiore del Servizio di informazioni e sicurezza allestì, in data 18 giugno 1986, un capitolato d'oneri concernente l'attività operativa del capo del Progetto 27.

Pertanto, la "subordinazione operativa" del Progetto 27 al sottocapo di Stato maggiore dei Servizi di informazioni e sicurezza significa che quest'ultimo deve coordinare il procacciamento d'informazioni e che il capo del Progetto 27 deve sostenerlo tecnicamente con i mezzi personali e materiali. Il capo del P-27, secondo le prescrizioni, doveva discutere con il sottocapo di Stato maggiore del Servizio di informazioni e sicurezza soltanto la prima presa di contatto con uffici e servizi esteri; inoltre è stato previsto che il bilancio doveva essere presentato al sottocapo di Stato maggiore del Servizio di informazioni e sicurezza. Per il rimanente, questa Istruzione prevede un'ampia autonomia del Servizio d'informazioni particolare. In particolare, soltanto il sottocapo di Stato maggiore del Servizio di informazioni e sicurezza, come anche in casi eccezionali il capo della Divisione servizi di informazione avevano il diritto di affidare mandati di procacciamento al Servizio d'informazioni particolare. Contrariamente all'"Istruzione provvisoria per la collaborazione del Servizio d'informazioni con il Progetto 27", dell'11 dicembre 1980 che formalmente non era stata abrogata, non erano più previste persone di contatto e agenti di collegamento tra il Servizio ordinario d'informazioni e quello particolare. Decadde inoltre anche l'obbligo di chiedere l'approvazione dell'ufficio superiore qualora dovessero essere affrontati rischi elevati.

Bisogna aggiungere che l'organizzazione, secondo dichiarazioni del capo del P-27, non ha mai eseguito il mandato di installare una rete d'informazione nella fascia estera di confine. Questo è anche stato comunicato agli uffici superiori; nondimeno, una liberazione formale dal mandato non è ancora intervenuta.

2.4 Il Servizio d'informazioni particolare dal 1982 sino al 1990

2.4.1 Mandato

Il mandato attualmente vigente risulta dalla concezione di base del 1982 e del 1985. L'attuale capo dello Stato maggiore generale

lo ha confermato nel rapporto del 10 aprile 1990 all'intenzione della CPI DMF:

"Il Servizio d'informazioni particolare procura informazioni militari, politiche, economiche e tecniche che possono servire a prolungare il tempo di preallarme".

2.4.2 La posizione dell'organizzazione nella struttura statale

Dai menzionati documenti risulta che l'organizzazione P-27, come il P-26, sono collocati fuori dell'esercito e dell'Amministrazione. Questo è stato confermato da tutti i più importanti testi interrogati dalla CPI DMF.

2.4.3 Struttura, organizzazione, effettivo ed equipaggiamento

2.4.3.1 Struttura

Il Servizio d'informazioni particolare è diretto da un capo il quale è stato assunto secondo contratto di diritto privato (cfr. n. 2.4.3.4). Secondo quanto abbia potuto accertare la CPI DMF, l'organizzazione non dispone di un sostituto che subentri in caso in cui il capo venga a mancare per qualsivoglia ragione.

Il primo capo entrò in funzione a metà 1980 durante la riorganizzazione del Servizio d'informazioni particolare, subito dopo il caso Schilling. Secondo la sua deposizione, il Servizio d'informazioni particolare si trovava allora in una fase di istituzione. In questa fase doveva poi fallire a seguito dell'affare Schilling. Quindi ha preso in consegna un'organizzazione su carta che disponeva di soltanto pochi collaboratori che egli stesso aveva assunto nel Servizio d'informazioni particolare. Non esisteva nessuna rete di agenti.

L'attuale secondo capo dell'organizzazione entrò in funzione verso la fine del 1985. Prima di questo momento, a prescindere da un breve periodo transitorio in cui egli ha iniziato a conoscere

l'organizzazione, non aveva mai avuto contatto con la medesima, anzi ne ignorava l'esistenza.

Entrambi i capi fino al momento dell'entrata in funzione erano indipendenti, attivi nell'economia privata e avevano entrambi potuto allestire vasti rapporti su piano internazionale. L'identità del capo è nota a una cerchia di persone limitata e viene mantenuta segreta.

2.4.3.2 Organizzazione

A contare dal 1980, è stata allestita in Svizzera l'infrastruttura del Servizio. Sotto il primo capo questa comprendeva una piccola parte amministrativa "Segreteria" e un ufficio "scientifico" il quale si occupava della valutazione e dell'elaborazione delle informazioni mediante computer. Il secondo capo inserì tra questi due uffici un ufficio per il controllo elettronico il quale provvede alla registrazione delle radioemissioni estere nonché del traffico radio delle agenzie d'informazioni straniere.

Secondo indicazioni di entrambi i capi dell'organizzazione, il Servizio d'informazioni particolare non dispone di agenti. Il Servizio non dispone di persone in Svizzera le quali, per procurarsi informazioni segrete, intervengono operativamente o verosimilmente impiegando metodi non convenzionali oppure assumono rischi elevati, magari anche violando il diritto straniero; tanto meno il Servizio dispone all'estero di residenti i quali esercitano un'attività di procacciamento organizzata e puntuale. Il capo del Servizio d'informazioni particolare secondo sue indicazioni dispone di contatti con personalità estere a diversi livelli culturali, scientifici, militari e politici, i quali gli consentono di poter avvicinare confidenzialmente le valutazioni della situazione politica e militare esistente nei rispettivi Paesi.

Una parte non trascurabile dell'organizzazione elabora studi strategici (cfr. n. 2.4.4.3) fondati in parte su fonti segrete e in parte su fonti pubbliche.

2.4.3.3 Effettivo, apparecchi di lavoro, ecc.

L'organizzazione occupa normalmente poche forze lavorative a pieno tempo e a tempo parziale e mantiene contatti con circa una dozzina di attuali capi di organizzazioni analoghe in Paesi considerati importanti.

L'organizzazione dispone di apparecchi di lettura automatici (scansionatori), apparecchi di radiointercettazione e impianti per l'elaborazione elettronica dei dati.

2.4.3.4 Assunzione e stipendio dei collaboratori dell'organizzazione

L'attuale capo dell'organizzazione è stato assunto mediante contratto del 25 ottobre 1985 tra il capo dello Stato maggiore generale e l'incaricato per il Progetto 27. Il contratto è stato classificato "rigorosamente segreto". Secondo la distribuzione, il Consiglio federale non ne ha avuto copia e non ne è stato informato. Ancorché il contratto sia assoggettato alle disposizioni dell'articolo 394 e seguenti del Codice delle obbligazioni, comporta tutte le caratteristiche di un contratto di lavoro.

L'attuale capo P-27 riscuote un salario annuo di 120'000 franchi (stato dell'indice 1° gennaio 1986) che corrispondono all'80 per cento di 150'000 franchi, stipendio di un divisionario nella fuori classe V; 3'000 franchi sono pagati a titolo di "spese di rappresentanza"; inoltre il capo P-27 ha diritto al pieno risarcimento delle spese di viaggio e delle spese straordinarie. Il contratto scade in ogni caso il 30 aprile 1994 se non è revocato o disdetto da una delle parti. Il contratto prevede che l'incaricato, alla fine del contratto dopo il 30 aprile 1990, ha diritto a un'indennità d'uscita corrispondente agli ultimi 12 mesi di salario, indipendentemente dalla parte che disdice il contratto.

Una parte dei collaboratori del Progetto 27 occupati in Patria è assunta come impiegata a tempo parziale e riscuote per la sua

attività un salario; altri collaboratori sono vincolati da mandato e ricevono una remunerazione per le corrispondenti attività.

2.4.4 Attività

2.4.4.1 Osservazioni preliminari

Diverse circostanze hanno reso difficile l'indagine della CPI DMF in questo campo. Ad esempio la dipendenza dell'organizzazione P-27 da un'unica persona comporta che l'interrogatorio della medesima nell'ambito dell'inchiesta assuma importanza particolare. La CPI DMF non ha evidentemente motivi concreti per dubitare dell'esattezza delle indicazioni fornite da entrambi i capi P-27; nondimeno, per motivi di protezione della fonte, essa non ha potuto controllare le loro dichiarazioni riguardanti l'attività all'estero. La CPI DMF avrebbe potuto, in base alla decisione del 30 marzo 1990 del capo del DMF, sciogliere la protezione delle fonti anche in questo campo. Tuttavia ha scientemente desistito da siffatto provvedimento in quanto all'estero una Commissione di inchiesta parlamentare svizzera riuscirebbe a malapena a ricavare fatti validi circa l'attività del Servizio d'informazioni particolare. Inoltre, il finanziamento nel campo riguardante l'estero è registrato soltanto con importi globali e non esistono giustificativi; pertanto non sarebbe stato possibile controllare nemmeno eventuali deposizioni riguardanti il problema finanziario.

2.4.4.2 Intercettazione radio

Il capo dell'organizzazione designa quale radioemissioni debbano essere intercettate. In primo piano figurano le agenzie di stampa estere.

2.4.4.3 Rapporti

Sino all'intervento della CPI DMF della primavera 1990, i capi P-27 facevano di regola un rapporto orale annuo al capo dello Stato

maggiore generale e in parte anche un rapporto annuo scritto sulla loro attività. I contatti con il sottocapo di Stato maggiore Servizi d'informazioni e sicurezza erano di frequenza irregolare; il capo dell'organizzazione informava il sottocapo di Stato maggiore Servizi d'informazioni e sicurezza normalmente ogni mese per via orale. In caso di crisi il capo dell'organizzazione avrebbe dovuto contattare direttamente il sottocapo di Stato maggiore Servizio di informazione e sicurezza, rispettivamente il capo dello Stato maggiore generale; siffatti esempi non sono noti.

L'attività principale del Servizio d'informazioni particolare consiste attualmente nell'elaborazione di informazioni estere che in gran parte possono essere designate come pubbliche e una piccola parte come semipubbliche sino a segrete. Queste informazioni vengono poi elaborate in voluminosi rapporti, parte in lingua tedesca e parte in lingua inglese - magari con l'ausilio di autori esteri -. Trattasi in singoli casi di concreti rapporti su Nazioni oppure descrizioni di persone ma anche di rapporti riguardanti i retroscena i quali possono servire da base per la valutazione strategica della situazione.

L'utilità di questi rapporti è stata valutata molto diversamente dai diversi testi. Non ha potuto essere chiarito da parte della CPI DMF chi fra i destinatari necessitasse veramente di questi rapporti. Il Consiglio federale non li consulta, il capo dello Stato maggiore generale soltanto occasionalmente per interesse generale. Un ufficiale impiega i rapporti nell'ambito della sua attività di conferenziere militare per la valutazione delle situazioni. Un membro del Consiglio consultivo (cfr. n. 2.6) ha riconosciuto la qualità dei rapporti relativizzandone nondimeno l'esclusività con la seguente osservazione: "Secondo il mio parere, ottanta per cento di questi rapporti può essere letto anche nella NZZ (Neue Zürcher Zeitung), o in pubblicazioni dell'Ufficio strategico di Londra (International Institute for Strategic Studies)."

2.4.4.4 Interventi operativi

Secondo la concezione basilare del 1° febbraio 1982, il Servizio d'informazioni particolare è in grado di procurare informazioni dall'estero con mezzi non convenzionali e incorrendo nel rischio di violare il diritto estero e quindi di divenire operativo.

I membri del Consiglio di consulenza (cfr. n. 2.6) hanno dichiarato di non essere mai stati posti di fronte a interventi operativi. Per contro, sono stati posti davanti a due esempi teorici - secondo le dichiarazioni dei due capi dell'organizzazione a titolo istruttivo vista la mancanza di veri interventi operativi -.

L'attuale capo dello Stato maggiore generale, in un suo parere scritto del 10 aprile 1990, accertava che il Servizio di informazioni particolare è in grado di lavorare nell'anonimato fuori dell'esercito e dell'Amministrazione e di procurarsi notizie anche con mezzi non convenzionali e affrontando rischi elevati. Nell'interrogatorio davanti alla CPI DMF il capo dello Stato maggiore generale ha fatto notare che il capo del Servizio d'informazioni particolare fa annualmente rapporto; i metodi del procacciamento delle informazioni non sono mai stati controllati. Il capo dello Stato maggiore generale non sa se il Servizio d'informazioni particolare sia stato operativo. La possibilità sussiste.

Il numero di testi interrogati dalla CPI DMF i quali ricevono per conoscenza i rapporti dell'organizzazione oppure sono altrimenti in contatto con il Servizio d'informazioni straordinario non hanno potuto confermare un'attività operativa dell'organizzazione. Uno dei destinatari dei rapporti ha fatto notare che nei medesimi erano contenute informazioni che potevano essere frutto di attività operativa; altri hanno escluso qualsiasi attività di tal tipo.

Facendo riferimento alla faccenda Schilling, entrambi i capi dell'organizzazione concordano nel dichiarare che è escluso l'intervento di agenti in tempo di pace. A titolo giustificativo entrambi dichiararono che l'eventuale danno per la Svizzera nel

caso di un incidente non sta in nessun rapporto con il probabile utile ricavato da queste azioni.

La documentazione messa a disposizione della CPI DMF e le informazioni da essa assunte non forniscono nessun accenno riguardante interventi operativi da parte dell'organizzazione sino al momento attuale eseguiti con mezzi e personale propri; inoltre, nulla sta a indicare che l'organizzazione abbia impartito mandati ad agenti esteri.

2.4.4.5 Collaborazione tra il Servizio d'informazioni particolare e il Gruppo servizi d'informazione e sicurezza

Sia l'attuale capo della Sezione procacciamento del GIS, sia il suo predecessore hanno avuto - molto limitatamente - contatti personali con il Servizio d'informazioni particolare. Su appuntamento entrambi si trovarono, ciascuno una volta, con una persona di contatto la quale si è presentata con un nome di copertura, in un bar di un albergo di Berna. Inoltre, l'attuale caposezione, in un caso rientrando nel quadro di un esercizio militare, ha avuto ordine di prendere contatto con questa persona. Circa l'opportunità di questi contatti i pareri divergono fortemente. Se taluni testi auspicavano la completa separazione tra il GIS e il Servizio d'informazioni particolare e definivano "indesiderato" qualsiasi rapporto diretto, entrambi i capi della Sezione procacciamento fecero valere di aver agito su ordine di superiori.

A intervalli irregolari vengono deposti da sconosciuti nei locali della Sezione procacciamento buste gialle anonime (senza mittente e senza destinatario). Esse vengono poi trasmesse alla registrazione e quindi alla Sezione valutazione. Le buste gialle vengono attribuite dai collaboratori del GIS al Servizio d'informazioni straordinario e il loro contenuto è elaborato quale fonte riferita a un tema. Le persone incaricate presso il GIS direttamente del procacciamento e della valutazione di questa fonte non le attribuiscono comunque un elevato valore informativo.

Valutazione

La valutazione dell'attività dell'organizzazione P-27 è tutt'altro che facile. Le attività accertate dalla CPI DMF mettono quasi in dubbio i motivi per cui questa organizzazione è mantenuta segreta. L'intercettazione di emissioni radiofoniche estere e di collegamenti di agenzie di stampa estere è senz'altro possibile anche da parte dei Servizi d'informazioni ordinari; per questo scopo non occorre un Servizio d'informazioni particolare. Anche la redazione di rapporti sui retroscena è un'attività che non richiede un'organizzazione segreta e che può benissimo essere esercitata nell'ambito dei servizi statali ordinari; nulla si oppone all'ausilio di esperti esteri.

Le relazioni del capo dell'organizzazione P-27 con personalità estere possono al massimo servire a valutare evoluzioni a lunga scadenza dal punto di vista dei Paesi interessati. Non si è potuto per contro accertare sulla base di un esempio se una siffatta rete di rapporti risulti idonea per un rapido preallarme degli organi decisionali in caso di crisi. Tuttavia, una valutazione conclusiva di questi rapporti non è possibile da parte della CPI DMF in quanto per i motivi già menzionati essa non conosce le persone di contatto all'estero (n. 2.4.4.1).

La CPI-DMF ha chiesto al capo dell'organizzazione se mantiene contatti con servizi stranieri segreti o d'informazione. La risposta è stata negativa.

Resta da notare che la dipendenza dell'organizzazione dal proprio capo, che se venisse a mancare rischia di compromettere la funzionalità della P-27, non sta in nessun rapporto con l'importanza attribuita a questo servizio da diversi capi militari. In caso di un eventuale mantenimento del Servizio d'informazioni particolare, questo forte vincolo a una singola persona dovrebbe essere allentato.

2.5 Finanziamento

2.5.1 Entità e provenienza dei mezzi

Il Servizio d'informazioni particolare è principalmente finanziato mediante il credito lavori di divisione dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello Stato maggiore generale (511.311.01). Inoltre, è stata messa a disposizione del Servizio d'informazioni particolare una riserva di circa 2 milioni di franchi, collocata presso una Banca svizzera e attinta a resti di credito della rubrica lavori di divisione (cfr. parte II n. 1.6.1); gli interessi sono parimente incassati dal Servizio d'informazioni particolare. Secondo le intenzione del Controllo federale delle finanze, questa riserva sarà completamente assorbita negli anni prossimi. Le maggiori uscite del Servizio d'informazioni particolare sono costituite da salari e onorari, come anche locazioni di uffici e altri locali. Per i più importanti acquisti d'apparecchi si è ricorso al finanziamento grazie al "credito di disposizione" del capo dello Stato maggiore generale (rubrica 541.557.10; cfr. n. 1.3.3.8.1). Le riserve del Servizio d'informazioni particolare non sono esposte né nel conto di Stato né nella pertinente documentazione.

2.5.2 Controllo e vigilanza delle finanze

Il controllo dei conti e la vigilanza finanziaria sono organizzati per questo Servizio analogamente come per l'organizzazione di resistenza (cfr. n. 1.6.1.3). Esistono (analogamente come per il regolamento del capo dello Stato maggiore generale del 7 giugno 1983 concernente P-26) prescrizioni per "l'esecuzione e la revisione dei conti riguardanti i crediti straordinari del SIP" del 20 maggio 1988 le quali subordinano la revisione al capo dello Stato maggiore generale e al direttore del Controllo federale delle finanze. Le più importanti deroghe rispetto alle prescrizioni usuali consistono nel fatto che tutti i giustificativi e tutti i conteggi vengono distrutti non appena terminata la revisione.

Valutazione

Il P-27 è collocato fuori dell'Amministrazione e dell'esercito. Come sarà dimostrato (cfr. n. 2.7.1), manca un fondamento giuridico per l'assegnazione del compito "Servizio d'informazioni" a un'organizzazione privata. Quindi anche le corrispondenti prestazioni finanziarie da parte della Confederazione avvengono senza fondamento giuridico. Riguardo al finanziamento del P-27 la situazione è analoga come quella del P-26 (cfr. n. 1.3.3.8.2).

La costituzione di riserve provenienti dalle rimanenze di credito come anche la distruzione di giustificativi contrasta con l'attuale legge concernente la gestione finanziaria della Confederazione (art. 11 della legge del 18 dicembre 1968; cfr. parte II n. 1.6.3).

2.6 Il Consiglio di consulenza ("Konrat")

2.6.1 Composizione e istituzione

Analogamente come per il Gruppo 426 (cfr. n. 1.3.3.9) anche per il Servizio d'informazioni particolare è stato costituito un Consiglio di consulenza denominato "Konrat". I membri di questo Consiglio sono stati arruolati e interrogati nel 1982 dal divisionario Petitpierre, allora sottocapo di Stato maggiore del Servizio d'informazioni e sicurezza e dal colonnello Kistler, capo della Divisione servizi d'informazione. Non vi fu nessuna nomina scritta. La prima riunione, in cui il divisionario Petitpierre rese noto che il capo dello Stato maggiore generale aveva dato la sua approvazione per tale consiglio e per le persone che lo componevano avvenne il 9 settembre 1982. Il divisionario Petitpierre aggiunse inoltre di presupporre che anche il capo del DMF sarebbe stato informato. Secondo l'istruzione di allora, il Consiglio di consulenza avrebbe dovuto, in casi di interventi speciali del Servizio d'informazioni particolare, essere a disposizione del sottocapo di Stato maggiore del Servizio di informazioni e sicurezza per prestare consigli. E' stato esplicitamente dichiarato che il Consiglio di consulenza non aveva potere decisionale. Il sottocapo

di Stato maggiore del Servizio di informazioni e sicurezza udiva unicamente il parere di detto consiglio e poi decideva personalmente in merito all'azione.

Attualmente il "Konrat" consta di quattro membri attivi e ex membri dell'Assemblea federale come anche di due altri consulenti indipendenti. Inoltre, alle sedute indette da una a due volte all'anno, erano presenti rappresentanti della polizia federale fra cui anche il capo del controspionaggio. Sporadicamente ha presenziato alle sedute - tuttavia sotto un nome di copertura - anche il capo del Servizio d'informazioni particolare. I membri del "Konrat" ignoravano l'identità del medesimo o dovevano ignorarla e si rivolgevano a lui chiamandolo "Capo" oppure "Mister 27".

2.6.2 Compito e attività

Secondo la concezione basilare per il Progetto 27 del 1° febbraio 1982 il Consiglio di consulenza avrebbe dovuto consigliare il capo del P-27. Secondo il parere della maggior parte dei membri, la consulenza doveva andare a profitto del sottocapo di Stato maggiore del Servizio di informazioni e sicurezza. Secondo dichiarazioni concordanti non vi è mai stato nessun caso in cui detto consiglio sia intervenuto con consulenza. Esso non aveva nessuna informazione in merito a interventi operativi. Ignorava se questi avvenissero e non sapeva nemmeno - anche teoricamente - come questi sarebbero stati eseguiti. In merito ecco la citazione di un consulente, presente sin dalla fondazione: "Circa l'organizzazione, il modo di lavoro e soprattutto le fonti d'informazione non ho mai avuto il benché minimo dettaglio. Secondo il mio parere le riunioni erano estremamente penose e improduttive per tutti i partecipanti in quanto non si discusse mai né in merito a un intervento né in merito alla preparazione del medesimo". A seguito della reiterata critica da parte dei consulenti vennero trattati durante le sedute due esempi teorici.

Valutazione

Secondo il numero 7 della concezione del 25 ottobre 1985 riguardante il Servizio d'informazioni particolare "per garantire gli aspetti concettuali e politici dell'attività del P-26, soprattutto per quanto concerne i rischi ... deve essere costituito un Consiglio di consulenza indipendente dall'Amministrazione". Per quanto la CPI DMF abbia potuto accertare, non esiste alcun mandato specifico delle Commissioni della gestione per l'istituzione di un siffatto consiglio.

Uno dei compiti del Consiglio di consulenza, segnatamente la garanzia degli aspetti concezionali dell'attività del P-27 non è mai stato trattato. Il "Konrat" doveva unicamente prestare consulenza prima dell'esecuzione di un'azione speciale da parte del P-27. Tuttavia sembra che queste azioni non vennero mai eseguite. In ogni caso, i consiglieri consulenti non sono mai stati informati nel merito e tanto meno è stato chiesto il loro consiglio. Il secondo compito consiste nel garantire l'aspetto politico in caso di un incidente sempre possibile quando il Servizio d'informazione interviene affrontando rischi elevati. Con l'aiuto del Consiglio di consulenza si doveva in tal caso appianare le possibili reazioni sul piano politico interno, da un canto facendo appello all'esistenza di un elemento parlamentare e, d'altro canto, coinvolgendo i partiti di questi parlamentari o almeno sfruttando l'influsso che tali parlamentari potevano avere sui loro partiti. L'importanza dell'aspetto politico emerge anche dal numero 7 della concezione basilare del 25 ottobre 1985 dove si prescrive che il compito del Consiglio di consulenza deve essere limitato in modo che non possa sorgere alcun pericolo per la tutela del segreto e la protezione delle fonti.

La CPI DMF rinuncia a una valutazione approfondita dei compiti e dell'attività del "Konrat". Poiché da alcuni anni il P-27 non si procura informazioni incorrendo rischi elevati, non si è mai dovuto ricorrere al Consiglio di consulenza. La CPI DMF rinvia a quanto esposto al numero 1.3.3.9.2 che vale anche per i parlamentari membri del "Konrat".

2.7 La situazione giuridica

2.7.1 Aspetti di diritto pubblico e costituzionale

Per il Servizio d'informazioni particolare nella forma dell'organizzazione P-27 non esiste nessun fondamento costituzionale o legale. La CPI DMF ha incaricato il professor Etienne Grisel di allestire una perizia anche in merito a questo problema.

Come per l'organizzazione di resistenza, anche per il P-27 deve essere fatta distinzione tra il compito del "Servizio d'informazioni particolare" come tale e il trasferimento di questi compiti all'organizzazione P-27 posta fuori dell'esercito e dell'Amministrazione (n. 2.4.2). Riguardo al problema della necessità di una base costituzionale per il compito del "Servizio d'informazioni particolare", il perito rinvia a quanto esposto in merito al P-26:

"Se senza base costituzionale esplicita è stato possibile istituire un'organizzazione di resistenza, questo dovrebbe valere ancora in misura maggiore per l'istituzione di un Servizio d'informazioni particolare. Il Servizio d'informazioni è indispensabile per ogni esercito. Tuttavia, sono sufficienti le competenze militari affidate alla Confederazione per giustificare l'istituzione di un Servizio d'informazioni ordinario o straordinario."

(Perizia Grisel, testo francese pag. 48; traduzione CPI DMF).

In merito al problema della necessità di un fondamento legale per il compito del "Servizio d'informazioni particolare", il perito si è pronunciato come segue:

"Il mandato del Servizio d'informazioni particolare non si distingue in modo essenziale da quello affidato a un Servizio d'informazioni ordinario. Tuttavia, neppure quest'ultimo è istituito in base a fondamento legale. E' quindi lecito chiedersi se non esista una regola di diritto abitudinario che consenta allo Stato maggiore generale e ai suoi servizi di predisporre attività di questo tipo senza un esplicito fondamento legale." (Perizia Grisel, testo francese pag. 49; traduzione CPI DMF).

La CPI DMF si associa a tale parere. il Servizio d'informazione si prefigge di riconoscere tempestivamente minacce contro lo Stato

affinché l'autorità politica possa prendere in tempo utile i provvedimenti adeguati per parare a tale minaccia. Quindi, questo servizio contribuisce all'esistenza dello Stato e alla protezione della popolazione. Inteso come compito di "Servizio d'informazioni militare" può ancorarsi agli articoli militari della Costituzione federale nonché alla rispettiva legislazione, in particolare agli articoli 146 e seguenti dell'organizzazione militare.

Il trasferimento di questo compito di "Servizio d'informazioni particolare" al P-27 non costituirebbe un problema giuridico se quest'ultimo gruppo fosse - anche solo sui generis - una "fonte" del Servizio d'informazioni ordinario che possa essere sfruttata dai collaboratori del GIS come tutte le altre fonti.

Infatti, le fonti trasmettono in base a un determinato mandato informazioni al mandante. Quest'ultimo formula la sua esigenza d'informazione e, in base alle notizie ricevute, le valuta.

La situazione è tuttavia diversa nel caso della P-27. Nella fattispecie, una parte del compito statale "Servizi di sicurezza" è stata affidata per esecuzione in proprio a un'organizzazione fuori dell'Amministrazione e dell'esercito. La parte "operativa" del procacciamento di informazioni non deve essere eseguita dal GIS bensì dal Servizio d'informazioni particolare. Per tale scopo il P-27 è stato dotato di struttura e di comando proprio che gli conferisce vasta capacità e libertà d'azione. Contrariamente alle fonti, il P-27 stabilisce essenzialmente da sé il fabbisogno di informazioni e provvede anche a valutarle.

Conseguentemente, il P-27 non può essere considerato come una semplice fonte del Servizio d'informazioni ordinario. Pertanto, analogamente come riguardo all'organizzazione di resistenza P-26, si pone il problema della necessità di una base giuridica esplicita anche per un Servizio di informazioni particolare strutturato nella forma del P-27.

Il professor Grisel ha concluso analogamente come per il P-26 in favore della necessità di un fondamento costituzionale esplicito

per affidare i compiti del "Servizio d'informazioni particolare" al P-27.

Per la necessità di un fondamento giuridico esplicito, egli ha esposto quanto segue:

"D'altro canto, la forma scelta per il Servizio d'informazioni particolare è analoga a quella dell'organizzazione di resistenza in quanto sono occupati privati in base a contratto. Tuttavia sussiste una differenza sostanziale: all'organizzazione sono affidati compiti di difesa che normalmente competono all'esercito. Per contro, un Servizio d'informazione si garantisce le prestazioni di privati che non possono essere né ufficiali di carriera né agenti del Servizio pubblico. In altre parole, in questo campo l'assunzione fuori dell'esercito e dell'Amministrazione fa parte della natura della cosa; tale modo di procedere non è mai stato contestato e anche qui bisogna presupporre l'esistenza di una regola di diritto abitudinario sulla quale si possono fondare siffatte attività.

Per tutti questi diversi motivi, non appare assolutamente indispensabile l'esistenza di un fondamento legale. Per contro, il Consiglio federale dovrebbe essere costantemente informato in merito a siffatto progetto, almeno per quanto concerne i principi e le basi disciplinanti gli interventi. ..." (Perizia Grisel, testo francese pag. 49; traduzione CPI DMF).

Come per il P-26, cfr. numero 1.4.3.1, la CPI DMF lascia aperto il problema della necessità di una base costituzionale esplicita per affidare il compito del "Servizio d'informazioni particolare" al P-27. contrariamente al parere peritale, ritiene tuttavia indispensabile un fondamento giuridico formalmente esplicito.

Secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale nonché della dottrina sul diritto in materia di organizzazione, vige il principio della legalità. L'articolo 42 capoverso 2 della legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione (LOA, RS 172.010) dice che è riservata l'attribuzione per legge di compiti amministrativi a istituti e aziende federali nonché ad organizzazioni ad economia mista o di diritto privato. Ciò significa che il trasferimento di competenze statali a un ente posto fuori dell'Amministrazione federale necessita di un fondamento legale. Analogamente dicasi per il trasferimento del compito "Servizio d'informazioni particolare" all'organizzazione P-27 fuori dell'esercito e dell'Amministrazione. Le diversità rispetto al P-

26 menzionate dal perito concernono l'opportunità di affidare il compito a privati. Infatti, il trasferimento di compiti statali a privati costituisce un'eccezione al principio secondo cui lo Stato deve provvedere all'adempimento dei compiti con i servizi pubblici e quindi è solo permesso quando si rivela funzionale (cfr. rapporto del 25 gennaio 1989 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale in merito alle ispezioni presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, recato nel rapporto del 6 aprile 1989 delle Commissioni della gestione ai due Consigli circa le ispezioni nel 1988). Nondimeno deve essere fatta distinzione tra il problema della funzionalità e quello della necessità di un fondamento legale. Nel contesto non vi è nessun motivo per un trattamento diversificato di P-26 e P-27. Quindi, gli argomenti del perito circa la necessità di un fondamento legale per il P-26 (n. 1.4.3.1) concernono anche il P-27. Per il rimanente, il problema della funzionalità è stato prevalentemente giustificato con la possibilità della contestazione. Come è ancora da dimostrare, questo principio è insostenibile (n. 2.9).

Secondo i ragionamenti esposti, è necessaria una base legale formale per conferire i compiti del "Servizio d'informazioni particolare" all'organizzazione P-27.

Il capo dello Stato maggiore generale attualmente in carica, davanti alla CPI DMF ha invocato i risultati del gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione della gestione del Consiglio nazionale del 1981. Sotto il numero 232 del rapporto del gruppo di lavoro, in fine si dichiara:

"La funzione del Servizio d'informazioni particolare è considerato dal gruppo di lavoro come necessario e giustificato."

Al numero 55 è menzionato:

"Compito e situazione ... del Servizio d'informazioni particolare sono oggi corrispondenti alle esigenze poste secondo i criteri dello Stato di diritto e della democrazia."

La CPI DMF non può condividere tale criterio: da un canto, il rapporto del gruppo di lavoro non costituisce fondamento giuridico. Inoltre, il gruppo di lavoro avrebbe dovuto pronunciarsi in merito al Servizio d'informazioni particolare già esistente a

quell'epoca; la diversità principale tra l'organizzazione attuale e quella precedente risiede proprio nel fatto che quella di allora aveva una struttura statale ed era diretta da funzionari; il rapporto integrava il "Servizio d'informazioni particolare di allora", ovverosia l'attuale Servizio d'informazioni particolare (cfr. 2.2.3) fra i "Servizi statali" (titolo ad 251) e lo confrontava con una "Organizzazione d'informazioni privata" (titolo ad 252). Evidentemente nel contesto non ha rilevanza il fatto che nella materia la valutazione del gruppo di lavoro Bachmann fosse più o meno concordante; in ogni caso il servizio d'informazioni speciali è stato considerato come servizio statale talché non si è posto il problema del trasferimento di compiti statali a privati.

2.7.2 Il problema dello spionaggio attivo nell'aspetto del diritto pubblico internazionale e del diritto penale

La CPI DMF ha incaricato il professor Daniel Thürer, dell'Università di Zurigo, di valutare se il Servizio d'informazione particolare, nella sua struttura attuale di servizio segreto per il procacciamento informazioni incorrendo elevati rischi, sia conciliabile con il diritto pubblico internazionale.

Il diritto pubblico internazionale concede agli Stati piena libertà d'azione per quanto concerne l'istituzione e il mantenimento di un Servizio di informazioni nell'ambito delle faccende interne. I limiti del diritto pubblico internazionale per l'attività d'informazione sono posti quando è violata la sovranità territoriale di un altro Stato senza il suo permesso o senza un'altra motivazione giustificata dal diritto pubblico internazionale. E' considerata violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero qualsiasi azione all'estero manifesta o segreta che è in connessione con l'adempimento di compiti o funzioni statali. "Pertanto anche il procacciamento segreto di informazioni da parte di organi d'informazione statali, indipendentemente dalla loro forma effettiva e giuridica, che in qualsiasi modo possano arrecare danno allo Stato ospite, devono essere qualificate come una violazione della sovranità ai sensi del diritto pubblico internazionale." (Perizia Thürer, pag. 24).

Anche l'agire di persone che svolgono attività d'informazione in virtù di un contratto di diritto privato sono rilevanti al fine del diritto pubblico internazionale quando la loro attività è imputabile a circostanze dipendenti dalla loro subordinazione (attività professionale duratura, inserimento in concetti di sicurezza statale). Riguardo al Servizio d'informazioni particolare e la sua subordinazione militare bisogna dedurre che il P-27 svolge una funzione in questo senso.

Il diritto pubblico internazionale riconosce lo spionaggio di guerra come un metodo legale di condotta della guerra. La preparazione dello spionaggio di guerra, sempre che non violi la sovranità territoriale estera, è ammessa. Nell'aspetto del diritto pubblico internazionale, le attività del P-27, in quanto non operativo, non possono essere contestate.

Secondo l'articolo 299 numero 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero) "è punito con la detenzione o con la multa chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso". Poiché tutti gli Stati senza eccezione vietano lo spionaggio attivo sul proprio territorio, il procacciamento attivo di informazioni all'estero viola continuamente la sovranità territoriale dello Stato interessato. Poiché il Consiglio federale decide tuttavia liberamente circa il perseguimento dei crimini e dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri (titolo XVI del Codice penale svizzero), fra cui rientra anche l'articolo 299, (art. 302 del Codice penale svizzero) è possibile evitare i conflitti tra il diritto penale materiale e le attività dei propri servizi d'informazioni. Infatti, l'articolo 299 del Codice penale svizzero non è stato praticamente mai applicato. In particolare nel caso Schilling (cfr. n. 1.2.5) non vi fu una denuncia fondata su questa disposizione.

Per questi motivi la CPI DMF rinuncia ad approfondire questo tema.

2.8 Responsabilità

2.8.1 Responsabilità del Parlamento

2.8.1.1 Responsabilità all'atto dell'istituzione dell'organizzazione P-27

Per la prima volta nel 1981, il Parlamento è stato informato per il tramite del rapporto del gruppo di lavoro Bachmann della Commissione della gestione del Consiglio nazionale in merito all'esistenza di un Servizio d'informazioni speciale. Per l'istituzione di questo servizio tuttavia il Parlamento non è stato consultato e neppure ha preso le pertinenti decisioni.

Il rapporto del gruppo di lavoro come anche la discussione in Parlamento evidenziano chiaramente che l'esistenza di un Servizio d'informazioni particolare non ha suscitato l'opposizione fondamentale da parte della maggioranza: "Per motivi che esporremo più dettagliatamente nel rapporto, affermiamo la necessità di un Servizio d'informazioni particolare, soprattutto al fine di poter prolungare il tempo di preallarme determinante per la mobilitazione di un esercito di milizia. I problemi risiedono tuttavia nell'attuale organizzazione e riguardo al personale." (Boll. uff. N 1981, pag. 35). Analogamente: "Anche a noi occorre un Servizio d'informazioni particolare; devono almeno essere fatte le preparazioni affinché, in caso di crisi, questo Servizio d'informazioni particolare possa essere subito inserito se necessario in quanto tali notizie per noi importanti non potremo certamente leggerle nel giornale" (Boll. uff. N 1981, pag. 38). Unicamente il gruppo PDL/PSA/POCH ha proposto di prendere conoscenza del rapporto e di respingerlo (Boll. uff. 1981, pag. 35 e segg.). La proposta è stata respinta con 146 voti contro 6 (Boll. uff. pag. 55).

2.8.1.2 Responsabilità nell'ambito della vigilanza sull'organizzazione P-27

Il gruppo di lavoro della Commissione della gestione del Consiglio nazionale dichiarava nel rapporto in merito all'affare colonnello

Bachmann che la vigilanza parlamentare sul GIS "debba essere consolidata nell'ambito della competenza delle Commissioni della gestione" (Rapporto gruppo di lavoro Bachmann, già citato, n. 54).

Questa esigenza sollevò opposizione nel dibattito parlamentare. Ad esempio in occasione del dibattito del 3 marzo 1981 riguardante l'affare Bachmann, un consigliere nazionale ha dichiarato:

"E' assurda la tendenza manifestata nelle recenti settimane di voler sottoporre il Servizio d'informazioni a un controllo parlamentare diretto. Il procacciamento d'informazioni deve in parte muoversi nell'illegalità. Dal canto suo, il Parlamento è vincolato alla legalità. I servizi d'informazione e la pubblicità si escludono a vicenda. Quindi, il Servizio d'informazione deve potersi fidare sulla fiducia da parte del Parlamento".

Questa esigenza formulata in termini assoluti circa l'esclusione del Parlamento è espressa in forma diversa con le seguenti parole del capo dello Stato maggiore Zumstein il quale, in connessione con i problemi del fondamento legale del controllo parlamentare, così dichiarò davanti alla CPI DMF: "Desidero aggiungere che i problemi del controllo come anche quelli del comando in questo campo si basano in linea di massima sulla comprensione da parte dello Stato e sul principio della buona fede".

Dopo l'affare Bachmann/Schilling, le Commissioni della gestione hanno intensificato la vigilanza sul Servizio d'informazioni ordinario. Per contro non lo hanno potuto fare riguardo al Servizio d'informazione particolare in quanto mancavano gli appositi mezzi legali.

La CPI DMF accerta che il compito di vigilanza affidata al "Konrat" non è stato niente affatto recepito. Anche se il "Konrat" avesse parzialmente adempiuto questo compito, in virtù del "controllo segreto" non si sarebbe mai potuto parlare di un controllo parlamentare secondo il diritto. L'organizzazione P-27 esiste - in particolare anche riguardo alle finanze, cfr. n. 2.8.3.2 - senza nessuna vigilanza parlamentare. Questo è inaccettabile. Anche il professor Grisel nella sua perizia giunge alla conclusione che, pur non ritenendo necessario un fondamento

legale per la P-27, l'organizzazione non può sottrarsi al controllo parlamentare.

2.8.2 Responsabilità del Consiglio federale

Dopo i rilevamenti della CPI DMF, il capo del DMF ha avuto rispettivamente conoscenza dell'esistenza di un'organizzazione d'informazioni segreta (cfr. n. 2.2.2.2). In merito all'attività di quest'ultima, il Consiglio federale non è mai stato informato in ossequio al principio del "need-to-know". Per un capo dello Stato maggiore generale è stato sufficiente presumere che il capo del DMF a suo tempo non si era almeno "fatte illusioni riguardo alle condizioni di lavoro di un Servizio d'informazioni efficiente". Il capo dello Stato maggiore generale attualmente in carica dichiarò analogamente che il capo del DMF conosce l'esistenza del Servizio d'informazioni particolare, non tuttavia i metodi che esso pratica. Comunque egli (il capo del dipartimento) dovrebbe poterseli immaginare.

Il capo del DMF deve conoscere almeno nei tratti generali i compiti, l'organizzazione, le attività, le fonti finanziarie e i controlli di un Servizio d'informazioni particolare. La critica volge nella medesima direzione come per il caso del P-26 (cfr. n. 1.5.2). Essa è pure recepita dal professor Grisel (cfr. n. 2.7.1).

Diversi sono i motivi che hanno condotto a tale carenza di conoscenze. I motivi addotti come pericolo di collusione o di contraddizione non persuadono la CPI DMF.

2.8.3 Responsabilità dell'Amministrazione

2.8.3.1 Responsabilità del capo dello Stato maggiore generale

I capi dello Stato maggiore generale che si sono occupati della P-27 hanno omesso di informare dettagliatamente i rispettivi capi del DMF. Per il rimanente si rinvia a quanto esposto in merito

alla responsabilità del capo dello Stato maggiore generale in quanto concerne il P-26 (cfr. n. 1.5.3).

2.8.3.2 Responsabilità degli organi del Controllo delle finanze

In questo campo può essere rinviato a quanto esposto in merito al P-26 (cfr. n. 1.5.4). Anche per la P-27 il controllo finanziario non ha debitamente funzionato.

La maggior parte delle uscite finanziarie della P-27 è stata attuata per il tramite della rubrica "Lavori di divisione" dello Stato maggiore dell'aggruppamento dello Stato maggiore generale. Trattasi della medesima rubrica per il tramite della quale erano attinti crediti per il Servizio d'informazioni particolare quando questo faceva ancora parte del GIS. E' possibile che dopo la separazione dal GIS il disciplinamento precedente sia stato involontariamente prorogato talché gli organi del Controllo delle finanze non potevano pensare alla mancanza di un fondamento giuridico. La rubrica "Lavori di divisione" era collocata inoltre, a contare dalla fine degli anni settanta, sotto un regime speciale per cui vigeva un controllo limitato e un trattamento speciale dei giustificativi. Manifestamente gli organi di controllo hanno agito secondo istruzioni che al momento dell'entrata in funzione hanno involontariamente assunto e continuato ad applicare.

Riguardo all'informazione della Delegazione delle finanze è doveroso evocare che gli organi di controllo erano esposti a una forte pressione derivante dalla segretezza delle cose. Poiché si dovette accertare che la Delegazione delle finanze ha mostrato uno scarso interesse per una più approfondita indagine riguardante la rubrica "Lavori di divisione", è comprensibile che sia stata omessa la necessaria informazione.

2.9 Valutazione politica

La necessità dell'esistenza di un Servizio d'informazioni particolare è stato giustificato davanti alla CPI DMF con tre argomenti principali:

E' stato affermato che il Servizio d'informazioni ordinario non è in grado di soddisfare una parte del fabbisogno d'informazioni. Pertanto le corrispondenti lacune dovevano essere colmate mediante interventi operativi, ovverosia con metodi non convenzionali incorrendo elevati rischi e violando il diritto estero, ovverosia espresso in termini più concisi mediante spionaggio. Questo vale soprattutto in caso di crisi in quanto, secondo l'esperienza, lo scambio d'informazioni risulta paralizzato.

I testi interrogati dalla CPI DMF si espressero in modo diversificato in merito alla necessità che esistesse per la Svizzera un Servizio d'informazioni particolare. Da parte degli specialisti del GIS il Servizio d'informazioni particolare non è stato considerato di assoluta necessità. "Nice to have, but no need to have" era una delle opinioni che evidenziava tutti i dubbi in merito alla necessità. Nel contesto è significativo il fatto che il GIS ha demandato assai pochi mandati al Servizio d'informazioni particolare. Dal canto loro, i capi di Stato maggiore interrogati hanno definito il Servizio d'informazioni particolare come organo d'importanza vitale o almeno come una necessaria organizzazione sostitutiva nel caso in cui venissero a cadere tutti gli altri collegamenti d'informazione.

Secondo le attività del P-27 accertate dalla CPI DMF non è necessario un Servizio d'informazioni particolare posto al di fuori dell'Amministrazione e dell'esercito (cfr. n. 2.4.4). Inoltre non è stato possibile trovare esempi per cui una diretta oppure anche soltanto indiretta trasformazione delle informazioni procacciate avesse poi provocato decisioni politiche o militari.

La CPI DMF ritiene speculativa e quindi rinuncia alla valutazione secondo cui l'organizzazione esistente fosse efficiente in caso di crisi. Tuttavia, in base alle esperienze fatte durante la seconda

guerra mondiale non è da escludere che un Servizio d'informazioni fuori dell'esercito e dell'Amministrazione potrebbe rivelarsi utile.

Per giustificare l'esistenza del Servizio d'informazioni particolare è stato anche detto che lo spionaggio attivo e rispettivamente gli interventi operativi devono, per motivi politici, essere affidati a un Servizio segreto posto al di fuori dell'Amministrazione e dell'esercito affinché in caso di smascheramento possa essere contestata la responsabilità politica.

Riguardo alla possibilità di contestazione, è già stato detto che essa è insostenibile (cfr. n. 2.8.2). Con ciò viene a cadere la giustificazione per il trasferimento del compito del Servizio d'informazioni particolare a un'organizzazione posta al di fuori dell'Amministrazione e dell'esercito.

Infine è stato anche affermato che se la Svizzera rinuncia ad attività operative, si rende eccessivamente dipendente dallo scambio di informazioni con "Servizi vicini".

Poiché la P-27 non svolge attività operative in tempo di pace, questa giustificazione viene completamente a mancare di fondamento.

Va accertato che nessuno dei tre argomenti prodotti giustifica in modo cogente l'esistenza dell'organizzazione.

Inizialmente dietro l'idea di un Servizio d'informazioni particolare era ravvisata la possibilità di procurarsi informazioni incorrendo in rischi elevati senza che la responsabilità potesse venire accollata allo Stato. Quindi, secondo siffatta concezione il Servizio d'informazioni particolare doveva sostenere il GIS nel Servizio d'informazioni ordinario; la valutazione delle informazioni avrebbe dovuto sempre competere al GIS. Il GIS avrebbe dovuto comunicare al Servizio d'informazioni particolare le informazioni che gli occorreavano e che non era in grado di procurarsi da sé e quindi intervenire contemporaneamente come mandante e destinatario.

Secondo gli accertamenti della CPI DMF l'evoluzione ha però seguito tutt'altra direzione. Il Servizio d'informazioni particolare opera separatamente dal GIS e dalle sue attività e autodefinisce il proprio fabbisogno d'informazione. Inoltre non si limita unicamente al procacciamento d'informazioni bensì attribuisce grande importanza alla loro valutazione. L'attività principale del Servizio d'informazioni particolare consiste attualmente nell'elaborazione di informazioni in gran parte pubbliche e in minima parte semipubbliche sino a segrete per poi pubblicare voluminosi rapporti (cfr. n. 2.4.4.3). Il Servizio d'informazioni particolare suscita l'impressione di essere divenuto fine a se stesso.

2.10 L'idea di un Servizio d'informazioni strategico

L'attività di un Servizio d'informazione militare è per sua natura assai limitata. Il suo scopo consiste nel prolungare al massimo il tempo di preallarme per la preparazione di un attacco militare. Oltre al Servizio d'informazioni militare del GIS esiste un altro Servizio d'informazione delle Truppe d'aviazione e di difesa contraerea. Secondo quanto abbia potuto accertare la CPI DMF, in entrambi questi campi dei Servizi d'informazioni si collabora in linea di massima con i medesimi servizi stranieri.

Il Servizio d'informazione nei tempi moderni deve adempiere un mandato più ampio. L'attività di un Servizio d'informazione deve attualmente essere del tipo strategico. In un periodo di distensione tra i blocchi europei e in considerazione delle più diverse nuove forme di minaccia, non si tratta più semplicemente di informare la direzione politica e militare unicamente in merito alle pur sempre possibili minacce militari.

La sicurezza del Paese e il benessere della popolazione sono attualmente esposte alle più diverse minacce in senso generale. Le informazioni riguardanti queste minacce non possono purtroppo sempre essere ottenute attraverso la ricerca scientifica o i contatti diplomatici. Ad esempio, può essere oggi importante ottenere informazioni circa i mutamenti della situazione politica interna do-

vuti ai movimenti migratori affinché si possegga tempestivamente materiale per prendere decisioni ad esempio nel campo delle domande d'asilo. Inoltre appare indispensabile che si riconosca tempestivamente e in modo inequivocabile la minaccia potenziale per l'ambiente, affinché la popolazione possa essere preparata ad affrontarla. Quindi si dovrebbe poter informare in merito alla sicurezza di ubicazioni a rischio all'estero. Bisogna essere consci che esiste un bisogno d'informazione il quale non può essere soltanto coperto mediante rapporti tra scienziati, membri di governo, funzionari dell'Amministrazione e diplomatici.

Un Servizio d'informazioni strategico deve recepire tutti i punti importanti per la sicurezza nell'aspetto politico, economico e militare. La CPI DMF sostiene con ciò un'idea che le è stata esposta dai diversi testi specialmente formati per i servizi di sicurezza e che è menzionata anche nel rapporto del Consiglio federale del 1° ottobre 1980 "La politica di sicurezza svizzera in evoluzione" (Rapporto 90 sulla politica di sicurezza della Svizzera, pag. 67).

Un Servizio d'informazioni strategico esula dalla competenza del DMF. Esso deve essere organizzato sotto una direzione sovradipartimentale che deve riunire tutti i campi dell'informazione attualmente esistenti. Un Servizio d'informazione sovradipartimentale e unificato presenta il vantaggio di evitare l'esistenza di servizi d'informazione che lavorano in parallelo. Siffatti servizi costituiscono una fonte permanente di pericoli in quanto nel caso di mancato coordinamento svolgono la medesima attività e nel caso peggiore possono anche sviluppare attività competitive che conducono a incertezze e infine alla rivalità fra i diversi servizi.

Inoltre un Servizio d'informazioni strategico presenterebbe anche il vantaggio di far diminuire la dipendenza dallo scambio d'informazione con altri servizi.

Da buon ultimo un Servizio d'informazioni strategico può migliorare le possibilità di carriera di ottimi specialisti. Questi ultimi, e specialmente quelli che si occupano della valutazione delle informazioni, devono essere personalità con ottima formazione, dotati di vaste conoscenze generali nonché di conoscenze

particolari nei singoli campi; inoltre devono avere curiosità intellettuali e una considerevole facoltà comunicativa. Orbene, impedire a questi collaboratori qualificati la possibilità d'avanzamento nella gerarchia dei servizi d'informazione unicamente perché non hanno grado militare è altrettanto perverso e dubbio dal punto di vista della politica del personale come la presunzione contraria secondo cui chiunque abbia assolto un corso di Stato maggiore generale V, in base alla sua formazione risulta a priori adatto e idoneo a qualsiasi compito inclusa la direzione di un Servizio d'informazioni.

Un Servizio d'informazioni strategico e sovradipartimentale dovrebbe essere staccato dal DMF. Ad esempio potrebbe essere subordinato a una Delegazione del Consiglio federale. Se un giorno si decidesse a staccare il concetto di minaccia dal ristretto contesto militare e considerarla una questione di portata più vasta talché si concluda di istituire un Dipartimento della sicurezza per risolvere il problema politico dell'aspetto della sicurezza, allora il Servizio d'informazioni strategico troverebbe una sensata integrazione in detto nuovo dipartimento. Bisogna garantire che la direzione di tale dipartimento e la determinazione del fabbisogno d'informazioni siano assoggettati all'autorità politica.

La CPI DMF è inoltre favorevole al mantenimento di un ridotto Servizio d'informazioni presso lo Stato maggiore dell'aggruppamento dello Stato maggiore generale che abbia la funzione di accudire ai servizi d'informazione della truppa e a garantire efficienza alla Divisione d'informazioni dello Stato maggiore dell'esercito. Questo ufficio non dovrebbe svolgere nessuna attività di procacciamento.

Vista la grande importanza di tale servizio d'informazioni strategico permane indispensabile un efficace controllo parlamentare.

V. PROPOSTE DELLA CPI DMF**Iniziativa parlamentare**

In base all'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, la CPI DMF presenta la seguente iniziativa parlamentare in forma generale:

1.

Per l'alta vigilanza sulle attività dell'Amministrazione assoggettate a un obbligo particolare di serbare il segreto è istituita una delegazione speciale di entrambi i Consigli. Quest'ultima deve essere composta di un numero uguale di membri del Consiglio nazionale e del Consiglio agli Stati. Devono esservi rappresentati tutti i gruppi. Essa deve avere il diritto, dopo aver udito il Consiglio federale, di consultare atti per cui vige l'obbligo del segreto. I funzionari possono essere interrogati come informatori o testimoni anche in merito a fatti assoggettati all'osservanza del segreto civile o militare. I membri e i segretari di questa delegazione sono dal canto loro vincolati all'osservanza del segreto.

2.

L'articolo 65 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli deve essere modificato nel senso che altri procedimenti giuridici possono essere iniziati o continuati soltanto con l'approvazione della commissione d'inchiesta.

Mozione 1**Organizzazione di resistenza**

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento, entro la sessione autunnale 1991, le basi giuridiche per un'organizzazione di resistenza oppure di fare rapporto al Parlamento circa lo scioglimento dell'organizzazione P-26.

Il Consiglio federale è incaricato di far cessare senza indugio il reclutamento e la formazione di membri dell'organizzazione P-26, di far consegnare, entro 48 ore dall'accettazione della presente mozione e sotto sorveglianza della CPI DMF, in pochi depositi centrali, tutti gli atti dello Stato maggiore di comando come anche materiale, armi, munizioni ed esplosivi dell'organizzazione e di far vietare ai membri di detta organizzazione l'accesso a questo deposito.

Il Consiglio federale è incaricato di inserire nell'organico della Confederazione le persone che erano al servizio dell'organizzazione secondo contratto di diritto privato oppure di prevedere la liquidazione con versamento di un adeguato indennizzo.

Mozione 2

Servizio d'informazioni particolare

Il Consiglio federale è incaricato di porre fine allo stato di illegalità del Servizio d'informazioni particolare reintegrandolo nello Stato maggiore dell'Aggruppamento dello Stato maggiore generale.

Mozione 3

Controlli della sicurezza nel campo militare

Il Consiglio federale è incaricato di preparare una base legale per i controlli di sicurezza nel campo militare.

Mozione 4

Convenzioni per la tutela del segreto

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le convenzioni per la tutela del segreto concluse a livello inferiore e all'occorrenza di rivederle o abrogarle.

Postulato 1Servizio d'informazioni particolare

Se il Consiglio federale è intenzionato a mantenere fuori dell'Amministrazione il Servizio d'informazioni particolare è invitato a presentare al Parlamento un pertinente disegno di legge.

Postulato 2Servizio d'informazioni strategico

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare la possibilità di istituire fuori del DMF un Servizio d'informazioni strategico con mandato generale di procacciamento d'informazioni.

Postulato 3Funzione del capo della Divisione sicurezza

Il Consiglio federale è invitato a esaminare la funzione del capo della Divisione sicurezza e in particolare a non mantenere più l'unione della persona nella funzione di capo della polizia federale / capo della Divisione sicurezza.

Postulato 4Attività della Divisione servizio d'informazioni

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'attività della Divisione servizio d'informazioni e a provvedere affinché detta Divisione non si procuri informazioni riguardanti persone, organizzazioni e avvenimenti in Svizzera.

Postulato 5Attività della Divisione sicurezza

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'attività della Divisione di sicurezza e a provvedere affinché - a prescindere dai controlli della sicurezza delle persone e dagli accertamenti per la protezione del segreto militare, dei militari e degli impianti militari - tale Divisione non faccia più accertamenti su persone in Svizzera. In particolare devono cessare gli accertamenti riguardanti l'ideologia politica di appartenenti all'esercito e alle attività ostili all'esercito da parte di civili.

Postulato 6Collaborazione tra Ministero pubblico della Confederazione e GIS

Il Consiglio federale è invitato a esaminare la collaborazione fra il Ministero pubblico della Confederazione, da un canto, e il GIS, dall'altro, e in particolare a provvedere che sia tenuto conto dei postulati 4 e 5.

Postulato 7Collaborazione con Servizi d'informazioni vicini

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'aspetto dei rapporti di politica estera degli scambi d'informazioni con Servizi d'informazioni vicini.

Postulato 8Collaborazione tra la Divisione servizio d'informazioni e la Sezione del Servizio d'informazione dell'aviazione e della difesa contraerea

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la collaborazione tra la Divisione servizio d'informazioni e la Sezione del Servizio d'informazione dell'aviazione e della difesa contraerea e, all'occorrenza, di integrare detta sezione nel GIS.

Raccomandazione al DMF

1.

Le basi del procacciamento di informazioni come anche il costante fabbisogno d'informazioni devono essere disciplinati per scritto a livello superiore.

2.

Per le nomine del sottocapo di Stato maggiore Servizio d'informazioni e sicurezza e degli addetti alla difesa deve essere tenuto conto in primo luogo delle esigenze del Servizio d'informazione.

3.

Deve essere esaminata la possibilità di riunire quanto all'ubicazione i servizi del GIS.

4.

Gli schedari e i fascicoli personali della Sezione SSM affidati in custodia all'incaricato speciale del DMF devono essere distrutti appena concluso il suo lavoro, nella misura in cui una persona interessata non esiga esplicitamente l'archiviazione.

5.

Deve essere disciplinata chiaramente la consegna di materiale tecnico del GIS al Ministero pubblico della Confederazione e ai servizi cantonali di polizia. Il materiale per le osservazioni e le intercettazioni può essere assegnato soltanto dietro presentazione della rispettiva autorizzazione rilasciata dal giudice.

6.

Deve essere controllata la registrazione di sentenze penali dei tribunali ordinari nel sistema PISA.

7.

Nel settore del MIDONAS deve essere limitato l'accesso alla "letteratura grigia" (cfr. III n. 7).

8.

I dati personali (estratti del casellario giudiziale e decisioni di riesame del Ministero pubblico della Confederazione) datati da oltre cinque anni e che si trovano presso l'UCS devono essere distrutti.

AVVENIMENTI IN SENO AL DMF RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (CPI DMF) DEL 17 NOVEMBRE 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	90.022
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.12.1990
Date	
Data	
Seite	1061-1356
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 511

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.